A
0001021476
UC SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY

nia

ROMOLO CAGGESE

UN COMUNE LIBERO ALLE PORTE DI FIRENZE

NEL SECOLO XIII

(PRATO IN TOSCANA)

STUDI E RICERCHE

FIRENZE
BERNARDO SEEBER
LIBRAIO-EDITORE
—
1905

Firenze, 1905. — Tipografia Galileiana, Via San Zanobi, 52.

Alla Città di Prato in Toscana

1692489

INTRODUZIONE

La storia dei Comuni italiani, che impressero sì vasta e profonda orma nella civiltà, è stata, specialmente in questi ultimi anni, oggetto di studî e di ricerche copiose e diligenti. Le grandi città medievali, che risolvettero i più complicati problemi sociali economici politici e religiosi, che aprirono nuovi orizzonti all'attività dello spirito umano, trovando nelle fiere lotte intestine la forza necessaria a rinnovare il commercio, l'industria, l'Arte, la concezione stessa della vita, hanno attirato il nostro sguardo; e noi, affaticati da problemi quasi identici a quelli che esse arditamente affrontarono, abbiamo cercato di penetrare nell'intimo della loro compagine, di conoscere le ragioni recondite della loro esistenza. Ma i più piccoli Comuni, liberi o semiliberi, situati alle porte, o quasi, delle città, sono, invece, rimasti nell'ombra, come se l'impeto delle lotte sociali combattute entro la cerchia delle mura cittadine non li avesse investiti (e spesso con violenza estrema); come se meno fervida e rapida avesse pulsata la loro vita politica, commerciale e industriale. Eppure, la storia dei piccoli Comuni è della più alta importanza per la storia del diritto, della costituzione, dello sviluppo demografico, del commercio, dell'economia politica, delle finanze. Spesso avviene che la politica generale dei grandi Comuni, che dànno il carattere di tutta una regione, trovi nei piccoli centri una variante d'un valore eccezionale per lo storico; che il diritto pubblico vigente sia applicato in modo insolito; che i consigli e le magistrature comunali siano soggette ad una evoluzione a volte più rapida, a volte più lenta, che ci dà agio di studiarne l'intima natura e le funzioni amministrative e politiche; che le società artigiane ci si presentino costituite non di rado in modo speciale; la legislazione stessa acquista ai nostri occhi una fisonomia tutta propria, una certa rapidità, dirò così, di promulgazione e di applicazione veramente

interessante. Sorti, i piccoli Comuni, quando già molte miglia all'intorno stendevasi l'ombra e la gloria della città, costituiti di elementi sociali assai diversi da quelli che formarono già i grandi Comuni, e se non proprio uniformi fra loro, certo non come questi eterogenei e disparati, dovettero principalmente mirare ad uno scopo supremo: difendersi dall'eccessiva influenza politica ed economica degli stati più forti, conservare quella libertà costituzionale che essi avevano conquistato dopo secoli di lotta. Nel momento in cui — in tutto il secolo XIII e più specialmente nella prima metà — rovinarono come vecchi scenarî gli ultimi avanzi della società feudale, e l'Impero cercò con tutti i mezzi, con quelli della legge e delle armi, di salvare dal naufragio i suoi diritti, le piccole città si trovarono di fronte ad un nemico di più, proprio quando le rivalità dei grandi Comuni suscitavano e propagavano un incendio divoratore e li sospingevano a dichiararsi in favore dell'uno più tosto che dell'altro combattente; proprio quando cominciava fatalmente dentro di esse la guerra civile; proprio quando nel contado già brontolava la ribellione. Preponderanza della politica esterna ed economica, rapido organizzarsi politicamente delle forze popolari, rafforzarsi del Comune, come istituto di diritto pubblico: ecco, secondo noi, le conseguenze immediate di quello stato di cose. I grandi Comuni, il cui nucleo primitivo fu essenzialmente costituito da una classe sociale ricca e potente, mercanti e conquistatori, ebbero per lungo tempo un carattere che potremo chiamare ondeggiante; e noi saremmo certo mal sicuri se volessimo, durante il secolo XI e parte del XII, definire esattamente quali fossero gl'interessi privati di quella classe sociale, quali i pubblici interessi del Comune. Nel periodo delle origini in ispecial modo, questo ci si presenta come un insieme di persone che hanno lo stesso scopo da raggiungere, difendersi cioè dall'autorità dei Marchesi e dei Conti, e che perciò si sottomettono a dei patti giurati aventi forza di legge per tutti i cointeressati (1). Ma non tardò molto a delinearsi rigidamente l'antagonismo fra gl'interessi dei pochi e quelli dei molti; e le associazioni artigiane, che nei primordi della vita comunale furono essenzialmente e quasi esclusivamente organizzazioni economiche,

---

(1) Cfr. G. Lastig, *Entwickelungswege und Quellen des Handelsrecht*. Stuttgart, 1877, pp. 22-23.

tagliate fuori dalla vita politica del Comune, sentirono il bisogno di partecipare alla vita pubblica, quando e per numero e per ricchezza furono grandemente cresciute. Una volta messesi per questa strada, bisognava arrivare fino in fondo, ed ecco che, dove prima dove poi, ma dappertutto nell'ultima metà del secolo XII e nella prima del XIII, il Popolo lavoratore, costituito ad unità nelle Arti, specializzate ed individualizzate le une dalle altre, con lavorìo lento ma sicuro, si organizza politicamente sotto il vessillo del Capitano, ed entra decisamente a far parte della cosa pubblica. Le disparità sociali affrettano questo processo di elevamento politico delle organizzazioni economiche, poichè la lotta civile si rende ben presto inevitabile, e con essa la necessità di prendere un posto qualsiasi, ma determinato, e di difenderlo a qualunque costo. E però noi vediamo nella storia dei maggiori Comuni, come Pisa, Firenze, Genova, Siena, il violento destarsi del Popolo e il suo avanzarsi minaccioso sul terreno delle lotte politiche; donde un processo, diremo così, di eliminazione progressiva degli elementi contrari al suo trionfo finale. Ma le associazioni artigiane nei grandi centri industriali e commerciali, numerose e ricche e solidamente organizzate con proprie magistrature e proprî statuti e con capitale sociale, da una parte, e dall'altra le consorterie magnatizie, non meno solidamente e perfettamente costituite in enti morali ed amministrativi, crearono la debolezza del Comune, come istituto di diritto pubblico. Poichè nella compagine meravigliosa del loro organismo, nella loro grande potenzialità economica, le une e le altre, specialmente le prime, sentirono di vivere e di poter vivere per sè e in sè, indipendentemente, o quasi, dal Comune, che aveva come dispersi i frammenti della sua vita. — Non così nei piccoli Comuni: antiche terre prettamente feudali, dominate per lungo tempo da una potente famiglia marchionale o comitale, che tenne compresse le energie locali o seppe approfittarne abilmente per suoi privati interessi, non ebbero profonde differenze fra le varie classi sociali. Il trovarsi poi nella sfera d'influenza di una grande città, spesse volte al confluente delle correnti commerciali, determinò in esse l'assenza, o quasi, di un ceto di grossi commercianti e, più tardi, di banchieri, come pure non permise alle organizzazioni delle Arti di svilupparsi ed arricchirsi al pari delle loro consorelle della città. E per questo appunto nei piccoli centri il Comune ha una spiccata individualità: quanto minori sono gli antagonismi fra

i comunisti, quanto più lievi le differenze di nascita e di ricchezza, tanto maggiormente forte è l'istituto che ne rappresenta e tutela gl'interessi. E anche quando fra nobili e Popolo, fra i pochi superstiti della nobiltà feudale, venutasi come incrostando intorno all'organismo della Casa dominante, e i molti affrancatisi da ogni dominazione ma spogli di privilegi, insorgerà la guerra inevitabile, anche allora il Comune non apparirà giammai, come nei grandi centri in momenti consimili, il regno ampio dell'anarchia. Si aggiunga a tutto questo che è interessante studiare come si ripercuota su i piccoli Comuni la politica delle grandi città, e quale sia il contributo che quelli portano alla prosperità e alla potenza di queste; e quali gli spostamenti subìti dalla risultante di tante forze comuni, dovuti all'attività d'una piccola Repubblica, spesso alla sola sua posizione geografica.

Il Comune di Prato in Toscana nel secolo XIII ci dà come la prova sperimentale delle idee che abbiamo accennate, anche perchè la sua posizione topografica, l'organizzazione del suo Popolo, i suoi sforzi per non essere assorbito dalla Repubblica fiorentina, i suoi provvedimenti economici, la sua lotta con l'Impero, tutta, insomma, la sua storia offre materia ad una grande quantità di riscontri con avvenimenti di altri Comuni, sì che può esser preso come indice ed esempio di quanto accadeva in Comuni che si trovavano nelle sue stesse condizioni. Perdette, dopo circa due secoli di libertà, la sua indipendenza; venduto per 17,000 fiorini dalla Regina di Napoli, nel 1350 (1) al Comune di Firenze, che già da gran tempo lo aveva avvolto dei suoi tentacoli immensi, ebbe pure un giorno la sua fortuna e i suoi ardimenti, i suoi artisti e i suoi grammatici, costruì il mirabile suo Duomo ed il Palazzo Pretorio. Trattò da pari a pari con Firenze, con Siena, con Pisa; i suoi vessilli sventolarono in battaglia, sempre e dovunque sventolaron quelli di Firenze; per comperarsi, sia pure un giorno di vita libera, profuse tesori di fiorini e di sangue; ma, astro minore, finì con l'essere attratto definitivamente nell'orbita del fulgido astro, che potremo chiamare il centro del sistema storico toscano.

Trattandosi di una terra feudale, addivenuta poscia libero Co-

---

(1) Arch. di Stato di Firenze, *Capitoli*, vol. I, c. 106-109t.; 110-112t. Cfr. I, 67-71t.; 72-104t. (a. 1350-1384).

mune, come tante altre, e non mai fatta oggetto di studio, crediamo opportuno, o almeno non inutile, dire brevemente delle fonti, quasi tutte inedite, che ci hanno servito nel presente lavoro. Esse sono di varia natura e importanza; documenti pubblici e privati, conservati in gran parte nell'Archivio Comunale di Prato (Sezione antica) e in quello di Stato di Firenze; qualcuno a Siena ed altrove; da noi ordinati e classificati come appresso: *a)* Due grandi filze di atti pubblici, contenenti le deliberazioni del Consiglio speciale del Capitano, che vanno dall'anno 1267 al 1300; resoconti, specie quelli della prima filza (1267-1294), pervenutici in modo assai frammentario e con lacune di parecchi mesi e talvolta di anni, che ci costringono continuamente a formulare ipotesi e congetture, appoggiandoci ad indizi non sempre sicuri, a frasi di significato molto oscillante. Son due codici cartacei costituiti di più grossi quaderni e di alcune carte sparse, naturalmente di diverse mani, tutte del tempo, di scrittura corsiva notarile del tipo fiorentino-senese, spesso assai sbiadita dall'umidità, che qua e là ha totalmente rovinata la carta fino a farne una specie di poltiglia essiccata (1); *b)* Una grande filza contenente i resoconti delle deliberazioni del Consiglio Generale, dal 1272 fino alla metà del secolo decimoquinto, anche questa in serie molto discontinua. È un codice in cartapecora costituito di oltre 40 fascicoli da 4 a 10 carte ciascuno, conservato assai male (2); *c)* Un grosso volume modernamente rilegato, composto di 34 frammenti di statuti del Comune, appartenenti ad epoche diverse e non bene precisabili, ma i cui limiti abbastanza sicuri possono essere fissati dal 1260 ad oltre la metà del secolo seguente (3); *d)* Alcune filze di atti civili e criminali dal 1270 in poi, di scarso valore storico; *e)* Un frammento del Breve dell'Arte dei Cambiatori e degli Orefici, dell'anno 1293, a cui fanno seguito varie liste di nomi di artefici che giurano secondo quel Breve in diversi anni (4); *f)* Il Breve dell'Arte de' Gualcherai, dell'anno 1295, con le rispettive approvazioni del Capitano fino al secolo decimoquinto (5); *g)* I volumi dei Capitoli e delle Provvisioni della Repubblica Fiorentina, specialmente quelli

(1) Arch. Comunale di Prato, Sez. antica, filze N.° 273 e 274.
(2) Arch. Comunale di Prato, filza N.° 271.
(3) Arch. Comunale di Prato, vol. segnato N.° 4.
(4) Arch. di Stato di Firemze, *Statuti*, N.° 568.
(5) Arch. di Stato di Firenze, *Statuti*, N.° 569.

che saranno a suo luogo citati; *h*) Una Cronaca di Prato di Alessandro Guardini, erudito del secolo XVI, scritta di mano dell'autore, di poco valore, specialmente per la parte antica, quantunque il Guardini abbia consultati i documenti originali, come appare manifesto da alcune note marginali alle filze dei *Diurni* — sono così chiamate le Provvisioni del Consiglio Generale, e *Diurnini* quelle del Consiglio del Capitano — in una delle quali egli si nomina (1); *i*) Un centinaio e più di carte pubbliche e private, provenienti in massima parte dalla Propositura di Prato e dagli Ospedali ed Opere pie di quella città, dalla comunità di Pistoia e di Volterra, ecc. (2).

Il grandissimo disordine in cui giacevano i documenti hanno resa la nostra ricerca lunga e difficile. Molti cortesi, il cui ricordo ci è caro, hanno agevolato il nostro lavoro: i nostri maestri P. Villari e A. Del Vecchio, sotto la cui guida paterna e sicura questo lavoro venne su come tesi di licenza universitaria, or sono due anni; il cav. Carnesecchi, il cav. Giorgetti e il dott. Demetrio Marzi dell'Archivio di Stato di Firenze; la Giunta e il Consiglio Comunale di Prato, che a noi, venuti di lontano, permise di consultare i documenti di quell'Archivio. Vada ad essi la nostra parola di ringraziamento e di gratitudine.

Firenze, febbraio 1905.

R. Caggese.

---

(1) Bibliot. Roncioniana di Prato, Ms. 73, Q. IV, 3.

(2) Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Propositura di Prato, Comunità Volterra, di Pistoia*, ecc.

Capitolo Primo.

Dalla Lega di S. Genesio alla Riforma Guelfo-Angioina.

I.

Alla fine del secolo XII noi ci troviamo per la prima volta, nella storia dei Comuni italiani, e più specialmente dei Comuni toscani, di fronte ad un fatto nuovo nella loro vita economica e politica, che inizia una nuova fase del loro sviluppo e chiude definitivamente tutto un lungo periodo storico in cui prevalse come nota fondamentale del loro carattere il particolarismo in tutte le sue forme. È una legge comune ai grandi Stati come alle singole associazioni artigiane, industriali e commerciali, fino a tanto che non si sieno pienamente sviluppati tutti i loro organi e non siasi quindi nettamente posto davanti a loro il problema del comune interesse (1). Le nostre repubbliche non isfuggirono naturalmente a quella legge. Dal suo primo sorgere a vita giuridica e politica, il Comune italiano, che dovette costituirsi su le rovine del vecchio mondo feudale, fu trascinato in una lotta di tutti i giorni per crearsi condizioni d'ambiente favorevoli al proprio sviluppo; dovette assicurarsi il dominio della proprietà fondiaria del contado, sfrondando la potenza dei latifondisti e degli enti religiosi; bloccare nelle loro torri gentilizie, impotenti a difenderle, gli eredi dei suoi

---

(1) Cfr. le osservazioni di G. Arias, *La base delle rappresaglie nella costituzione sociale del m. e.*, in *Rivista Ital. di Sociologia*, anno VII, fasc. I-II. Roma 1903, pp. 107-108.

antichi dominatori e i rappresentanti dell'autorità cesarea; creare un nuovo diritto confacente ai suoi bisogni ed al suo genio; compiere tutto il meraviglioso processo evolutivo, per cui dal vincolo federale fra i comunisti si pervenne alla costituzione dello Stato come ente di diritto pubblico. E fu pur necessario che le varie classi sociali, ch'eran rampollate vigorose intorno al primo nucleo costitutivo del Comune, trovassero nel fecondo terreno il loro posto e vi mettessero salde radici; fu necessario che dal fondo indistinto degl'interessi comuni sorgessero con proprio carattere ed individualità spiccata speciali interessi, corrispondenti a speciali classi sociali, e che si compisse il lavorìo secolare della polarizzazione, dirò così, dei varî elementi della società, per cui il conflitto politico ed economico appare precisamente contraddistinto e definito. Nei Comuni toscani specialmente, e parlo di quelli dell'interno — perchè il Comune marittimo, Pisa, ha una sua propria fisonomia e obbedisce a sue speciali leggi di sviluppo — la fase di formazione dura più lungamente che altrove, perchè troppo saldamente organizzato era il sistema feudale, e perchè l'organizzazione industriale, che nei Comuni dell'interno precede quella commerciale (1), compie lentamente il suo ciclo di evoluzione. — In questo periodo di febbrile agitazione, in cui si maturano ad uno ad uno tutta una serie di problemi che l'età successiva dovrà risolvere, il Comune appare necessariamente particolarista, chiuso in sè stesso, e quasi si sottrae all'azione di forze estranee che pur potentemente agiscono in quell'ambiente storico, quali l'Impero ed il Papato. Non mancano, è vero, in tutto il secolo XII alleanze e trattati fra Comuni vicini; non mancano esempi di Comuni, che, per difendersi dalle pretese di un messo imperiale o dalle violenze quotidiane d'una potente famiglia feudale, ricorrono all'aiuto di questa o quella città, di questo o quel villaggio. Ma sono alleanze e trattati assolutamente transitorî, corrispondono a speciali necessità del momento e non ad un piano di politica estera, perchè in realtà il Comune è ancora immaturo e impreparato alle esigenze della grande politica; e perchè sopra tutto i suoi interessi non domandano ancora che una politica di raccoglimento. Firenze e Siena si combattono accanitamente per tutto il

(1) Ved. A. Doren, *Entwicklung und Organisation der Florentiner Zünfte in 13. und 14. Jahrhund.* Leipzig, 1897, p. 6.

secolo; ai brevi periodi di pace o di tregua succedono gli anni di guerra combattuta con tutte le armi (1); ma quelle paci più o meno durature, e quelle guerre interminabili hanno un solo scopo, assicurarsi le terre del contado, allora che nell' esaurimento delle classi feudali e nell' impotenza del Comune cittadino a far valere realmente il suo diritto, esse erano rapidamente sviluppate e progredite (2). Siena ed Arezzo sono anch' esse irreconciliabili nemici fin dall' epoca longobarda (3); e dove c' è guerra c' è alleanza e trattati; ma è sempre il particolarismo del Comune che trionfa; perchè tutto si riduce alla contesa dei due vescovadi.

Con la discesa di Federigo I in Italia i nostri Comuni cominciano ad entrare più o meno attivamente, a volta a volta protagonisti o comparse, nel dramma della politica internazionale. Si destano allora, suscitati dal bisogno di difendere le libertà da tempo conquistate e godute, necessarie al libero svolgersi delle loro attività economiche, si destano, dico, i sentimenti di rivolta contro il Cesare fiero e geloso dei suoi diritti, sentimenti che potremmo chiamare sotto un certo aspetto nazionali (4). E la prima Lega Lombarda accomunò per la prima volta uomini e partiti fino allora avversi e apertamente nemici, da un lato, mentre dall'altro Signori e Comuni si schierarono per l'Impero, da cui speravano protezione e soccorso nella lotta diuturna contro Milano e qualche altro dei Comuni maggiori. La Toscana rimase allora fuori di quel movimento accentratore, perchè la posizione delle sue città di fronte all' Imperatore non era molto compromessa. E Federigo, che a mezzo

---

(1) Rimandiamo al DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*. Berlin, 1896, I, 384, 390, 424, 430, 438, ecc.

(2) È noto ormai che la lotta combattuta dai Comuni contro i feudatari del Contado ha promosso la emancipazione delle classi rurali, naturalmente senza che i Comuni mirassero a questo scopo. Quando i Comuni non sono ancora i padroni del Contado e i Signori feudali non hanno la forza di opporsi efficacemente ai moti servili, distratti dalla guerra della città, sorgono e si rafforzano appunto le comunità rurali. Qualcosa di questo ha notato recentemente per la Francia HENRI SÉE, *Les classes rurales et le régime domanial en France au moyen age*. Paris, 1901, pp. 279 e segg.: il fenomeno si presenta abbastanza diversamente e più diffusamente in Italia.

(3) Ved. *Codice Diplom. Aretino*, ed. U. PASQUI. Firenze, 1899, I, pp. 1 e segg.

(4) Bene a questo proposito il SANTINI, *Studi sull'antica costituzione del Comune di Firenze (Contado)*, in *Arch. Stor. It.*, ser. V, to. XXVI, 205 e seg. chiama partito nazionale il Guelfo, ripreudendo l'idea del VILLARI, *I primi due secoli*, I, 139, e passim.

il 1185 venne in Toscana (1), di passaggio per recarsi nell'Italia meridionale ad incontrarvi Costanza promessa di suo figlio Enrico, pur tentando di rafforzarvi l'autorità imperiale indebolita specialmente dopo la guerra contro Cristiano di Magonza nel 1172, non radiò d'un tratto tutte le antiche franchigie di Lucca, Firenze, Arezzo, ec. Noi non possiamo ora fermarci lungamente su questa assai dibattuta e importante questione; vi torneremo su di proposito altrove; osserviamo solo che se l'opinione dello Scheffer-Boichorst — che ritiene aver Federigo tolta la giurisdizione a Lucca non soltanto nel contado ma anche nella città (2) — è apertamente contradetta da fatti inconfutabili; non è certo del tutto accettabile l'opinione che Federigo abbia fatto soltanto un ultimo tentativo per coronare quello che fu lo sforzo di tutta la sua politica verso le città italiane (3). Infatti l'assedio di Siena compiuto nel 1186 da Enrico si ricollega con tutto un piano prestabilito, e non può spiegarsi soltanto con le ostilità dei Senesi manifestatesi subito dopo aver ricevuto nella loro città Federigo (4), a cagione della ristabilita potenza feudale a danno della giurisdizione del Comune. Ma la Lega Lombarda fu la protesta della coscienza latina contro gli usurpatori, armati del diritto divino; fu l'esplosione subitanea degli spiriti bellicosi per una provocazione terribile; fu lo sforzo supremo di gloriosi Comuni, che vedevano in un istante perduto tutto il terreno conquistato palmo a palmo in circa due secoli di lotta sorda e implacabile. E noi possiamo chiamarla transitoria, quantunque più volte rinnovata; ossia possiamo dire che nelle

---

(1) G. Villani, *Cronaca*, l. V, c. 12 sotto il 1194 (stile comune 1195). Vi si trattenne due giorni, il 31 luglio e il 1 agosto. Cfr. per la sua venuta in Italia Davidsohn, *Geschichte*, I, 602 e seg. Il 29 luglio era a S. Miniato, Ughelli, *Italia Sacra*, I, 848; il 2 agosto a Poggibonsi, Mittarelli, *Ann. Camald.*, IV, 131.

(2) P. Scheffer-Boichorst, *Kaiser Friedrich's I letzer Streit mit der Kurie*. Berlin, 1866, p. 75.

(3) Santini, *Studi (Contado)*, XXV, 71-73. Davidsohn, *Geschichte*, I, 575 e seg.. accetta quanto al contado la tradizione dei cronisti. Villari, *I primi due secoli*, I, 133 e seg., crede che bisogna distinguere la questione di fatto da quella di diritto. In fatto, il Comune di Firenze conservò la sua giurisdizione. Per Lucca, ved. Cianelli, in *Mem. e doc. per servire alla storia del princ. lucch.*, I, 197. Recentemente N. Rodolico, *Introduz.* alla ediz. della Cronaca di Marchionne di Coppo Stefani, Città di Castello, 1903, pp. 52 e seg. Ficker, *Forschungen*, III, 440 e I, 239; § 125, 242; § 128. Hartwig, *Quellen und Forschungen*, II, 192.

(4) *Annali Senesi*, in *M. G. H. SS.*, XIX, 226.

successive riconferme del celebre atto del 1167 sempre qualcosa di nuovo si aggiunse al suo carattere primitivo, perchè i Comuni sentivano sempre nuovi bisogni, a cui cercavano di far servire quello strumento di guerra fabbricato in tempi procellosi. Quello che fu veramente transitorio fu il carattere belligero della Lega.

Un carattere molto diverso, e diversa — e anche maggiore — importanza storica ebbe la Lega Guelfa Toscana giurata a S. Genesio l'11 di novembre del 1197 (1). Scomparso Federigo I, affogato nel Salef, dove l'anima sua irrequieta e pugnace ebbe riposo, Enrico suo figlio, meno di lui grande ma come lui difensore accanito dei suoi diritti e delle sue pretese, era venuto in Toscana su i primi del 1191 (2); aveva largheggiato di favori con i Pisani riconfermando loro i privilegî del Barbarossa (3): aveva proseguito fino a Napoli, con la flotta genovese e pisana, per fare ancora un tentativo contro la monarchia Normanna; ma dovè abbandonare l'impresa e ripassare in Germania. Ricomparve nel 1194, sempre animato dalla sua fede, sempre sospinto dal desiderio di riconquistare il Regno Normanno. Genova e Pisa sperano, dall'aiuto che gli prestano, aver parte della ricca preda, aver riconfermati e accresciuti i loro privilegî nell'Isola; e l'Imperatore promette all'uno ciò che promette all'altro, per neutralizzare a danno dei suoi alleati gli effetti della sua promessa. Napoli si arrende: il 20 novembre Enrico è a Palermo. La fortuna lo aveva secondato, e la morte di Re Tancredi gli aveva spianata la via della vittoria. Ma i Comuni guelfi della Lombardia, eccitati da Celestino III, colpiti nei loro diritti — poichè l'Imperatore aveva voluto ampliare il distretto di Pavia e Cremona con strisce di territorio di altri Comuni, sopra tutti Milano — gli si dichiarano

---

(1) Santini, *Documenti dell' antica costituzione del Comune di Firenze*, Firenze, 1895. I, XXI, 33 e seg. 11 nov. 1197. Ficker, *Forschungen*, IV, 242, doc. 196. Il Salzer, *Über die Anfänge der Signorie in Oberitalien*. Berlin, 1900; (*14 Heft d. Histor. Studien. v. E. Ebering*), pp. 1-3, riavvicina questa lega con quella Lombarda. Il Perrens, *Histoire de Florence*, I, 144-45, quasi rimprovera i Toscani di non aver fatto parte della lega lombarda del 1167.

(2) Il 18 febbraio era a Prato, Lami, *Del. Erud.*, IV. 198. Stumpf-Brentano, *Die Reichskanzler* ecc. Innsbruck, 1865-83, II, 425, 426. Il 21 era a Lucca, Ughelli, *Italia Sacra*, I, 850. Il 26 a Pisa, Lami, *Deliz.*, IV., 199. Il 25 maggio a Siena, Muratori. *Ant. It.*, V, 969.

(3) Volpe, *Studi su le istituz. comunali a Pisa*, 1902, pp. 292-94. Santini. *Studi*, XXVI, 181.

contro, e in tutta Italia il partito guelfo leva alto il capo. Due anni dopo, Enrico volle passare in Oriente, bandendo un'altra crociata; e un'altra volta al suo fianco sono le navi e le milizie dei Ghibellini di Toscana. Era per salpare dal porto di Messina, quando, il 28 settembre del 1197, la morte gli spense la gioventù e il sogno di conquista.

In mezzo a questi avvenimenti, che c'interessano fino ad un certo segno, una cosa era apparsa anche troppo evidente: la potenza grande della Repubblica Pisana, a cui ricorrevano, come alla loro banca o al loro arsenale, gl'Imperatori nemici delle libertà comunali.

Col diploma fridericiano del 1162 Pisa era diventata per ampiezza e sicurezza di territorio la prima città della Toscana: i favori imperiali non le mancarono mai anche quando parrebbe il contrario; anzi era proprio lei che favoriva l'Impero per esserne la sua favorita e protetta, e ottenerne il riconoscimento giuridico di quanto i suoi mercanti e i suoi armatori ottenevano e conquistavano in Toscana, in Sardegna, nell'estremo Oriente. Alla fine del sec. XII dominava quasi assoluta signora su quel mare, che pareva le spettasse per diritto di natura. Poco lontana da lei, chiusa come in un immane anello di ferro da colline incastellate, sorgeva Firenze, cui certo non sorridevan le grazie imperiali; e, affaticata da una lotta quotidiana contro i signori del contado, più non le bastavano i suoi confini — e questi contesile da più d'un secolo da Siena — alle esigenze della sua produzione industriale e alle audacie del suo commercio e del suo capitale (1). E notiamo ancora un altro fatto: Pisa e Firenze sono come i due centri di attrazione di tutta la Toscana; le forze comunali si polarizzano quasi istintivamente secondo i bisogni e gl'interessi che le muovono, incapaci, da sole, a sostenere l'impeto degli avversari, tanto più conquistatori quanto più forti. Siena passa subito ora in seconda linea: i minori

(1) Ricordiamo che il Davidsohn, *Geschichte*, I, 304-05, ha trovato dei dati interessantissimi su le condizioni del territorio fiorentino; egli ha potuto constatare che dal 1100 al 1200 il numero dei castelli nel territorio fiorentino-fiesolano era salito a 205, mentre fino all'anno 900 i documenti non ne ricordano che uno solo. Delle conseguenze e delle cause economiche di questo fatto ci occuperemo altrove, quando esamineremo il formarsi dei Comuni rurali quasi in ogni castello e l'atteggiamento della Città di fronte al dirompere di nuove forze dal vecchio organismo curtense. Notiamo ora soltanto che era questione di vita o di morte spazzarzi la via del commercio dai dazi e gabelle, dalle prede, sequestri e aggressioni continue.

centri, Pistoia, Arezzo, Colle, cominciano, dirò così, ad esser tutti suffusi d'una luce eguale, riflessa loro dagli astri maggiori, ed entrano ormai in quel periodo della loro vita, alla fine del quale avranno perduta la loro fisonomia particolare. Le forze che meno agiscono in quell'ambiente sono il Papato e l'Impero. Se mai, esse ostacolano, in un senso o in un altro, il libero espandersi delle attività comunali. In quelle condizioni e in quell'ambiente, preparata certo da gran tempo e resa possibile dalla politica opposta di Pisa e di Firenze e dall'atteggiamento dell'Imperatore e del Papa, diverso anch'esso e opposto anche nei fugaci accordi, preparata diplomaticamente forse da qualche mese prima della morte di Enrico VI (1), e forse anche subito morto Enrico (2), dalla magistrale accortezza della Curia Romana, che sperava trarne profitto (3), fu fatta la Lega Guelfa. I patti giurati a S. Genesio sono ormai noti; è noto anche che primi a entrare nella lega furono i Fiorentini, i Lucchesi, i Senesi, quei di S. Miniato e di Prato; più tardi, il 2 dicembre, vi entrava Arezzo; il 15 aprile giurarono i Figlinesi (4). Pistoia e Pisa non risposero all'appello, e non rispose nè pur Poggibonsi: quello di Pisa fu giustamente detto il gran rifiuto (5). Ma risposero invece coloro che veramente non avrebbero dovuto e potuto rispondere per le loro tradizioni secolari, per il loro spirito di conservazione: il Conte Alberto da Prato, Guido Guerra, il più fedel suddito dell'Impero in Toscana e in Romagna, e il Conte Aldobrandino: documento insigne che dimostra il fallimento delle vecchie pretese comitali, puntellate comunque sia da bolle e diplomi, dinanzi alla giovane forza e al nuovo diritto comunale.

Non tutti i firmatari della Lega vi entrarono con diritti e prerogative eguali: i castelli e i signori feudali, che appartenevano al distretto di un Comune maggiore, non poterono parteciparvi che dietro il consenso del loro signore: così il Conte Alberto e il Conte Guido che, prima di tutto, dovettero dichiararsi sudditi del Comune di Firenze (6); così il Comune di Figline, che partecipò alla Lega pel

---

(1) Davidsohn, *Geschichte*, I, 613 e seg.

(2) Santini, *Studi, (Contado)*, XXVI, 206 e seg.

(3) Perrens, *Histoire de Florence*, I, 156-157.

(4) Santini, *Documenti*, I, XXV, 43-45. I Figlinesi giurano dinanzi ai Consoli di Firenze.

(5) Volpe, *Studi*, p. 321. Davidsohn, *Geschichte*, I, 619 e seg.

(6) Santini, *Documenti*, I, XXI, 38, 7 febbr. 1198.

tramite di Firenze, del cui contado faceva parte. Tutti gli altri Comuni e Signori, assolutamente liberi da ogni e qualsiasi soggezione, furono ricevuti nella Lega *per capita,* ossia per sè stessi, rappresentati ciascuno da un Rettore nel Consiglio della Lega stessa. I Rettori che formavano quel Consiglio, ogni quattro mesi, dovevano eleggere dal loro seno un Priore; i Rettori delle città, che prime avevano aderito alla stipulazione dell'atto, dovevano avere la prevalenza su i Rettori delle altre città ritardatarie, e per ogni deliberazione era necessario il consenso della *maior pars rectorum,* una specie, è stato detto, di Giunta esecutiva del Consiglio federale (1). Si proclama chiaramente l'autonomia dei Comuni della Lega, e si vuole soltanto che i Consoli o Rettori o Podestà delle singole terre giurino i patti della Lega nell'atto di assumere il loro ufficio.

Il Collegio dei Rettori aveva speciali funzioni arbitrali nelle possibili vertenze fra i membri della Lega; e anche quando la guerra non si poteva evitare, dovevano essere mantenuti sempre saldi i vincoli di amicizia fra quanti non fossero direttamente implicati nella contesa. Se mai avessero voluto aderire alla lega i Comuni di Pisa, Pistoia e Poggibonsi, i loro Rettori sarebbero computati in quella *maior pars* a cui abbiamo accennato. Chi ci guadagnò più di tutti fu Firenze; chi ci guadagnò meno di tutti fu il Papato. E infatti, appena eletto Innocenzo III, l'8 o 9 di gennaio 1198, gli scopi e i possibili effetti della Lega furono chiari agli occhi del Papa; sì che poco dopo, in una memorabile epistola ai due Cardinali legati, che avevano presieduto soverchiamente passivi alla formazione della Lega (2), egli li rimprovera di non aver saputo convenientemente tutelare i diritti del Pontificato, a cui solo spettava di diritto e di fatto il dominio su la Marca di Toscana. I confederati non vollero saperne di queste geremiadi pontificie, di queste lagnanze postume, che non avrebbero mai arrestato la loro marcia, e il Papa, che minacciava ai Pisani la conferma dell'interdetto fulminato già dai due Cardinali legati, qualora si ostinassero a non entrare nella Lega, si doveva accontentare di paragonare il Pontificato al sole, l'Impero alla luna! (3) e proibire

---

(1) Su questa pretesa giunta ved. nota 2 a p. 16 di questo lavoro.

(2) Ficker, *Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschichte Italiens,* II, § 363, p. 384. Baluze, *Innocentii III Epist.*, tom. I. p. 9.

(3) Baluze, *Inn. III Epist.*, I. 235. 30 ott. 1198.

al Comune di Viterbo, soggetto alla giurisdizione della Chiesa, di trattare con i Rettori della Società toscana (1); proibizione che i Viterbesi si guardarono bene dal rispettare come, aggiungiamo, si guardarono bene i Pisani dal prender sul serio la minaccia di interdetto, essi, espertissimi nell'ammansare il cuore di chi faceva la voce grossa (2). La Lega, è stato detto, non ebbe agio di far valere tutta la sua attività, in ciò meno fortunata della Lega Lombarda (3); e questa osservazione è giustissima per chi considera quel fatto come una dimostrazione politico-militare delle forze guelfe della Toscana alla fine del secolo XII. A noi preme porre in rilievo un fatto di ben maggiore importanza che, cioè, quantunque con interruzioni, e talvolta di molti anni (4), quella Lega fu il modello su cui se ne fecero tante nei due secoli seguenti, e quantunque non manchino esempi di guerra aperta fra i membri di essa, come tra Firenze e Siena (5), poco dopo firmata la Lega, pure la tradizione delle singole città si fissa, per dir così, con quell'atto solenne: potranno dominare per un giorno o per un anno o più anni su questa o quella città i ghibellini, ma Firenze, Prato, Siena, resteranno in fondo e definitivamente guelfe, perchè, sopra tutto, Pisa è ghibellina. E notiamo ancora che se, collettivamente, le città della Lega non adoperarono le armi, perchè non si presentò loro l'occasione, ciascuna per conto suo agì intensamente. E basta ricordare, a questo proposito, la sanguinosa campagna di Firenze contro il castello di Semifonte, che il cronista Sanzanome fa durare nè più nè meno di cinque anni (6), e che Innocenzo III biasimò con aspre parole, tanto fu feroce (7). Si può anzi pensare che, assicurati in certo modo dalla forza della Lega, i singoli Comuni continuassero l'opera

---

(1) Baluze, op. cit., I, 16.

(2) « E detti Cardinali nella città di Pisa furon carezzati ». Marangoni, in *R. I. S. Suppl.*, I, 479. Ved. per l' opera di Innocenzo III verso la Lega, Davidsohn, *Geschichte*, I. 620 e seg.

(3) Santini, *Studi*, *Contado*, XXVI, 226 e seg.

(4) Pare che si sciogliesse nel 1205, in seguito alla vertenza fra Siena e Firenze per Montepulciano. Villari, *I primi due secoli*, I, 150. Santini, *Studi*, XXVI, 227.

(5) Davidsohn, *Geschichte*, I, 633, 639.

(6) Sanzanome, *Gesta Florentinorum*, ed. C. Minutoli, Firenze, 1876, pp. 134-135.

(7) Ved. la lettera di scusa dei Consoli fiorentini al Papa, in Winkelmann, *Philipp von Schwaben*, I, 556, e Hartwig, II, 102 e seg., Cfr. Davidsohn, *Geschichte*, I, 628 e seg. 634 e seg. e *Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz*, Berlin, 1896, pp. 132 e seg.

loro di conquistare il contado, di aprire nuovi sbocchi alle loro mercanzie.

Uno dei Comuni che entrarono, primi, nella lega fu il Comune di Prato in Toscana, come si è detto. Questo fatto ha per noi una importanza singolare, perchè esso ci dice chiaramente quale fosse allora il carattere giuridico di quel Comune e quale la sua importanza economica e politica. Abbiamo già visto che i Comuni dipendenti da un signore o da un Comune maggiore entrarono nella Lega rappresentati dai loro dominatori, ossia non entrarono *per caput*. Così, per esempio, Volterra, fu rappresentata dal suo vescovo a cui da secoli spettava la giurisdizione civile su la città e sul contado (1). I liberi Comuni e i feudatari maggiori, i cui possedimenti rimanevano fuori del contado e distretto di tutti i Comuni della Lega, furono rappresentati direttamente da un loro Rettore. Non solo: ma alla direzione della lega, se furono giuridicamente assunti tutti i Rettori rappresentanti dei singoli Comuni, non fu in realtà così, anche per evitare la sperequazione grandissima che ne sarebbe seguita fra città grandi, come Firenze, Lucca, Siena, e piccoli centri. E si escogitò il sistema della *maior pars rectorum*, di cui facessero parte i rappresentanti degli enti di maggiore importanza che avevano aderito alla Lega (2). Il Comune di Prato, non soltanto è rappresentato da un proprio Rettore, ma entra nella *maior pars rectorum*, accanto a Firenze, Lucca, Siena,

---

(1) Santini, *Documenti*, pp. 33 e seg., doc. cit.

(2) Il Santini, *Studi sull' antica costituzione* ecc. *Città*. (Estr. dall'*Arch. Stor. Ital.*, ser. V, tom. 31-32, 1903, pp. 49 e seg. e *Contado*, pp. 155 e seg., 170 e seg.) per spiegare il significato delle note parole di un documento fiorentino *septem rectores qui sunt super capitibus artium*, ricorre ad un paragone con la costituzione della Lega guelfa. Lasciamo stare che è storicamente strano questo riavvicinamento; e notiamo che dal punto di vista della logica formale mancano gli elementi costitutivi, non tanto del paragone, ma della semplice analogia. Gli Atti della Lega non hanno nè pur il lontano accenno alla costituzione della Giunta, che il Santini afferma e che, nella questione della federazione artigiana, egli spiega egregiamente. I documenti parlano di *maior pars rectorum* della Lega, e niente più. Cosa vuol dire? Semplicemente questo: che — ed è un fatto che il Santini ben sa — secondo un principio giuridico che si potrebbe chiamare universale più che medievale o moderno, le deliberazioni del Consiglio federale andavano prese a maggioranza. Lo strappo al diritto comune fu questo: mentre nelle assemblee non si designò nè si designano i componenti della maggioranza, nella costituzione della Lega si disse: tutti i rappresentanti dei Comuni firmatari del trattato entreranno nel Consiglio federale e prenderanno parte alle sue deliberazioni, le quali possono essere prese o a unanimità o a maggioranza. Ma, si aggiunse, in questa maggioranza devon sempre esser compresi i rappresentanti di queste e queste altre città di maggiore importanza! È una clau-

S. Miniato e il Vescovo di Volterra (1). Che poi, più tardi, quattro mesi dopo la stipulazione dell'atto del novembre 1197, in quella *maior pars* non si trovi più il rappresentante pratese (2), è cosa affatto secondaria e non turba le nostre conclusioni. Tutto questo ci dimostra apertamente che Prato era, alla fine del secolo XII, del tutto libero dalla signoria dei Conti Alberti, e libero ne era il suo contado o, meglio, il suo distretto. Sarebbe bastato che il Conte Alberto, uno dei firmatari del trattato, avesse comunque giurisdizione in territorio pratese, perchè fosse stato altresì necessario che il Conte non fosse ricevuto nella Lega soltanto, dirò così, sotto la protezione della Repubblica Fiorentina, ma anche del Comune di Prato. Quando veramente gli Alberti perdessero il dominio del loro principale castello, e dopo quali vicende, noi non sappiamo e probabilmente non sapremo mai. Se un diploma imperiale bastasse per assicurarci che il destinatario eserciti veramente la sua giurisdizione su le terre che quel diploma gli conferisce in feudo, o gli riconferma, potremmo dire che i Conti Alberti dominavano su Prato sicuramente nei primi anni della seconda metà del sec. XII. Ed ecco, infatti, che nel 1155 Federigo Barbarossa con solenne diploma (3) conferma loro il castello di Prato, oltre a Calenzano, Travalle, S. Quirico, Sofignano sul Bisenzio, e Colle Val d'Elsa, Tignano, Corbinaia nella Val d'Elsa, ecc. E nel 1164 altro diploma e altra conferma (4). Ma talvolta questi diplomi non erano in realtà che dei pezzi di pergamena inservibili, che potevano rinnovarsi se smarriti, ma che non ridavano la signoria a chi l'avesse perduta. Povero argine opposto ad una corrente impetuosa, questi privilegi imperiali venivano inesorabilmente travolti, come detriti impuri di

---

sola-capestro per gli enti minori quanto sarebbe stata la pretesa costituzione di una Giunta esecutiva; ma il fatto giuridicamente è diverso; e d'altra parte, l'esattezza della narrazione storica richiedeva che noi rilevassimo questa diversità. D'altronde, non si vede la necessità di indovinare faticosamente l'esistenza di quella Giunta, quando già è dimostrata la preponderanza delle grandi città nella Lega del 1197.

(1) SANTINI, *Documenti*, I, XXI, p. 36: « In ipsa maiori parte sit rector.... pro domino episcopo Vulterrano,.... pro civitate Florentina et pro Lucensi civitate et pro civitate Senensi et pro castro Prati et pro castro Sancti Miniatis » ecc.

(2) SANTINI, *Studi, Città*, p. 35.

(3) STUMPF-BRENTANO, *Reichskanz.*, III, 163. Cfr. DAVIDSOHN, *Geschichte*, I. 466.

(4) SOLDANI, *Historia Mon. S. Mich. de Passignano*, 1741, vol. I, 221; SAVIOLI, *Annali bolognesi*, tom. I, parte II, n. 183, p. 274, e cit. tom. I, parte I, p. 348; P. ILDEFONSO DI S. LUIGI, *Delizie degli Eruditi Toscani*, vol. X, p. 90.

uomini e cose del passato: e il vento sperdeva i solenni giuramenti di rivendicazione fatti a Roncaglia dalla Maestà Cesarea ad una turba di signori spodestati. Con tutta probabilità gli Alberti non ebbero più effettivo dominio su Prato fin dal 1150, piuttosto prima che poi. Poichè, infatti, oltre all'esistenza di Consoli direttamente rappresentanti del Comune, fin dal 1140 e 1144 (1), i quali se mai, avranno riconosciuta l'alta sovranità degli Alberti; noi sappiamo che, nella lotta incessante combattuta dal Comune di Firenze contro i Guidi e gli Alberti, vere e proprie case regnanti nel suo contado, il Comune di Prato è entrato risolutamente in alleanza con Firenze contro i suoi Conti, fin dal 1154, alla vigilia, cioè, del diploma fridericiano (2), mentre Pistoia e gli Alberti si volgono all'amicizia dei Pisani. E sappiamo ancora che più tardi, trent'anni dopo, un Console pratese, delegato dai suoi colleghi, partecipa con i rappresentanti di Firenze e di Lucca ad un trattato di alleanza contro gli Alberti e i Pistoiesi (3).

Finalmente ancora tre anni dopo, verso la fine del 1187, gli Alberti smisero, come inutile veste, il titolo di Conti di Prato ed assunsero quello di Signori di Semifonte (4). Là, donde era possibile una qualsiasi intesa con Siena, secolare nemica di Firenze, contro la promessa fatta ai Fiorentini, essi si dettero alacremente ad opere di fortificazioni, a fare della loro terra centro di un attivissimo commercio (5). Era già stata firmata la pace di Costanza, e l'Impero aveva finalmente riconosciuto ai Comuni italiani il diritto di darsi delle leggi, come corpi politici indipendenti, salvo il rispetto all'alta sovranità imperiale: le consuetudini acquistavano valore di leggi, e nel diritto pubblico medievale entrava allora per la prima volta un principio giuridico nuovo. D'ora in poi, mai più noi ritroveremo traccia alcuna di dominazione albertesca su Prato e contado; e quando, nel febbraio del 1200, il Conte Alberto e i suoi figli stipulano col Comune di Firenze un atto col quale s'im-

---

(1) Jaffé-Löwenfeld, *Acta pont.*, n. 8493, 21 febbr. 1144. Epistola di Celestino II al Proposto e ai Consoli di Prato. A. Baldanzi, *Ristretto delle memorie di Prato*, p. 32, ricorda i Consoli nel 1140. Ma noi non abbiamo potuto verificare, mancando il documento cui allude vagamente il B., e diamo la notizia con riserva, quantunque credibilissima.

(2) Davidsohn, *Geschichte*, I, 452. Santini, *Studi*, XXVI, 77.

(3) Santini, *Documenti*, pp. 20-23, 21 luglio 1184. Il Console pratese si chiama Bertoldo. Davidsohn, *Geschichte*, I, 569.

(4) Santini, *Studi*, *Contado*, XXVI, 178.

(5) Davidsohn, *Geschichte*, I, 583.

pegnano a restituire alla Repubblica il Castello di Semifonte, dalla quale poi lo riceveranno in feudo, si dichiara espressamente che qualora essi Conti vorranno muover guerre, debbono farlo sempre col consenso del Comune fiorentino, che s'impegna ad aiutarli; e si dichiara altresì che giammai essi potranno far guerra al Conte Guido Guerra, e a Lucca, Siena, Prato, Poggibonsi (1). E questo vuol dire che, per amore della Lega Guelfa, in cui erano stati trascinati per i capelli — pena l'isolamento e la morte — gli Alberti rinunciavano anche alla speranza ed alla possibilità di ritentare comunque il riacquisto dei diritti perduti. Da tutto questo ben si comprende quanto dovesse valere un innocentissimo diploma di Ottone IV, concesso nel 1210, a Maghinardo figlio del fu Conte Alberto V, col quale si pretendeva che fossero rispettati i diritti concessi già da Federigo Barbarossa, con i noti diplomi del 1155 e 1164, tanto nei piccoli centri rurali « *quam in civitatibus* » e, quindi, anche su Prato. Erano i puntelli che l'Impero adoperava per mantenere in piedi alla meno peggio il corroso edificio feudale, proprio allora che principi laici ed ecclesiastici, e l'Impero stesso riconoscevano giorno per giorno libertà e franchigie (2).

II.

Cessata di fatto e di diritto la Signoria degli Alberti, in quale rapporto si trovò il Comune coll'Impero? Di preciso non sappiamo assolutamente nulla, ed è soltanto da prove indirette che noi possiamo in qualche modo fissare la questione entro i suoi confini. È noto che tutta l'opera politica di Federigo I mirò in Toscana a stabilire, come erasi fatto per la Lombardia, un tale sistema amministrativo da rendere direttamente dipendenti dall'autorità imperiale le grandi città e i piccoli centri: è nota la confusione enorme derivata sopra tutto nel Contado dall'incontro della giurisdizione comunale con quella imperiale, dalle pretese dei Nunzi dell'Impero e dei Rettori nominati dal Comune cittadino, per pre-

(1) Santini, *Documenti*, pp. 51-53, 12 e 19, febbraio, 1200.

(2) Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico*, *Riformagioni*, 1210. Altro diploma simile per Alberto Conte da Mangona, pure di Ottone IV, ved. in Savioli, *Annali bolognesi*, vol. II, parte I, p. 303, 4 nov. 1209, e vol. II, parte II, pp. 301-302, n. 380.

siedere all'amministrazione del Contado (1). E si trovano allora, nei documenti e nei cronisti, nominati frequentemente i *Potestates* imperiali, come a Firenze, a Siena, ad Arezzo, contrastanti il governo dei Consoli, sebbene assai debolmente (2). Eran detti *Teutonici* e contro di essi erano frequenti i lamenti e le rivolte. Ma tutto l'ordinamento sognato da Federigo e attuato in parte da Enrico VI (3), non poteva a lungo durare, perchè esso era in aperta contradizione con quei riconoscimenti di diritti, che l'Impero era costretto a fare ora a questa ora a quella città. E però, negli ultimi anni dell'Impero di Enrico, quei rappresentanti erano quasi scomparsi del tutto o stavano scomparendo rapidamente. Anzi, fin da quando era ancora vivo Federigo e fin dai primi tempi della sua riforma, numerosi documenti fiorentini, nella formula con la quale i contraenti negli atti privati si obbligano a rispettare i patti stabiliti, dimostrano che non solo l'autorità comunale non era affatto trascurata o abolita, ma che era considerata come superiore a quella del Nunzio (4). Qualche volta l'autorità dei Nunzi scompare del tutto o ci è scarsamente documentata, tal'altra, come dopo il soggiorno di Federigo in Toscana, le formule ce la mostrano più frequentemente adìta e più attivamente operante (5). Ma di uno speciale Nunzio imperiale, che fosse in certo senso a tutelare, in nome dell'Impero, gli amministratori del Comune, che avesse sua dimora in città e che si riservasse la gestione degli affari più importanti, o emanasse ordinanze incontrollabili dalle autorità cittadine, non si ha traccia di sorta nei grandi Comuni della Toscana. Per Prato le cose procedono molto diversamente. Nel 1194, infatti, Enrico, vescovo di Worms, legato di Enrico VI, viene a Prato, fa demolire le case dei Paterini e ne confisca i beni; proibisce espressamente a tutti i cittadini, ai Rettori o Podestà, di dare aiuto agli eretici e di arrecare molestie al Preposto di S. Stefano, che è chiamato Cappellano dell'Imperatore; e dichiara che qualora i Pratesi

---

(1) Cfr. perciò VILLARI, *I primi due secoli*, I, 123-124.

(2) VILLARI, op. cit., I. 138 e segg. Sempre però nel Contado. Non hanno — fu già osservato — un *Breve* proprio a cui giurare, e non mancano casi in cui son chiamati semplicemente *missi*. Ved. VOLPE, *Studi*, p. 285. DAVIDSOHN, *Forschungen*, I, p. 126.

(3) DAVIDSOHN, *Geschichte*, I, 572, 588, 602, 614 ecc., SANTINI, *Studi, Contado*, XXVI, 165 e segg.

(4) SANTINI, *Studi, Contado*, XXVI, 78 e seg.

(5) SANTINI, *Documenti*, pp. XXXIV-XXXV, raccolta di formule.

non obbediranno al Nunzio imperiale « *qui pro tempore Prati moratus est* », saranno condannati, ciascuno in libre 100, e il loro Comune in 200 marche d'argento (1).

Perchè si trovasse allora in Prato il Legato imperiale non si può dire; parrebbe però che egli fosse espressamente venuto per qualche faccenda dell'Impero — che incliniamo a credere privata. Infatti, il documento ha questa frase: « veniens Pratum *pro facto domini imperatoris* », e niente di più preciso. Quello che sopra tutto importa notare è il fatto che c'è un Nunzio imperiale, non solo, ma che quell'ufficio non pare affatto transitorio, sì bene rispondente ad un normale assetto del Comune, e notare ancora che tutti debbono, secondo le parole di Enrico di Worms, obbedire ai voleri di quel Nunzio. Che poi, in realtà, gli ufficiali del Comune siano stati ligi ai voleri del messo imperiale o non si sia verificato piuttosto, a Prato come altrove, che solo nominalmente il rappresentante dell'Impero abbia avuto la suprema autorità, è cosa che dal punto di vista giuridico non muta sostanzialmente lo stato della questione. Gioverà invece ricordare che la presenza stabile dei Messi o Nunzi imperiali si verifica solo nelle terre del Contado; anzi si può aggiungere che, durante l'Impero di Enrico VI, almeno per qualche Comune della Lombardia (2), si ha la prova documentata che i cittadini giuravano talvolta di rispettare i Nunzi imperiali posti nei loro Castelli del Contado, fino a tanto che piacesse all'Imperatore di mantenerveli; ossia, in questo caso, non solo il Comune cittadino non riconosce al di sopra dei suoi ufficiali alcun'altra autorità che possiamo chiamare tutoria, ma, soltanto in seguito ad uno speciale accordo prestabilito coll'Impero, esso si obbliga a rispettare per tempo limitato in sostanza, illimitato nei termini in cui l'atto si esprime, l'autorità di quei Nunzi imperiali nel Contado.

Ma il documento del 1194 non è il solo che ci parli, sia pure indirettamente, della posizione giuridica del Comune di fronte all'Impero, caduta la signoria albertesca. Un anno più tardi, il 10 novembre del 1195, un lodo, pronunziato in una causa vertente tra il Priore di S. Bartolomeo di Pistoia ed alcuni cittadini Pratesi ed uno di Montemurlo (per certe terre che le due parti si contendevano), riflette anch'esso

(1) Lami, *Memorab. Eccl. flor.*, I, 382, a. 1194.

(2) *Mon. Germ. Hist. LL.*, sectio IV, tom. I, n. 342, p. 489, 1191, dicembre, 8.

un po' di luce su la questione. Il Nunzio imperiale è scomparso, o per meglio dire, non è espressamente nominato: il lodo è pronunziato da Rodolfino « *Vicecomes in Prato* » assistito da due suoi « *provisores* » e da Ranieri « *iudex ordinarius tunc temporis pro Comuni Pratensium* » (1). Anche qui ci si presenta un magistrato non comunale presiedere ad un atto non certo di poca importanza, assistito da due ufficiali subalterni e da un rappresentante dell'autorità comunale; qualcosa di simile a quanto troviamo, per esempio, a Padova, mezzo secolo prima, quando non erano ancora del tutto distrutti i diritti feudali gravanti sulla città (2). Che il Visconte non sia in questo caso il rappresentante degli Alberti è cosa che si può affermare decisamente, e si può anche con sicurezza ritenere che esso stia a significare i diritti dell'Impero. È un carattere comune a tutte le repubbliche italiane del medio evo: quando il vecchio sistema curtense non è ancora definitivamente scomparso, e le nuove forme di vita comunale non sono ancora completamente sviluppate, permane anche nei centri maggiori il Visconte, al cui ufficio si associa talvolta, come a Pisa, quello di Gastaldo (3). Quando il Consolato ha gettato profonde radici e si è consolidato anche giuridicamente col suo *Breve;* quando, insomma, il carattere comunale esce dall'indeterminatezza propria di tutti gli organismi e di tutte le società in formazione, e ora per una ora per un'altra causa occasionale, ma sempre per la propria forza, il nuovo ente giuridico ottiene il suo riconoscimento ufficiale dalla suprema autorità dell'Impero, il Visconte scompare definitivamente dal novero dei magistrati pubblici. E formano, i Visconti, talvolta, come a Pisa e più specialmente a Genova (4), il centro di un partito o, meglio, d'una fazione essenzialmente e irreconciliabilmente nemica delle forme comunali sempre più democratiche, perchè, com'è noto, l'ufficio di Visconte addivenne a mano a mano ereditario, di fatto

---

(1) Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Rocchettini di Pistoia,* 1195, XI. 10.

(2) Gloria, *Codice diplomatico padovano,* II, n. 409, a. 1142. M. Roberti, *Nuove ricerche sopra l'antica costituzione del Com. di Padova.* Venezia, 1902, p. 4.

(3) Volpe, *Studi,* p. 3. L'ultimo atto con cui il Visconte esercita la sua giurisdizione risale al 1117, novembre, 16. Ibid., p. 3, n. 1. A Lucca si trova il *missus imperatoris* abitante *infra Lucanam civitatem* il 27 luglio 1148. Davidsohn, *Geschichte,* I, 351, n. 4.

(4) Sieveking, *Genueser Finanzwesen,* Freiburg, 1898, I, 3, 5, 53, ecc.

e di diritto (1). E però, quando noi troviamo ricordato il Visconte più o meno attivamente partecipante alla vita pubblica del Comune, dobbiamo e possiamo concludere che l'Impero vantava, allora, dei diritti che il Comune non aveva ancora la forza di usurpare. Questo in tesi generale; quanto al Comune di Prato, si osservi sopra tutto questo fatto che il Consolato era già da più che mezzo secolo in vigore, che il Comune doveva già alla fine del secolo XII avere la sua speciale fisonomia, se potè essere ammesso a partecipare alla Lega Guelfa come uno dei capi, e se potè impunemente fin dal 1154 schierarsi con Firenze contro gli Alberti. Perciò, noi c' inganneremmo se attribuissimo la presenza del *Vicecomes* ad una ancora imperfetta organizzazione comunale. Il Visconte con i due provisori rappresentava l'autorità dell'Impero, in quella terra di origine prettamente feudale, dove, cessata la dominazione della casa comitale, sottentrava giuridicamente quella dell'Impero. E si aggiunga che questo aveva ancora un altro segno evidente della sua forza e del suo diritto, un *palatium imperatoris*, o fortezza dell'Imperatore, come fu poi, ed è tutt'ora, chiamata.

Si favoleggiò (2) che esso fosse costruito nel 1233 da un tal Panfollia Dagomari, che lo avrebbe donato a Federigo II, suo esecutore testamentario; ma la verità è che fin dal 1191, in un atto di donazione di Africante del fu Burnetto a sua figlia Fiandina (3), si trova espressamente nominato il *palatium imperatoris;* indicazione che ci vien fornita da un altro atto di donazione di un Rustichino alla chiesa di S. Paolo, del maggio 1193, sul quale dovremo ritornare più tardi (4). In quel tempo che il diritto prendeva, a dir così, un aspetto corporeo, la creazione di palazzi imperiali in terre feudali e anche, talvolta, in liberi Comuni sottomessi con le armi, era cosa non rara. Così, ad esempio, a Milano, nel settembre del 1158 (5), i cittadini

---

(1) Cfr. *Hist. Patr. Mon. Liber iurium reip. Gen.*, tom. I, n. CLXXXI, col. 162-163, a. 1152. Si assegnano ai Visconti 50 *bancha macellatorum.... posita in macellis.* A diritti dei Visconti si allude, pure per Genova, in un trattato col Duca Raimondo di Narbona. Ibid., n. CCCIX, col. 295, a. 1174. Cfr. LASTIG, *Entwick.*, pp. 69-71.

(2) A. GUARDINI, *Cronaca di Prato*, Bibl. Roncioniana di Prato, Ms. 73, Q. IV, 3, p. 47. GUASTI, *Bibliografia Pratese*, 1848, p. 5.

(3) ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Diplomatico, Propositura di Prato*, 1191. Aggiungeremo anzi che probabilmente il castello di Prato rimonta, almeno nelle sue fondamenta, al sec. XI. Un atto del 1075, infatti, è rogato *in castro curtis Prati.* ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Dipl. Prop. di Prato*, 1075.

(4) ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Diplomatico, Spedali di Prato*, maggio 1193.

(5) *Mon. Germ. Hist. LL.*, sectio IV, tom. I, n. 174, pp. 242-243, 1158, settembre, 1.

giurano che ad onore della Maestà Cesarea faranno costruire un « *palatium imperiale et cum debito honore bona fide conservabunt* ». S'intende bene che, quando scoppiava la rivolta contro i rappresentanti dell'Impero o anche contro i più fidi seguaci del partito imperiale, si smantellevano senz'altro quelle torri, testimoni e rimprovero perenne della debolezza e della sconfitta passata. I Pratesi non distrussero mai quel palazzo; se ne servirono in tutto il secolo XIII e XIV, e oltre ancora, per difendersi in caso di attacco, situato com'era in luogo di molta importanza strategica. E per questo appunto, che il Comune vi pone sempre a custodia un castellano con alcune guardie, regolarmente stipendiate dal pubblico erario (1); e, aggiungeremo ancora, quando la Repubblica fiorentina avrà quasi completamente avvolto nei suoi tentacoli il piccolo Comune, domanderà ed otterrà, sotto finto nome di amicizia e col pretesto di rendergli un segnalato favore, che le sia consegnato in custodia quel palazzo imperiale (2).

Prato cercò di opporsi allora, il 1301, alle pretese del governo di Firenze, e pregò e scongiurò i Priori che recedessero dalla deliberazione presa di voler quello che non apparteneva loro in alcun modo, ma le preghiere riescirono assolutamente vane (3).

Ma v'è ancora un altro fatto che noi crediamo costituisca la prova decisiva dei diritti reali dell'Impero sul Comune. Proprio alla vigilia della proclamazione degli Ordinamenti Sacrati e Sacratissimi, a mezzo il 1292, il Comune, con audacia davvero sorprendente, fiaccate le forze magnatizie — non molte nè intense del resto — che l'avevano dominato in passato, con una memorabile provvisione, approvata a grandissima maggioranza, espropriando — non troviamo parola più adatta — l'Impero, devolve all'erario le rendite, che esso da tempo esigeva in città e nel contado, per mezzo di suoi speciali esattori; ossia ordina che si proceda ad un inventario di tutte le possessioni

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, 273, 4, V, 1285. Ogni tanto il Comune provvedeva alle fortificazioni e riattamento di detto castello. Poco prima della caduta del governo ghibellino (Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Propositura di Prato*, gennaio 1265) si doveva *munire* il *Castrum Imperatoris*, e alcuni operai adibiti all'uopo volevano demolire alcune botteghe presso la Chiesa. I Canonici si presentarono dal Podestà Cavernello degli Ubaldini, sporgendo protesta per quella demolizione, e chiedendone, se mai, il rimborso in libre 300.

(2) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza 275, fasc. II, c. 12, 24 luglio 1301.

(3) Ibid., c. 9 t.-11, 16 luglio 1301.

dell' Impero, e che d'allora in poi quanti avessero in fitto quei beni riconoscessero come unico e legittimo signore e padrone il Comune di Prato (1). Esamineremo a suo tempo l'importante provvedimento; per ora ci limitiamo a notare che il Comune implicitamente riconosceva che l'Impero aveva delle possessioni private (ed erano moltissime) nel territorio comunale e dentro la cerchia delle mura cittadine; ed è degno di nota altresì il fatto che da gran tempo quanti conducevano quei fondi rustici o abitavano quei fondi urbani, di cui ora il Comune s'impossessa, erano abituati a corrispondere direttamente all' Impero il canone annuo. Ci volle anzi una laboriosa inchiesta per sapere precisamente quali e quanti fossero i fittuari dell'Impero; poichè molti, nelle lunghe crisi che affaticarono e indebolirono l'Impero, specialmente dopo la morte di Federigo II, avevan tutto tentato per diventare padroni, da fittuari che erano, e per distruggere possibilmente le prove del vero stato giuridico delle cose. E un'altra volta, in un'altra memorabile circostanza, quando il Cancelliere di Rodolfo d'Absburgo, nel 1281, pretese che il Comune di Prato prestasse all'Impero il dovuto giuramento di fedeltà, anche allora il governo pratese riconobbe che in realtà l' Imperatore aveva dei diritti sul Comune; e Ser Migliorato giudice, mandato ambasciatore a San Miniato, disse al Cancelliere imperiale che il suo Comune era pronto a dare all'Impero « *omnia iura imperii et omnes redditus qui imperio deberentur in Castro Prati* » (2). È strano che, come narra il documento cui accenniamo, i Pratesi si meravigliassero della risposta di Guido da Suzzara ai loro ambasciatori a San Miniato, con cui si diceva che « *comune et terra Prati fuit empta tamquam emitur equus et campus* » (3); è strano dico, quando essi pochi giorni dopo riconobbero che l' Impero vantava realmente dei diritti su di loro. Come siano andate le cose col Cancelliere, come la questione sia stata risoluta vedremo poi: notiamo ora due fatti, il riconoscimento da parte del Comune dei diritti imperiali, e le parole del celebre giurista (4). La conseguenza

---

(1) Ibid., filza 273, fasc. 1292, v. p.

(2) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza 271, 13 ott. 1281.

(3) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza cit., 7 agosto 1281.

(4) Ved. per la erronea interpetrazione di questo passo data dal Casotti, che trasse in inganno anche l' Hartwig, la nota di Antonio Guasti, in *Arch. Stor. It.*, ser. V. tom. V, p. 108. Leggiamo ora le osservazioni in proposito di F. Carlesi, *Origini della città e del Com. di Prato*, Prato, 1904, pp. 27-28.

di tutto questo è evidente, quantunque non resti alcun documento per darle un valore strettamente scientifico. L'Impero ha delle vaste possessioni nella città e nel contado; il Comune riconosce più volte questo diritto di proprietà nell'Impero; Guido da Suzzara dichiara espressamente che la terra di Prato fu *comperata* dall'Impero come si compra un cavallo o un campo; dunque, anche a voler dare alle parole del Suzzarese (che pur doveva riferirsi con ogni probabilità o ad un documento o ad una tradizione notissima) un carattere polemico, la conclusione resta sempre la stessa: gli Alberti cedettero o vendettero all'Impero il loro antico feudo (1), con i beni allodiali da essi ivi posseduti quando si rifugiarono a Semifonte. Noi incliniamo a credere che si trattò veramente di un atto di vendita, poichè non tanto ci colpiscono le parole di Guido da Suzzara, quanto il fatto che l'Imperatore percepiva ogni anno delle rendite, e non come di beni demaniali, ma come di proprietà privata della Corona. Così ci spieghiamo perfettamente la presenza di un Nunzio imperiale prima, di un *Vicecomes* dopo, che se non era certamente a capo del collegio dei consoli, in qualità di *Prior consulum*, come è stato pensato per Firenze (2) — e crediamo con non molta ragione — (perchè, fra l'altro nel 1194 e 1195 a Prato c'era probabilmente un Podestà), conservava senza dubbio un alto grado, esercitando quella che noi abbiamo chiamato autorità tutoria su tutti o quasi tutti gli atti del governo comunale.

III.

Ma con la morte di Enrico VI scomparve fin la traccia di una diretta influenza di ufficiali imperiali nelle cose del Comune: il vecchio edificio, cui gli sforzi del Barbarossa e di suo figlio tennero ritto per qualche tempo, ora si sfascia miseramente; la sovrastruttura giuridica, che l'Impero aveva voluto imporre artificiosamente al libero manifestarsi della vita comunale,

---

(1) Che gli Alberti tenessero Prato in feudo dall'Impero è cosa certissima. Cfr. DAVIDSOHN, *Geschichte*, I, 357.

(2) Così il DAVIDSOHN, *Geschichte*, I, 350. Di contrario avviso è il VOLPE, *Studi*, p. 4, n. 1.

come per frenare con quel tenue velo lo sviluppo di un organismo fiorente di salute e di giovinezza, si spezza e si smaglia. Le contese fra Ottone di Brunswich e Filippo di Svevia, la mancanza di un indirizzo di governo in tanto fiammeggiare di ambizioni personali, l'imbelle puerizia di Federigo II di Svevia, affidato alle cure di Innocenzo III, avevano allontanato dall'Italia e dai suoi Comuni l'occhio imperiale. Federigo scriveva a tutti i principi della terra una lettera famosa, in cui, con frasi tolte in gran parte dai libri sacri, si lamentava che contro di lui, fanciullo innocente che aveva perduto in poco tempo entrambi i genitori, si cospirasse per togliergli dal capo la corona del suo avo che gli spettava (1); si dichiarava piuttosto comandato che comandante e chiamava il volgo, che tutto ignora, « *plebs fatua et non sapiens* ». Vox clamans in deserto! Per tutta risposta Innocenzo gli faceva sapere di non fidarsi troppo dei suoi familiari che trescavano con Marcovaldo, sobillatore del Mezzogiorno (2). — Veramente, il Popolo che ignorava le ansie dei Principi, sapeva qualcos'altro: sapeva organizzarsi e rafforzarsi nelle sue istituzioni comunali, eliminando a poco a poco dal suo seno gli elementi estranei. A Prato, alla fine del secolo XII, il Comune ci appare completamente formato in tutte le sue parti. Per quale processo quella formazione si sia venuta effettuando, come mai su terra feudale si sia a poco a poco sviluppata la pianta della libertà, i documenti assai scarsi del secolo XI e XII non ci dicono affatto; e, d'altra parte, questa indagine che potrebbe esser tentata — ma forse con esito negativo (3) — esce fuori dai limiti tracciati a questi nostri Studi. Quello che qui importa fissare, almeno

---

(1) Huillard-Bréholles, *Historia Diplomatica Friderici II*, tom. I, par. I, pp. 78-79, giugno 1201.

(2) Ibid., pp. 79 e segg.

(3) I nostri dubbi sono stati confermati. Il dr. F. Carlesi, *Origini della città e del Comune di Prato*, pp. 192, pur tanto diligente nella ricerca dei documenti, non è giunto a conclusioni importanti, dal punto di vista della storia sociale, quanto alla costituzione del Comune. Egli non ci dice di quali elementi sociali risultasse il Comune nel sec. XII; non descrive — e non poteva in mancanza di prove — il formarsi di un nuovo organismo su le rovine dell'antico, ecc. Si è fermato necessariamente alla superficie delle cose, ed ha notato parecchi dati di fatto, senza nè pur affrontare la questione delle origini dal punto di vista giuridico ed economico. Qualcosa di più si poteva forse ottenere ricorrendo alle frequenti analogie e riscontri con altri Comuni o tentando di risalire, con procedimento induttivo, dagli effetti documentati alle cause ignote. Ma questa è questione di metodo: a noi basta notare che una ricerca accurata delle fonti non abbia arrecato se non scarsa luce su le origini del Comune.

nelle sue linee generali, è che intorno al 1190 è sempre in vigore il Consolato; ma comincia appunto da allora a notarsi nella costituzione del Comune qualcosa di anormale; s'inizia appunto d'allora il periodo, che dura per un ventennio, in cui scompaiono e riappaiono i Consoli, analogamente a quanto avveniva in tutti i Comuni italiani. Il magistrato che eredita l'autorità del Consolato è il Podestà, che a Prato è, come del resto altrove, sul principio cittadino o forestiero. Quanti siano stati i Consoli non sappiamo precisamente; ma, se a principio del secolo XIII le cose non erano già molto cambiate, possiamo dire che i Consoli erano quattro, probabilmente uno per quartiere (1); nè pare si distinguessero col nome di *Consules maiores* dai Consoli delle associazioni cittadine, come avveniva, ad esempio, a Lucca (2) e a Pistoia (3). Come per tanti altri Comuni italiani, anche per Prato non sappiamo quanto tempo durassero in carica i Consoli; ma se la prova analogica può valere qualcosa nella storia del medio evo, o meglio, nella storia degl'istituti giuridici del medio evo, si potrebbe credere che durassero in carica un anno. Così a Firenze (4), a Bergamo (5), a Genova (6), ecc. Anzi, per qualche Comune maggiore, come per Genova, ci è stato conservato nelle narrazioni annalistiche del tempo (7) il ricordo di una vera e propria deliberazione del Senato, che fissava definitivamente ad un anno la durata dell'ufficio di Consoli « ne per diuturnitatem potestatis *insolentiores redderentur* ». E infatti, a parte in questo caso le riflessioni etiche del cronista, la realtà delle cose era tale da non comportare una più duratura permanenza degli stessi uomini nella carica consolare. Il Comune italiano ci rappresenta una società perennemente in moto, sì che poche altre civiltà nella storia del mondo appaiono così turbinose agli occhi dello storico. Fiotta dai bassi fondi della società ogni giorno della

---

(1) Santini, *Documenti*, p. 144.

(2) *Mon. Ger. Hist. LL.*, sectio IV, tom. I, n. 214, 1162, luglio, 9, pp. 302-304. Patti tra Federigo I e i Lucchesi. Cfr. Barsocchini, *Memorie e doc. lucchesi*, I, 186.

(3) *Stat. pist. sec. XII*, ediz. Berlan, 1882, statuto 1107, r. 1, p 1, ecc. e *note* pp. 143 e seg. Luigi Chiappelli, *Contributi alla st. del dir. statut.* in *Arch. Stor. Ital.*, ser. IV, tom. XIX, pp. 75-89 dimostra esaurientemente che la data 1107 è errata e che deve essere corretta in 1177.

(4) Villari, *I primi due secoli*, I, 110-111.

(5) A. Mazzi, *Studii bergomensi*, pp. 259 e segg.

(6) Ved. nota seguente.

(7) Lastig, *Entwick.*, pp. 91, a. 1164. (Oberti, *Ann. Gen.*).

gente nuova, che ha compiuto nelle sue associazioni economiche tutto un lavorìo di perfezionamento di speciali organi sociali, tutto un processo di assimilazione di elementi omogenei dall'ambiente esterno e un altro di eliminazione di elementi eterogenei; e questa gente nuova entra ad ora ad ora nella sfera dell'azione politica, spiegata dalle classi detentrici del potere, con interessi propri, con un proprio programma. Sono necessarie, per questo stesso continuo flusso e riflusso di uomini e di passioni politiche, che dànno forza motrice alla macchina dello Stato, alleanze transitorie, che spuntano le asperità della guerra, latente e inestinguibile: sono necessarie le frequenti mutazioni delle norme legislative corrispondenti a bisogni nuovi; ed è pur anco inevitabile la mancanza assoluta di quello che noi moderni chiamiamo indirizzo di governo. Esso è possibile soltanto nelle prime età della storia comunale, quando il Comune non è ancora perfettamente sviluppato come istituto di diritto pubblico, quando non si è ancora costituito lo Stato, rappresentante di determinati interessi di classe in conflitto con altri interessi di chi da quello Stato non si sente rappresentato; quando, insomma, è tagliata fuori, per la sua debolezza di organizzazione politica, la parte avversa a quella che dirige il timone della Repubblica. Così noi vediamo il Comune di Firenze agire secondo una prestabilita linea di condotta politica, salvo s' intende il fatto socialmente poco importante delle ambizioni di questo o quel personaggio, di questa o quella famiglia, fino — tanto per fissare un limite cronologico — alla Lega Guelfa del 1197. Finora il Comune è tutto mirabilmente intento alla conquista del suo contado, ad aprirsi faticosamente un varco, a traverso nemici di ogni sorta, verso Roma e verso il mare (1), a consolidare la sua conquista con leggi o provvedimenti transitori: il Consolato si rafferma, e, se anche allora esso è sempre, come tutto induce a credere, annuale, ciò si deve al fatto che la nobiltà, costitutrice del primo nucleo del Comune, mal sopporterebbe la dittatura di una famiglia o di una consorteria. Ma non vi sono ragioni d' interessi che dividono.

---

(1) Ricordisi il primo trattato commerciale Firenze-Pisa del 1171, Volpe, *Studi*, p. 205. Arias, *Trattati commerciali della Rep. Fior.* Firenze 1901, pp. 18-19. Davidsohn, *Geschichte*, I, pp. 518-19. Santini, *Documenti*, p. 5, 4 luglio 1171. Il trattato doveva durare 40 anni.

Più tardi, invece, dopo il primo ingresso del Popolo artigiano nell'arca santa del governo, nel 1193 (1), le cose cambiano profondamente. La classe dominante non è più l'arbitra della situazione: alle calcagna rugge una folla grandissima pronta anche alla violenza; ed allora, mentre da un lato viene a rendersi per altre ragioni necessario che l'ufficio dei Consoli si rinnovi ogni anno — perchè, fra l'altro, comincia proprio allora la divisione di animi e d'interessi fra la stessa classe magnatizia, di cui or l'una or l'altra fazione cerca l'appoggio dei nuovi venuti (2) — è reso impossibile ogni indirizzo stabile di governo, specialmente nei pochi anni che precedono la istituzione stabile del Podestà. E lo stesso dicasi di Pisa, dove, a differenza, per esempio, di Milano (3), il Consolato non risulta costituito da elementi sociali diversi, sì che agli occhi vigili di uno storico recente (4) è parso, e sotto un certo aspetto a ragione, che gl'interessi di quella classe, dal cui seno escivano i Consoli, armonizzassero con quelli di tutta la città. Ma anche per Pisa nè pur questa illusione ottica è più possibile al principio del secolo XIII. Nei piccoli Comuni, poi, dove (come procureremo dimostrare fra breve), più rapidamente si compie il lavorìo di organizzazione politica delle varie classi sociali, come è precisamente il caso di Prato, e dove tutta quanta la popolazione risente l'azione del regime feudale, per cui v'è luogo ad una grande varietà di personalità giuridiche, costituenti altrettanti valori sociali differenti; nei piccoli Comuni, dico, il Consolato deve necessariamente subire le conseguenze immediate della costituzione sociale, in modo più appariscente che nei Comuni maggiori. Qui v'è sempre una forte impalcatura magnatizia, intorno a cui si dispongono, riempiendone tutti gli spazi, gli elementi omogenei, l'antica nobiltà feudale inurbatasi e il patriziato commerciale; v'è un governo centrale ben solido che getta le sue radici profonde in un terreno di meravigliosa fecondità; e quella coalizione di uomini e d'interessi avrà armi e forze sufficienti per resistere agli assalti della gente nuova, quando a questa più non basteranno le proprie associazioni

---

(1) Santini, *Studi, Città*, pp. 46 e seg. Davidsohn, op. cit., pp. 600 e seg.

(2) Fu già notato dal Davidsohn, op. cit., pp. 600-01 e dal Salvemini, *Magnati e Popolani*, p. 9, che la parte popolare non è nè guelfa nè ghibellina, ma segue or questi or quelli che dànno alle sue speranze maggiore affidamento di riescita.

(3) Giulini, *Memorie di Milano*, V, 545, doc. del 1130.

(4) Volpe, *Studi*, pp. 129-30.

di mestiere, ma avrà bisogno di impadronirsi del governo dello Stato, per tutelare i propri interessi. Nei Comuni minori questa resistenza, che potremo chiamare secolare, di un governo aristocratico di fronte al Popolo, o non c'è mai stata o è stata certamente di poca importanza.

Lo Statuto più antico del Comune di Pistoia ci mostra, infatti — e lo vedremo meglio fra poco — che nel secolo XII il governo è già in parte caduto nelle mani della borghesia artigiana. Ed è però naturale che il Consolato non assuma mai quel carattere di spiccata individualità, per cui fu possibile al Lastig notare (1) la somiglianza di formulario fra gli atti pubblici e privati nei documenti genovesi; quel carattere organico di vero e proprio governo di classe che fa rassomigliare il Comune medievale ad una grande società consortesca, stretta da vincoli d'una specie di contratto sociale. Ed è altresì naturale che, non risultando il Consolato di elementi omogenei, esso abbia subito ceduto il posto al Podestà; sicchè, il Consolato si rende incompatibile come forma di governo con le aspirazioni della cittadinanza e che la riforma del Podestà — che altrove ci appare seguita, come a Firenze, a Pisa, a Genova e a Siena (2), dopo quasi un secolo e mezzo di governo consolare — a Prato è un fatto compiuto nel 1193 (3). E questo vuol dire che, siccome un qualsiasi ordinamento politico si sfascia o si trasforma quando ha già tutto compiuto il suo ciclo di evoluzione, il Consolato non potette a lungo resistere all'urto di chi ne era fuori, e cedette, contemporaneamente che a Firenze, Pisa (4) e Volterra (5), poco dopo che a Pistoia (6), Genova (7) e Verona (8).

Ma una riforma non è una rivoluzione: e quegli elementi sociali, che avevano fino allora espresso il loro carattere nel-

---

(1) Lastig, *Entwick.*, p. 58.

(2) Lastig, op. cit., pp. 100-110.

(3) Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Spedali di Prato*, maggio 1193.

(4) A Firenze il primo ricordo di un Podestà rimonta al 1185, Davidsohn, *Geschichte*, I, 576. Il Santini, *Studi, Contado*, p. 189, segna l'anno 1191.

(5) A Volterra si trova il Podestà il 27 nov. 1193, Cecina, *Memorie di Volterra*, p. 19.

(6) L'anno 1187 governa a Pistoia il Podestà Guittoncino Sigiboldi, Salvi, *Historie di Pistoia e fazioni d'Italia*. Roma 1656 e Pistoia 1657, catal. degli uffic. ad ann. riprod. dal Berlan. *Stat. pist. sec. XII*, p. 163.

(7) A Genova il Podestà fu creato nel 1190, Otoboni, *Ann. Genov.*, a. 1190, p. 105.

(8) Per Verona possediamo notizia sicura dell'esistenza del Podestà fin dal 1182, Ficker, *Forschungen*, IV, 152, pp. 192-3, 14 aprile 1182.

l'istituto del Consolato, non rinunziano d'un tratto ai loro diritti, e i Consoli continuano, quantunque interrottamente, ad aver vita per circa un ventennio, fino a tanto che, rimasto vincitore incontrastato l'istituto della Podesteria, tanto le classi sociali che avevano creato il Consolato, quanto quelle che ne avevano determinata la morte, non cercheranno di controbilanciarsi, per mezzo dei propri rappresentanti, nei Consigli del Comune. E, infatti, nel 1194 si parla, in una nota di imposte pagate dal Rettore della Chiesa di Santa Maria a Capezzana (1), di Consoli e di Podestà; più tardi, nel 1201, si allude ad un Podestà Albertino de la Scotta (2); nel 1212 ritroviamo un'altra volta i Consoli, ossia i *Consules veteres* ed i *Consules novi* (3); ed è appena da circa il 1220 che il Podestà non scompare più mai (4). Anche per Firenze si hanno notizie sicure che, fino intorno al 1215, il formulario delle obbligazioni nei contratti privati accenna esplicitamente a Consoli, o Rettori, o Podestà (5). E le stesse oscillazioni ritroviamo a Pisa, a Volterra, a Siena, quasi da per tutto (6). Anzi, non si può escludere che i Consoli siano esistiti accanto al Podestà e ne abbiano formato come un organo esecutivo ed amministrativo, poichè probabilmente a tale coesistenza appunto si riferisce il documento del 1194 dianzi citato. Del resto, ciò non ripugna all'indole stessa dei due Istituti nei Comuni medievali. Le prove dirette e indirette abbondano; e noi ricorderemo prima di tutto l'esempio di Pistoia, dove esplicitamente il Podestà giura di non opporre ostacoli al libero esercizio delle funzioni consolari, ma di prestare ai Consoli il suo aiuto in ogni circostanza (7). Qualcosa di simile avviene anche a Volterra, e infatti lo statuto del 1207, parlando del modo d'elezione del Podestà, dichiara espressamente che ai Consoli resta affidata, senz'approvazione di alcuno, la difesa e la custodia della città,

---

(1) Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Rocchettini di Pistoia*, sett. 1114.

(2) Ibid., *Propositura di Prato*, 1 dicembre 1201.

(3) Trattato tra Firenze e Prato, cit. in Santini, *Documenti*, p. 144.

(4) Arch di Stato di Firenze, *Diplomatico, Propositura di Prato*, 13 aprile 1228. 18 luglio 1238 ecc.

(5) Ibid., *Dono Passerini*, 3 aprile 1212.

(6) Volpe, *Studi*, pp. 305 e segg. Cecina, *Memorie storiche di Volterra*, pp. 22 e segg., a. 1198, 1203 ecc. *Il Constituto del Comune di Siena del 1262*, ed. L. Zdekauer. Milano 1897, pp. xxviii-xxix, § 19. Lastig, *Entwick.*, pp. 102-103.

(7) *Statuti Pist. sec. XII*, ed. Berlan, a. inc., r. 110, p. 81.

mentre al Podestà sono deferiti tutti gli altri poteri dello Stato, l'alta rappresentanza politica e l'amministrazione della giustizia (1). Fuori della Toscana, le cose non procedono diversamente: a Padova, per esempio, una rubrica dell'antico statuto, a cui non è possibile assegnare una data precisa, ma che è certamente anteriore al 1236, ci dimostra che i Consoli giurano di obbedire ai precetti del Podestà, di serbare il segreto intorno alle deliberazioni del Podestà, dei giudici e degli altri officiali del Comune, fino a tanto che non siano pubblicate, di dargli opportuni consigli, quando ne siano richiesti, e di aiutarlo in guerra (2).

Tutto questo dimostra chiaramente quanto sia infondata la opinione espressa recentemente dal Salzer, secondo cui il Podestà ebbe fin dai primi tempi caratteri spiccati in mezzo alla grande varietà di istituzioni fra cui sorse e si svilùppò (3); e dimostra altresì che noi non possiamo pensare ad una sostituzione del Podestà ai Consoli nel senso che, se mutò la forma del reggimento comunale, ne rimase intatta la struttura (4). La istituzione del Podesta porta necessarimente a questo: il potere politico e, quindi, quello economico, sfuggono dalle mani dei vecchi monopolizzatori; intorno al Podestà, che rappresenta, anche in momenti di anarchia, l'unità dello Stato, si affollano, in diversa misura, ma accaniti tutti, Magnati e Popolani. Quelli che erano i Consoli del Comune diventano ora i Consoli dei Militi e dei Mercanti che entrano in tutte le deliberazioni del Comune, di cui rappresentano ancora la parte più ricca e politicamente più forte: i Nobili e i Mercanti, ossia la grassa borghesia, che avevano col Consolato amministrate le finanze comunali secondo i propri bisogni, senz'alcun sindacato da parte di chi pagava le imposte e non governava, appena creato il Podestà e passata naturalmente ad esso quella funzione amministrativa, parrebbe che dovessero aver perduto ogni e qualsiasi ufficio in proposito. Invece, ed è ben naturale che così sia, a Genova — per citare un esempio — il Podestà non amministra direttamente il patrimonio pubblico, ma a questa funzione del suo

(1) Cecina, op. cit., pp. 24-25.

(2) *Statuti di Padova dal sec. XII al 1285*, ed. A. Gloria, n. 147, r. xiii, p. 56 ante 1236.

(3) Salzer, *Ueber die Anfänge der Signorie in Oberitalien*, Berlin, 1900, p. 27.

(4) Così pare pensi il Lastig, op. cit., p. 105. Il Podestà, egli dice, « nimmt vollständig die Stelle der alten Consules des Comune ein ».

ufficio egli risponde con uno speciale collegio di otto cittadini nobili, scelti da lui, uno per *compagna* (1). Aggiungiamo che a questo speciale collegio era affidata altresì la custodia dei castelli del Contado, come più tardi nella Repubblica di Siena ai Consoli dei Militi (2) e, in certo senso, anche a Firenze (3). A Prato, le cose non dovettero procedere molto diversamente. Non ci son pervenuti documenti di sorta per affermare l'esistenza di un Consiglio Minore del Podestà nei primi decenni del secolo XIII, ma non crediamo che si possa negare sol perchè gran parte dei documenti del tempo sono andati perduti. Probabilmente su i primissimi anni della nuova istituzione quel Consiglio non ci fu: si formò più tardi senza dubbio, quando l'istituto del Podestà fu stabile e definitivo e quando, per l'istituzione del Capitano del Popolo con speciali poteri politici e giudiziarî, la vita del Comune palpitò più intensamente e le questioni di politica interna ed esterna si complicarono, richiedendo per ciò stesso che speciali ufficî si ripartissero il lavoro. Ad ogni modo si possono fissare due date, come limiti estremi: nel 1221, in un documento che ci ricorda l'assoluzione del Podestà e del Comune di Prato da una scomunica del Vescovo di Pistoia, per interessi della Propositura, non è fatto cenno di un Consiglio speciale del Podestà, mentre sono nominati ad uno ad uno tutti i Consiglieri del Consiglio Generale (4); nel 1250 ci apparisce già in vita e regolarmente funzionante il Consiglio di Credenza (5). Del resto non crediamo di dover insistere su questo argomento.

IV.

Con la riforma del Podestà va connessa una grande riforma giudiziaria. Questa veramente comincia sotto il Consolato. Da

---

(1) Scriba, *Ann. Gen.*, p. 112, a. 1196. Quegli otto sono anche chiamati *rettori*; di essi 4 sono scelti « in quatuor compagnis versus civitatem », e 4 « in aliis quatuor com- « pagnis versus burgum ».

(2) *Il Constituto di Siena, 1309-10*, Siena 1903, vol. II, distinz. VI, r. 27, p. 503, e passim.

(3) Santini, *Studi*, ecc., *Classi sociali in Firenze*, Estr. dall'*Arch. Stor. It.*, ser. V, tom. 31-32, 1903, p. 36.

(4) Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Propositura di Prato*, 10 febb. 1221.

(5) Ibid., *Spedali di Prato*, 5 febbraio 1250.

prima sono i Consoli stessi che amministrano la giustizia, seguendo le norme del diritto consuetudinario, intrecciantesi in varia guisa con il diritto scritto, romano, germanico, canonico (1). Una netta distinzione fra la legge e l'uso coincide con l'età del più rigoglioso sviluppo comunale, quando fonte del diritto non sono più soltanto le altissime autorità della Chiesa e dell' Impero, del Conte o del Marchese, ma è il Comune stesso che nei suoi Consigli legifera; fatto questo, che ha poi la sua sanzione legale quando l'Impero riconosce ai Comuni il diritto di darsi delle leggi. Nei primi decenni della seconda metà del secolo XII regna ancora, specie in materia di procedura, una grande confusione, fino al punto che le formalità processuali nei giudizi civili e criminali sono, in qualche Comune della Lombardia, presso che eguali (2); abbondano i tribunali arbitrali, stante la scarsa iniziativa del potere giudiziario; le lotte fra le competenze laiche ed ecclesiastiche sono vivissime e intralciano il cammino della giustizia. Più vivi erano i contrasti nei Comuni d'origine feudale, come Prato, dove l'azione legislativa e quella giudiziaria si dovevano ogni giorno e ogni ora scontrare con la volontà del Signore, che aveva diritto sovrano di proclamare giudici e notai (3), che prelevava un tanto su le multe dei maleficî e che, alla fine, rappresentava, più o meno energicamente, l'ultimo tribunale d'appello. Un fatto decisivo, che assicura al Comune il diritto di amministrare la giustizia, è la istituzione dei *Consules iustitie*, che ci apparisce in quasi tutti i Comuni italiani con caratteri quasi identici, sia essa un fatto dovuto alla naturale divisione di lavoro fra i vari membri del Collegio consolare, come pare si debba pensare per Bergamo (4), sia piuttosto intimamente connessa col riordinamento delle consuetudini redatte in iscritto e della redazione degli Statuti, come è più specialmente il caso di Pisa (5).

---

(1) A. Lattes, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano, 1898, pp. 61 e segg., per i rapporti delle consuetudini con gli altri diritti vigenti. Cfr. Schupfer, *Manuale di Storia del Diritto Italiano*, Città di Castello, 1892, l. II, tit. I, cap. IV, pp. 260, 266, 268, ecc.

(2) *Statuti di Brescia del 1277*, II, 71, 150, 151, in M. H. P., vol. XVI. LL. Municip., II, 135, 143. *Stat. Bergamo, sec. XIII*, M. H. P., ibid., IX, 37 (col. 1921 a 2046).

(3) Ved. per es. Ficker, *Forschungen*, IV, 305, p. 339, marzo 1223; 466, pp. 470-71. 8 febbraio 1273.

(4) A. Mazzi, *Studî bergomensi*, 1888, pp. 287-88.

(5) Volpe, *Studi*, pp. 140-145. A Pisa comparisce la prima volta il *Consul iustitie* nel 1158 e sopravvive per un secolo al Consolato. Le consuetudini cominciano ad essere redatte in iscritto verso il 1156.

Comunque sia, a noi importa notare che da prima il *Consul iustitie* è un delegato del collegio dei Consoli, che sovraintende a tutta la complicata amministrazione giudiziaria, ma che prende ancor parte alle deliberazioni di carattere politico ed economico dei suoi colleghi (1). Poi a poco a poco si stacca sempre più dal corpo consolare, e diventa un alto funzionario dello Stato, che lascia ai giudici delle curie la cognizione delle cause, fa citare gli accusati, fa eseguire le sentenze dai suoi treguani e non ha più nulla che vedere con i Consoli del Comune, come a Pisa; o, sotto il nome di *rector sive consul iustitie,* lo vediamo attivamente intervenire, non altrimenti che un giudice ordinario, negli atti giudiziari, come a Pistoia (2).

Talvolta, come qualche documento ci autorizza a credere, si ebbero contemporaneamente più Consoli di giustizia, e in questo caso si può pensare alla costituzione di un vero e proprio collegio di giudici, almeno per le cause di grande importanza. Così, ad esempio, per Pavia, si ha notizia di un diploma di Enrico VI che conferma al Convento di S. Marino e Leone certi diritti di ripatico, che l' Impero da tempo possedeva, e che non appartenevano al Convento come avevano detto i Consoli di giustizia (3). Non pare si debba qui pensare a giudicati di più Consoli in tempi diversi, perchè, in tal caso, noi non potremmo leggere in quel diploma la frase « *per sententiam iudicatum est a consulibus iusticie* « *de Papia* », immediatamente seguente all' altra. Si avrebbe avuto il plurale. Ad ogni modo, questo fatto di più Consoli di giustizia non è strano niente affatto: a Viterbo, per esempio, non solo vi sono due *Consules iustitie,* ma v' è fra essi una specie di gerarchia, tanto nelle loro attribuzioni, quanto nella distinzione delle classi sociali a cui rispettivamente appartengono. Uno, infatti, è addetto alla curia maggiore, l' altro alla minore; in quella si trattano cause « supra quantitatem C solidorum » fino

---

(1) Per un esempio di ciò ved. Ficker, *Forschungen,* IV, 180, pp. 224-25, 16 marzo 1192 (Verona « *Dominus Conradinus de Ilasio iudex et consul Verone* »).

(2) Arch. di Stato di Firenze, *Diplom., Olivetani di Pistoia,* 8 aprile 1192. Atto di esecuzione testamentaria.

(3) Ficker, *Forschungen,* IV, 171, p. 214, 13 sett. 1187. Zaccaria, *Anecdotorum m. e.,* Torino, 1755, p. 239. A Pistoia una distinzione fra la legge e l'uso apparisce giuridicamente sotto il governo del Podestà, alla fine del sec. XIII. Cfr. *Stat. pist. del sec. XII,* ed. Berlan, *Stat.,* an. inc., r. 130, p. 92. Il Podestà giura di avere due giudici « *unum de lege, alterum de usu* ».

a 20 libre; questa invece è adìta per cause inferiori a 100 soldi; l'uno dei Consoli è eletto dal ceto magnatizio, l'altro dal Popolo (1). È, come si vede, uno dei tanti casi iu cui si manifesta quella tendenza spiccatissima nei Comuni italiani di assegnare, specialmente quando le classi sociali sono sviluppate politicamente, a ciascuno dei partiti politici combattenti speciali organi amministrativi, quasi per accentuare, anche nel campo giuridico, le differenze e i contrasti, quasi per affermare, col linguaggio della legge che sanziona, che l'amministrazione della giustizia, come la rappresentanza politica dello Stato e come tutte le forme e tutti gl' istituti della vita comunale, sono organi e manifestazioni di altrettante classi sociali, che formano ciascuna uno Stato, con sue leggi proprie.

Nei piccoli Comuni non si pervenne quasi mai alla istituzione di un funzionario speciale per gli affari della giustizia nettamente diviso dal Collegio consolare. La vita pubblica non è complicata, poichè non sono in campo interessi di politica generale, espansionista, conquistatrice, che formano la vita e il fuoco animatore delle grandi città; il partito magnatizio, latifondista e capitalista, è scarsamente e debolmente rappresentato, e, quindi, il Consolato ha da compiere delle funzioni che certo non richiedono il suo scindersi, dirò così, in varî corpi distinti. Quando, anzi, il Consolato pratese, appena escito il Comune dal periodo della dominazione albertesca, sarebbe sul punto di evolversi verso forme più definite, proprio allora, resa impossibile ogni sua attività dall'agitarsi dei partiti interni e dalle pressioni continue dell'elemento popolare, esso chiude la sua non lunga e non certo gloriosa giornata, e comparisce il Podestà.

L'amministrazione della giustizia fu, si può credere così, affidata generalmente ai Consoli del Comune e, per essi, a speciali giudici « pro communi » nelle varie Curie, di cui non sappiamo nè il numero nè la competenza. Su questo, come su tanti altri punti della storia pratese, noi siamo assai imperfettamente informati. Sappiamo che accanto al visconte imperiale c' era un « *iudex ordina-*

---

(1) *Cronache e Statuti di Viterbo*, ed. I. Ciampi, Firenze, 1872, *Stat.*, 1251. I, r. 7, p. 454 e I, 14, 476; I. 13, 456.

rius pro communi Pratensium » (1), e giudice ordinario del Comune è altresì il primo Podestà di cui si abbia notizia (2); dinanzi al giudice ordinario, Benedetto, si agita nel 1206 una lite vertente tra la Pieve di S. Stefano (Chiesa della Propositura) e alcuni coloni, i quali, almeno a voler credere alla sentenza profferita, ritenevano abusivamente dei pezzi di terra della detta Pieve, la quale a sua volta le aveva « *ad tenimentum* » dalla Chiesa di S. Miniato (3). L'anno dopo, Pace giudice ordinario nella Curia di S. Donato a Cantone, « *pro communi Pratensium* », giudica in una lite insorta tra il Proposto di Prato e Bonizzino, livellario di 13 pezzi di terra, accogliendo parzialmente le richieste dell' istante (4). E molto più tardi, il 1221, comparisce un'altra volta il « *iudex ordinarius pro communi* » (5). Citeremo per ultimo una carta del 20 ottobre 1212, già conosciuta dal Repetti (6), che contiene una sentenza pronunziata dal « giudice delle cause residente nella Curia di S. Donato, *come delegato dai Consoli* », con la quale si comandava a Jacopo di Gherardino di restituire ai monaci di S. Bartolommeo di Pistoia, patroni della Chiesa di Santa Maria a Capezzana, un pezzo di terra occupato da lui contro i diritti di quella Chiesa.

I documenti, che abbiamo esaminato sommariamente, appartengono a tempi di diversa costituzione politica del Comune; e pure, nessun altro magistrato ci apparisce all'infuori del giudice ordinario, tanto nel periodo del Consolato, quantunque oscillante, quanto in quello del Podestà. Il documento, poi, del 1212 ci sembra decisivo: governano allora i Consoli, e se ci fosse stato il *consul iustitie,* noi certo non troveremmo che i Consoli del Comune son quelli che delegano ad un giudice ordinario la cognizione di una causa. Quale sarebbe stato l'ufficio dell'alto magistrato del potere giudiziario? E aggiungasi che nelle carte giudiziarie della fine del secolo XII e dei primi del XIII che, se non son molte, non son

---

(1) Doc. cit., *Rocchettini di Pistoia,* 10 novembre 1195.

(2) Doc. cit., *Spedali di Prato,* maggio 1193.

(3) Arch. di Stato di Firenze, *Diplom., Propositura di Prato,* 16 aprile 1206.

(4) Ibid., *Propositura di Prato,* 27 febbraio 1207 (st. c. 1208).

(5) Ibid., *Propositura di Prato,* 22 marzo 1221 (st. fior. 1220). Vi era un giudice « *pro communi, in Curia Palatii* » il 13 aprile 1228.

(6) Repetti, *Dizionario geografico-storico della Toscana,* Firenze, 1837-45, vol. IV, pp. 636 e segg. Art. Prato.

certo pochissime — liti, sentenze, contestazioni, deposti di testimoni, emancipazioni di figli, esecuzioni testamentarie, ecc. — non s'incontra assolutamente mai nè pur la traccia del Console di giustizia: sempre e dovunque agiscono i giudici ordinari delegati dal potere politico ed esecutivo. Qualche cosa di simile avviene a Siena, dove lo sviluppo di molte Curie autonome ha impedito l'accentramento delle funzioni giudiziarie nelle mani di un Console: perfino i rapporti giuridici della donna, ispirati al concetto germanico della sua inferiorità, provocarono la istituzione di una Curia speciale, per questioni quasi esclusivamente procedurali, la « *curia mulierum* » (1). Il collegio dei giudici e notai, costituente, come altrove, una corporazione con a capo i suoi Consoli, aveva una funzione consultiva verso i pubblici poteri, per cui riceveva, pare fin dal 1229, un'annua retribuzione dal Comune (2), mentre l'amministrazione della giustizia spettava a giudici ordinari residenti nelle varie Curie, prima fra tutte quella del Placito, che ha una speciale importanza e una storia propria (3). Quanto ai giudici del Contado, non c'è pervenuta notizia alcuna; da qualche documento apparirebbe che veri e propri giudici, mandati dal Comune nelle terre del distretto, non vi fossero, ma che i giudici ordinari di ciascuna Curia giudicassero delle cause relative alle università rurali dipendenti giudiziariamente da quella Curia. Così, ad esempio, nel 1208, il giudice ordinario del Comune, residente nella Curia di Pieve S. Stefano, assolve la Chiesa di Capezzana dalla richiesta dei gastaldi « *pro communi* », che domandavano alcuni censi di grano arretrati (4). E notisi a questo proposito, incidentalmente, che ogni Curia aveva i suoi gastaldi, direttamente dipendenti dal giudice ordinario e indirettamente dal Comune, che li investiva del loro officio. Curavano, come altrove (5), l'esazione delle multe, delle imposte ec. ordinate dalle Curie, e pare che ad essi fosse affidata, per speciale mandato del Comune, la piccola amministrazione delle cappelle comitali o luoghi pii, su cui il Comune più

---

(1) *Il Constituto del Com. di Siena del 1262*, ed. L. Zdekauer, Introd., p. LVI.

(2) *Constit. Sen. del 1262*, ed. L. Zdekauer, Introd., p. LIII e l. II. r. 132-142 del testo, per le condizioni dell'Arte dei giudici e notai intorno al 1238.

(3) L. Zdekauer, *Il Constituto dei Consoli del Placito del Com. di Siena*. Siena, 1890, pp. 1 e segg.

(4) Arch. di Stato di Firenze, *Diplom., Rocchettini di Pistoia*, 15 aprile 1208.

(5) Per es., a Viterbo. *Cronache e Statuti* cit., *Stat.* 1251, I. 17. p. 457.

o meno direttamente vantasse dei diritti di patronato. Nel gennaio, infatti, del 1209, Grazia del fu Benenato, dichiara di avere ricevuto da Bellone del fu Ricco e da maestro Villano, gastaldi del Comune di Prato « cappelle de Capezzana et possessionum Sancti Bartholomei », cento soldi di moneta pisana più due staia di grano per interesse, che doveva avere da quella Cappella e dal Priore di S. Bartolommeo (1). Più tardi, verso la metà del secolo XIII, i gastaldi non compaiono più, mentre permane il vecchio ordinamento delle Curie. Un magistrato, che comparisce invece per la prima volta intorno al 1240, è il giudice del maleficio e degli appelli, anch' esso delegato dal Podestà, alla cui istituzione strettamente si riconnette (2). È degno di nota il fatto che l'officio di giudice del maleficio e quello di giudice degli appelli sono riuniti in una stessa persona, mentre è noto che nella maggior parte dei Comuni italiani le due cariche erano generalmente divise. Anzi, aggiungiamo, in qualche Comune maggiore, come Siena, si avevano due giudici del maleficio, uno per la città, l'altro per il Contado, indipendenti l'uno dall'altro (3), e, accanto ad essi, o meglio, al di sopra di essi, il giudice d'appello. Si può concludere che a Prato, come in genere nei piccoli Comuni, il potere giudiziario non si libera, se non molto tardi, dal potere esecutivo: la suprema autorità dello Stato, che rappresenta di fronte alle città nemiche e alleate, al Papa e all'Imperatore, la personalità giuridica e la forza del Comune, che rappresenta altresì l'unità giuridica e ideale di quella società perennemente inquieta e perennemente divisa, informa di sè gli altri poteri minori: il fenomeno giuridico si libera a stento da quello più generale, politico, perchè manca nella società la base di fecondi e complicati e opposti interessi economici, cui presuppone ogni perfezionato sistema giudiziario, ogni ricca varietà di procedura e di formule giuridiche. Le magistrature delle Arti non escono mai dalla cerchia ristretta delle loro attribuzioni corporativistiche; il tribunale della Mercanzia o non esiste affatto, come

---

(1) Arch. di Stato di Firenze, *Diplom., Rocchettini di Pistoia*, 29 gennaio 1209.

(2) Arch. di Stato di Firenze, *Diplom., Propositura di Prato*, 6 maggio 1238. Iacobus Ardiccionis iudex maleficiorum et appellationum Communis Prati tempore do« mini Rodolfi Comitis, pratensis potestatis et ipsius delegatione et commissione et ex meo « officio cognitor cause appellationis ecc. ».

(3) *Constituto Senese del 1309-10*, I, 1, 226, 189; I, 1, 579, 358-359. Cfr. Ficker, *Forschungen*, IV, 470, pp. 472-473, 16 dicembre 1273.

a Prato, con speciale carattere di alta Corte per gli affari commerciali, come a Firenze e a Siena (1), o le sue funzioni furono di sì scarsa importanza che non potè davvero pesare su le Curie ordinarie, alle quali non si riescì a strappare la competenza nelle cause in materia di rappresaglie. Appena verso la metà del secolo XIII, quando, dove prima dove poi, si pervenne alla istituzione del Capitano del Popolo, appena allora si potè avere un certo risveglio anche in questo campo della vita del Comune, perchè il Capitano usurpò in gran parte i poteri del Potestà, ossia fu, per il Popolo costituente uno Stato entro lo Stato, quello che era stato ed era ancora il Podestà per il vecchio Comune.

V.

Ma il fatto senza dubbio più importante di tutta la storia dei piccoli Comuni, come anche di Prato, nella prima metà del secolo XIII, è il rapido organizzarsi delle classi sociali in veri e propri partiti politici e il corroborarsi del Comune come istituto di diritto pubblico, con carattere spiccatamente laico di fronte alla Chiesa parrocchiale o alla Propositura. Procuriamo di fissare nelle sue linee fondamentali quel fenomeno complesso. Nei grandi Comuni, come già accennammo, è la vecchia aristocrazia feudale rinsanguata dal ceto dei grandi commercianti, che si afferma col Consolato nel governo dello Stato. I vincoli consorteschi fra i vari membri di questa classe dominante, preesistenti generalmente alla formazione del Comune, contribuiscono a dare alla loro rappresentanza politica quel carattere di omogeneità, che la contradistingue. Le classi popolari non hanno quasi mai parte alcuna negli affari del Comune: le loro associazioni artigiane non partecipano alla vita pubblica se non nel Consiglio Generale, e anche là in grande minoranza; si direbbe che esse sono tutte intente, in un secolare raccoglimento, a creare il loro benessere economico, ori-

---

(1) Per Firenze, ved. il lavoro di G. Bonolis, *Il tribunale della mercanzia in Firenze*, Firenze, 1901. Per Siena noterò che nella costituzione comunale nel secolo XIII e nel XIV i Consoli della Mercanzia hanno un'importanza grandissima: non c'è deliberazione, quasi, a cui essi non intervengano; non c'è causa commerciale che essi non giudichino. Rimandiamo al Constituto del 1262 ed a quello del 1309-10.

gine e base del loro futuro dominio politico. Il Consolato allarga i confini dello Stato, inizia e in certo senso compie una grande lotta contro il potere ecclesiastico; bilanciandosi destramente fra il Papato e l'Impero, conquista ora da questo ora da quello dei belligeranti privilegi e sanzioni di diritti consuetudinari, consolidando così mirabilmente l'istituto giuridico del Comune; apre le vie al grande commercio internazionale, o inizia una serie di tentativi e di sforzi per conquistarle, e rappresenta, di fronte ai decrepiti diritti degl' Imperatori, il nuovo diritto indigeno, per cui non esita ad affrontare la lotta più violenta, a dirittura epica, di tutto il medio evo.

A questi forti ardimenti è estraneo il Popolo, e non soltanto la plebe minuta, che solo due secoli dopo potrà salire, sia pur per breve ora, ai fastigi del governo, ma il ceto della media borghesia, gli artigiani, i commercianti minori. Essi concorrono soltanto indirettamente, pagando il loro tributo di sangue e di danaro, alla grande opera. Nelle loro associazioni essi avevano veramente il loro Stato, e nell'accrescersi dei loro capitali, nella conquista quotidiana dei mercati vicini e lontani preparavano il loro elevamento politico. Perchè, quando le Arti si liberano ad una ad una dalla gilda madre (1), che le contenne tutte come in gestazione (con un processo vario a seconda dei paesi, ma che può definirsi, dal punto di vista economico, il raggrupparsi degli interessi strettamente corporativistici incompatibili con gl'interessi generali di una classe sociale o di più classi affini), ciascuna con un proprio programma, e cresciute numericamente tutte; quando, per difendere i loro interessi, hanno bisogno di leggi speciali, di uno speciale indirizzo di governo, diverso da quello della nobiltà e del patriziato commerciale, allora la lotta politica è resa necessaria ed inevitabile. E allora, d'altro canto, le classi dominanti si avvedono della forza nuova che sorge e si sforzano di attirarla nella sfera della loro influenza, largheggiando di favori verso i nuovi venuti, dividendo con essi, sia pure per un giorno, il potere, che altrimenti avrebbero perduto. E così fu possibile che nel 1193, essendo podestà di Firenze Gherardo Caponsacchi, ghibellino, dopo che la reazione aristocratico-feudale di Enrico VI aveva fiaccate le forze

---

(1) Cfr. A. Doren, *Entwick. und Organisation d. Flor. Zünfte*, p. 14.

della grassa borghesia commerciale prevalente nel Consolato, i ghibellini accordassero il loro appoggio alla confederazione delle Arti medie e minute, i cui Rettori sono presenti alla ratifica dell'atto di sottomissione degli uomini di Trebbio al Comune di Firenze (1). E fu possibile, trent'anni dopo, che, per opera appunto e per pressione del Rettorato delle Arti, si iniziasse una generale inchiesta su l'opera dei vecchi amministratori del Comune, a cominciare dal 1202, ossia dall'anno in cui, dopo lunghe contese, si prese e distrusse il castello di Semifonte; e, quel che più importa, si escluse dalla commissione d'inchiesta qualsiasi rappresentanza degli antichi dominatori (2). Intanto, i Consigli della Repubblica subivano profonde trasformazioni: la federazione delle Arti minori vi è rappresentata dai suoi Rettori, la maggioranza magnatizia si sposta ed oscilla sensibilmente, e si comincia a notare un'aggiunta di buoni uomini eletti per ogni porta, consiglieri improvvisati dalla gente nuova (3). A misura che nuove associazioni artigiane si costituiscono in enti autonomi, elevandosi fino a non poter più rimanere in disparte nell'arringo politico, sempre nuove rappresentanze popolari si notano nei resoconti del Consiglio Maggiore; e nel luglio del 1224, si trovano per la prima volta ricordati i Consoli dell'Arte di Por Santa Maria (4), e nel 1235 i rappresentanti di una nuova associazione di mercanti — i *mercatores comuni* — di cui non si conosce ancora se non poco più che il nome (5). Ci si avvia così rapidamente alla costituzione del Primo Popolo e alla riforma dell'Anzianato.

Ma il carattere della costituzione comunale è fino al 1250 prevalentemente magnatizio: al banchetto del governo seggono sì i rappresentanti del terzo stato, ma sono confinati in un cantuccio, come dei tollerati. Perchè, soprattutto, non fu possibile un accordo fra quanti costituivano il Popolo: la divisione degli animi e degli

---

(1) SANTINI, *Documenti*, p. 31, 14 luglio 1193 (cfr. DAVIDSOHN, *Geschichte*, I. 600, n. 1). Id., *Studî, Contado*, pp. 170 e segg.

(2) SANTINI, *Studî, Città*, pp. 73 e segg.

(3) Ibid., loc. cit., p. 84 e passim.

(4) SANTINI, *Documenti*, p. 386. 1 e 2 luglio 1224. *Studî, Città*, pp. 75-76.

(5) Se ne hanno notizie fin dall'anno prima, 1234. DAVIDSOHN, *Forschungen*, III, pp. 229-230, n. 1169, 26 marzo 1234; Ibid., n. 1170, p. 230, 11 giugno 1235. Ne parla abbastanza ampiamente il SANTINI, *Studî, Città*, pp. 81 e segg.

interessi, che affaticava il partito predominante nel governo, — proprietari di beni immobili nella città e nel contado gli uni, forniti di vasto capitale mobile gli altri — non era estranea alle classi governate. I mercanti di Por Santa Maria e dell'Arte della Lana e della Seta, già su la via di diventare organismi economici di primo ordine, volevano naturalmente per sè la intera successione del vecchio partito; ma c'era tutta una federazione di arti mediane e minori che contrastava loro il terreno. Fu necessario più che mezzo secolo di intenso lavorìo, perchè si potesse giungere ad eliminare dalle varie classi sociali gli elementi eterogenei, perchè fosse possibile la formazione di un partito schiettamente democratico, che fosse, dirò così, egualmente distante dai Magnati e dal Popolo minuto, quello che è noto sotto il nome di Popolo Grasso. A questo nuovo partito spettò la vittoria; ed era ben naturale che così fosse. Direttamente discendente dal grande partito feudale-magnatizio, stretto nella società cavalleresca *(Societas Militum)*, era costituito di gente pratica, tenace, abilissima, che era venuta su, come rampollo ai piedi dell'albero gigante, dal seno stesso del patriziato commerciale, e si era dedicata alle industrie e al piccolo commercio, sfruttando abilmente le favorevoli condizioni d'ambiente create da altri e per altri scopi, approfittando delle discordie personali e del conflitto d'interessi, che indeboliva quanti erano al di sopra di essa. E realizzò così immensi profitti, e non conobbe transazioni di sorta. Nelle poche provvisioni del Consiglio Generale che ci sono pervenute, per tutta la prima metà del secolo XIII, i Consoli di quelle che si chiamarono Arti maggiori sono sempre recisamente distinti dai Rettori della federazione artigiana, salvo forse in qualche rara occasione, come durante il movimento guelfo-popolare contro il Podestà ghibellino Guglielmo Venti, nel 1236 (1). Sono alleanze momentanee, imposte dalla necessità di far convergere ai propri interessi le forze non trascurabili della parte veramente popolare della città, come alleanze fugaci si ritrovano più tardi, nel turbinoso periodo dal 1280 al 1295, quando si trattò di allontanare definitivamente dal governo del Comune i Nobili ed i Magnati. E così troviamo che nel 1282 le cinque Arti mediane si stringono con le sette maggiori, appena

(1) Santini, *Studî, Città*, pp. 97 e segg.

istituito il Priorato, e nell' '89, poco dopo Campaldino, in un momento di reazione popolare, contro i Grandi, a cui fu forse dovuta l'impresa di Arezzo, tutte le 21 Arti si trovano insieme (1). Ma il Popolo Grasso non smarrisce mai la sua strada, e nella memorabile seduta del Consiglio, del 24 novembre 1292, le cinque Arti mediane e le nove minori sono buttate a mare (2), fissandosi definitivamente a sei il numero dei Priori, col trionfo più assoluto delle Arti maggiori. Sicchè, quando noi parliamo di Popolo, dobbiamo fare a questa parola non poche limitazioni (3).

Diversissimo è, sotto ogni punto di vista, il processo della storia delle organizzazioni artigiane nei piccoli Comuni, come Prato, dalla fine del secolo XII alla proclamazione di leggi speciali contro i Magnati. Anche a Prato, come in tutti i Comuni d'Italia, il Popolo è organizzato nelle Arti e raggruppato, territorialmente, nelle circoscrizioni parrocchiali con vincolo di *vicini*, e nelle porte. Quante fossero le porte della città alla fine del secolo XII non sappiamo: si cita fin dal 1191, in un atto di compra-vendita, la *Porta Gualdimara* (4), e due anni dopo, in un atto di donazione di una casa alla chiesa di S. Paolo, si dice espressamente che quella casa era « *posita ad Portam Fuiam* » (5). Che poi la costruzione delle porte e delle mura fosse proprio di quegli anni, è dimostrato dal fatto che, nel settembre del 1194, Prete Martino, rettore e custode della Chiesa di S. Maria a Capezzana, ipoteca a Burnella, figlia di Maria Baldovini, otto st. di terra per libre 9 pisane spendibili in Prato, danaro che egli spese effettivamente « *in muro portarum communis Pratensium* » (6). Quanto al numero delle Arti nulla, proprio possiamo dire: se ne ricordano 15, ma molto più tardi (7); nè è

---

(1) SALVEMINI, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, Firenze, 1899, pp. 160 e segg.

(2) *Consulte della Rep. Fiorentina*, ed. A. GHERARDI, II, pp. 223 e segg. SALVEMINI, op. cit., pp. 164 e n. 5.

(3) Ved. su ciò le osservazioni di G. SALVEMINI, *Magnati e Popolani*, pp. 30-34

(4) ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Carceri di Prato*, 4 dicembre 1191.

(5) Ibid., *Spedali di Prato*, doc. cit., maggio 1193.

(6) Ibid., *Rocchettini di Pistoia*, settembre 1194.

(7) ARCH. COMUNALE DI PRATO, *Diurni*, filza cit., carta volante segnata con la lettera *R*, Provv. del 2 dicembre 1293.

possibile su ciò alcuna congettura. Ma questo è, per gli studi presenti, di secondaria importanza. Quello che qui importa è precisare, quanto più è possibile, il carattere del Comune nella prima metà del secolo XIII, e perciò stesso esaminare le basi economiche su cui riposano i suoi istituti giuridici. Di una classe sociale paragonabile a quella cui appartenevano, a Firenze, gli Uberti, i Giandonati, ecc., non è sicuramente a parlare, per le origini stesse del Comune. Intorno alla casa feudale, dominante su quello che fu poi il Comune di Prato, si era venuta formando una nobiltà minore, una specie di *milites de masnada* (1), arricchiti di privilegi e donazioni diverse dal Signore. Erano i suoi amministratori, i giudici e notai della sua Corte, i suoi Nunzi e rappresentanti, i Rettori da lui mandati a dirigere le incipienti comunità rurali nei suoi dominî. Possedevano vasti territori in feudo dal loro sovrano e, indirettamente, dall'Impero ed erano grandi alloderi per le loro possioni private. Quando questa classe sociale è ancora in via di formazione e il regime curtense è tuttavia in tutto il suo rigoglio baronale, rigidamente e saldamente costituito su la sola autorità del Signore, noi non ne possiamo ancora nettamente distinguere i caratteri fondamentali e gl'interessi collettivi, che la solleveranno più tardi contro la Casa dominante. Ma dopo la morte della Contessa Matilde e lo scempio che ne sèguì degl'immensi possedimenti, specialmente in Toscana e in Romagna (2); e dopo, soprattutto, che le armi della Repubblica Fiorentina non dettero pace più mai ai grandi feudatari del suo Contado, sobillandone le popolazioni rurali, promovendo con tutti i mezzi la formazione di una piccola aristocrazia scarsa di terre e di ricchezze, cui avrebbe poscia costretta a inurbarsi o a perire, bloccata nelle sue fortezze smantellate; allora si cominciano a fissare i tratti caratteristici di quella classe sociale in aperta opposizione alla dominazione albertesca. La protezione dei Conti più non bastava; essa voleva dire inceppamento, soffocamento delle energie migliori, proprio quando le classi rurali, quasi del tutto emancipatesi giuridicamente dai

---

(1) Ved., per questo, G. Salvemini, *La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze*, Firenze, 1896, p. 8.

(2) Cfr. per le vicende dell'eredità matildina Overmann, *Die Gräfin Mathilde von Tuschien*, Innsbruck, 1896.

vincoli servili, si organizzavano rapidamente; e i Monasteri ed i luoghi pii, per le continue e copiose offerte di Papi, Imperatori e privati, diventavano vere e proprie Case baronali, quanto e forse più di quelle che stavano per cadere, ricche e opprimenti. E però, noi abbiamo visto apertamente ribellarsi al Conte Alberto il Comune pratese fin dal 1184, imperante appunto quell'aristocrazia minore. La quale dovette subito trovarsi di fronte ad un numeroso ceto di commercianti, che, se non avevano certo i capitali dei mercanti di Calimala, erano ad ogni modo padroni delle vie commerciali della valle del Bisenzio, riuniti in forte associazione, l'*Ars mercatorum terre Prati*. Il dominio politico del Comune spettò naturalmente a quella piccola aristocrazia e a questa piccola borghesia; e però, accanto ai Consoli del Comune, troviamo sempre i Consoli dei Militi e dei Mercanti. Nel 1212 sono due i Consoli dei Mercanti ed uno solo il Console dei Militi, Gisella Rusticucci.

Ma questo governo consolare ci si presenta subito agli occhi, come già notammo, privo di energia. Per gli affari anche minimi non pare che esso avesse un Consiglio speciale, come non l'ebbero i primi Podestà; l'azione dei Consoli é continuamente imbrigliata dal potere del Consiglio Generale. In che modo siasi esercitata quest'azione consiliare su gli organi esecutivi dello Stato non si sa; ma a noi importa rilevare il fatto per risalire ad un principio generale che crediamo comune alle piccole repubbliche, specialmente a quelle di origine feudale: il rapido organizzarsi del Popolo in partito politico e i suoi sùbiti assalti al governo del Comune. È un fenomeno naturalissimo: esclusa la possibilità del grande commercio e della grande industria, vengono eliminati i fattori che, soli, possono produrre, in ogni forma di società, una classe di grassi borghesi, monopolizzatori e creatori ad un tempo di ogni forma di attività economica. Ed è anche però impossibile quel processo laborioso, per cui dal seno del patriziato commerciale si staccano a poco a poco gli elementi eterogenei, e che ritarda assai la formazione di vere classi popolari. Queste classi sono già formate nei centri minori fin quasi dall'origine del Comune: sono gli antichi lavoratori della *curtis*, i piccoli mercanti, i piccoli industriali, esclusi i coltivatori della terra e i sottoposti delle associazioni artigiane. Essi non hanno che limitatissime risorse e sentono altresì che ogni sforzo per ingrandire la loro azienda sa-

rebbe infruttuoso. Sicchè, fin da principio il loro interesse li spinge a conquistare il Comune, ad impadronirsi del solo meccanismo capace di fortificare il loro organismo malaticcio. Stanno davanti parecchi ostacoli da superare; ma la situazione è chiara fin dalle prime avvisaglie: una ventina o poco più di famiglie magnitizie (1), appartenenti alla minore nobiltà feudale, altrettante, forse, casate di commercianti che, tanto per intenderci, chiameremo grandi, e una quantità trascurabile di giudici e notai, da una parte; dall'altra, tutto il resto della popolazione cui nessuna profonda differenza sociale divide. Aver nelle mani il Comune significa imporre legge, contrarre amicizie e trattati, dar vita ad una quantità di provvedimenti tendenti a favorire il piccolo commercio, creare un ambiente politico capace di influire su quello economico. Nei grandi centri, invece, la conquista politica s'inizia quando si è sentito un bisogno collettivo, che non poteva essere sodisfatto altrimenti, e quando l'elevamento economico era già un fatto compiuto. La storia dei piccoli Comuni italiani ci offrirebbe per questa ricerca, o, meglio, per la dimostrazione di questa tesi, un materiale ricchissimo e svariatissimo che, coordinato scientificamente, potrebbe essere oggetto di una monografia importante per la storia delle istituzioni giuridiche e per l'esatta conoscenza della questione complessa, che verte intorno all'origine ed allo sviluppo dei partiti democratici italiani nel medio evo; ma noi procederemo per cenni sommari, almeno per ora ed in questi studi. E ricorderemo prima di tutto l'esempio veramente tipico di Pistoia, anche per una certa affinità di costituzione tra i due Comuni.

Ebbene: quello che balza subito ai nostri occhi è la prigionia, dirò così, in cui è tenuto il Collegio dei Consoli del Comune, fin dalla metà del secolo XII, per cui davvero vien fatto di pensare ad una frase del Lastig, che cioè il Consolato non sia stato altro che una Commissione esecutiva del Consiglio (2). Negli statuti del 1177, infatti, la potestà dei Consoli subisce delle limitazioni gravissime. Essi sono circondati da un Consiglio, non sappiamo di quanti membri e fino ad un certo segno non c'importa troppo di saperlo, che ne

---

(1) Nel 1310 le famiglie o *Casati* dichiarati appartenenti alla classe magnatizia sono 15. Arch. di Stato di Firenze, *Diplom.*, *Strozzi-Ugucc.*, 19 maggio 1310.

(2) Lastig, *Entwick.*, p. 89: « *Die Consuln sind die Executivcommission des Consiliums und Mitglieder desselben* ». Cfr. Ibid., p. 90.

invigila e quasi ne regola gli atti, e non soltanto gli atti propriamente di carattere politico, come dichiarar guerra o pace, condotta verso il vescovo, ecc., ma anche quelli riguardanti il loro potere giudiziario (1). Fosse esso un Consiglio speciale del Consolato, come il Senato a Pisa, o fosse — ciò non crediamo assolutamente — niente altro che il Consiglio Generale, notevole è che, mentre a Pisa il Senato rappresenta nei primi del secolo XII quasi un'appendice del Consolato, il quale assorbe tutti i poteri dello Stato, a Pistoia, fin dai primi decenni di vita comunale, quel Consiglio è il vero detentore del potere politico; e, mentre a Pisa è soltanto intorno la metà e la fine del secolo che il Senato si stacca dal Consolato, per diventare organo di controllo, pur restando grandissima ed ampia facoltà di privata iniziativa al Collegio consolare (2), a Pistoia la forma complicata di elezione — non propria del resto di questo solo Comune (3) — da una parte, e dall'altra le ingerenze sempre più decisive delle classi popolari nella politica esterna ed interna, e sopra tutto commerciale, dello Stato, dimostrano apertamente quale e quanta iniziativa fosse serbata al Consolato. Perchè, si badi, con un processo che dal punto di vista economico noi potremmo abbastanza esattamente rappresentare o delineare, ma che storicamente non ci presenta che la sua ultima fase, tutti gli artigiani ci appariscono come formanti politicamente un unico fascio compatto, partecipante come tale a tutte le manifestazioni della vita pubblica, arbitro, per la forza del numero, nelle questioni più gravi, il vero depositario della sovranità popolare, prodotto ed aspirazione costante della società comunale. Non formano ancora una società politico-militare combattente col nome e con la coscienza di Popolo; il lavorìo di eliminazione, dal quale escirà il terzo stato già maturo per l'esercizio del governo, sarà compiuto soltanto verso la metà del secolo seguente; ma intanto, se ad essi manca, di fronte ai nobili ed ai grandi commercianti, una speciale fisonomia e una certa omogeneità, dirò così, di

---

(1) *Statuti Pistoiesi sec. XII, Statuti* 1177, r. 1, p. 1; r. 3, pp. 2-3.

(2) Volpe, *Studî*, pp. 133-36.

(3) Son prima eletti nella *Concione* 5 buoni uomini; i quali alla lor volta eleggono 5 Consoli. Così pure a Bergamo. Cfr. A. Mazzi, *Studî bergomensi*, pp. 237 e segg. A Bergamo, però, sono sicuramente i Consoli uscenti che eleggono gli elettori dei Consoli nuovi. Cfr. pure Pertile, II, 1, 36; Bonaini, *Statuti ined. di Pisa, Breve Consulum*, 1162, I, 7.

composizione, sono animati da molti interessi comuni, quantunque ciascuna delle associazioni artigiane possa avere dei fini speciali alquanto diversi da quelli delle altre; e per ciò appunto formano un fascio e non propriamente un partito. Negli ultimi decenni del secolo XII, infatti, l'elezione di un Podestà o di altri Consoli non può farsi senza che gli uscenti di carica abbiano prima sentito il parere dei *Rettori di tutte le Arti* o della maggior parte di essi (1), perchè siano eletti con tutte le garanzie legali *sine ambitione vel apostamento aut semonia;* non solo, ma il Podestà o i Consoli non possono imporre alcun dazio in città e nel Contado, nè prestanze straordinarie, nè cavallate, nè possono far guerra o pace, *nisi communicato consilio Rectorum omnium Artium civitatis Pistorii* (2). Si eccettua dal prender parte a questo Consiglio quel Rettore che fosse per avventura della città con la quale si tratta di pace o si è in guerra. Appena creato il Podestà, troviamo subito al suo fianco un Consiglio di Cento membri, eletti nell'assemblea popolare *(in contione)* da quattro uomini di buona fama, in numero di 25 per ciascuna porta, che hanno, a quanto pare, il mandato di discutere su la pace e la guerra e, in genere, su questioni che più direttamente si riferiscono alla politica esterna ed interna di maggior rilievo; ed oltre a questo Consiglio dei Cento, è necessario interrogare il Consiglio Generale (3); ma bene inteso che quello dei Rettori delle Arti, come pure quello dei Rettori delle circoscrizioni topografiche civili e religiose, le Cappelle, va sempre separatamente sentito (4). Al Podestà è riserbata l'azione giudiziaria e militare contro quegli uomini del distretto pistoiese che non vogliano sottostare agli ordini del Comune cittadino, senza che le sue deliberazioni passino per la trafila di tutti quei Consigli (5); ma non può spendere oltre 20 soldi dell'avere

---

(1) Non ci sembra che qui la frase *maior pars* si debba intendere come indicante una giunta esecutiva deputata dai Rettori delle singole Arti o una specie di Consiglio speciale della federazione artigiana. Rimandiamo a ciò che dicemmo a proposito della costituzione della Lega Guelfa del 1197. Vuol dire che la costituzione artigiana di Firenze del 1193 (di cui SANTINI, *Studî, Città,* pp. 49 e segg.) è *formalmente* diversa da quella di Pistoia. Il fatto sociale, ad ogni modo, è lo stesso; ed è questo che importa notare.

(2) *Stat. Pist. 1177,* r. 33, pp. 35-36.

(3) Ibid., r. 152, pp. 102-103.

(4) Ibid., r. 153, p. 103.

(5) Ibid., r. 153, p. 103 « Sed possim facere vindictam de illis hominibus nostri districtus, « qui non fuerint ad commandamentum civitatis Pistorie, sine consilio predictorum ».

del Comune senza il consenso di uno speciale Consiglio di 14 membri. Chi siano essi e che cosa rappresentino nella costituzione del Comune, ce lo dice abbastanza chiaramente la rubrica dello Statuto che li ricorda (1): sono eletti da 2 buoni uomini nell'arringo *ad utilitatem Populi Pistorii;* sono naturalmente tutti popolani, anche per questo che, ad evitare infiltrazioni magnatizie che possano scompaginarne l'ordinamento organico, è espressamente vietato che si elegga a quell'ufficio alcun giudice o avvocato (probabilmente si deve intendere qui come officiale vescovile (2)), — *preter iudices et advocatos* — e il loro parere è necessario in ogni occasione che possa riguardare l'onore e l'utile della città. E si aggiunga, infine, un fatto che, quantunque indirettamente, ha pure il suo valore per gli scopi di questa ricerca, che cioè il Podestà è tenuto, in virtù di una precisa disposizione statutaria, a convocare il Parlamento quattro volte all'anno — a marzo, maggio, luglio e settembre — in quei giorni in cui più facilmente possa accorrere il Popolo in gran numero (3). D'altra parte, è già giuridicamente riconosciuta la costituzione delle Arti con il tribunale speciale presieduto dai Consoli, poichè vediamo che il governo centrale interviene officialmente a regolare qualcuno dei tanti rapporti intercedenti tra gli artigiani (4).

È chiaro, adunque, che le arti pistoiesi, molto lontane economicamente dalle loro consorelle di Firenze, hanno ben presto rivolti i loro sforzi alla conquista del Comune, e se le forze magnatizie resistettero ancor lungamente all'assalto, dovettero pur cedere importanti posizioni al nemico. Il Comune è la gran forza accentratrice del movimento sociale; fuori di esso non c'è

---

(1) *Stat. Pist. 1177*, r. 126, pp. 89-90.

(2) Cfr. per gli *advocati*, Ficker, *Forschungen*, § 24; 475, n. 13; 476, n. 12; 550, n. 7; 560, n. 9; IV, 101, pp. 146-7, 8 gennaio 1128, Piacenza ecc. Lupi, *Codice diplom. bergam.*, II, 339. Pertile, I, 296. Cfr. pure Waitz, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, VII, 320, e Ficker, *Kritik von Handloike, Die lombard. Städte*, in *Mitth. Instit. Österr. Gesch.*, V, 480; e il *Capitulare italico di Pipino del 790*, in *Mon. Germ. Hist.*, LL., ser. II, to. I, p. 1, n. 95, a. 790 circa, p. 201: « volumus ut pro ecclesiastico honore « et pro illorum (sacerd.) reverentia advocatos habeant ».

(3) *Stat. Pist. sec. XII*, an. inc., r. 56, pp. 52-53.

(4) Ibid., r. 136, p. 94. Il Podestà giura « Rectores Artium civitatis Pistorie iurare « faciam ut ipsi absolvant sibi qui pro sua arte tenentur, ut de cetero nullatenus aliquem « constringant ut ipsi non possint vendere et emere res de sua arte sine pretio statuto et « ordinato vel aliquatenus sibi imposito, et quod non possint adiuvare laborare ».

che l'infima plebe disorganizzata e le non ancora redente popolazioni del Contado; tutte le altre classi sociali vi coesistono come amministrati e amministratori, e quasi parrebbe non avessero meglio da fare che impossessarsi della macchina dello Stato, o non avessero altra più urgente preoccupazione. Siamo, come si vede, ben lontani dal tentativo (si può chiamarlo così) popolare fiorentino del 1193 (1): a Pistoia già non si tratta di una lega di un certo numero di Arti, ma si tratta semplicemente di tutte le Arti; e, soprattutto — insistiamo su questo concetto —, mentre a Firenze l'ingresso della federazione artigiana nella vita politica è, come accennammo, dovuto a dissensi dei dominanti, a Pistoia è invece il risultato di un fatto sociale, poichè negli statuti del tempo e nei documenti finora conosciuti non vi è cenno di sorta a quei dissensi. I documenti ci dicono invece qualcosa di ben diverso; che cioè, mentre a Firenze, com'è noto a tutti, prima del 1250 noi non abbiamo un Popolo costituito politicamente e militarmente sotto un suo Capitano; a Pistoia già fin dal 1237 si ha notizia sicura di gravi discordie scoppiate, non fra alcuni Popolani e alcuni Magnati, ma tra l'università dei Militi da una parte, e dall'altra quella dei *pedites,* ossia del Popolo (2); e a sedare quelle discordie fu chiamato il Podestà fiorentino Rubaconte da Mandello. Ecco in questo fatto la testimonianza inconfutabile che il fascio artigiano, che noi abbiamo visto marciare all'assalto del Comune negli ultimi decenni del secolo XII, si è rapidamente evoluto e si è trasformato in società politico-militare permanente, suddivisa in porte e quartieri; è diventato un ente morale esso stesso, un vero e proprio istituto di diritto pubblico, da federazione che era, un Comune nuovo accanto al vecchio Comune, in lotta con questo ma non ancora vincitore.

Più caratteristico è il caso del piccolo Comune di Gambassi (3); ivi il fenomeno ci si presenta sotto forme diverse, diremmo quasi inverse, ma essenzialmente è lo stesso. A Pistoia, come, del resto, in

---

(1) Il Davidsohn, *Geschichte,* I, 600-602, chiama quel moto, senz'altro, una rivoluzione: « *erste demokratische Umwälzung* ».

(2) Arch. Comunale di Pistoia, *Liber Censuum,* c. 105, doc. del 3 agosto 1237. Cfr. Zdekauer, *Breve et Ordinamenta Populi Pistorii,* an. 1284, Milano, 1891, pp. xv, xviii-xix; e Santini, *Studi, Città,* p. 27.

(3) Ved. Repetti, *Dizionario storico della Toscana,* II, 394.

tutti i Comuni cittadini, è il Popolo artigiano che, tagliato fuori quasi totalmente dal Comune, tenta d'impadronirsene, e se ne impadronisce difatti, appena le forze glielo consentono; sì che tutta la storia Comunale è appunto in questo contrasto e in questa lotta, in questo che potremmo chiamare ampliamento dei diritti di compartecipazione al governo dello Stato.

A Gambassi, invece, il Popolo forma il Comune; i Nobili, i Lambardi, ne son fuori e dominati. Un importantissimo documento, che per altre ragioni fu studiato dal Davidsohn (1), ha per la nostra indagine un valore eccezionale. Da una parte vediamo il *Popolo e il Comune* di Gambassi, dall'altra, ostili ed osteggiati, i Lambardi, di cui si conoscono soltanto 28 nomi. Tutto il Popolo ci apparisce diviso in due società saldamente organizzate. Alla testa di ciascuna delle due società c'è un *Rector,* e accanto a lui un Consiglio; su entrambe, eletto da esse, un Rettore del Comune. Il quale è come il Presidente di una Confederazione di stati moderni, e il Comune è il rappresentante politico di quella sovranità popolare, è la risultante degl' interessi diversi ma non opposti che hanno dato vita alla formazione di quelle due società. E allora s' intende bene la frase *Popolo e Comune,* ridotta alla più semplice espressione di contenuto. Come tutti gli stati, anche il piccolo Comune di Gambassi ha le sue leggi e le sue imposte; e il Popolo, come ci è detto espressamente, pagava i dazi, gli accatti, le prestanze per mantenere in buono stato le vie, i ponti, fornire le chiese degli arredi sacri e di tutto l' occorrente, sostenere le spese del Rettorato, ecc. I Lambardi non ne volevano sapere, e si ricorse al giudizio degli arbitri, i quali dovevano anche giudicare della ragionevolezza, o meno, della richiesta dei Lambardi, di essere indennizzati dal Popolo e Comune di Gambassi delle perdite di cavalli da essi subite. E fu stabilito, con equa sentenza, che i Lambardi pagassero il dazio *cum hominibus de Populo* e che, in quella misura che sarà stabilita da uno del Popolo e da uno di essi, contribuissero a mantenere il Rettore del Comune, ed i suoi ufficiali e consiglieri, e si assoggettassero a tutti quei servigi che erano stati soliti prestare al Comune *sicut quilibet de Populo.* Si riconosceva il loro diritto all' indennizzo domandato e si stabiliva

(1) Davidsohn, *Ueber die Entsteh. d. Kons. in Toskana,* in *Histor. Vierteljahrsch.* 1900. 1 Heft, pp. 10 e segg. Doc. del 1224.

che chi avesse tenuto per 6 mesi un cavallo per il Comune, per quell' anno non dovesse pagare alcun dazio, e che se un cavallo morisse o riportasse ferite da renderlo inabile, se ne dovesse indennizzare il proprietario dietro stima di uno del Popolo e di uno dei Lambardi. L' elezione del Rettore è riserbata, a quanto pare, alle due società popolari; ma c' è una clausola nel lodo arbitrale che rassicura in proposito i Nobili — la parola non è nostra, ma del documento in esame —, perchè stabilisce che il Rettore non potrà essere eletto *contra eorum voluntatem,* e qualora lo fosse, essi potranno rifiutare il pagamento delle imposte. Chi fossero quei Lambardi, come mai si trovassero in quello stato di evidente inferiorità di fronte al Popolo organizzato nelle sue società e nel Comune suo, sono questioni che cercheremo di chiarire altrove; per ora ci basta notare, concludendo, il fatto che a Gambassi, sui primi del secolo XIII, il Popolo è mirabilmente organizzato e che questa organizzazione più che un fatto economico è un fatto politico, poichè è nell' istituto politico del Comune che trova la sua forma di espressione, perche per mezzo del Comune quella organizzazione legifera e manda in esecuzione le sue leggi e impone ad una minoranza, insignificante per i suoi diritti ma non trascurabile per quello che può dare, la sua volontà. È però un fatto politico che ne presuppone necessariamente uno economico, l'assenza della grande industria e del grande commercio, il solo terreno su cui più rigogliosamente germogliano le diversità e disparità sociali, le sole forze, o almeno le più attivamente operanti, per cui si ritarda e si complica il processo di organizzazione delle classi sociali.

Ma accanto a quello di Gambassi altri esempi si possono citare. Per Crema, infatti, si possiede notizia sicurissima che, fin dai tempi dell' Imperatore Federigo Barbarossa, il Popolo formava, non altrimenti che a Gambassi, il Comune, e che i Militi ne erano esclusi, non solo per volontà dei dominatori, ma per privilegio imperiale concesso al Popolo. Nei patti, invero, stabiliti nel giugno del 1162 (1) tra l' Imperatore ed i Cremesi, c' è una clausola che merita tutta la nostra attenzione. È detto senz' altro che se un Milite, per concessione imperiale, avrà il suo stabile do-

(1) *Mon. Germ. Hist.*, LL. sectio IV, tom. I, n. 212, p. 298, 13 giugno 1162.

micilio in città, *de terra Cremensium nullo modo se intromittet;* ossia, dovrà restare estraneo a tutta la vita del Comune, essere appena un tollerato e niente più. E si aggiunge subito dopo che i Consoli hanno il diritto di non ricevere come abitatori di Crema chi non abbia per ciò ottenuto il regolare permesso dall' Impero, e sopra tutto il diritto di tener lontani dal Comune tutti quanti non appartengono al Popolo che domina. E a Figline fin dal 1198, nell' atto col quale quel Comune giura i patti della Lega Guelfa, noi abbiamo la prova documentata che le varie classi sociali erano organizzate e intervenivano a quell'atto, come organizzazioni compatte, accanto al Podestà che rappresentava l' unità del Comune. Giurava infatti nella Chiesa di S. Reparata prima il Podestà, poi separatamente i *Milites, i Pedites, i Masnaderii* (1). Come ben distintamente sono nominati i Nobili e i Popolani in un documento piacentino del 1162, accennandosi anche alla diversa procedura a cui erano soggetti e gli uni e gli altri (2).

Ma più caratteristico a questo riguardo è il caso di Bergamo e quello di Padova. A Bergamo, dove il Comune civile s' era direttamente svolto attorno all'episcopato, ossia dall'amministrazione temporale dell' episcopio, a cui prendono parte i Nobili della città e dei sobborghi, e dove, quindi, il Comune fu nei primi tempi nelle mani della nobiltà e del patriziato commerciale, a Bergamo, dico, nel 1230, si forma una grande società del Popolo, con carattere politico-militare, con lo scopo precipuo d' impadronirsi del Comune, « ad honorem et bonum statum.... specialiter populi et paraticorum « civitatis et virtutis Pergami ». Il giovedí grasso di quell' anno i Consoli delle *Vicinie* e dei *Paratici* (associazioni artigiane) approvarono gli statuti di quella società popolare, approvati poi alla lor volta dall'Assemblea Generale, che fu convocata non dal Podestà ma dai Consoli su detti, quasi a significare il trapasso dell'autorità suprema del Comune nelle mani di chi mai non vi aveva fino allora partecipato. Ogni *Vicinia,* che entrava a far parte della società del Popolo, aveva il diritto di mandare due suoi rappresentanti nel Consiglio

(1) Santini, *Documenti,* pp. 43-45, 15 aprile 1198.

(2) *Mon. Germ. Hist.* LL. S IV, t. I, n. 207, pp. 287-289, maggio 1162. Cfr. per Perugia, Theiner, *Codex diplomaticus dominii temporalis Sanctae Sedis,* I, 45, 85 ecc., an. 1214, 1223, ecc.

Generale (1). Quasi contemporaneamente, a Padova tutte le classi popolari del Comune sono organizzate militarmente per quartieri e centenari (in numero di cinque per quartiere), sotto propri Capitani e propri vessilli; formavano altrettante compagnie armate, che dovevano esser sempre pronte ad accorrere con i loro Capitani dove e quando fosse stato necessario; e partecipavano, come ci apparisce da una rubrica del 1274 dello statuto del Comune, al Consiglio degli Anziani, a quello dei 60 del Popolo ed al Consiglio Generale per mezzo di almeno due popolani, eletti per ogni quartiere dalle rispettive società (2). Avevano un proprio *Breve* tanto gli Anziani che la *Comunancia Populi* (3), appena, per effetto della organizzazione popolare, il Comune con la grande riforma dell' anzianato cadde completamente nelle mani del Popolo. E fu forse allora soltanto che le compagnie popolari si modificarono alquanto, nel senso che si aggregarono a ciascuna delle società di *pedites* alquanti *milites pro comuni,* che non avessero però oltre 10,000 libre di beni immobili e non meno di 1000 (naturalmente perchè fossero capaci di mantener da sè il proprio cavallo); cavalieri il cui numero fu normalmente di 50 per ogni quartiere su 100 popolani, nel 1265, e 50 su 250, nel 1274 (4).

Citeremo da ultimo l' esempio del Comune di Vercelli, che possiamo ravvicinare in certo senso con quanto fu detto di Gambassi. Nei primi del secolo XII quel Comune, quasi completamente libero dal dominio vescovile, era costituito giuridicamente in modo assai semplice: due, e poi sette, Consoli e un Consiglio di Credenza, a cui prendevan parte solo i Nobili, feudatari o no del Vescovo. In questi due organi centrali risiede ogni autorità: è uno dei nobili che giura fedeltà al Vescovo, il quale investe il Comune della giurisdizione civile, per diritto derivantegli da un diploma di Ottone III del 7 marzo 999 (5); è la Credenza che impone tasse e amministra il pubblico erario. Il Popolo non partecipa direttamente al governo, salvo nei casi eccezionali

---

(1) A. Mazzi, *Le Vicinie di Bergamo*, 1884, pp. 67-68.

(2) *Statuti di Padova*, n. 454, pp. 145, 25 settembre 1274.

(3) Ibid., pp. 148 e segg., r. XXXV e XXXVI.

(4) Ibid., n. 441 e segg. r. XXXIIII, pp. 142 e segg.; n. 448, p. 144. an. 1265; n. 454, p. 145; an. 1274.

(5) Mandelli, *Il Comune di Vercelli nel m. e.*, I, 3. *Monum. Histor. Patr., Chart.*, I, 325.

di proclamazione e approvazione di nuovi Statuti e salvo il caso che si dichiarasse guerra o si firmasse e ratificasse un trattato di pace. Verso la metà del secolo la costituzione politica del Comune subisce una profonda modificazione; un nuovo ordigno si aggiunge alla macchina dello Stato. È sorta una società popolare, organizzata come tante altre, di cui s'è toccato dianzi, con i suoi Consoli annui e forse con uno speciale Consiglio: la sua prima manifestazione è essenzialmente politica, la sua prima impresa è rivolta contro l'oligarchia imperante nel Comune. Ed ecco che nel 1169 i suoi Consoli hanno già il diritto di intervenire e discutere e votare in tutte le sedute del Consiglio di Credenza, insieme con i Consoli del Comune; non solo, ma spezzato, per l'infiltrazione di elementi nuovi nella vita politica del vecchio Stato, ogni stabile indirizzo e uniformità di governo, divenuta oscillante continuamente la posizione del Consolato, disgregata e indebolita, economicamente e politicamente, la classe sociale che lo aveva creato, alla fine del secolo XII sorge anche a Vercelli il Podestà. Intorno al quale si affollano tutti gli elementi sociali di cui risulta il Comune, per continuare all'ombra del nuovo istituto la lotta interrotta nel Consolato e pel Consolato; e, infatti nel Consiglio di Credenza, presieduto dal Podestà, i Consoli della società popolare detta di S. Stefano hanno ormai definitivamente posto e credito. Nel 1209, poi, le società popolari son due, forse per essere stati compresi nella cerchia delle mura cittadine molti abitanti del suburbio: la nuova società è detta di S. Eusebio, e i suoi Consoli, come quelli della vecchia società di S. Stefano, partecipano alla vita del Comune. E l'organizzazione è tanto saldamente costituita e politicamente importante, che nell'elenco dei loro Consoli appaiono non pochi appartenenti a famiglie magnatizie, allora — nei primi decenni del secolo XIII — che in tutte le città italiane la vecchia aristocrazia perdeva o era vicina a perdere la sua forza economica, ed era costretta a imbastardire le sue tradizioni e il suo sangue e a farsi di Popolo (1). Poichè il

(1) Mandelli, *Vercelli nel m. e.*, pp. 70-71. Naturalmente la spiegazione che del fatto ci porge il Mandelli non possiamo accettarla. Egli dice senz'altro (p. 10) che quei Nobili si aggregarono alla società popolare « per continuare ad avere uffizii del Comune ». Cfr. Salvemini, *Magnati e Popolani*, pp. 61-75; Ferrari, *Histoire des révolutions d'Italie*, Paris, 1858, I, 219-249; III, 165 e seg.; Del Lungo, *Dante nei tempi di Dante*, Bologna, 1888, pp. 20, 41 e seg.

potere politico passava nelle società popolari, con un processo senza scoppio violento di rivolta nei piccoli centri, dove minori sono le differenze sociali, con torbidi e violenze continue, come a Milano (1), dove più aspro è il conflitto degli interessi. Ma quello che importa fissare qui è il carattere che assumono precocemente politico le organizzazioni popolari, dove la vita economica non crea, nell' infinita varietà delle sue forme, profonde differenze pur tra popolani e popolani e non complica, come notammo, il processo che chiameremo di polarizzazione delle attività collettive delle classi sociali.

Non altrimenti accade a Prato. È assolutamente impossibile stabilire come si pervenne alla costituzione delle società popolari nei primi decenni del secolo XIII; ma forse non è grave cosa, quando, per fortuna, noi possiamo almeno affermare che nel 1240 il periodo di formazione e di elaborazione è chiuso. In quell' anno comparisce per la prima volta il Capitano del Popolo (2), messer Aldobrandino d'Orvieto; il quale, si noti bene, appunto perchè straniero agl' interessi cittadini, rappresenta una vera magistratura come quella del Podestà, un ufficiale di un nuovo Comune — il Popolo — entro il vecchio Comune. Forse deve rimontare presso a poco a quell' anno la costituzione del Consiglio di Credenza, composto di 24 membri, popolani tutti, che vedremo attivamente operante poco più tardi. Prima d' allora non ne abbiamo notizia di sorta: nel gennaio del 1224, nella scomunica lanciata dal Capitolo pistoiese contro quanti pratesi della città e del distretto non restituissero entro alcuni giorni tutti i beni dell'episcopio o del Vescovo di Pistoia, abusivamente ritenuti, non se ne fa parola (3); come non se ne parla nè pure in un altro documento di qualche anno prima che pure, fra l'altro, ci ricorda ad uno ad uno i nomi di tutti i Consiglieri del Consiglio Generale, assoluti col Potestà da una scomunica (4); come non se ne parla mai nei non molti docu-

---

(1) Giulini, *Memorie di Milano*, Milano, 1760, VII, 200, 299, 364, 371 ecc. an. 1204-1205, 1214, 1221, 1222, ecc.

(2) Gaetano Guasti, *Lista dei Podestà e Capitani Pratesi*, in *Calendario Pratese per l'anno 1861*, Prato, 1860, p. 41. A. Guardini, *Cronaca di Prato*, Bibliot. Roncioniana di Prato, Ms. 73. Q. IV, 3, c. 49-50.

(3) Arch. di Stato di Firenze, *Diplom.*, *Prop. di Prato*, 10 gennaio 1224.

(4) Ibid., 10 gennaio 1220[21].

menti di quel periodo, fino al 1250. L'istituzione, però, del Capitano fa necessariamente supporre un suo Consiglio speciale, anche perchè già nel 1251 pare che esistessero da tempo i 24 consiglieri di Credenza, nominandosi contemporaneamente i 24 *vecchi* e i *nuovi* (1). Notiamo, intanto, che l'istituzione del Capitano del Popolo precede di un decennio quella corrispondente del Comune di Firenze, e che fu stabile conquista del Popolo, fino al trionfo della reazione guelfa del 1266-67: e diciamo stabile perchè in realtà dopo il '40 noi non perdiamo più di vista il nuovo magistrato. Nel 1247, per esempio, il Capitano del Popolo è esentato dal pagamento di certe gravezze perchè godeva della protezione imperiale (2).

Intanto, mentre si compiva l'organizzazione politico-militare del Popolo, nel Consiglio Generale avvenivano delle modificazioni: al solito numero di Consiglieri, conservatosi immutato per tutto il secolo XIII ed oltre ancora, si aggiungevano otto cittadini per porta, eletti insieme con i consiglieri effettivi, forse dai consiglieri uscenti, forse dal Parlamento (3). È impossibile definire esattamente da quale ceto sociale siano tratti quei 64 aggiunti: è più probabile che siano popolani, perchè essi compariscono proprio quando il Popolo esercita forte pressione sul Comune, e perchè in quasi tutti quei Comuni quegli aggiunti sono sempre popolani; come a Firenze (dove sono detti *arroti),* fin dal 1224, in occasione dell'inchiesta su le amministrazioni passate, a cui accennammo (4); perchè, infine, scomparso l'uso della convocazione del Parlamento, fin dalla fine del secolo precedente, almeno normalmente (perchè talvolta, come accadde nel 1292, in occasione della proclamazione degli Ordinamenti sacrati e sacratissimi, il Parlamento si convocava ancora, come troviamo altresì che seguiva a Genova in casi eccezionalmente gravi (5)) quegli aggiunti significavano il diritto di controllo del pubblico numeroso su gli ufficiali amministratori

---

(1) Ibid., *Spedali di Prato*, 5 febbraio 1250[51].

(2) Repetti, *Dizionario*, pp. 636 e segg., marzo 1247.

(3) Non accettiamo l'opinione del Sohm, *Die Fränkische Reichs-und Gerichsverfassung*. Weimar, 1871, pp. 279, 295, 286 ecc., secondo cui la Concione o Parlamento avrebbe avuto funzione giudiziaria più che politica. Il Lastig. *Entwick.*, pp. 93-95 segue il Sohm, ravvicinando il Parlamento alla *fränkische alte Hundertschaftsversammlung*.

(4) Santini, *Studi*, *Città*, pp. 71 e segg.

(5) A. Gaudenzi, *Ordinamenti sacrati e sacratissimi di Bologna*, Bologna, 1888. App., *Ordin. sacr. e sacratiss. di Prato*, p. 342. Per Genova, ved. Barth. Scriba, *Annali*, p. 202, an. 1242; p. 189, an. 1238.

della Repubblica. Oltre agli otto per porta, dopo il 1240 possediamo prove sicure per ammettere che entravano in Consiglio, per diritto, i Consoli delle Arti, di quali e quante Arti non si sa. Ma senza dubbio è conquista molto anteriore a quel tempo, non potendosi ammettere che prima d'allora le associazioni artigiane non partecipassero affatto alla vita pubblica. La penuria estrema dei documenti ci obbliga frequentemente a ricorrere ad ipotesi, che saranno più o meno accettate, ma collegate tutte con la storia dello sviluppo comunale. Possiamo dire però che anche a Prato, come a Pistoia e a Firenze, le Arti partecipanti al Consiglio Generale erano unite in federazione, perchè chiaramente ci indica questo fatto la formula stessa che ne designa i rappresentanti — *Rectores Artium* — identica a quella dei documenti fiorentini, pistoiesi e pisani (1), e identica anche a quella delle carte di S. Gemignano, quantunque là sia soltanto uno il Rettore delle Arti, almeno in un certo tempo (2). Era naturalmente esclusa dalla federazione economica e politica l'Arte dei Mercanti, come più tardi fu esclusa quella, in verità molto esigua, dei Giudici e Notai. E ce lo dice chiaramente una carta del 1246, con cui il Podestà Raniero Scorcialupi, col consenso del Consiglio Generale, dichiara di aver ricevuto da un tale la somma di soldi 40 per pagare a Federigo d'Antiochia il resto del salario di alcuni soldati (3). Tra coloro che accordano il loro consenso vi sono appunto gli otto aggiunti « *pro qualibet porta* » e i Rettori delle Arti, e, separatamente, come nei documenti fiorentini fino al 1236 (4), i Consoli dei Militi e dei Mercanti. Si aggiunga, del resto, che poco più tardi, verso il 1250, ricorre in qualche documento la frase molto esplicita « *Rectores Artium Populi* »; e che otto anni dopo, nel 1254 (5), una deliberazione del Consiglio Generale ci autorizza a ritenere che la fe-

---

(1) A Pisa si ha notizia della partecipazione di una federazione artigiana « *quatuor artium* » solo nel 1248. Volpe, *Studi*, p. 386, n. 3.

(2) Davidsohn, *Forschungen*, II, p. 11, 1227, ecc. Nel 1233 i Rettori sono più d'uno. Ibid., p 19.

(3) Arch. di Stato di Firenze, *Diplom.*, *Propositura di Prato*, 21 dicembre 1246.

(4) I *Consules militum* scompaiono appunto nel 1236. Santini, *Dozum.*, p. 431, 12 sett. 1236. Ricompaiono per una volta sola nel 1280. *Consulte della Rep. Fior.*, ed. A. Gherardi, I, 17, 13 marzo 1280. Ved. per ciò il nostro lavoro *Su le origini della Parte Guelfa e le sue relazioni col Comune*, estr. dall'*Arch. stor. ital.*, disp. 4ª del 1903, pp. 7-10.

(5) Arch. di Stato di Firenze, *Diplom.*, *Spedali di Prato*, 10 gennaio 1254; 5 febbraio 1254.

derazione artigiana comprendesse *tutte le Arti* « del Popolo ». Ognuno intende l'importanza di questi pochi ma decisivi dati di fatto, che mirabilmente confermano il concetto informatore di questo capitolo e che svolgeremo forse in un ampio studio, di proposito: il processo formale e sostanziale delle lotte civili nei Comuni minori, dove la questione sociale si ramificava su un tronco economico poco robusto e assai scarso di linfa vitale.

Ciò che dovette indebolire sensibilmente anche l'organizzazione politico-militare del Popolo furono le fazioni dei Guelfi e Ghibellini, e le cacciate, e i ritorni, e le vendette senza fine.

Un erudito pratese, del sec. XVII, Alessandro Guardini, grande fucinatore di ingenuità e grande ammiratore della famiglia Dagomari (fino al punto di dire che Panfollia Dagomari fu unico signore di Prato per oltre trent'anni, fino al 1233, anno della sua morte), ha voluto anch'egli, seguendo l'esempio dei cronisti fiorentini, ammannirci una sua leggenda su l'origine delle due fazioni. E però, come a Firenze il notissimo fatto dei Buondelmonti e degli Amidei avrebbe dato origine ai Guelfi e Ghibellini, così a Prato una privata contesa, insorta il 23 aprile 1215 fra Maurizio Infangati e Donato Carnaschi, avrebbe dato origine al vasto incendio delle passioni politiche. Le famiglie più autorevoli si sarebbero naturalmente divise in due campi: i Guazzalotti e compagni, Guelfi, i Dagomari, i Rinaldeschi, i Pugliesi, ecc., Ghibellini (1). Tutto questo a noi non importa, o importa fino a un certo segno; importerebbe determinare piuttosto di quali elementi sociali fossero composti i due partiti al momento dello scoppio delle aperte ostilità, quando già — non venuto meno ancora il prestigio imperiale in tutta la Toscana, e per una tacita intesa di Federigo con gli Uberti (2) — dopo molto sangue sparso per le vie di Firenze dai 1600 tedeschi del Re d'Antiochia, i Guelfi abbandonarono la città la notte della Candelora, il 2 febbraio 1249 (3). Questo fatto che l'anima ingenua dei cronisti ritiene come una maledizione di Dio, doveva pur avere il contraccolpo su le città toscane, e l'ebbe:

---

(1) A. Guardini, *Cronaca di Prato,* Bibliot. Roncioniana, Ms. cit., c. 45-46.

(2) Villari, *I primi due secoli*, I, 162.

(3) Villani, *Cronica,* V, 33. G. Gaponi, *Storia della Rep. fiorentina*, I, 29. segue il vecchio stile dando il fatto come avvenuto il 1248, seguito in ciò dal Perrens, *Histoire de Florence*, I, 314.

i Guelfi furono cacciati da per tutto, le loro case distrutte (1), i loro amici perseguitati. A Prato, forse nel febbraio del '49, poco dopo il triste giorno della Candelora, dopo un tumulto sanguinoso, si cacciarono i Guazzalotti e seguaci: il dominio del Comune cadde nelle mani dei Ghibellini. Ma fu un trionfo effimero: il ghibellinismo non poteva attecchire nelle città della Lega Guelfa, che aveano ormai tutta una tradizione antimperiale e antipisana quasi secolare: i banchieri senesi e fiorentini erano padroni quasi incontrastati di tutto il commercio bancario della Santa Sede con le città italiane e con le regioni oltramontane (2); il ceto dei commercianti non poteva d'un tratto mettere in pericolo i suoi affari più cospicui, essere alleato dei pisani per esserne assorbito domani o, se non altro, combattuti sotto finto nome di amico; il Popolo intero, eccitato in quei giorni dall'attiva propaganda di Pietro da Verona e di altri minori contro le sette eretiche, che molti seguaci reclutavano fra i Ghibellini (3), era d'altra parte stanco di sopportare imposte gravose per una guerra che infuriava nel Valdarno e altrove, e che rovinava i suoi scambi commerciali con tutta l'Italia centrale. E questo, proprio quando cadeva a pezzo a pezzo l'edificio faticosamente costruito dall'Imperatore; quando suo figlio Enzo, l'Achille del suo tempo, cadeva prigioniero nelle mani dei Bolognesi, il 26 maggio 1249, a Fossalta; quando Federigo vergognosamente abbandonava l'assedio di Parma per venirsene clandestinamente, quasi, in Toscana — e i cronisti non ne parlano — per domandare a Siena la carità singolare che gli fossero conservati i cinquanta cavalieri e i cinquanta arcieri assegnatigli per un certo tempo a guardia d'onore della sua persona, nel settembre del '49! (4). Soprattutto, il Popolo capì e sentì che

---

(1) Perrens, *Histoire de Florence*, I, 314-16; Villari, *I primi due secoli*, I, 163.

(2) Arias, *Studi e documenti di storia e di diritto*, Firenze, 1901, pp. 77 e segg. E ciò specialmente dopo il fallimento dei Bonsignori. Cfr. Mengozzi, *Il Monte dei Paschi di Siena*, Siena, 1891, I, cap. I. Toniolo, *L'economia di credito e le origini del Capitalismo nella Rep. Fior.*, in *Riv. inter. di scien. soc.*, 1895, pp. 550 e segg. Davidsohn, *Geschichte*, I, 789.

(3) Santini, *Studi, Città*, pp. 124 e segg. Prato era centro attivissimo di propaganda paterina. Ved. Lami, *Lezioni di Antichità toscane*, II, lez. XVII, pp. 552 e segg., anni 1244-46. Molti eretici dichiarano di essere stati *consolati* a Prato, e alcuni processi sono là discussi. Cfr. pure Arch. di Stato di Firenze, *Dipl., Prop. di Prato*, novembre 1261. Ibid., *S. Maria Novella*, 26 gennaio 1244[45].

(4) Arch. di Stato di Siena, *Provv. Cons. Generale*, I, c. 71-72, 27 settembre 1249.

era giunta l' ora d' impadronirsi del Comune, intanto che i Magnati operavano opportune diversioni nei campi della grande politica. E si costituì, come è noto, in Firenze il governo del Primo Popolo, mentre prendevano la via dell' esilio — ahimè! lungo e doloroso — i vincitori del 2 febbraio.

Gli stessi fatti avvengono a Prato quasi contemporaneamente. Ma la posizione dei singoli partiti nel Comune è profondamente diversa: dai nomi delle famiglie guelfe e ghibelline che ci dà il Guardini apparisce che, come a Firenze e altrove, le due fazioni sono del ceto magnatizio; il Popolo è organizzato, come abbiamo visto, nelle associazioni di mestiere e nelle compagnie politico-militari (1). Ma quel ceto magnitizio non è padrone dello Stato, non ha a sua disposizione grandi capitali, e non è, soprattutto, numeroso. Le conseguenze di questo fatto sono due: prima di tutto, molte famiglie di popolani schietti si trovano coinvolte con i Grandi nell'odio di parte e ingrossano la schiera degli esiliati e, più tardi, dei reduci anelanti a vendetta; e d'altra parte, come vedremo meglio a tempo della riforma guelfo-angioina, a quel piccolo e stremato ceto magnatizio non riescì mai di appropriarsi, a danno del Comune, dei beni degli avversari vinti e cacciati. Ecco perchè non c' è notizia di sorta, che possa farci sospettare torbidi e violenze per lo stabilirsi del governo popolare, che si riallacciava alla tradizione brutalmene interrotta nel '49; ecco perchè in quella terra, dove spesse volte dal '40 al '50 aveva trovato asilo Federigo d'Antiochia (2) con il suo seguito, in un giorno, forse in poche ore, con insurrezione tanto fioca che non ne parlano nè pure gli eruditi locali, si stabilisce tutto un nuovo ordine di cose, si coronano di successo le aspirazioni e le lotte del partito popolare, si compie, sia pur non definitivamente — perchè questo

---

(1) Quasi non ci sarebbe bisogno di avvertire che quando si dice « compagnie politico-militari » non s'intende dare a questo secondo aggettivo soverchia importanza, come fa il Thomas, *Les Révolutions politiques de Florence (1177-1530)*, Paris, 1887, pp. 31 e segg.; poichè la organizzazione militare non è che uno dei mezzi per esplicare e attuare le energie e le aspirazioni di una classe sociale, come quella del *Popolo;* e perchè, fu un fatto assolutamente secondario nella costituzione popolare dei Comuni italiani durante il secolo XIII.

(2) Davidsohn, *Forschungen*, II, 50, n. 337, aprile 1241; II, 69, n. 492, 20 gennaio 1248. Arch. di Stato di Firenze, *Diplom.*, *Volterra*, 12 dicembre 1247. Cfr. Santini, *Docum.*, pp. 337-338.

sarà la missione storica della seconda metà del secolo XIII — tutto un ciclo di storia comunale, la *débacle* del vecchio mondo feudale. Nuovi organi si aggiungono alla costituzione del Comune: il Podestà passa in seconda linea, perchè egli rappresenta ancora una fase dello sviluppo comunale di già oltrepassata, perchè egli in realtà non era che il magistrato venuto su per salvare dall'estrema rovina quella classe sociale che si lasciò sfuggire il Consolato, che dette tregua alla guerra che ardeva intorno alla rocca del Comune, che, non legato da vincoli di sorta con gli uomini e gli interessi locali, rappresentava, con un' astrazione, l' imparzialità della legge. Ma chi emanava quelle leggi? Erano i vari partiti avvicendantisi assiduamente nel predominio dello Stato; era, insomma, una legislazione di classe, che aveva tanta imparzialità quanta gliene volessero attribuire le buone intenzioni di coloro che la formulavano. E fino al 1250 il Popolo non era riuscito a fare del potere legislativo dello Stato l'organo della sua volontà, l'espressione dei suoi interessi: usato, più ancora che nei grandi centri, ad essere un partito di governo, esso doveva ormai assurgere al dominio.

La riforma dell'Anzianato rispose a questo scopo e a questo bisogno. Gli Anziani erano in numero di quattro, eletti uno per quartiere tra i popolani organizzati nelle Compagnie d'Armi (1), probabilmente nel Consiglio del Popolo o del Capitano. Non pare che avessero, come a Firenze (2), un loro Consiglio speciale, come non lo avevano a Lucca (3), a Volterra (4), a Padova (5), ecc., ma partecipavano a tutti i consigli del Podestà insieme con i Rettori delle Arti e avevano gran parte nella elezione del Capitano del Popolo. Ogni e qualunque provvedimento di carattere finanziario non può esser preso senza il loro consenso: una spedizione militare, come l'imposizione delle cavallate, come — perfino — la nomina di un Sindaco procuratore del Comune, e non a Prato soltanto, non può aver luogo senza che gli Anziani si siano pronunciati esplicitamente in proposito; e

---

(1) Arch. di Stato di Firenze, *Diplom., Prop. di Prato*, 24 febbraio 1255[56].

(2) Villari, *I primi due secoli*, I, 172.

(3) Cianelli, in *Memorie e doc. lucchesi*, I, 225.

(4) Cecina, *Notizie di Volterra*, pp. 50-51.

(5) *Statuti di Padova dal sec. XII al 1285*, n. 408, n. 421, pp. 131, 136 e segg.

la loro opera si esplica fin nei rapporti tra il Comune e gli enti religiosi. Così, per esempio, nel 1257 perchè il Rettore dell'Ospedale della Misericordia potesse vendere un pezzo di vigna, per comperare 31 staia e mezzo di grano, fu necessaria l'autorizzazione del Capitano e degli Anziani (1). E a questo proposito aggiungiamo che qualche anno dopo la creazione dell'Anzianato essi diventarono, insieme col Capitano, una specie di Giunta esecutiva e di revisione dei deliberati dei Consigli, che poteva a volta a volta approvarli o respingerli. Il documento, infatti, or ora citato, ce ne dà la prova più certa: il Rettore dell'ospedale suddetto aveva presentata istanza al Consiglio del Popolo per poter vendere quel pezzo di vigna; il Consiglio aveva accolta l'istanza notificandone l'analoga deliberazione al richiedente; e pure, fu necessaria l'approvazione degli Anziani e del Capitano, perchè quella deliberazione potesse avere il suo effetto. Ecco perchè noi vedemmo che gli Anziani non hanno un loro Consiglio speciale: a che cosa doveva esso servire? Erano al di sopra di tutti i Consigli, pur partecipando a tutti i Consigli. E si badi al significato sociale di questo fatto. I Magnati erano esclusi dal Consiglio del Popolo e si trovavano probabilmente in minoranza in quello di Credenza: la loro azione si svolgeva unicamente nel Consiglio Generale, a cui veramente spettava l'approvare o il respingere, in ultima istanza, tutte le deliberazioni. Ma, con la costituzione del Popolo di fronte al Comune, e con la penetrazione del Popolo nella compagine comunale, si era avuto uno spostamento sensibile nell'attività dei varî organi costitutivi dello Stato. Erano, è stato detto, due Comuni, due Repubbliche l'una di fronte all'altra; ma bisogna notare che mentre il vecchio Comune non esercita, se non molto indirettamente, la sua azione su l'altro (per mezzo del Podestà, dei Giudici e perchè ad esso spettava almeno giuridicamente il potere esecutivo), il Popolo esercita su quello una vigile e costante opera di sindacato e di pressione. Il governo stesso del Comune passa dall'uno all'altro, perchè ognuno intende a che cosa mai dovesse esser ridotto il potere esecutivo del Podestà e quello deliberativo del Consiglio Generale, se per questioni anche di secondaria importanza era necessaria l'approvazione esplicita degli Anziani e del Capitano, che

(1) Arch. di Stato di Firenze, *Diplom., Prop. di Prato*, 19 febbraio 1256[57].

a poco a poco, verso la fine del glorioso periodo del Primo Popolo, erano riesciti a sostituirsi quasi interamente alle autorità supreme del Comune. Ed è un fenomeno che andrebbe studiato particolarmente questo trapasso graduale di autorità dalle mani del Podestà a quelle delle associazioni popolari, in Toscana e altrove, per mezzo del Capitano e degli Anziani. A Bologna, dove il primo vero moto popolare è appena del 1228 (1), fu in vigore, infatti, fra il '40 e il '50, una copiosa legislazione statutaria, che conferisce, si può dire, ogni giorno più ampia libertà di azione agli Anziani delle società delle Arti e delle Armi. Essi possono contrarre dei debiti che saranno legalmente riconosciuti e soddisfatti (2); essi debbono invigilare che il Podestà faccia osservare lo statuto che proibisce a chiunque delle società popolari di trarre alla casa dei Magnati in occasione di qualche rumore, con o senza armi (3); essi debbono far sì che a correttori o redattori degli statuti siano chiamati soltanto coloro che appartengono a quelle *Arti minute* « *que sunt sub ancianis* » (4); essi debbono perfino curare che non vengano guastate le pitture fatte nel palazzo del Comune a tempo di Azzo da Rosteno, nel 1243, a ricordo del suo tradimento e del suo supplizio (5). E a Volterra, nel 1253, appena il Popolo si fu organizzato militarmente e politicamente sotto il suo Capitano, fu abolito il Consiglio speciale del Podestà, dove pare si annidasse la reazione magnatizia, e a 24 Anziani, eletti esclusivamente dalle società del Popolo, rinnovabili di tre in tre mesi, furono conferiti i più ampi poteri nel Comune: al Podestà restò l'amministrazione della giustizia, secondo le leggi che il Popolo sanciva, e la convocazione del Consiglio Generale (6).

Fuori di Toscana è lo stesso. A Padova la riforma dell'Anzianato coincide col massimo sviluppo delle attività comunali, dileguati fin gli ultimi resti della tirannia dei da Romano. Ma non

---

(1) V. Vitale, *Il Dominio della Parte Guelfa in Bologna dal 1280 al 1327*, Bologna, 1901, p. 16.

(2) *Ordin. sacr. e sacratiss. di Bologna*, ed. Gaudenzi, Bologna, 1888, *Fram. di statut. del Popolo della metà del sec. XIII*, pp. 3-4.

(3) Ibid., pp. 5-6. Cfr. *Statuti di Bologna*, ed. L. Frati, Bologna, 1869-84, I, 326, 327.

(4) Ibid., p. 7.

(5) Ibid., p. 8. Cfr. Savioli, *Annali bolognesi*, III, p. 1, 176; e *Statuti di Bologna*, II, 421. Statuto del 1250.

(6) Cecina, *Notizie istoriche di Volterra*, pp. 50-51.

è ancora una riforma strettamente di carattere popolare, perchè la cappa di piombo della signoria aveva compresso e deformato, economicamente e giuridicamente, il libero organizzarsi delle classi sociali secondo i loro speciali interessi, se se ne eccettua quella pressione di quanti non erano Nobili e Magnati contro il Comune, che porta, come altrove, alla creazione del Podestà, nei primi del secolo XIII (1); e però, intorno alla metà del secolo, l'Anzianato segna il trionfo di una parte sola del Popolo, e questa non avviene in quanto è associazione permanente di Armi con diritti politici, com'è in genere in Toscana, ma in quanto è composto di Arti. Tale differenza è bene notarla; ma essa non può far variare le conclusioni finali relative al passaggio dell'autorità dello Stato dall'uno all'altro nucleo sociale. Ebbene: a Padova gli Anziani debbono essere otto, due per quartiere ed uno per ogni associazione artigiana, eletti nell'assemblea (la quale designa gli elettori degli elettori degli Anziani; elezione, quindi, di 3° grado, come quella dei Consoli a Pistoia, a Bergamo, a Pisa) (2). Ci attenderemmo che fossero dei popolani schietti e che non si dovesse far questione di allibramento ed estimo nella loro elezione, ma no: è necessario, per essere eleggibili, che si sia allibrati per 200 libre e se ne posseggan 500 in beni immobili, non solo, ma bisogna che si appartenga a quel ceto intermedio tra la vecchia aristocrazia ormai agli estremi, insignita per virtù di censo o di valore militare della dignità cavalleresca, e la nuova democrazia artigiana: bisogna cioè essere «*miles pro comuni*» (3). Ma è altresì necessario — e questo ci fa bene intendere lo spirito della istituzione — è necessario essere iscritti ad un'Arte ed *esercitare effettivamente* quell'Arte dal seno della quale si è eletti all'Anzianato: dunque bisogna essere artigiani, poco monta se piuttosto banchieri o mercanti che lanaioli o scardassieri; dunque l'Anzianato è intimamente connesso con il nuovo diritto artigiano entro il Comune, ed è sempre una riforma popolare intesa al fine istesso, cui mirava a Prato, a Firenze, a Lucca, a strappare cioè le insegne del potere dalla rocca mezzo smantellata del vecchio Comune. È il trionfo del

---

(1) A. Bonardi, Il *Liber Regiminum Paduae*, Venezia, 1899, p. 68.

(2) A. Mazzi, *Studî bergomensi*, p. 237.

(3) Salvemini, *La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze*, pp. 12-22; Volpe, *Studî*, pp. 374 e seg. Cfr. Santini, *Documenti*, p. 405.

Popolo Grasso: i popolani minuti sono tagliati fuori pur dall'elezione degli Anziani; e, infatti, gli statuti ai quali ci riferiamo (1) dicono espressamente che i nocchieri, gli ortolani, i lavoratori della terra, i bovari, gli « artigiani meccanici », i pescatori, gl'istrioni, e i servi di privati non possono e non debbono prender parte all'elezione degli Anziani, allo stesso modo che ne sono esclusi — come del resto in tutti i Comuni italiani — i *forenses*. Sono esclusi altresì i minori di 18 anni; ma per lo spirito plutocratico, dirò così, dominante, si fa subito una eccezione per chi è allibrato in 100 libre. Su i primi tempi della nuova istituzione, gli Anziani risentono troppo della loro origine artigiana; e, infatti, essi dovevano discutere insieme con i gastaldi delle fratalie intorno all'opportunità, o meno, di avere il Capitano del Popolo; ma l'elezione del Capitano spettava al Podestà; in altre parole, il Comune influiva direttamente su la nomina del primo magistrato del Popolo organizzato. Il loro ufficio precipuo è quello di vigilare su l'andamento dell'amministrazione per difendere e tutelare i diritti di quanti sono « *de comunancia* »; stanno a rappresentare gli interessi di una parte dei contribuenti contro gli sperperi e le malversazioni, ma non ancora la loro istituzione intacca la costituzione politica dello Stato; perchè realmente è sempre il Podestà e il suo Consiglio speciale — con quello Generale — che hanno le redini del Governo; tanto è vero che, anche in materia di rappresaglie, dove sarebbe naturale e legittimo l'intervento dei diretti rappresentanti delle associazioni artigiane, gli Anziani non hanno che un ufficio tutt'affatto secondario, poichè si limitano a *pregare il Podestà* a fare giustizia. Questo nel 1271; ma cinque anni più tardi, la sfera della loro influenza si allarga, e noi troviamo che essi acquistano il diritto di mandare delle spie per proprio conto là donde sorgeranno dei rumori, e di procedere a inchieste relative; e in questa loro attribuzione possiamo sorprendere il germogliare di un nuovo potere eminentemente politico accanto a quello del Podestà. Il quale, d'ora in poi, sarà guidato nell'opera sua dall'Anzianato.

Nel Comune di Prato, come vedemmo, gli Anziani assurgono ad un potere molto maggiore, ma è certo che ciò si deve alla diversa struttura economica ed al diverso grado di organizzazione popolare.

---

(1) *Statuti di Padova del sec. XII al 1285*, n. 408 e segg., r. 32, pp. 131 e segg.

Intimamente connessa con la riforma dell'Anzianato è la creazione del Consiglio di Credenza e di uno speciale Consiglio del Popolo, di 40 membri, cinque per ogni porta, dieci per quartiere; ma forse per quest' ultimo bisognerà pensare che fosse sorto fin dal primo apparire del Capitano. Quanto al Consiglio di Credenza, che vediamo a volta a volta presieduto dal Podestà e dal Capitano, non è fatto certamente per spostare l'azione dei singoli partiti: esso, come già in altri Comuni, fin dagli ultimi del secolo XII (1), rappresenta soltanto una Giunta esecutiva, a cui il Consiglio Generale delega l'esecuzione dei suoi deliberati, e che presenta a questo i suoi progetti e proposte. Si può soltanto, in proposito, pensare, come accennammo incidentalmente, che, data la forte organizzazione e compattezza del Popolo, quei 24 siano stati prevalentemente popolani. Del resto, non è il caso d'insistere su questa che è una semplice ipotesi.

Cerchiamo piuttosto di fissare, concludendo, i varî organi dello Stato in questo momento, dal '50 al '60, e le loro attribuzioni reciproche. Alla testa del *Comune maius* è il Podestà, che dura in carica un anno; alla testa del *Comune Populi* il Capitano, anch'esso eleggibile ogni anno: quello convoca e presiede il Consiglio Generale, questo convoca e presiede il Consiglio del Popolo; il Consiglio di Credenza è convocato indifferentemente dall'uno o dall'altro. È il Consiglio del Popolo l'organo più attivo della costituzione del Comune: le sue deliberazioni riflettono ogni ramo della cosa pubblica; esso prende l'iniziativa nella legislazione civile, penale, annonaria — e lo vedremo meglio nel secondo capitolo — e il Consiglio Generale, quasi costantemente accresciuto della solita aggiunta di 64 membri popolari (complessivamente 209), ratifica quasi sempre nelle sue non frequenti sedute i suoi deliberati. Gli Anziani col Capitano sorvegliano la regolarità degli atti, costituiti, come sono, in una specie di comitato permanente di salute pubblica. Il centro di gravità, dunque, è spostato: è il Popolo che ha sopraffatto il Comune. E i Magnati guelfi, ritornati dall'esilio breve, ma disastroso perchè inaspettato e imprevedibile, almeno nelle forme in cui avvenne, non ebbero per allora la forza di reagire energicamente.

---

(1) Ficker, *Forschungen*, IV, n. 155, pp. 195 e seg., 11 febbraio 1185. Mandelli, *Il Comune di Vercelli nel m. e.*, I, pp. 3 e seg.

Ma la reazione era inevitabile, e si annidava nella stessa costituzione economica e politica del Comune. Che i Grandi, divisi dalle ire di parte, sconcertati dalle ultime violenze, avessero affievolito il loro spirito di resistenza era un fatto semplicemente intuitivo: giuridicamente ed economicamente, però, essi non solo non erano esclusi dalla partecipazione al governo del Comune, ma non erano direttamente ancor presi di mira dalla parte predominante. Perchè, in realtà, troppi interessi intrecciavano dei vincoli che non si potevano da un momento all'altro spezzare. La federazione delle Arti comprendeva tutte le associazioni artigiane del Popolo, ed il Popolo era organizzato militarmente con diritti politici; ma, come si notò poco addietro, mancando a Prato un ceto paragonabile al Popolo Grasso Fiorentino, come, del resto mancava a Pistoia e a Bologna (1), sebbene ve ne fossero degli accenni (2), i popolani non poterono essere estranei alle contese fra Guelfi e Ghibellini, che, soltanto negl'inizi e nella prima fase del loro svolgimento, si possono e si debbono considerare come divisioni della classe magnatizia. Ciò sarà più chiaro e avrà la sua base sperimentale in seguito, quando studieremo la riforma guelfa del 1266-67 e la costituzione sociale della Parte Guelfa. È noto, intanto, che poco dopo il 1250 si era già formata una Parte Ghibellina, come associazione indipendente dal Comune (3), e ciò presuppone l'esistenza di una corrispondente organizzazione guelfa. Aggiungasi che, per quanto poco numerosi, e poco ricchi, i mercanti e l'arte dei giudici e notai eran fuori della federazione artigiana; ma eran pur sempre quelli che con i Magnati avevano nelle mani il monopolio della ricchezza del Comune: proprietà fondiaria e il poco capitale mobile era nelle loro mani. I piccoli proprietari di terre e di case, danneggiati anch'essi dalla violenza partigiana, assottigliavano inconsciamente le file del Popolo, non come classe sociale ma

---

(1) Salvemini, *Magnati e Popolani*, pp. 290-291.

(2) Arias, *I trattati commerciali della Repubblica Fiorentina*, I, 278 e seg. Cfr. Rodolico, *Recensione* dell'op. del Salvemini (*Magnati* ecc.), in *Arch. stor. it.*, ser. V, tom. XXV, pp. 119-120.

(3) L. Banchi, *Breve degli officiali del Comune di Siena*, in *Arch. stor. it.*, ser. III, vol. IV, par. II, p. 39, 25 e 26 luglio 1251. Ad Arezzo si era già formata nel 1251 una *Pars Guelfa*, Arch. di Stato di Firenze, Mss. diversi, N.° 535, *Spoglio delle Riformagioni e tratte* (1047-1304), ad annum. Cfr. ibid.. *Capitoli*, vol. XXIX, c. 99; XXXIII, 138, 188.

come partito politico osteggiante il dominio grasso-borghese e piccolo-aristocratico (insistiamo su questo concetto), perchè essi avevano soprattutto un grande e solo interesse da far trionfare: rifarsi dei danni sofferti. Cooperare attivamente con gli artigiani confederati, ossia con la propria classe sociale, per conservare i diritti acquistati e conquistarne dei nuovi e più importanti, era uno scopo secondario, a cui avrebbero pensato quando avessero avuta la prova irrefutabile che gl'interessi dei capi guelfi e ghibellini, con i quali la necessità delle cose ora li accomunava, fossero inconciliabili con i loro interessi di classe, e irriducibili. Non eran Magnati di fatto e di diritto, ma nell'economia delle forze antagonistiche, che si disputavano il dominio del Comune, dai loro personali interessi erano spinti, se non a prendere una posizione decisa e netta, certo a nicchiare, certissimamente a non indebolire la nascente società dei danneggiati politici (così noi chiamiamo la Parte Guelfa e Ghibellina), per quella stessa ragione profondamente umana, per cui gli aspiranti ad una grossa eredità, che possa riparare al pessimo stato delle finanze familiari, si guardano bene dal portare proprio allora in campo la questione della loro diversità sociale! Ecco perchè noi non abbiamo notizia nè pure indiretta che il Popolo avesse tratto dalla sua posizione politica tutti i vantaggi possibili: molti dei suoi erano già entrati nella Parte per interessi speciali, molti ne entravano ogni giorno. E intanto che da questioni tutt'affatto secondarie era in certo senso paralizzata l'attività del Popolo e del Comune, ecco il risorgere di tutto il partito ghibellino in Toscana infiammato dall'anima grande di Re Manfredi, e Farinata degli Uberti e Provenzan Salvani, a Firenze e a Siena, che si levano rigidi e terribili per compiere la vendetta del 1250. Siena è il rifugio di tutti i banditi ghibellini: vanno là anche i cacciati da Firenze, quando gli Anziani scoprono nel '58 la congiura degli Uberti e degli altri nobili ghibellini intesa a strappare al Popolo il potere, e dopo le terribili e sanguinose repressioni che ne seguirono, quando già la decapitazione dell'Abbate di Vallombrosa, sospettato fautore della congiura (1), aveva attirato su Firenze i

(1) VILLANI, *Cronica*, lib. VI, c. 65. STEFANI, lib. II, r. 113. Alla congiura partecipò attivamente il Cardinale Ottaviano degli Ubaldini. Ved. LEVI, *Il Card. Ott. degli Ubaldini secondo il suo carteggio e altri documenti*, in *Arch. della Soc. Rom. di Storia Patria*, 1891, pp. 262, 289 ecc.

fulmini dell'interdetto (1). Ed a Siena, che giura fedeltà a Manfredi nella primavera del '59 (2), il Re manda Giordano d'Anglona, Conte di S. Severino, con un centinaio di cavalieri e la sua reale bandiera. E il 22 dicembre il Consiglio Generale di Siena vota 500 libre ed onori sovrani all'illustre messo di Manfredi (3), aspettando altri soccorsi; e il Podestà del Comune s'intitola « Podestà di Siena per grazia di Dio e del Re di Sicilia » (4). Contro la città che aveva così apertamente violato il trattato del 1254 (5) la guerra era ormai inevitabile. E si venne alle armi ben presto, occupando Firenze parecchi castelli della Maremma. Le ostilità continuarono sorde fino alla primavera del 1260, quando i Fiorentini portarono la guerra fin sotto le mura di Siena, e si combattè presso Porta Camollia, il 17 di maggio (6). I Fiorentini ebbero vittoria e la città fu tutta pervasa dalla gioia; ma Provenzan Salvani con 800 cavalieri saraceni, greci, in massima parte tedeschi (7), entra nella città natale a infondere coraggio nei vinti. La guerra cominciava allora.

Gli esuli ghibellini e i Senesi volevano ad ogni costo spingere Firenze guelfa e i suoi alleati Prato, Volterra, Arezzo, S. Gemignano, Orvieto, ecc. ad una decisa azione armata, fiduciosi nelle loro forze e nella loro fortuna: ma i Grandi guelfi fiorentini non erano davvero bruciati da tali ardori bellicosi, anche perchè (ed a ciò gli storici che narrarono gli avvenimenti di questo periodo non hanno pensato), dopo il fedifrago tentativo di sopraffazione consumato in danno dei Popolani, essi non potevano in alcun modo sperare aiuto di sorta dal partito allora predominante nel Comune. E le loro forze soltanto, per quanto cospicue, non erano davvero sufficienti. Però temporeggiavano. Ma Farinata degli Uberti e Provenzan Salvani, che Dante chiama *Sire* e l'Ammirato il primo cittadino senese (8), avevan fretta. E si ricorse all'inganno, notissimo, di mandare agli Anziani di Firenze due frati minori a dire che i

---

(1) Ed. Bonaini, in *Annali dell'Università toscane*, tom. II, an. 1851.

(2) Paoli, *La battaglia di Montaperti*, Siena, 1869, pp. 11-12. Malavolti, *Istoria di Siena*, par. II, lib. I, pp. 2 e seg.

(3) Arch. di Stato di Siena, *Consiglio della Campana o Generale*, vol. IX. c. 13, 22 dicembre 1259.

(4) Milanesi, *Documenti per la storia dell'Arte senese*, Siena, 1854, I, 140.

(5) Arch. di Stato di Siena, *Caleffo vecchio*, c. 329, 11 giugno 1254.

(6) Perrens, *Histoire de Florence*, I, 491.

(7) Villani, *Cronica*, VI, 77.

(8) Dante, *Purgatorio*, XI, 121. Ammirato, *Istorie fior.*, lib. II, tom. I, p. 114.

Senesi, stanchi della signoria di Provenzano e delle continue richieste dei Ghibellini, avrebbero aperte le porte all'esercito avversario, previo il compenso di 10,000 fiorini. Due degli Anziani ricevettero, con giuramento solenne di serbare il segreto, la proposta untuosa dei due ministri di Dio. Ci credettero; e, convocato subito un grande Consiglio di Nobili e Popolani, si sentì con grande sorpresa dei più dalla bocca degli Anziani propugnare la guerra e il riacquisto di Montalcino. L'impresa contro i Ghibellini diventava popolare. Ma Tegghiaio Aldobrandi degli Adimari, « il savio e prode » (1) cavaliere, già Podestà di Arezzo, disse che a Montalcino ci avrebbe pensato Orvieto e che, se si avesse l'accorgimento di temporeggiare ancora, i mercenari di Manfredi se ne sarebbero andati a chi li aveva mandati, per difetto di pagamento. E fu allora che uno dei due Anziani a parte del segreto, *lo Spedito,* inveì con parole triviali di popolano: « Messere, chi vi cer- « casse le brache, si vedrebbono piene di paura; cercatevele, che « già sono piene » (2)! Ma in verità l'Anziano indegno, come gli gridò l'Adimari, non lo avrebbe seguito in guerra nè pur di lontano. La seduta tempestosa, dopo tali invettive, e dopo multe assai gravi inflitte a Cece Gherardini, che, contro gli statuti, osava contraddire vivacemente e reiteratamente alle proposte degli Anziani, si chiuse col prevalere del partito favorevole alla guerra. E per molti giorni fu tutto un lavoro febbrile di armamento, diretto dai Capitani delle compagnie popolari e dalla mente degli Anziani, memore della insinuazione fratesca: si mandarono messi in ogni città alleata a far propaganda ed a chiedere aiuto. Lo scopo che si voleva raggiungere era chiaro e preciso: avere a patti i Ghibellini, stremati di forze e rompere la loro coalizione con i Senesi, da una parte, e dall'altra alienare dalla potente rivale l'animo di Re Manfredi; dare nello stesso tempo un colpo mortale ai Grandi Guelfi insidiatori delle libertà popolari. I 10.000 fiorini furon subito raccolti, e nell'agosto eran già pronti circa 30.000 fanti e 3000 cavalieri, al comando del Podestà fiorentino Iacopino Rangoni, coadiuvato da Capitani senza valore e senza esperienza,

---

(1) VILLANI, *Cronica*, VI, 78.

(2) STEFANI, *Cronica*, II, 123. VILLANI, loc. cit. Ved. anche LEONARDO BRUNI, *Historiarum flor. populi*, libri XII, trad. di DONATO ACCIAIUOLI, Firenze. 1855, vol. I, lib. II, an. 1260, pp. 196 e seg.

sicuri di fare fino a Siena un viaggio di piacere (1). Nel campo avversario c' era Giordano d'Anglona, e il conte d'Arras, e Aldobrandino di Santa Fiora, e Guido Novello, e Farinata degli Uberti, e gente disposta a vincere o a morire, che nel nome di Dio e della Vergine il pubblico banditore del Comune di Siena aveva chiamato alla guerra (2). La catastrofe del dramma era prevedibile: e in quel doloroso vespro del 4 settembre cadeva a Montaperti la forza dei Guelfi e la libertà del Popolo, con la bandiera della cavalleria portata da Iacopo de' Pazzi e col Carroccio, cui Giovanni Tornaquinci, vecchio glorioso, difese fino alla morte (3). A parecchie migliaia ascesero certamente i morti e feriti nella disastrosa giornata, anche a non prestar fede ai cronisti fiorentini e senesi, interessati e gli uni e gli altri (4): a stento quanti si arresero potettero, per magnanimità di Farinata!, aver salva la vita. Mai forse giornata come quella, nelle frequenti lotte tra città e città, segnò una data memoranda; mai forse come intorno al nome fatale di Montaperti sorse tradizione più viva e feconda nella vita comunale e nell'Arte.

Appena giunse in Firenze e negli altri Comuni guelfi la triste notizia della sconfitta di Montaperti, fu un momento di terrore. Le città della Lega Guelfa avevano contribuito, anche oltre le loro forze, alla iniziativa fiorentina: Prato aveva dato intorno a 1500 uomini, altrettanti ne avevan dato S. Gemignano e S. Miniato, e 4000 Orvieto, Arezzo e Volterra (5): il Popolo aveva grandemente sperato di fortificarsi, e, rimorchiati dal Popolo, i Grandi Guelfi avevan voluto tentare una prova decisiva. Ora tutto l'edificio crollava: dopo dieci anni di esilio, rovinati negli averi e nelle persone, invecchiati nell'odio di parte, sarebbero fra qualche giorno, fra qualche ora, tornati col sogghigno del vincitore i Ghibellini; le armi mercenarie di Manfredi li avrebbero assicurati al potere. Le falangi del Popolo erano disperse; gli Anziani fiaccati e avviliti.

---

(1) Villani, *Cronica*, VI, 78-79. Stefani, *Cronica*, II, 123. Cesare Paoli, *La battaglia di Montaperti*, pp. 39 e seg.

(2) Paoli, op. cit., p. 46.

(3) Ammirato, *Istorie fior.*, lib. II, tom. I, p. 121. Villari, *I primi due secoli*, I, 187.

(4) Ved. le cifre date dai cronisti in Perrens, *Histoire de Florence*, I, 523-524. in nota; e Villari, op. cit, p. 188.

(5) Perrens, *Histoire de Florence*, I, 501, n. 4.

Non c' era che da battere la via dell' esilio, e il 13 settembre cominciò l' esodo degli esuli fiorentini: il 16 Giordano d' Anglona era in Firenze, e quasi nello stesso tempo i vincitori erano a Prato, a Pistoia, ad Arezzo. Le case dei nemici furono abbattute: i guasti e i danni arrecati anche ad insigni opere d' arte furono innumerevoli e vandalici (1).

Era naturale che la costituzione politica del Comune dovesse subire mutamenti profondi. Le magistrature popolari, il Capitano e gli Anziani con i loro consigli, furono abolite; specialmente nei piccoli centri spaventati dagli eccessi delle soldatesche alemanne imperversanti a Firenze, il Popolo, in parte decimato dalle perdite subite in guerra e dalla grande schiera degli esiliati volontari, non poteva opporre resistenza di sorta e si rifugiò tutto nelle sue associazioni di mestiere. La resistenza armata avrebbe provocato stragi ed umiliazioni; l' esempio di Montalcino, di cui 400 cittadini su la piazza del Campo a Siena, l' 8 di settembre, umiliarono dinanzi al Carroccio vincitore gli animi e i vessilli, era troppo eloquente (2)! Mai come allora poteva diventare realtà la frase di un documento fiorentino, che fin dal 1202, in un giuramento di sottomissione degli uomini di Montepulciano al Comune di Firenze, dichiarava che i Pratesi eran considerati *de corpore predicte civitatis* (3). Gli organi amministrativi e legislativi del Comune furono soltanto due: il Consiglio Generale e quello di Credenza, naturalmente riformati anch' essi secondo la volontà dei vincitori. Di tanto in tanto pare che il Popolo tentasse di riorganizzarsi, dopo che fu cessata la tormenta reazionaria dei primi mesi di governo ghibellino; ma pare altresì che tale riorganizzazione dovesse, per dir così, compiersi sotto gli occhi e col beneplacito dei dominatori e del Conte Guido Novello, vicario di Re Manfredi per la Toscana, e che il permesso di riunirsi sotto un proprio Capitano, era, se mai, dato per un tempo limitatissimo, e doveva essere rinnovato ogni anno.

Alludiamo al caso di Volterra. Per quel Comune, nel 1264, si hanno notizie sicurissime dell'esistenza del Capitano del Popolo; e

---

(1) Villari, *I primi due secoli*, I, 188.

(2) Arch. di Stato di Siena, *Caleffo vecchio*, c. 371, 8 settembre 1260.

(3) Santini, *Documenti*, pp. 83-93, 24 ottobre 1202. Ved. un concetto simile Bonaini, *Statuti pisani*, I, App. n. II, pp. 644-45, 2 dicembre 1256.

parrebbe a prima vista che, almeno per quella città, non dovesse essere il caso di pensare a violenta reazione ghibellino-magnatizia (1). Certo, a Volterra, sempre non interamente libera dalla signoria feudale del suo Vescovo, il ghibellinismo non aveva messo salde e profonde radici, e gli sconvolgimenti del '60 non furono, quindi, così turbinosi come altrove. Ma era impossibile mantenersi, in quei tempi, fuori delle grandi questioni che agitavano tutta la Toscana, anche perchè fatalmente, allora, due famiglie nemiche erano, perciò stesso, guelfa l'una, ghibellina l'altra, e tutte le lotte contro il Vescovo — e furono terribili e frequenti in Volterra durante tutta la prima metà del secolo XIII — assumevano un certo carattere antiguelfo, almeno nei rapporti interni dei cittadini. E però, come abbiamo visto quel Comune contribuire con 1500 uomini all'impresa di Montaperti, ora, dopo la sconfitta, dovette subirne i danni. Sappiamo, infatti, che prese parte alla Lega Ghibellina, stipulatasi subito dopo il '60, tra Firenze, Siena, Arezzo, Pisa, Pistoia, Perugia, Prato, S. Miniato, Colle e San Gemignano contro Lucca, diventata la cittadella dei Guelfi (2). E quando nei primi mesi del 1263, si fissarono i contingenti che ciascun Comune doveva dare all'esercito della Lega, Volterra contribuì con 60 militi, come Prato e S. Miniato (3). E, ancora, intorno alla metà del 1262, quando si stavano elaborando dai maggiori Comuni interessati — Pisa, Siena e Firenze — le trattative della Lega, il procuratore del Comune di Pisa ricevè incarico di trattare, oltre che con Firenze, Prato, Pistoia ecc., anche con Volterra (4), e altrettanto è incaricato di fare il procuratore del Comune di S. Miniato (5). Ad ogni modo, però, è certo che la reazione ghibellina non fu a Volterra tanto violenta come a Prato, dove soffiavano sempre nell'incendio i Conti Alberti e i Ghibellini del famoso covo di Montemurlo, come a Firenze e Pistoia. Per questo appunto nel '64 c'era il Capitano del Popolo, e, aggiungiamo, c'erano anche gli Anziani — non si sa se nell'antico numero

---

(1) Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico*, Volterra, 20 novembre 1264.

(2) G. Sercambi, *Croniche*, I, 77, 36-37 (an. 1261). Cecina, *Notizie istoriche di Volterra*, pp. 60-61 (an. 1262). Perrens, *Histoire de Florence*, II, loc. cit.

(3) Davidsohn, *Forschungen*, II, 117, n. 833, 1263, febbraio 17.

(4) Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico*, Volterra, 24 maggio 1262.

(5) Ibid., *Compagnia Sant'Andrea d'Empoli*, 26 marzo 1262.

di 24, stabilito nel '53 (1). — Ma il documento stesso che ce li ricorda, ci dimostra altresì chiaramente la condizione di vassallaggio di questi magistrati popolari, e ce la dimostra nella forma più volgare. S'era al 20 novembre del '64: fra un mese e pochi giorni il Capitano scadeva d'ufficio, e per l'anno seguente non se ne poteva eleggere un altro senza il consenso.... dell'autorità tutoria. A sollecitare nella forma più persuasiva questo consenso da chi di ragione, gli Anziani e il Capitano uscente, riuniti a consiglio con altri 16 buoni uomini — naturalmente popolani e, inclineremmo a credere, Guelfi — ricorrono alla consuetudine, elevata a sistema, di tutti i governi di tutto il mondo e di tutti i tempi: la corruzione. Eleggono un sindaco procuratore, un uomo che doveva conoscere molto bene tutte le lusinghe più adatte per guadagnare il favore dei potenti, Righetto di Ruggerino, e gli affidano il delicato incarico di darsi da fare per trovare l'uomo insigne che, dietro un compenso di oltre 600 libre di denari pisani, possa ottenere dal Conte Guido Novello il permesso che il Popolo di Volterra si elegga nell'anno seguente il suo Capitano.

Ma nè pur questa larva di organizzazione popolare fu possibile a Firenze nè a Prato, specialmente a Prato, dove lo sbandamento generale seguìto alla rotta di Montaperti e le conseguenti complicazioni politiche al ritorno dei Guelfi cacciati, ritardarono, come vedremo, la riorganizzazione delle compagnie popolari, e, quasi, la loro ricreazione su nuove basi e secondo la traccia del diritto costituzionale bolognese. È certo però che le Arti non furono toccate dai vincitori, i quali in nessun modo avrebbero potuto, sia pure in un istante di scoraggiamento della massa del Popolo, cancellare tutte le franchigie e i privilegi di cui godevano le associazioni artigiane fin dai primi tempi della vita comunale, in forza di un diritto consuetudinario che era diventata la base giuridica del Comune stesso, e contro cui invano strillarono vescovi e imperatori, defraudati, in Italia e fuori, del loro diritto divino (2). Fu

---

(1) Cecina, op. cit., pp. 50-51.

(2) Federigo II rinnovò contro i Comuni l'odio del suo avo. I suoi editti e le sue sentenze di scioglimento sono frequenti Ved. *Mon. Germ. Hist. LL.*, sectio IV, tom. II, n. 108, p. 140, 1226, ottobre, « cassatio consulatum » delle città di Provenza, di cui qualcuna si reggeva a governo consolare fin dalla prima metà del secolo XII. Kiener, *Verfassungsgeschichte der Provence* (510-1200), Leipzig, 1900, p. 164 (Marsiglia ha i Consoli fin dal 1128, Arles dal 1131, Avignone dal 1136). Cfr. Pavon, *Histoire de Provence*, II,

già detto (1) che a Firenze, dopo il '60, le Arti, se proprio non del tutto abolite, furono private dei propri Consoli e gonfaloni, defraudate del diritto di raccogliersi in botteghe proprie e ridotte allo stato di società puramente economiche; ma un documento vaticano del 1265 ha smentito quell' affermazione troppo recisa (2), mostrandoci in vita e partecipante, se bene non in prima linea, alla cosa pubblica, il Consolato delle Arti. Per Prato e, in genere, per tutti quei Comuni, dove infierì la reazione ghibellina dopo il '60, si deve pensare lo stesso; pochi anni dopo, infatti, i documenti ci parlano, come vedremo, di Consoli delle Arti, di giurisdizione e privilegi di quelle associazioni, che non potrebbero essere frutto della riforma angioina, la quale ben altro scopo si era prefisso e raggiunse.

VI.

Con la organizzazione del Popolo in compagnie armate, fase splendida dello sviluppo comunale, coincide la completa liberazione del Comune, come ente giuridico, dalle pastoie del potere ecclesiastico. Anche qui è necessario far subito una distinzione ben netta tra i grandi Comuni cittadini e i minori centri di origine feudale o rurale e tra le sedi vescovili e le parrocchie. Il fenomeno generale che si verifica da per tutto è il progressivo laicizzarsi, dirò così, di una gran parte del patrimonio ecclesiastico, e il passaggio — che ne seguì — dei diritti puramente civili dalle mani dell' autorità religiosa a quelle della nuova autorità comunale laica (3). Sia che i Vescovi fossero Conti

---

p. 50. Ved. pure *Mon. Germ. Hist.*. Ibid., n. 299. pp. 413-414, 1231, gennaio 20, 23, sentenza di Enrico Re data a Worms *contra communiones civium*; e Ibid., n. 156, pp. 101-194, 1231, dicembre-1232, maggio; editto di Federigo *contra communia civium et societates artificum* di Germania, dove si eran sviluppate fiorenti associazioni *ex defectu juris*.

(1) Salvemini, *Magnati e Popolani*, p. 260.

(2) Ne dà notizia G. Arias, *I trattati commerciali della Repubblica Fiorentina*, I, p. 65.

(3) Manca ancora un lavoro sintetico intorno alle relazioni fra Chiesa e Stato nei Comuni italiani. Uno studio preparatorio, ricco di osservazioni, quantunque non tutte accettabili o monche, specie per gli inizî di quelle contese, ha il Salvemini, in *Studî Storici*, Firenze, 1901, pp. 39 e segg.

delle città, come generalmente nell'Italia settentrionale, sia che le chiese vescovili e le abbazie possedessero immensi territorî, stendendo i loro confini su i limiti delle circoscrizioni civili romane, pur senza una diretta influenza su le cose della città, governata da un Conte o Marchese, come in Toscana; sempre e dovunque, appena sorto come ente politico il Comune, si dovette presentare il problema di relegare il potere dei Vescovi e degli Abbati nel campo puramente spirituale. E s' impegnò quella lotta secolare che ebbe il suo epilogo soltanto nel secolo XIV — parliamo dei centri più evoluti — con la sconfitta del potere ecclesiastico. Una delle conseguenze più gravi che accompagnavano, come l'ombra, le progressive conquiste dei Comuni, fu naturalmente la perdita di ogni privilegio di fòro o d' immunità da imposte da parte della Chiesa. La quale fulmina le innocue scomuniche, quando con argomenti molto più persuasivi i cattolici ufficiali del Comune e i cattolici cittadini imprigionano chierici e vescovi, come a Viterbo (1), o uccidono il vescovo, come a Treviso (2) e a Volterra (3), o bloccano il palazzo vescovile, collocandovi delle sentinelle, per parecchie settimane, impedendo qualsiasi comunicazione dei reclusi con l'esterno, come a Fano (4). Questo nei momenti in cui la lotta diventava addirittura feroce; però le violenze sporadiche, mà tutt' altro che interrotte, assottigliavano ogni giorno il patrimonio della mensa vescovile; sì che il Vescovo di Pistoia, Ildebrando, della famiglia dei Conti Guidi (5), immediato predecessore di S. Atto (1104-1133), aveva ben ragione di stendersi un curioso memoriale nel 1132, in cui piangeva a calde lagrime su le usurpazioni che a gara Comune e contadini commettevano sui beni episcopali, ricordandone parecchi casi più gravi e dolorosi per il suo cuore, e notando quel che gli restava nelle singole pievi del

---

(1) Cfr. RAUMER, *Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit*, Leipzig, 1872, V, 95, (an. 1218).

(2) UGHELLI, *Italia sacra*, V, 372 (an. 1220).

(3) CECINA, *Notizie istoriche di Volterra*, p. 41.

(4) SALVEMINI, *Studî Storici*, pp. 51 e seg. e le fonti ivi citate. Cfr. anche per la lunga e vigorosa guerra tra il Comune e il vescovo d' Ivrea, F. GABOTTO, *Le carte dell'Archivio vescovile d'Ivrea fino al 1313*, Pinerolo, 1900, I, 159, 7 giugno 1226 198, 7 marzo 1235; 200, 18 marzo 1235; 213, 31 dicembre 1237, ecc.

(5) Su di lui cfr. DAVIDSOHN, *Geschichte*, I, 358, 401, 411.

Contado (1)! E, qua e là, il buon Vescovo amareggiato, pur notando, per esempio, che gli uomini di Casale e Montemagno non gli si sono ancora ribellati, esclama: « *unde parum habemus vel nichil* »! Certo, questi fatti erano possibili dove il Comune non poteva temer troppo del suo Vescovo: a Pisa, invece, la lotta inevitabile procede più sorda (ma non meno decisiva), più circospetta da parte del Comune: esso, come in genere tutti i Comuni maggiori, si afferma relativamente tardi quale spiccato istituto di diritto pubblico, e gli manca quindi la forza e l'autorità dello Stato costituito, e privilegi imperiali che possano permettergli un'azione troppo energica contro il suo Arcivescovo. E però — e in questo la Repubblica fiorentina non seguì diversa tattica (2) — il Comune ci appare in un certo tempo, negli ultimi del XI e nei primi del XII secolo, come il sostenitore dei diritti dell'Arcivescovo sul Contado contro i Nobili grandi feudatari riottosi; opera attivamente, ma servendosi dell'autorità ecclesiastica come di paravento; mette tutta la sua energia in servizio della causa episcopale; e quando si è rafforzato, politicamente oltre che economicamente, abbatte il paravento e prosegue per conto suo quell'opera iniziata per altri e con altri (3).

Nei piccoli Comuni il fenomeno si presenta sotto forme alquanto diverse. Mancando in essi sempre, o quasi sempre, la Chiesa episcopale arricchita di privilegi imperiali e pontificî, la lotta fra lo Stato laico in via di formazione e la Chiesa parrocchiale non presenta tutta l'asprezza di quella combattuta nella città, se non in casi eccezionali. Che cosa era, infatti, un Comune sul tipo di quello di Prato dal punto di vista delle circoscrizioni ecclesiastiche? Una riunione di un certo numero di parrocchie, di pievi di Contado, dipendenti da una parrocchia maggiore, detta Propositura, e tutte insieme dipendenti dal Vescovo della Diocesi.

---

(1) Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Vescovado di Pistoia*, 1132.

(2) Lo notò già l'Hegel, *Storia della costituzione dei municipî italiani*, trad. Conti, Milano, 1868, p. 459. Cfr. Santini, *Studî, Contado*, p. 16, n. 1.

(3) Volpe, *Studî*, pp. 9-17. Tale tutela, o quasi, dell'autorità ecclesiastica su quella comunale nel periodo delle origini è generale a tutti i Comuni, che eran sedi vescovili, anche fuori d'Italia. Cfr. per la Provenza il citato lavoro del Kiener, *Verfassungsgeschichte der Provence*, pp. 190, 196 e seg. per Arles, e passim. Per Siena, ved. un importante documento del maggio 1151, in Muratori, *Ant.*, II, dis. XXXIII, 1145-46. Donazione del Conte Ugolino di Ranuccio al Vescovo di Siena.

E come il Conte era il signore di quanti, liberi e servi, lavorassero la terra o si dessero alla mercatura, così il Vescovo diocesano impartiva ordini e disposizioni religiose; almeno così avrebbe dovuto essere nella mente degli uomini d'allora. Ma in realtà, il potere del Vescovo non era soltanto religioso, come quello del Conte non era soltanto civile. E, mentre da una parte noi assistiamo a controversie senza fine scoppiettanti tra Vescovi e Conti, la stessa lotta si combatte nella breve circoscrizione della Parrocchia. Durante il periodo barbarico, quando dalla sola forma di associazione economica, esistente all'infuori della grande associazione politica dello Stato — la famiglia, o meglio il consorzio domestico (1) — si passò per infiltrazioni graduali di elementi diversi, e specialmente per nuovi bisogni economici, alla costituzione di una entità più vasta e più complessa — la *Vicinia* (associazione puramente economica che solo molto più tardi divenne anche politica (2)) — quando, in altre parole, si iniziò il gran moto associativo che fu il carattere fondamentale di tutto il medio evo, la Parrocchia cementò, senza modificarli mai, i rapporti economici col sentimento religioso, che aveva già fatto il suo trionfale ingresso nell'economia delle forze operanti nel consorzio sociale, con la formazione della gilda (3). Il suo carattere giuridico si sviluppa a mano a mano sotto la dominazione franca; il suo piccolo patrimonio iniziale si accresce, perchè al santo protettore si dona, si fitta, si dà in enfiteusi, non altrimenti che ad una personalità giuridica qualsiasi (4): la piccola cappella s'ingrandisce e si abbella e si provvede di arredi non di rado preziosi, e in essa si raccoglie il popolo dei lavoratori per celebrare i servizi divini. Ogni Parrocchia ha i suoi limiti ben circoscritti, non altrimenti che il Vescovado; e anche in tempi abbastanza recenti la formazione di una nuova Parrocchia, richiesta dall'accresciuta popolazione in

---

(1) Cfr. per questo K. Th. Jnama-Sternegg, *Deutsche Wirtschaftsgeschichte bis zum Schluss der Karolingerperiode*, Leipzig, 1879, I, 52, 72, 77-78, ecc.

(2) È dimostrato praticamente dal Mazzi, *Le vicinie di Bergamo*, 1884. Cfr. Davidsohn, *Geschichte*, I, 317 e seg. e Brunner, *Deutsche Rechtsgeschichte*, Leipzig, 1887-92, II, 148. Lo Schupfer, invece, *Allodio*, p. 449, attribuisce alle *vicinie* un carattere prevalentemente politico.

(3) K. Hegel, *Städte und Gilden der Germanischen Völker im Mittelalter*, Leipzig, 1891, I, 9 e seg.

(4) Jmbart de la Tour, *La paroisse dans l'anc. France*, in *Revue Historique*, vol. LX e seg., 1896-97, passim.

qualche parte della città o del Contado, porta sempre seco necessariamente la formazione artificiale di un nuovo *Populus* (1).

Quando, per ragioni molto complesse, per nuovi rapporti economici determinatisi nel secolo IX, X e XI (2), sorse sul territorio della Parrocchia il Comune rurale (e in Italia, notiamo per incidenza, gli esempi antichi non sono davvero frequenti), esso tende, per la necessità stessa della sua vita, ad avere una sua propria personalità giuridica di ente morale, indipendentemente, s'intende, da ogni preoccupazione laica di fronte al potere della Chiesa parrocchiale. A noi è stato possibile in qualche Comune dell'Italia settentrionale e centrale sorprendere quasi il processo genetico degli organi amministrativi e politici di questa nuova forma di vita nella società medievale, sorprendere il germe di questo nuovo organismo nell'atto del suo svolgersi lento e continuo. Ebbene: quando il Comune rurale si è affermato come fatto politico, come ente giuridico, quando, insomma, il puro fatto economico è oltrepassato o si è integrato con qualche cosa di diverso e di più evoluto, l'urto diventa inevitabile. Il rifiuto delle decime da una parte, e la determinazione dei servigi e delle prestazioni dovute alla Chiesa, dall'altra, sono i due fatti iniziali e decisivi nella prima fase di quel conflitto. La progressiva emancipazione dei servi ecclesiastici e il loro simultaneo elevarsi alla condizione di liberi comunisti, oltre che di liberi agricoltori, espugnò l'ultimo baluardo di difesa delle Chiese di Contado non sorrette, o solo debolmente sorrette, dalla lontana e travagliata Chiesa episcopale. E inoltre, corrispondente a questo diritto, essi avevano il dovere di provvedere alle riparazioni della Chiesa, ai sacri arredi, ecc. Cosicchè, quando sorse il Comune, fu esso che volle esercitare quell'antico diritto e volle ridurre alla più piccola

---

(1) Così a Prato nel 1247. ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Diplomatico, Propositura di Prato*, 4 aprile 1247. Per desiderio degli abitanti di Porta Tiezi si costruisce la Chiesa di S. Giorgio, assegnandole un *Populus*.

(2) A questi rapporti qui non possiamo che fugacemente accennare, ma li esamineremo altrove. Ad ogni modo non si ha nulla che vedere col *Conventus ante Ecclesiam* dell'EDITTO DI ROTARI, c. 343, e le conseguenti deduzioni di alcuni storici, fra i quali citiamo il PALMIERI, *Degli antichi comuni rurali e in ispecie, quelli dell'Appennino bolognese*, in *Atti e Memorie della R. Deput. di Storia Patria per le Prov. di Romagna*, Bologna, 1898, tom. XVI fasc. 4-6, pp. 257 e seg., e il SOLMI, *Le associazioni in Italia avanti le origini del Comune*, Modena, 1898, pp. 16-17, n. 1.

espressione quel dovere; onde da una parte litigi e controversie risolute dal Vescovo o, per lui, dal Proposto; dall'altra, per la forza stessa delle cose alleata con la volontà degli uomini, il Comune laico si sovrapponeva e si sostituiva alla Parrocchia. I limiti della Parrocchia diventavano i limiti del Comune rurale: ad una forma di unità, rappresentata dalla Parrocchia, se ne sostituiva un'altra, che aveva tesoreggiato tutte le forze operanti nell'ambiente. E allora, quando il Comune cittadino di Prato, sorto intorno alla rocca degli Alberti e intorno alla Chiesa della Propositura, che invigilava su le 48 ville o, meglio, Parrocchie comitali, si fu liberato dal giogo dei suoi Signori, e quando gli Alberti furono ricacciati in un cantuccio a Semifonte, incalzati da Firenze e da Pistoia; una volta, insomma, che il Comune con l'atto del 1184 fu riconosciuto, dirò così, officialmente dai centri maggiori della Toscana, voleva dire che giuridicamente esso diventava il padrone incontrastato del distretto comitale degli Alberti da Prato, di quelle 48 ville, cui si è accennato (1). Infatti, il possesso di queste non gli è mai contrastato per anni e per secoli.

Quale doveva essere necessariamente l'atteggiamento del Comune di fronte alla Propositura? Non si trattava naturalmente di conquistare con la forza delle armi o l'abilità diplomatica nè pure un palmo di terreno, perchè di possessi privati e patrimoniali della Propositura di S. Stefano non era il caso di parlare: se mai, era contro il Vescovo di Pistoia che avrebbe dovuto rivolgersi la lotta. E non si trattava, quindi, nè pure di eliminare gli ufficiali ecclesiastici dall'amministrazione del Contado, dal momento che i Co-

---

(1) Era allora già abbastanza popolosa la città, sia per il fenomeno di ordine generale dell'accrescimento della popolazione in Italia dal sec. XI al XIV (ved. SALVEMINI, *Magnati e Popolani*, pp. 43 e seg. e le fonti ivi citate. Corregge molti dati del Salvemini, con sicura critica, il RODOLICO, *Note statistiche su la popolazione fiorentina nel XIV secolo*, Estr. dall'*Arch. stor. ital.*, ser. V, disp. 4.ª del 1902, pp. 7 e seg.), sia per l'altro fenomeno non meno generale — specialmente nel sec. XII e su i primi del XIII — dell'affluire continuo di gente del Contado in Città (ved. DAVIDSOHN, *Geschichte*, I, 608 e seg. 432, 136-138. Cfr. DENINA, *Rivoluzioni d'Italia*, II, 248, e passim). Nel 1318 la città e i sobborghi avevano circa 3000 case, quindi circa 15.000 anime; nel 1339 soltanto la città aveva 12.500 abitanti e il suo Contado ne aveva 9500. Togliamo queste notizie da uno Zibaldone di ANT. FRANC. MARMI, *Excepta et adnotata varia*, BIBL. MAGLIABECH. DI FIRENZE, cl. VIII. cod, 74, cc. 112 t.-113. Possiamo fissare, quindi, la popolazione di Prato, nel secolo XII e i primi del XIII, intorno a 54000 anime.

muni rurali avevano già la loro organizzazione o erano in via di averla, contro e a dispetto delle Parrocchie, e dal momento che quella Chiesa non era mai stata, nè pur per consuetudine, investita di alcuna facoltà su gli uomini del Contado, che non fosse quella di curarne l'esazione delle decime per sè e pel Vescovado di Pistoia (1). La questione era e doveva essere un' altra: eliminare a mano a mano i privilegî di fôro e assoggettare i chierici alla giustizia secolare; distruggere a poco a poco tutte le immunità e costringere, come cittadini, i chierici a pagare i dazi e le imposte al Comune; esercitare, come Stato, azione di vigilanza e di sindacato su tutto quanto non fosse strettamente attinente al culto, sopra tutto su le permute di beni fra luoghi pii e su le donazioni a chiese ed ospedali, per assottigliare, il più che fosse possibile, la lista dei beni immobili nel territorio del Comune che potessero accampare diritti d' immunità. E di tutta questa opera del Comune ci sono rimaste prove non dubbie, per quanto non molte. Fin dagli ultimi anni del secolo XII le note pretese degli ecclesiastici, quanto ai privilegî del loro fôro speciale, erano cadute. Essi volevano che quando una delle due parti in questione fosse ecclesiastica, *etiam super re prophana,* la lite fosse trattata davanti al tribunale ecclesiastico (2). Ma il 10 novembre 1195, mentre era ancora a Prato il visconte imperiale, è appunto l'autorità civile che giudica in una causa tra il Priore di S. Bartolomeo e alcuni cittadini (3). E così sappiamo pure (come notammo ad altro scopo), che nel 1206 e '08, è il giudice ordinario del Comune, residente nella Curia di Santo Stefano, che giudica in cause vertenti tra la Propositura e privati (4). Ma noi abbiamo come la

---

(1) Circa le vertenze tra la Propositura di Prato e il Vescovado di Pistoia e tra quella e le Pievi del Contado per ragione di decime, ved. CARLESI, *Origini* ecc., p. 65 e seg., che dà interessanti particolari.

(2) FRIEDBERG, *De Finium inter ecclesiam et civitatem regundorum iudicio quid medii aevi doctores et leges statuerint*, Lipsia, 1861, p. 113.

(3) ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Diplom., Rocchettini di Pistoia*, 10 nov. 1195 cit.

(4) Ibid., doc. cit., 16 aprile 1206; 27 febbraio 1207(08). Anche nel 1201 sappiamo che il Proposto di S. Stefano col consenso dei canonici fa un mutuo con Mastignone del fu Rustichello (fittuario della Chiesa), di libre 22 *pro solvendo datio Comuni de Prato tempore regiminis Albertini della Scotta*. E allora non si parla davvero di contribuzione straordinaria, come nel 1194 per la costruzione delle mura: la parola *datium* non permette simile interpretazione. ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Diplomatico, Prop. di Prato*, 1 dicembre 1201.

confessione d'impotenza della Chiesa pratese di fronte al Comune; poichè si possiede la prova documentata del fatto che il Proposto, dopo una riconciliazione col Comune, pose per base dell'accordo il patto che non si negasse giustizia ai chierici. Ecco di che si tratta: per certi magazzini e simili, che si tenevano nelle Chiese per serbare al sicuro ogni sorta di biade, insorse una grave questione tra il Podestà e il Proposto. Il Proposto pretendeva che si togliessero via subito, ma il Podestà per tutta risposta fece sapere che avrebbe dichiarati fuori della legge comune i chierici tutti, qualora non si desistesse dalla domanda imperiosa. Il Proposto ricorse alle armi spirituali, e scomunicò il Podestà, i suoi giudici e notai, il suo seguito e tutto il Consiglio Maggiore del Comune. E il Podestà, a sua volta, bandì i chierici, e tutte le loro cose e sostanze e tutti i beni delle Chiese dichiarò devoluti al Comune, negando ogni amministrazione di giustizia ai banditi. Il colpo era terribile, fatale. Ma il Proposto ricorse al Papa, e il Papa scomunicò il Comune, delegando il Vescovo di Firenze e l'Arciprete fiorentino col Vescovo di Pistoia, Soffredo, a comporre con onore della Chiesa la vertenza incresciosa. Il Podestà dovè tornare a più miti consigli, dovè giurare che avrebbe fatto *rebanniri clericos et res eorum et ecclesiarum,* e non avrebbe negato mai giustizia ai chierici, ma avrebbe osservato integralmente i capitoli dello Statuto che accordavano privilegî alle Chiese (1).

Questi privilegî però avevano una ben scarsa importanza, perchè si riducevano, come in moltissimi altri Comuni italiani, e si può dire in tutti, alla protezione che veniva generalmente accordata ai possessi ecclesiastici, all'obbligo da parte del Comune di concorrere con un tanto al rifacimento di un altare o di un coro, e a certe prestazioni periodiche di denaro, che i Comuni pagavano alle Chiese più importanti e parrocchiali, certamente in ricordo dell'antico vincolo di parrocchiani verso la Pieve e la Parrocchia; obblighi questi, a cui il Comune non potè completamente sottrarsi se non in epoca recentissima, e quasi sempre in seguito a lotte lunghe ed aspre. Per esempio, a Firenze, nella prima metà del secolo XIV il Comune aveva ancora degli obblighi verso la Chiesa

---

(1) Archivio di Stato di Firenze, *Diplom., Propositura di Prato,* 10 febraio 1220(21).

d'Ognissanti e l'Abbazia di Settimo (1). Ma il Comune trovava sempre il modo di rifarsi di queste spese e protezioni ingrate, perchè non cedette, se non in casi gravissimi ed eccezionali, al suo diritto di riscuotere le imposte normali e straordinarie dai chierici, come da tutti gli altri cittadini. I giuristi strepitavano per la violazione del diritto canonico, e Odofredo andava in collera (2) verso le città di Lombardia e di Toscana, per l'audacia loro nel pretendere il pagamento delle imposte dagli ecclesiastici. Eccetto che a Venezia forse, dove, secondo l'opinione prevalente fra gli storici (3), gli ecclesiastici non erano esenti da qualsiasi gravezza; da per tutto fu una lotta secolare fra Stato e Chiesa per l'applicazione del principio giuridico laico, che considerava i chierici come cittadini comuni, obbligati perchè tali, a tutti gli oneri che lo Stato imponeva. Non mancò — ed è bene notarlo — agli ecclesiastici il favore imperiale in questa faccenda; come non mancava ogni volta che i Comuni facevano degli statuti contrarî alle immunità religiose, statuti che gli editti imperiali, anche di Federigo II, chiamano senz' altro detestandi. Ed era ben naturale che così fosse; poichè ogni volta che si trattava di indebolire e menomare la personalità giuridica dei Comuni, sopra tutto quando si cercava di menomarla senza conferire nuovi privilegî alla Chiesa, un Imperatore come Federigo II non si poteva rifiutare di rappresentare la sua parte. Così, egli fin dal 1220 — e allora più che mai, essendo sul più bello l'idillio imperiale-pontificio — in un memorabile editto ai Consoli, Podestà e Comuni d'Italia dichiarava prive di qualsiasi fondamento giuridico e di efficacia tutte le leggi fatte contro la libertà ecclesiastica, come « manifestamente contrarie al diritto divino ed umano » (4). E dieci anni più tardi è la volta delle Chiese di Terra di Lavoro, che si rivolgono ad invocare l'aiuto imperiale contro le pretese degli ufficiali dell'Impero. L'Imperatore non fa che un' applicazione pratica del suo editto del 1220, quantunque veramente quell'editto fosse ema-

---

(1) Arch. di Stato di Firenze, *Statuto del Capitano del Popolo del 1322-25*, l. V, r. 72-73, c. 100-100 t.

(2) Odofredo, in Tamassia, *Odofredo*, Bologna, 1894, p. 148.

(3) Cfr. Ruffini, *Lineamenti storici delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa*, Torino, 1891, p. 17. Ad alcune disposizioni vigenti a Venezia fanno, però, riscontro altre emanate da Federigo II, per il Regno di Sicilia. Ved. A. Del Vecchio, *La legislazione di Federigo II imp. illustrata*, Torino, 1874, p. 42 e segg., e fonti ivi citate.

(4) *Mon. Germ. Hist. LL.*, sectio IV, tom. II, n. 79, p. 100. 1220, settembre 24.

nato contro i Comuni e non contro *tutte* le autorità laiche, comprese quelle rappresentanti l'Impero; e proibisce espressamente che si impongano taglie e collette alle Chiese e monasteri della Terra di Lavoro (1). Senonchè, questa volta una clausola qualsiasi era pur necessaria per garantire non i diritti dei Comuni detestati, ma dell' Impero; e Federigo dichiara che intende rispettate tutte le consuetudini e tutti gli atti legali per cui « *certe ecclesie ac persone nobis noscuntur esse specialiter obligate* ». Il giorno dopo si estendono queste disposizioni a tutto il Reame (2); e vent' anni dopo, pochi giorni prima della sua morte, con un atto solenne, che dimostra tutta la stanchezza della sua fibbra di lottatore, l'Imperatore stabilisce che siano restituiti alle Chiese gli antichi diritti e libertà — egualmente che ai Baroni, Conti e Militi del Regno di Napoli — e che la Chiesa Romana, dopo la sconfitta del partito ghibellino, ritorni a godere di tutti i suoi privilegî « *salvis in omnibus et per omnia iure et honore imperii* » (3). Davvero non c' erano altre più innocenti parole nel vocabolario cesareo!

Questo dal punto di vista giuridico; ma in pratica quale valore avevano queste e altre disposizioni imperiali, questi e altri diritti ecclesiastici? Pressochè nessuno, specialmente nei piccoli Comuni, o più esattamente, in quei Comuni dove la struttura economica, creando e sviluppando fin dalle origini del Comune la rapida organizzazione delle forze sociali in partiti politici, irrobustì il governo centrale fin dai primi tempi, rendendolo atto a resistere alla forza sempre più dissolventesi della Chiesa sotto l'azione di quella stessa causa, che generò la rovina dei grandi e medi feudatarî del Contado. E citiamo l'esempio di Pistoia, dove fin dal 1177 era fissato nello Statuto che i chierici dovessero « *stare in iudicio cum laicis* »; se no, i Consoli dichiaravano che non avrebbero potuto mantenere la promessa fatta di proteggere la Chiesa episcopale di S. Zenone e tutte le altre chiese del distretto pistoiese, fino a 4 miglia dalla città (4). Più tardi, sotto Ildebrando

---

(1) Ibid., n. 137, p. 176. 1230, agosto 23, « iustitiariis, baronibus, camerariis, baiulis et universis officialibus per Terram Laboris constitutis ».

(2) Ibid., n. 138, p. 177. 1230, agosto 24.

(3) Ibid., n. 274, pp. 382-389. 1250, dicembre. Cfr. HARTWIG, *Forschungen zur deutschen Geschichte*, XII, 631 e seg. E si potrebbe continuare a spigolare qua e là in tutta la legislazione di Federigo II, raccogliendo buona messe. Tipica la sentenza da lui pronunziata in favore della Chiesa di Cambray contro il potere laico. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Hist. Diplom. Friderici II*, tom. I, par. II, pp, 402-406, 29 luglio 1215.

(4) *Statuti Pistoiesi sec. XII*, ed. BERLAN, stat. 1177, r. I, pp. 1-2.

abbiamo già visto quante tenerezze avessero i pistoiesi verso il Vescovado. E nel 1138 furono scomunicati dal vescovo Atto per saccheggi e rapine commesse in chiesa (1).

Nella seconda metà del secolo XIII a Pistoia si arriva a stabilire che le decime tradizionali non vanno pagate; che tutti quanti saranno incolpati dall' autorità ecclesiastica, saranno difesi a spese del Comune, ossia a spese dei consanguinei dell' attore in causa, che dovranno rifare al Comune le spese necessarie pel processo (2).

Era l' ultimo colpo di grazia. A Prato le cose non procedono molto diversamente: fin dal 1194 abbiamo testimonianza sicura che gli ecclesiastici pagavano le imposte al Comune, o almeno talune imposte, come per la costruzione di mura ed altro (3). E pare che i colpiti non opponessero resistenza: poichè sappiamo altresì che nel 1234 il Comune tassò molte chiese della città e del Contado (4), senza incontrare ostacoli di sorta, nella esecuzione del suo provvedimento, e senza che di speciali necessità per costruzione di opere pubbliche, come nel 1194, si avesse notizia sia pur indiretta. E la tassa imposta non era davvero indifferente: la sola Chiesa di Santo Stefano era tassata in 35 libre: quella di S. Silvestro in 7 libre. Ma nel 1247 il Comune trovò fiera opposizione: impose a 58 chiese, *de internis et de foris* (5), la forte contribuzione di 300 libre per pagare i debiti del Comune, delegandone agli impositori del dazio la ripartizione. Era la solita ragione che i Comuni adducevano ogni volta che gravavano la mano su le chiese; ma la Propositura questa volta non si rassegnò. Era in Toscana Federigo d'Antiochia; e non fu difficile far pervenire all'orecchio del Principe le opportune lagnanze e proteste. E Federigo acconsentì a intimare al Comune che, sotto pena d' incorrere nell' ira imperiale, desistesse dal proposito avverso alle immunità religiose, con lettera-mandato solennemente consegnata da un ambasciatore

---

(1) Breschi, *Storia di S. Atto*, Pistoia, 1855, doc. VII, p. 256. Scom. di Atto contro i Consoli. Zaccaria, *Anecdotorum*, p. 211, Id. e conferma di Innocenzo II.

(2) *Breve et ordin. Populi Pist.*, ed. L. Zdekauer, pp. 109-116, 9 aprile 1282.

(3) Arch. di Stato di Firenze, *Diplom., Rocchettini di Pistoia*, sett. 1194, cit.

(4) Ibid., *Prop. di Prato*, agosto 1234.

(5) Ibid., ibid., 1247. Per il numero delle Chiese della città di Prato, ved. Lami, *Memorabilia Eccl. Flor.*, Firenze, 1758, III, 1580.

nelle mani del Rettore di Prato, Berlingiero di Staggia (1), datata da Toscanella il 21 febbraio. Noto in questa lettera due particolarità: prima di tutto Federigo non dice che le Chiese non son tenute a pagare quell' imposta, perchè il diritto ecclesiastico lo vieta, ma dice soltanto che debbono andare esenti da ogni tassa perchè sono sotto la protezione dell'Impero, « *sub protectione imperii consistant* ». E aggiunge subito dopo che la consuetudine era favorevole alla Propositura. Dunque, non si riconoscono diritti speciali, all' infuori di quello imperiale, tali da poter conferire agli ecclesiastici la immunità; dunque, in altre parole, in questo episodio della lotta fra Chiesa e Stato nei Comuni italiani, interviene un principio giuridico, diverso dal diritto ecclesiastico, a puntellare i cadenti privilegî della Chiesa. Ed è dinanzi all' Impero che il Comune di Prato deve cedere, allora principalmente che la fortuna imperiale, se non aveva certo fulgori di potenza in Toscana, non era depressa. La Chiesa ha bisogno di rifugiarsi sotto le grandi ali della protezione imperiale. Osserviamo poi che il Proposto e i Canonici (2), fanno appello alla consuetudine, dimenticando — certo senza ombra di malizia! — che nel '34 la consuetudine pare che fosse un' altra. Ad ogni modo il Comune questa volta fu sconfitto, e dovette rinunziare a pagare i suoi debiti col concorso del denaro sacerdotale (3). Ma quello a cui non rinunziò mai fu la ingerenza diretta e continua, esercitata fin dalle origini del Comune, su i beni ecclesiastici e su gli affari amministrativi della Propositura, perchè il Comune aveva bisogno di contare le sue pecore e non lasciarsele trafugare con abilità e pretesti senza fine. Le permute e le donazioni erano perniciosissime, quanto le alienazioni, per l'erario, e la vigilanza del Comune aveva cento

---

(1) Parrebbe che nel '46-'47 a Prato non si fosse avuto il Podestà, ma un Rettore, istituto intermedio tra il Consolato e la Podesteria, che non si trova soltanto nell' età di transizione ma anche dopo, in casi eccezionali, in cui non si potè venire ad un accordo circa l'elezione del Podestà. Ma non si può dare sempre alla parola *Rector* un significato tutto suo proprio, diverso da *Potestas*, come, fra gli altri, pare creda il SANTINI, *Studî, Città*, pp. 51-52. Talvolta essa indica soltanto *colui che regge*, Podestà, Consoli, o Capitani che siano. Citiamo *Statuti Pistoiesi sec. XII*, r. 20, pp. 26-27. E ricordiamo che *Regimen* si disse l'ufficio del Podestà, dovunque. Ved. per il *Rector*, VOLPE, *Studî*, pp. 283-84.

(2) Il Capitolo pratese al tempo del Proposto Alcampo era di 6 canonici, 2 manzionari, e alcuni cappellani addetti. ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Diplom. Propositura di Prato*, 14 maggio 1277. *Statuti della Prop. di Prato*,

(3) Ibid., *Prop. di Prato*, marzo-aprile 1247.

occhi intenti a scoprire il dolo e la frode; specialmente là dove, contrariamente a quanto successe a Bergamo fin dal 1203 (1), non si giunse che tardi ad una imposta generale su i terreni in maniera da colpire gravemente i fondi ecclesiastici. Così a Pistoia, fin dalla prima metà del secolo XII, il Comune è penetrato attivamente nell'amministrazione dei beni vescovili e del Capitolo; ed è però stabilito che, se il Vescovo o i Canonici di S. Zenone vogliono dare in enfiteusi o affitto o livello un fondo qualsiasi appartenente alla Chiesa di S. Zenone, debbono domandarne il consenso ai Consoli o al Potestà, pena la nullità dell'atto intervenuto fra le parti e una multa consistente nella quarta parte del prezzo sborsato dall'acquirente, che andrà nelle casse dello Stato (2). Poco più tardi, se non contemporaneamente, il Comune acquistava simile diritto su i beni di tutte le chiese del distretto pistoiese fino a quattro miglia dalla città (3). E non c'è davvero bisogno, come qualcuno ha fatto (4), di pensare ad un accordo tra Comune e Capitolo contro il Vescovo, perchè colpita non era soltanto la mensa vescovile, nè si comprende come e perchè mai quello che il testo degli Statuti chiama *laudatus usus* debba rimontare a tempo dell'episcopato di S. Atto (5).

Non altrimenti a Prato. Fin dal 1193 nel *Constitutum Comunis* c'era già una rubrica speciale riguardante le donazioni a Chiese o luoghi pii, con cui si conferiva diritto al Comune di dare o rifiutare il consenso a sì fatte donazioni; e, nel maggio appunto di quell'anno, il Podestà dà, in presenza di testimoni, e dopo la stipulazione dell'atto fra le parti, la sua autorizzazione a che la Chiesa di S. Paolo riceva in dono una casa (6). E un diritto del Comune era anche la nomina del Rettore dell'ospedale dei poveri (7) e dare il permesso a luoghi pii e alla stessa Chiesa della Propositura di cedere, sia pure soltanto per qualche anno, i propri terreni a private persone. Così, per citare un caso qualsiasi, nei

---

(1) A. Mazzi, *Le vicinie di Bergamo*, p. 93.

(2) *Statuti Pistoiesi sec. XII*, ed. Berlan, an. inc., r. 17, pp. 24-25.

(3) Ibid., r. 18, pp. 25-26.

(4) L. Zdekauer, *I primi docum. del Com. di Pistoia*, in *Bull. stor. pistoiese*, III, 122 e seg. Segue lo Zd. il Sàntoli, *Il distretto pistoiese nei sec. XII e XIII*, Ibid., (an. V, fasc. IV), Estr., pp. 8-9.

(5) Sàntoli, loc. cit., p. 9.

(6) Arch. di Stato di Firenze, *Diplom., Spedali di Prato*, maggio 1193, cit.

(7) Ibid., ibid., 24 marzo 1253(54).

primi dell'anno 1256 la Propositura era oberata di debiti; le decime non si potevano riscotere e il Comune era sempre pronto a imporre nuove tasse. Era necessario fare un debito e ipotecare alcune terre. Ebbene: all'atto con cui il Preposto e il Capitolo cedono per 6 anni il godimento di alcuni pezzi di terra ad alcuni cittadini, appariscono come consenzienti il Podestà e gli Anziani del Popolo, « *servata forma* », si aggiunge, « *capituli constituti Comunis Prati et Consilii dicti Comunis* » (1).

VII.

All'avvento, adunque, della riforma angioina, il Comune era completamente sviluppato in tutti i suoi organi: sorto da oltre un secolo e mezzo dalla corte feudale degli Alberti, composto in gran parte di piccoli proprietari, antichi alloderii, e lavoratori e artigiani emancipati dai vincoli curtensi, con un numero non grande di minore nobiltà feudale, si scisse ben presto nei suoi varî elementi sociali, idealmente e giuridicamente rappresentati dal Comune. Il quale — poniamo qui come conclusione questa osservazione già frammentariamente dispersa qua e là in tutto questo scritto — lungi dall'avere quell'indeterminatezza iniziale dei grandi Comuni, dove a stento se ne riesce a intravedere la struttura come istituto di diritto pubblico, si presenta, fin dalle origini, nei suoi contorni ben definiti che perdurano inalterati per tutto il tempo dell'esistenza comunale. La grande potenzialità economica delle associazioni mercantili e la poca coesione etnica e politica della classe magnatizia, spiegano e rappresentano, direi quasi plasticamente, il fenomeno a cui accenniamo e la concezione che noi ne abbiamo. Le cronache del medio evo sono piene di racconti di dissensi e di lotte civili e di vere e proprie battaglie tra i componenti dell'aristocrazia cittadina. Ai nostri fini non importa scrutare le ragioni remote di quelle lotte, ma basta notarne la conseguenza necessaria dal punto di vista economico e politico; basta notare, cioè, che le associazioni magnatizie, le società strettamente gentilizie, le consorterie non possedevano che scarsa atti-

(1) Arch. di Stato di Firenze, *Diplom.*, *Prop. di Prato*, 24 febbraio 1255(56). Era proposto Alcampo, già nel 1253 cappellano del Papa, collettore in Toscana delle decime per sussidio alla spedizione in Terra Santa. Ibid., *Archivio generale*, 28 ag. 1253.

vità e fecondità economica, e non costituiscono nè pure — subordinatamente — una classe sociale con scopi comuni, sopra tutto quando, dal secolo XI in poi, le fusioni dell'elemento feudale col ceto dei mercanti furono frequenti. Si era rinsanguata, ma imbastardita; e perde per ciò stesso nel secolo XII, a Firenze come a Pisa, come a Siena, il suo carattere omogeneo, compatto. Ai bisogni ed agl' interessi collettivi, a quella che nei primi tempi comunali possiamo chiamare la grande azienda della grande famiglia nobiliare, succedono interessi speciali a questo ed a quel gruppo o casato e la costituzione quasi automatica di altrettante sottoclassi, che, se si mantenessero chiuse nella sfera assai breve della loro attività e potenzialità economica, finirebbero con l'essere assorbite o bloccate. Non sono commercianti, ma proprietari di terre nel Contado, di torri e case in Contado e in città: le loro risorse si assottigliano per i moti servili delle campagne, per la costituzione di gruppi autonomi e consorzi agrari su le terre di loro dominio; i pochissimi di loro che si affidano ai rischi del grande commercio — e ciò nei Comuni marittimi come in quelli dell' interno — già se ne staccano a poco a poco sino a formare il patriziato commerciale con interessi a mano a mano e sempre più antagonistici. Non sono ancora sì deboli da scomparire e non sono in via di formazione, quando ogni classe sociale può svilupparsi e si sviluppa indipendentemente dallo Stato (1); debbono, quindi, lottare per la conquista del Comune, dove, installando il loro governo di classe, possono salvarsi dallo sfacelo che minaccia tutte le fibre del loro organismo. E si ricordi, fra tante, la lotta sostenuta dagli Uberti di Firenze per la conquista del Consolato. D'altra parte, il patriziato commerciale è già, socialmente parlando, del tutto sviluppato; esso ha creato nel medio evo il capitale mobile e le operazioni bancarie, e dall' ambito delle mura cittadine i suoi ardimenti e le sue energie e i suoi interessi

---

(1) Naturalmente non accettiamo la teoria sostenuta, fra gli altri, dallo STEIN, *Die Verwaltungslehre*, Stuttgart, 1869, pp. 226 e seg. e passim, secondo cui le associazioni sarebbero dipendenti dallo Stato. Il LORIA, *Le basi economiche della costituzione sociale*, Torino, 1902, p. 257, n. 1, nota anch'egli, ad altri scopi, la insussistenza scientifica di quella teoria, contro il SOLMI, *Le associazioni in Italia avanti le origini del Comune*, pp. 137, 129. Le associazioni sono il prodotto della struttura economica della società, su cui lo Stato non può influire, se non apparentemente, ma ne è esso stesso determinato. Cfr. l' osservazione di SCHAEFFLE, *Kapitalismus und Socialismus*, Tübingen, 1878, p. 461.

erompono potentemente per intessere la loro tela e sprofondare le loro radici in paesi lontani e vicini. Sorto come fatto economico l'internazionalismo — la parola troppo recente non ci pare contraddica al concetto — sorge la necessità politica d'impadronirsi della macchina dello Stato, l'unico istituto di diritto pubblico che possa tutelare e garantire e promuovere l'internazionalismo economico.

E però, nel primo secolo di storia comunale, il Consolato è costantemente nelle mani dell'aristocrazia e del patriziato commerciale, il governo è in questi due gruppi sociali; ma il suo carattere è ondeggiante fin dopo la metà del XII secolo, ossia fino a quando non si allarga il nucleo primo costituitivo del Comune, fino a quando dalle forme incerte di istituzione, dovuta quasi a un contratto sociale, non si sviluppa, col progressivo modificarsi della struttura economica, l'istituto rappresentativo, la macchina politica adatta ad accelerare e dirigere il movimento economico, che si sprigiona potentissimo dal seno delle associazioni. E quando anche i gruppi minori hanno compiuta la loro evoluzione, comincia una nuova fase della storia del Comune, e la sua forma politica deve necessariamente mutare. Ma nei piccoli centri, fin dalle origini, il Comune ha già i suoi contorni ben definiti, il suo carattere giuridico. L'evoluzione economica delle varie classi sociali è, come mostrammo, più rapida, la selezione progressiva, che esse compiono reciprocamente e automaticamente, dà luogo alla formazione quasi sincrona di altrettanti gruppi atti al governo, ossia costretti per prosperare, ad essere partiti di governo. Lo Stato è la mira di tutti, e l'áncora di salvezza di tutti; e però il suo carattere è impersonale, è un simbolo; è la bella veste dorata che le associazioni indossano per coprire le loro forme ischeletrite. E nella lotta quotidiana dei partiti, siccome nessuno dei gruppi sociali ha mai tanta forza da eliminare completamente l'altro, da disperderlo, da spogliarlo delle sue ricchezze, da prosperare sul terreno della strage, il Comune ingrossa i suoi possedimenti e aumenta le sue entrate. Naturalmente il gruppo vincitore se ne serve per il diritto di dominio; ma quando sarà sbalzato di sella, il Comune non sarà trascinato nella sua rovina, ma formerà la fortuna del nuovo vincitore.

Un'applicazione pratica di questo concetto la vedremo chiaramente nel capitolo seguente; mentre una più completa esposizione teorica qui sarebbe fuori luogo. Basta avervi accennato e insistito.

Capitolo Secondo.

La riforma del 1267 e il dominio guelfo fino alla pace del Cardinal Latino.

I.

Con la morte di Alessandro IV e con la elezione di Urbano, alla lotta secolare tra l'Impero e il Papato s'intreccia sempre più strettamente quella tra le varie fazioni nei Comuni italiani. Durante la prima metà del secolo XIII, mentre Innocenzo III e i suoi successori combattono con tutte le armi la casa di Svevia, i Comuni italiani — se se n'eccettua le grandi Repubbliche marittime, come Pisa e Genova — rimangono quasi in disparte, vigili spettatori del dramma che si svolge sotto i loro occhi. Egualmente, il Papato e l'Impero, se non possono del tutto trascurare di appoggiarsi ai Comuni del nord e del centro d'Italia, per indebolirsi a vicenda, non fanno però di questo appoggio il criterio unico, o quasi, della loro tattica difensiva e offensiva. Sì che, quando Federigo II risvegliò dal suo sonno annoso il vecchio ideale del Barbarossa, e l'Italia comunale riaffermò quanto aveva conquistato a Legnano e a Costanza, nè l'Imperatore volle o intese ferire la potenza del Papa, nè il Papa si mise alla testa di una nuova Lega Lombarda contro l'Imperatore. La lotta si era tutta come raccolta e rinfocolata nel Regno di Sicilia; e le città guelfe di Toscana, strette in lega fin dalla fine del secolo passato, perchè Pisa perdesse il monopolio del commercio marittimo, intese a compiere e ad organizzare la conquista del Contado; e affaticate, quale più

quale meno, da crisi e rivolgimenti interni, non erano ancora legate con la Santa Sede da troppo stretti vincoli d'interessi, poichè non erano sorte ancora o eran sempre in via di formazione le compagnie bancarie. La borghesia denarosa, quella che trionfò definitivamente, alla fine del secolo XIII, su l'aristocrazia terriera e creò l'età dell'oro del commercio e della ricchezza fiorentina, non era che alle sue prime affermazioni, mentre la grande politica pontificia e imperiale non aveva ancora che scarsi e poco appassionati seguaci (1).

Ma dopo la morte di Federigo, e più ancora quando, prima e dopo Montaperti, il genio politico e militare di Re Manfredi intuì che una forte base di operazione nel centro d'Italia gli sarebbe mirabilmente servita per prendere tra due fuochi il Papato, l'aspetto delle cose mutò completamente. Il ghibellinismo e il guelfismo, che s'erano tenuti fino a poco fa quasi circoscritti entro i confini di un fatto locale dei singoli Comuni, ora assurgono a elementi di vita nazionale; ora soltanto, anzi, acquistano, come partiti politici, un contenuto etico ed economico, che era loro sempre assolutamente mancato nei rapporti della politica generale. perchè ora appunto gli scambi attivissimi e la rapida circolazione della ricchezza intessono tra le città toscane — prima fra tutte Firenze — e la Curia romana una rete fittissima, che resisterà all'impeto e alle violenze di tante generazioni; e perchè ora soltanto il Popolo, sorto ad unità politica e diventato partito di governo, ha come accelerato il moto, per cui tutti quanti non appartengono ad esso, si schierano decisamente contro di esso, difendendo, con quelli dell'Impero o del Papato, i proprî interessi. I banchieri fiorentini, infatti, ora appunto cominciano ad essere i più fortunati fiduciarî della Santa Sede, conquistando palmo a palmo il terreno occupato dai Senesi. Già, in pieno dominio ghibellino, quando anzi nessun fatto esterno poteva far pensare che presto sarebbero caduti per sempre i vincitori di Montaperti, molti dei più cospicui banchieri fiorentini, per arrestare lo sviluppo delle banche di Siena, facevano atto di sottomissione alla Santa Sede, obbligandosi a rompere ogni relazione con Manfredi, ad

(1) G. Arias, *I Trattati commerciali della Repubblica Fiorentina*, pp. 44. 73 ecc. e fonti ivi citate.

ostacolare in tutti i modi l'azione del Comune di Firenze, a soccorrere la Chiesa nella lotta ad oltranza che avrebbe impegnata contro la Casa di Svevia, consegnando perfino una nota di quanti fossero con essi in rapporti d'interesse, con i rispettivi crediti, per effettuarne poi il sequestro a volontà del Pontefice (1). Come i banchieri fiorentini, così quei di Perugia, di Siena, di Lucca.

Così il Papato, attirando nella sua orbita tutte le forze del commercio bancario, rendendosi indispensabile allo sviluppo di quello scambio monetario che fu la preoccupazione costante delle grandi Repubbliche italiane, specialmente quelle di terraferma, veniva ad avere una diretta ingerenza nella politica interna dei Comuni, spostando sensibilmente gli effetti delle lotte politiche. Ed ecco perchè, quando la guerra sorda con gli Svevi entrò nella sua fase definitiva, centinaia di documenti ci fanno assistere allo spettacolo interessante di Papi e Cardinali questuanti presso le ditte bancarie più floride di Firenze e di tutta la Toscana.

I prestiti alla Santa Sede non si contano più: non era certo debitore insolvibile l'amministratore del patrimonio di San Pietro! Gli anni 1265 e 1266 sono davvero tipici a questo riguardo. Il 25 aprile 1265, Clemente IV — un Papa da paragonarsi con Gregorio Magno per la sua fecondità epistolare — scrive al cardinale Simone di Santa Cecilia, suo legato, affinchè dal danaro delle decime raccolte si paghino 3000 libre ad alcuni banchieri fiorentini che gliele avevano prestate « *ad istantiam..... Iacobi Gantelmi vicarii pro comite.... in Urbe* » (2). Il giorno dopo, altra lettera dalla quale risulta che altre 2000 libre dovevano essere restituite a certi mercanti senesi, che avevano già prestato ad Urbano IV e allo stesso Clemente 7000 libre, in diverse occasioni (3). Il 30 aprile il cardinale di Santa Cecilia riceve l'ordine di sborsare a dei mercanti fiorentini e perugini 1000 libre, prelevandole sempre dalle decime raccolte per l'affare angioino (4). Ai primi di

---

(1) Ved. l'atto di sottomissione dei banchieri fiorentini a papa Urbano IV, ed. Arias, *Studi e docum.* cit., pp. 114-120. Ci spiace che il documento non sia pubblicato interamente.

(2) Martene et Durand, *Thesaurus novus anecdotorum*, Parigi, 1717, II, 123-24, ep. 48, 25 aprile 1265.

(3) Martene, II, 125-126, ep. 51, 26 aprile 1265.

(4) Martene, II, 128, 55, 30 aprile 1265.

giugno bisogna pagare ben 20,000 libre ad alcuni mercanti senesi, ma le casse sono esauste. Si ricorre ad un mutuo, ed il Papa scrive appunto al fido Cardinale di cercare presso gli stessi senesi o, in caso di rifiuto da parte di questi, presso i fiorentini o presso altri, obbligando ai prestatori il provvento della decima imposta « *pro negotio regni Sicilie* » sopra tutto nella Francia e in altre province (1). E questo prima ancora che Carlo d'Angiò fosse solennemente investito della corona di Sicilia (2). L'anno seguente, prima e dopo la battaglia di Tagliacozzo, questi prestiti e questi ordini di pagamenti s' incalzano vertiginosamente. L'oro fiorentino, senese, perugino affluisce per ogni via alle casse pontificie (3): sì che, mentre entro le città dominate dai Ghibellini, Grandi e Popolo per ragioni diverse si preparano a resistere alle armi angioine, un manipolo di accorti speculatori, senza fede e senza convinzioni politiche, preparano la sconfitta degli uni e dell'altro (4); e mentre su Grandi e Popolo pesa la scomunica, il Papa dichiara che ne siano immuni soltanto quei pochi — i prestatori! — che abbiano avuto dalle lettere pontificie l'attestazione dell'affetto paterno (5). Sono quei tali che permettono al Papa megalomane di bandire una Crociata (6), nel tempo stesso che fa consegnare segretamente 500 libre a chi dovrà cospirare ai danni di Ancona « *secrete ut.... ad aures non transeat aliorum* » (7).

Il 26 febbraio 1266 Manfredi era vinto e ucciso a Benevento: il mezzogiorno d'Italia era nelle mani dell'Angioino. Con lui non scompariva soltanto dalla scena del mondo un uomo straordinario, il più colto dell'età sua, in cui s'era come assommato tutto lo scetticismo della gente italica, smarritosi nei tempi del cristianesimo trionfante, ma scompariva il simbolo vivente del partito ghi-

---

(1) Martene, II, 139-140, 69, 3 giugno 1265. Il prestito fu fatto dai Senesi, come si rileva dalla lettera stessa, indotti dalle preghiere del Papa.

(2) Martene, II, 220-237, 4 novembre 1265. Cfr. Villani, *Cronica*, VII, 3, 5.

(3) Martene, II, 262, 212; II, 269, 222; II, 289, 300, 344, ecc.

(4) Ricordiamo come tipico il voltafaccia continuo dei Cerchi di Firenze, per i quali ved. Salvemini, *Magnati e Popolani, Excursus* I, pp. 278-79.

(5) Martene, II, 261, 211, 1° gennaio 1266.

(6) Martene, II, 335, 293, 28 maggio 1266. Cfr. per questo, A. Gottlob, *Die päpstlichen Kreuzzugs-Steuern des 13. Jahrhunderts*, Heiligenstadt, 1892, pp. 59 e segg.

(7) Martene, II, 361, 321, 4 luglio 1266. Nel regesto si legge la cifra di *500* libre, nel testo della lettera sono invece *600* da consegnarsi a Malatesta *quomodo se erga Anconitas gerere debeat.*

bellino italiano e l'ultimo veramente grande oppositore della politica pontificia. Come e dopo quali vicende Carlo d'Angiò abbia steso la mano ai Guelfi di Toscana, specialmente a quelli di Firenze, è noto. Ricordiamo solo che i Ghibellini di Firenze, visto ormai perduta per essi ogni speranza di servirsi del Popolo contro i loro nemici d'ogni parte vincitori, assalirono l'11 di novembre 1266 la bottega dei Consoli di Calimala, gridando selvaggiamente: Morte ai Trentasei! morte, cioè, a quella magistratura di carattere popolareggiante, che significava l'ultima e più grave loro abdicazione di fronte alla volontà di Clemente IV (1). Il Popolo si difese energicamente, favorito dal tradimento di M. Gianni dei Soldanieri, ghibellino, che fece delle sue case la cittadella degli assaliti: Guido Novello, capitano della Parte Ghibellina, già da parecchi mesi succeduto a Farinata degli Uberti (2), fuggì la sera stessa di quel giorno funesto a Prato — abbandonando anche l'assedio del castello di Capalle (3) — inseguito dalla paura più che dai nemici. Si volle ritentare la sorte delle armi, riparare al mal fatto, mostrare che i vincitori di Montaperti sapevano vincere ancora una volta le turbe di bottegai, ma la fortuna non si afferra due volte; e dovettero rassegnarsi a veder rientrare indisturbati in città tutti i ribelli e i confinati, e a vederne escire poco dopo, nell'aprile seguente, quanti dei loro v'erano ancora rimasti, dopo la fuga del novembre (4). Nell'aprile stesso le milizie angioine, mandate da Carlo in Toscana a restituirvi la pace e a consolidare la posizione dei Guelfi, entrarono in Firenze.

Il contraccolpo su Prato, Pistoia e gli altri piccoli Comuni, ch'erano finora rimasti nell'ombra e quasi dimenticati dal Papa e da quello che possiamo chiamare lo stato maggiore dei Ghibellini, fu immediato e terribile. Tutti i Guelfi, scrive addolorato Alessandro Guardini (5) — « coi loro seguaci et già ribelli dichiarati per gli « opportuni consigli di Ghibellini, vengono a oste contro il nostro « misero Prato, del quale alla fine dopo sanguinosa battaglia si « fanno padroni et signori, per il favore del re Carlo I di Napoli « et con l'aiuto dei fiorentini ». Il Guardini non ci dà la data pre-

---

(1) Villani, *Cronica*, VII, 13. Erano Guelfi, Ghibellini e inscritti ad una delle Arti. Cfr. Salvemini, op. cit., pp. 265-66.

(2) Farinata era morto il 26 aprile 1264.

(3) Nella valle del Bisenzio, Repetti, I, 449. Cfr. Villani, *Cronica*, VII, 15.

(4) Cfr. Salvemini, op. cit., p. 270, nota 1.

(5) A. Guardini, *Cronica di Prato*, ms. cit., p. 42.

cisa dell'assalto dei fuorusciti e del loro ritorno in patria, nè il Villani che ne accenna assai fugacemente (1); ma esso dovette avvenire non molto dopo il 17 aprile, sia per la grande vicinanza di Firenze, sia perchè una lettera di Clemente IV in data 11 maggio 1267 (2), alludendo evidentemente a qualche giorno avanti, come a ragione sostiene il Perrens contro il Bonaini (3), ci dà notizia esplicita che Carlo « *intravit Tusciam et Florentiam atque Pratum* », accolto con grandi manifestazioni di gioia.

L'ora della vendetta guelfa è sonata. In pochi giorni i Guelfi sono al potere in quasi tutti i Comuni della Toscana; e l'Angioino, già fin dall'aprile '67 nominato vicario generale dell'Impero vacante in Toscana (4), se ne torna presso il Papa a Viterbo — dove si trova il 23 maggio (5) — ebbro degli onori ricevuti nel delirio della passione politica, rivestito della carica di signore di Firenze, Lucca, Pistoia « *et quaedam alia loca celebria* » (6), tra cui naturalmente Prato, sino alle calende del prossimo gennaio 1268, e di poi per altri 6 anni (7). E in pochi giorni, i Comuni riconquistati dai Guelfi si stringono in lega difensiva e offensiva, e giurano di non dar quartiere ai nemici, di perseguitarli ovunque e sempre, fino a che non siano distrutti o non si decidano a chinare il capo dinanzi a una triade, non meno di quella cristiana onnipotente, il Pontefice, Re Carlo e il Comune di Firenze (8). — Guido di Monforte, maniscalco del Re, alla testa dei suoi 800 francesi e dei 500 militi della Lega (9), corre vincitore da per tutto, dal castello di Sant'Ellero (10) a Siena (11) ed a Pisa (12), nunzio di riven-

---

(1) Villani, Cronica, VII, 20.

(2) Martene, II, 466.

(3) Perrens. *Histoire de Florence*, II, 113, n. 5.

(4) Il Perrens, op. cit., II, 115, crede che Carlo sia andato a Viterbo per ottenere dal papa il vicariato dell'Impero. Ciò è inesatto: da un doc. del 3 maggio 1267 (Salvemini. op. cit., p. 280, n. 1) risulta che a quell'epoca Carlo era già vicario imperiale.

(5) Martene. II. 472.

(6) Martene, II, 472.

(7) Villani, Cronica. VII, 15. Del Giudice, *Codice diplom. di Carlo I e Carlo II d'Angiò*, Napoli, 1863-69. I. 1. 29, n. 3. Cfr. Lünig, *Cod. Ital. diplom.*, 1725, I, 1074.

(8) Lami, *Memor. Eccl. flor.*, I, 496 e seg. *Delizie degli Eruditi toscani*, VIII, 215-217. Villani, Cronica, VII, 20.

(9) Del Giudice, *Cod. diplom. Angioino*, II, 124.

(10) Villani, Cronica, VII, 19.

(11) Villani, Cronica, VII, 21.

(12) Ved. Perrens. op. cit., II, 112-113. Pisa si lamenta del guasto dato ad alcune terre del suo contado.

dicazione, in nome di un Papa e di un Re che si gloriavano del nome di pacificatori.

Il Comune di Prato non mancò ad alcuna di quelle imprese: quando Carlo era all'assedio di Poggibonsi, e Pisa aveva mandato non meno di 800 cavalieri in aiuto dei Senesi (1), d'ogni parte della Toscana andarono a lui numerosi i soccorsi dei Lucchesi, dei Fiorentini, dei Pratesi, dei Pistoiesi (2). Quando, dopo circa 5 mesi d'assedio, il 30 novembre, il castello dei Ghibellini capitolò (3), salvi la fortezza ed i suoi difensori, il Re, che prima dell'assedio aveva creduto di impadronirsi facilmente di tutta la Toscana (4), diceva in una sua lettera a Niccolò de Barban (5), che era suo pensiero imporre una contribuzione ai Comuni della Lega, perchè si potesse condurre a termine la costruzione di una fortezza per le sue milizie. Fissava egli stesso in quella lettera la contribuzione dei singoli Comuni: Firenze avrebbe dovuto dare 1992 libre, Pistoia 564, Arezzo 540, l'università dei Guelfi senesi 264, Prato 216 e altrettanto Volterra e S. Gimignano, Borgo S. Sepolcro 168, Colle Val d'Elsa 120, Cortona 72, Montepulciano 36, Castro 24. Ma « il « lavoro non si compieo, dice il Villani, per molto affare del Re « Carlo e del Comune di Firenze » (6). Ed il molto affare del Re Carlo e del Comune di Firenze, non che della Curia Romana, era l'appressarsi di Corradino di Svevia, che non curante della scomunica papale, lanciatagli fin dal novembre 1267 (7), veniva a risollevare in Italia le sorti della sua casa ed a punire l'usurpatore del suo Regno; era il fatto che i Ghibellini ergevano il capo e le corna — è il linguaggio serafico di Clemente IV! — invocando a gran voce il loro liberatore (8). Il 4 ottobre Corradino era a Bolzano; il 17 gen-

---

(1) Minoritae Florentini *Gesta Imp.*, in Böhmer, *Fontes rer. germ.*, IV, 659.

(2) Ibid.: « Illuc Florentinos pariter et Lucenses, Pistorienses et Pratenses quantocius advocavit ».

(3) Più probabilmente ai primi di dicembre. Il Villani, VII, 21, dice: « a mezzo dicembre ».

(4) Minor Flor., loc. cit.: « Credens facile se posse totius Tuscie obtinere dominium ».

(5) Del Giudice, *Cod. diplom. ang.*, II, 115-118, 11 febbraio 1268.

(6) Villani, VII, 21.

(7) Jordan, *Les registres de Clement IV*, in *Publ. de l'École française d'Ath. et de Rome*, n. 427, 18 novembre 1267.

(8) Martene, II, 500, ep. 494, 29 giugno 1267: « contra nos et ipsum (Carlo) cornua iam erexerunt, nomen pueri Conradini pueriliter invocantes ».

naio partiva da Verona con 3000 o 3500 cavalieri rimastigli fedeli (1), fiducioso nella sua balda giovinezza e nell'aiuto dei fuorusciti. Le preoccupazioni regie e pontificie crescono di giorno in giorno (2). Occorrevano danari! e Carlo era povero e spendeva senza moderazione, come apertamente diceva Papa Clemente (3). Il quale non aveva tutti i torti a dir questo. Per 15,000 libre, infatti, l'Angioino vendeva il castello di Motrone ai Lucchesi; per 20,000 vendeva Poggibonsi ai Fiorentini; e pregava e scongiurava ogni ora le città della Lega a pagare la loro parte pel mantenimento delle milizie federali. Il 9 marzo mandava a Prato Egidio de Forcari a chiedere tutto quello che il Comune era tenuto a sborsare all'erario regio, perchè era urgente il bisogno di rinsanguare le finanze esauste (4). La taglia imposta alle comunità della Lega fu di 500 militi con i relativi stipendî. Non resulta quanto precisamente toccasse al Comune di Prato, ma si può ritenere che fosse tenuto a dare dalle 1000 alle 1500 libre e 15 o 20 cavalieri, dal fatto che Pistoia (la quale già vedemmo contribuire alla costruzione della fortezza angioina con una somma maggiore del doppio di Prato) sborsò 3150 libre per 45 cavalieri. Soltanto ora Clemente IV e Carlo d'Angiò potevano calcolare tutto l'immenso valore della vittoria guelfa in Toscana! Radunati con tutte le arti armi e danari, Carlo si butta con audacia a combattere l'ultima battaglia nel grande dramma della casa di Svevia, scortato dall'occhio vigile e diffidente della Repubblica di Firenze, dall'ansia tormentosa di Siena ghibellina, e dalla benedizione del Papa, cui la leggenda popolare vuole assistito dallo spirito divino annunziantegli la disfatta del nemico (5).

II.

Il passaggio dei Comuni toscani a parte guelfa e il conseguente riordinamento di tutti i rami della pubblica amministrazione

---

(1) Questa cifra ci vien riferita dal VILLANI, *Cronica*, VII, 23.

(2) Ved. HAMPE, *Geschichte Konradins von Hohenstaufen*, Innsbruck, 1894, pp. 130 e segg.

(3) MARTENE, II, 472.

(4) DEL GIUDICE, *Cod. dipl. ang.*, II, 124, n. 30.

(5) Così il VILLANI, *Cronica*, VII, 28.

costituiscono uno dei fatti più complessi e più oscuri della storia comunale del secolo XIII. Eccetto forse che per Siena e per Pistoia, e in qualche modo anche per Volterra, noi non possediamo che scarsissimi documenti pubblici: ed è per lo meno singolare che anche le carte private del 1266-67 sieno pochissime rispetto all'abbondanza degli anni precedenti. Per esempio, quasi tutte le provenienze del Diplomatico fiorentino, non esclusa quella della Propositura di Prato, non contengono che poche diecine di documenti per quel periodo, e quasi tutti di pochissimo o nessun valore per la conoscenza della storia interna di quel biennio fortunoso. Pel Comune di Prato non ci è stato conservato che un solo documento, della fine del 1267! Sì che, se noi volessimo scrivere una monografia compiuta e particolareggiata su questo Comune, dovremmo rinunziarci senz'altro. Ma il nostro fine, come nella prima parte di questo lavoro, è soltanto quello d'illustrare dal punto di vista dell'economia e del diritto i varî momenti storici della vita del Comune. E questo possiamo fare, almeno sinteticamente.

Agli ultimi del 1267 (1), appena la fazione vincitrice si fu in un certo modo assicurato il possesso della terra, le famiglie dei Ghibellini più pericolosi per la nuova costituzione vengono bandite dalla città. Il Consiglio di Credenza, presieduto dal Vicario angioino e dal Podestà, con grande maggioranza delibera di mandare a confine Ghibellino Dagomari di mess. Panfollia con altri 18 suoi seguaci e con i rispettivi consorti. Pochi giorni dopo, lo stesso Consiglio insieme con gli otto Capitani della guerra e con i quattro Capitani di Parte Guelfa, deputati alla custodia dell'avere del Comune, raccolto nella casa di un nobile guelfo or ora ritornato dall'esilio, Pier Lanfranco Vinaccesi, elegge un « *Capitaneus militum Partis Guelfe* », con piena autorità e balìa di assoldare quanti militi crederà necessarî per difendere il Comune dagli assalti di

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza 273. Carta staccata e assai sciupata dall'umidità e dalla polvere. Ecco il principio: « Die....bris. M.CCLXVII. Pro bono pacis « ac terre Prati quiete et regimine, statutum [est] per maiorem partem consilii credentie « et habito more solito [et] consueto ad sonum campane tubeque preconis [in domo] Pieri « Lanfranchi Vinaccesi, quod nobilis et potens vir [dominus] Ghibellinus domini Panpholie « de Dagomariis una cum infrascriptis, tanquam rebellis nostri comunis, non possit quovis « modo terram nostram et eius districtum habitare, nec commorari, sub penam imponendam « [arbi]trio nostrorum dominorum Vicarii et Potestatis.... ».

Ghibellino Dagomari e compagni, che, spalleggiati dai Ghibellini di Firenze (1), tumultuano incessantemente nel contado.

Non sappiamo se il Guardini abbia conosciuto questo documento; se lo ha conosciuto, certo o ha letto male o non ha capito affatto quello che leggeva. Egli ci dice, sotto l'anno 1268, che fu istituita la magistratura dei quattro Capitani di Parte Guelfa — composta di tutti popolani — « con ogni balìa ed autorità sopra la cu« stodia dell'avere e stato di detti guelfi.... e questo fu il primo « magistrato ordinato dal nostro Comune del popolo guelfo, ed in « questo offizio stavano un mese » (2). Accanto — egli continua — ai quattro Capitani si trovava il Consiglio di Credenza, composto di 40 membri, che deliberava con quelli su « l'onore, l'utile et « pacifico stato della parte dei Guelfi Pratesi »; e vi erano ancora, sempre secondo il nostro cronista, un Podestà ed un Capitano del Popolo eletti entrambi dal Re di Napoli. Va da sè che il Capitano del Popolo e il Podestà hanno, ciascuno, un Consiglio.

Se si confronta per poco quanto riferisce il Guardini con quello che racconta il Villani intorno alla riforma guelfa del 1266-67, si è certamente sorpresi di riscontrare nelle due narrazioni più che una semplice analogia. Infatti, il Villani dice che fu tenuto in vita il Capitano del Popolo e, quindi, rispettata la organizzazione popolare come dal '50 al '60; parla del Consiglio dei Cento, composto di tutti popolani, il cui consenso era indispensabile per ogni deliberazione di carattere finanziario o d'alta politica; del Consiglio di Credenza, del Consiglio speciale e generale del Podestà, nonchè dei Dodici buoni uomini « a modo ch'anticamente faceano « gli anziani che reggeano la repubblica » (3). E Marchionne di Coppo Stefani, cronista in qualche punto più esatto del Villani quantunque immensamente meno intelligente e sopra tutto meno artista, dice su per giù le stesse cose (4). È, però, chiaro che tanto dai cro-

---

(1) Con i quali « legam et confederationem fecerunt, de qua fuit inventor dominus Azzo Arrighetti ».

(2) Guardini, *Cronica*, ms. cit., p. 53.

(3) Villani, *Cronica*, VII, 16.

(4) Stefani, *Cronica*, in *Delizie degli Erud. Tosc.*, vol. VII-VIII, r. 140a. Il Rodolico, *Introduz.* alla *Cronica* dello Stefani, Città di Castello, 1903, pp. 76, si sforza di dimostrare che lo Stefani differisce non poco dal Villani. Noi non siamo di questo avviso e ci permettiamo di rimandare il lettore a quanto dicemmo in *Rivista stor. Ital.*, fasc. sett. 1904, pp. 286-87.

nisti fiorentini quanto dall'unico cronista pratese la riforma guelfa, di cui ci occupiamo, ci viene rappresentata come una riforma popolare, o, almeno, tale da non intaccare troppo profondamente la costituzione che il Popolo s'era data nel 1250. — Noi non possiamo qui discutere l'attendibilità del racconto del Villani e dello Stefani: ne ha parlato diffusamente il Salvemini, esaminando da ogni punto di vista il carattere della riforma angioina (1), e quel poco che si potrebbe aggiungere apparirà dalle osservazioni che sottoporremo al lettore fra poco. Cominciamo dal racconto del Guardini.

Anzitutto, la riforma che il Guardini descrive sotto l'anno 1268 è, invece, degli ultimi mesi dell'anno precedente, come ci prova la provvisione del Consiglio di Credenza, che dianzi abbiamo riassunta. A Prato, inoltre, come a Firenze, il Capitano del Popolo scompare col ritorno in patria dei Guelfi sconfitti a Montaperti, o, meglio ancora, fin da quando, dopo la disfatta del 1260, nelle file del Popolo organizzato, come classe di governo o partecipante ad esso, si verificò uno scompiglio insolito, come vedremo più tardi. I due soli documenti che in qualche modo ci parlano della costituzione fiorentina, a tempo della signoria di Carlo d'Angiò, non fanno affatto menzione di quella magistratura (2). Ed è, a nostro avviso, insostenibile l'opinione di qualchè erudito che ritiene come il Capitano della Massa di Parte Guelfa, che si trova per la prima volta ricordato in documenti ufficiali fiorentini il 19 gennaio del 1280 (3), altro non sia che un nome nuovo desunto a significare il vecchio Capitano del Popolo (4); poichè bisognerebbe prima di tutto dimostrare che il cambiamento avvenuto nella costituzione politica e, in certo senso, economica del Comune fosse soltanto superficiale, e non più tosto tale da rendere necessarie nuove magistrature, adatte a rappresentare nuovi interessi. Uno studio accurato di quanto avveniva in altri Comuni avrebbe potuto evitare un

---

(1) Salvemini, *Magnati e popolani*, pp. 239-286.

(2) Arch. di Stato di Firenze, *Diplom.*, *Archivio generale*, 28 aprile 1267, citato dal Salvemini, op. cit. p. 282, n. 2. Ibid., *S. Domenico del Maglio*, 3 maggio 1267; cfr. op. cit., p. 280, n. 3. Si aggiunga anche il doc. del 12 dicembre 1268, nel fondo Strozzi-Uguccioni, per i Capitani di Parte Guelfa e per i Capitani della società *confinatorum*.

(3) *Le Consulte della Rep. Fiorentina*, ed. Gherardi, I, 3-5.

(4) Gherardi, *Introduz.* alle *Consulte della R. F.*, p. vii. Cfr. Villari, *I primi due secoli*, I, 193 e segg.

errore che dal Villani ad oggi si è perpetuato con insistenza; e, notando qualche eccezione, avrebbe servito ad illuminare sempre meglio il carattere sostanziale della riforma guelfa e l'entità degl'interessi economici che ad essa domandarono la loro tutela giuridica. E si sarebbe visto che, eccetto in quei Comuni, come, per esempio, Pistoia e Siena, dove il Popolo potè rimanere organizzato anche durante le lotte violenti fra Guelfi e Ghibellini, dove, in altre parole, esso potè non essere coinvolto nella rovina di una delle due fazioni belligeranti, il Capitano del Popolo fu soppresso quasi da per tutto, perchè la Parte vincitrice aveva bisogno — là dove potè formarsi in ente morale — di conquistare il Comune, escludendone tutti gli elementi eterogenei, per rifarsi dei danni sofferti. Perfino nei piccolissimi Comuni, come, per esempio, Colle di Val d'Elsa, il governo cadde completamente nelle mani dei Guelfi; e per alcuni anni, fino a tanto che nell'esercizio della sovranità non si fu logorato il partito trionfante, il Capitano del Popolo più non appare, perchè la organizzazione, di cui egli era il rappresentante e l'esponente, aveva politicamente perduta tutta l'antica importanza. Infatti, una carta del 12 maggio 1267 (1) ci manifesta che tutta la vita politica ed economica del Comune dipende dalla Parte Guelfa; che il Popolo o, meglio, quanti non sono compresi nella Parte, non formano che uno strumento, poco importa se docile o ribelle, nelle mani dei nuovi venuti. Con quell'atto il Podestà di Colle giura dinanzi a M. Uberto di Lanerio, « *Professore di Diritto* » e procuratore dell'Angioino, a nome di tutti i cittadini di Colle, che essi avranno per nemico Corradino e aiuteranno il Re nelle sue imprese; e, dal canto suo, il Professore di Diritto giura che difenderà i Colligiani, ma si affretta a soggiungere che non godranno giammai dell'alta protezione regale quanti saranno indicati dal « *Capitaneus Guelforum* » e dal suo Consiglio, come loro nemici. Dunque, il Capitano dei Guelfi può colpire direttamente e indirettamente Popolani e Ghibellini deferendoli e perseguitandoli come nemici dell'ordine costituito. È forse questo Capitano niente altro che il Capitano del Popolo chiamato con altro nome, tanto per far piacere ai Guelfi e all'Angioino? Ma allora, bisognerebbe anche sostenere che in tutti i Comuni, in

(1) Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico*, *Colle*, 12 maggio 1267.

cui si ha notizia di Capitani di Parte, si sia verificata quella identità: non potendosi, per necessità logica, ammettere, nè pur come ipotesi, che una data magistratura, soggetta in più luoghi alla stessa riforma e chiamata in più luoghi con lo stesso nome, sia rimasta assolutamente intatta altrove, a distanza di pochi chilometri, ed in paesi dello stesso tipo storico e facenti parte dello stesso sistema politico. Ebbene: a Siena noi troviamo da una parte i Capitani di Parte Guelfa, e dall'altra il Capitano del Popolo, che continua sempre a chiamarsi così, anche durante la riforma Guelfa del '68-'70 (1). E le due magistrature sono tanto indipendenti, che l'una e l'altra hanno intorno a sè uno speciale Consiglio, e sopraintendono a rami diversi della cosa pubblica. Così pure a Pistoia (2), dove le violenze della Parte non poterono rompere la compagine della organizzazione politica del Popolo.

Abolito, quindi, a Prato, l'ufficio del Capitano del Popolo, si trovano alla testa del Comune i quattro Capitani di Parte Guelfa (vedremo poi se Popolani o Magnati) insieme col Podestà, eletto, s'intende, con l'approvazione angioina. — La loro elezione è abbastanza complicata: anzitutto debbono essere scelti egualmente fra i *rebelles* e i *confinati* guelfi, ossia tra quelli apertamente ostili al Comune e quelli soltanto « sospetti » (3). Il Podestà, nei primi tre giorni posteriori al suo giuramento, deve convocare il Consiglio Generale e procedere alla elezione dei Capitani, scegliendoli fra 48 nomi di buoni Guelfi, 24 ribelli e 24 confinati, 12 per quartiere o 6 per porta, ma sempre in modo che per ogni quartiere e per ogni porta siano metà dei ribelli e metà dei confinati. I nomi dei 48 capi eletti si « imborsano » in otto bussolotti, in modo che i nomi di ciascun quartiere siano in due bussolotti, uno per i ribelli ed uno per i confinati. Un fanciullo estrae a sorte un

---

(1) Arch. di Stato di Siena, *Provv. del Cons. Generale*, vol. XIII, c. 118, febbraio 1271. Il suo nome è: *Capitaneus Comunis et Populi Senarum, dei et regia gratia.* La sola modificazione consiste in quel *regia gratia.* Il Consiglio dei Capitani di Parte è detto: *Consilium secretum duodecim consiliariorum comunis; Capitaneorum Partis et consiliariorum secretorum Partis* [Ibid, XIII, c. 124 t.]: o senz'altro così: *Consilium secretum de duodecim consiliariis secretis Partis Guelforum* [Ibid., XIII, c. 123, 22 febbraio 1271]. Cfr. Tommasi, *Dell'Historie di Siena*, Venezia, 1625-26, II. 58.,

(2) Ved. L. Zdekauer, *Breve et ordinamenta Populi Pistorii, a. 1284*, Milano Hoepli, 1891, *Introduzione*, passim.

(3) Villani, *Cronica*, VII, 13.

nome per ciascuno degli otto bussolotti. Si hanno così otto nomi, quattro di confinati e quattro di ribelli; i quali tutti s'imborsano in due *berretti,* in modo che i nomi delle due categorie di guelfi siano separati. Per ultimo si estraggono a sorte due nomi da ciascuno dei due *berretti;* ed i quattro così eletti sono proclamati Capitani di Parte per un mese. Gli altri 44, pel momento non eletti, saranno alla lor volta Capitani nei mesi successivi, fino a che la lista dei 48 nomi non sarà esaurita nel corso di un anno. La elezione dei nuovi Capitani è fatta otto giorni prima che scadano d'ufficio i vecchi. — La rubrica di un frammento di antico Statuto pratese, da cui attingiamo queste notizie (1), continua parlando del Consiglio dei Capitani di Parte. Questo Consiglio è composto di 36 membri, o, più propriamente, è suddiviso in due rami; l'uno di 24 membri, l'altro di 12; dei quali questi 12 sono i veri consiglieri dei Capitani, e i 24 sono alla lor volta consiglieri dei 12. I 36 e i Capitani sopraintendono alla custodia del pubblico erario, sì che nessuna spesa può essere stanziata in bilancio senza la loro autorizzazione; e lo stesso Podestà che è giuridicamente il capo del Comune e che, fra l'altro, deve favorire, nei limiti delle sue attribuzioni, l'ufficio del Capitanato e del Consiglio, non può nè pur proporre al Consiglio Generale di prendere un qualsiasi provvedimento in materia attinente alla pubblica finanza senza il permesso ed il consenso dei Capitani, sotto pena di 100 libre per ogni infrazione a questo disposto preciso dello Statuto. Anzi, perchè il Consiglio Generale non possa essere chiamato a pronunziarsi sopra una proposta illegale, è data facoltà ai Capitani, presenti naturalmente a tutte le sedute del Consiglio) — contro ogni dispozione di diritto pubblico vigente nei Comuni medievali (2) — o ad uno di loro, a nome e col consenso dei suoi colleghi, di protestare energicamente e, interrompendo la discussione, *surgere et aringare,* esponendo il proprio pensiero su tutto quanto il Comune dovrebbe fare in quella data circostanza. Si aggiunga che i Consiglieri debbono assolutamente *consentire* con ciò che l'oratore della Parte ha detto, sotto pena di 40 soldi! E se mai i Capitani tralasciano di compiere il loro dovere d'interrut-

---

(1) Arch. Comunale di Prato. *Libro di Statuti antichi frammentarii,* segnato N.° 4. Frammento II, rub. 60.

(2) Ved. A. Pertile, *Storia del diritto italiano,* Padova, 1880, II, 136.

tori e sopraffattori, ecco che il Sindaco del Comune li punisce con una multa di 10 libre. Tutto questo, che a prima vista farebbe credere ad un' assoluta preponderanza del magistrato dei Quattro nel Consiglio Generale, viene attenuato da una disposizione — assai prudente — che segue subito dopo per la quale il voto dei Capitani di Parte ha lo stesso valore di quello degli altri consiglieri. Questa disposizione è di molta importanza per determinare la posizione dei partiti nel Consiglio e rappresenta una grande concessione che i Guelfi fanno al partito popolare. Il Popolo, in forza della organizzazione artigiana, che attraversò intatta la crisi dal '60 al '67, direttamente, e indirettamente per la scarsa forza numerica della classe magnatizia, doveva essere fin da ora largamente rappresentato nel Consiglio Generale; e non avrebbe giammai permesso che la Parte Guelfa *dominatrice politica nel Comune* (come vedremo fra breve) pesasse su tutte le deliberazioni del Consiglio, imponendo apertamente la sua volontà. In base a quella disposizione, invece, era sempre possibile ai consiglieri votar contro la proposta del magistrato guelfo. Ma, d'altra parte, bisogna riconoscere che, stante l'obbligo di seguire il *dictum* del Capitano oratore, era molto facile far rientrare nella categoria dei disobbedienti a quella disposizione molti dei consiglieri, e multarli spietatamente.

Ad ogni modo, però, la Parte si mette in guardia contro una probabile levata di scudi del Consiglio Maggiore. Ed appunto per questo la elezione dei 36 è sottratta ad ogni ingerenza diretta di quel Consiglio; perchè lo Statuto prescrive che, appena insediati nel loro ufficio, essi pensino ad eleggersi i successori nel modo che crederanno più opportuno. Era un vero e proprio arbitrio: l'ufficio più importante del Comune, il Consiglio, che più direttamente provvedeva all' andamento amministrativo dello Stato, si chiudeva così in un cerchio di ferro e diventava quasi una casta. Il Popolo non poteva subire quell' arbitrio, tanto più quando, dopo esser certamente riescito a far cancellare dagli Statuti quella disposizione, la questione si ripresentò nel 1275 sotto una forma nuova. Si voleva che i 36 consiglieri fossero eletti dai Capitani; ma non era possibile dar forza di legge a questo desiderato della Parte senz' affrontare una discussione nel Consiglio Generale. E però, nel dicembre di quell' anno, il Podestà M. Uguccione dei Buondelmonti di Firenze, convocato il Consiglio, ne domanda il

parere, poichè — egli dice — gli Statuti non regolano con norme precise la elezione in parola (1). Un popolano, Vecchio di Guidalotto, propone che i 36 debbano essere eletti nel Consiglio Generale, *pro comuni ad palloctas,* volendo evidentemente con questo conferire alla elezione un carattere di maggiore legalità. Ma Grazia Dagomari invece (che era certamente passato a Parte Guelfa se poteva ora trovarsi sul suo scanno di consigliere) propone che la elezione sia fatta dai soli Capitani (2). Questa proposta fu approvata a maggioranza non grande, e fu un trionfo dei Guelfi. Ma questi non poterono arrecare nella costituzione del Consiglio Generale alcuna riforma radicale. Esso è sempre composto di 145 membri, come nella prima metà del secolo XIII, e l'aggiunta di 6 od 8 *adiuncti pro qualibet porta,* può ormai essere considerata come facente parte integrale del Consiglio stesso, poichè partecipa a tutte le sue sedute, anche a quelle di minore interesse. Non solo; ma i Consiglieri uscenti nominano i loro successori, in modo che i popolani hanno assicurato al loro partito almeno lo stesso numero di voti (3). Ora, se i partiti fossero qualcosa d'immutabile come i numeri di ruolo nelle amministrazioni burocratiche, tanto i Magnati che i Popolani avrebbero dovuto essere egualmente — quantunque per ragioni diverse — contenti di quella sorta di elezione, perchè non essendo possibile, sempre e dovunque, un'audace politica aggressiva da parte di chi non è incontestabilmente più forte dell'avversario, quel modo di perpetuare, diciamo così, la propria influenza su l'andamento del Comune, corrispondeva mirabilmente al criterio della difensiva di classe, unico mezzo possibile nei momenti di transizione.

Ma un partito non è che l'avanguardia armata e combattente di una classe sociale, non è che l'esponente di un gruppo d'interessi collettivi. E però, quando, dopo una violenta crisi politica, tutte le classi sociali son come in iscompiglio, e quasi ciascun individuo per sè cerca di rifarsi dei danni sofferti, allora i partiti

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gen.*, 23 dicembre 1275: « .... consilii « seu consiliariorum electio futura ad presens in initio non sit expressum neque declaratum « ex forma statuti ».

(2) « Prout eis videbitur convenire pro hutilitate et statu Comunis et Partis Guel- « forum de Prato; ita quod quicquid per eos inde factum fuerit valeat et teneat. de auc- « toritate presentis consilii, ac si factum esset per totum presens consilium ».

(3) Ibid., *Provv. Cons. Gen.*, 17 dicembre 1275.

politici sono anch'essi d'una fisonomia indefinibile. Così noi possiamo spiegarci come mai nel Consiglio Generale sia passata a maggioranza la proposta di Grazia Dagomari relativa alla elezione dei 36. Ma nella seconda metà del secolo XIII il partito magnatizio in tutti i Comuni italiani è in isfacelo, perchè l'aristocrazia feudale e le grandi famiglie arricchitesi alla fine del secolo XII sono entrate nell'ultima fase della loro esistenza. Sì che, quando vediamo che i consiglieri uscenti nominano i proprî successori, dobbiamo pensare che a poco a poco, col progressivo democratizzarsi della società, quella sorta di elezione dovrà riescire assai favorevole a quel partito che sta per raccogliere tutta la eredità del passato e che ha dietro di sè, pronti a sostenerlo con ogni mezzo, migliaia di organizzati. E che questo corrisponda esattamente a quanto avveniva in realtà nel primo decennio del dominio guelfo, lo dimostra il fatto che il Consiglio Generale pratese, in una provvisione del giugno 1273, è chiamato senz'altro « *Consilium Populi* »; denominazione che ricorre una volta sola in tutta la serie delle provvisioni, ma che dimostra questo almeno, che il notaio estensore del resoconto ha per una volta tanto obbedito più al concetto ch'egli aveva di quel Consiglio che alle formule consuete del diritto costituzionale (1).

III.

Ma che cosa è la Parte che ora domina nel Comune? Quando avremo risposto a tale domanda, avremo per ciò stesso risoluta la questione se la riforma guelfa del '66-'67 sia stata, o meno, di carattere popolare. — Fu sostenuto, per la Repubblica Fiorentina, che dal vecchio tronco della Società dei Cavalieri fosse venuto su quell'elemento sociale che costituì poi la Parte Guelfa e la Parte

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gen.*, filza 271, 17 giugno 1273. Ecco il passo: « Remansit indefinitum consilium de voluntate IIIIor et totius Consilii. Postea « vero, scilicet die dominica 17 Iunii, de mandato Potestatis eiusdem convocata sunt ad « sonum campane vocemque preconiam, more solito in eadem ecclesia, omnia consilia et « consiliarii suprascripti. Et coram eis fecit legi qualiter in *Consilio Populi* fuit ordinatum « externa die ecc. » ; ossia, il Podestà dà lettura, diremmo noi, del verbale della seduta precedente *dello stesso Consiglio*, come si rileva dal tenore di ciò che si ripresenta al Consiglio.

Ghibellina, e che il magistrato dei Capitani di Parte — riprendendo in ciò la tradizione del Villani — non fosse stato altro in origine che quello dei Consoli dei Cavalieri (1). Era facile dedurre da tutto questo che la riforma angioina fosse stata di carattere essenzialmente magnatizio e che avesse segnato, più che un periodo di stasi, un vero e proprio regresso nello sviluppo del Popolo. La scomparsa del Capitano del Popolo e del suo Consiglio era là a documentare la tesi sostenuta, anche non volendo tener conto della politica interna ed esterna del Comune dal '67 all' 80 che fu o sembrò di reazione a quella del Primo Popolo.

Noi esaminammo lungamente in altro lavoro le ragioni che militano a favore di quella tesi (2), e concludemmo che non si poteva parlare di derivazione della Parte dalla Società dei Cavalieri, oltre che per molte altre ragioni d'indole generale, pel fatto che in pieno dominio della Parte Guelfa, quando anzi la sua vitalità si andava esaurendo, i Consoli dei Cavalieri ci appariscono ancora in vigore a Firenze come a Prato (3), tra il 1273 e l' 80. E tentammo anche di determinare quale sia stato il carattere della nuova associazione sorta in moltissimi Comuni, cittadini e di contado, accennando fugacemente alla Parte Guelfa pratese. E però qui non facciamo che sviluppare quei concetti.

Quando la questione del carattere sociale della Parte si pone con la domanda: fu composta di Popolani o di Magnati? non la si pone nella sua interezza, perchè si fa astrazione, almeno nel formularla, della diversa costituzione economica dei singoli Comuni. E quando, egualmente, si dice che la riforma guelfa a Firenze, a Prato, a Siena, là dove fu fatta, assunse un carattere spiccatamente democratico sol perchè a Pistoia, poniamo, essa realmente non intaccò la struttura politica del Popolo, si dimentica di ricercare le cause che hanno potuto, per dir così, deformare quel fatto politico piegandolo alle esigenze ed alle condizioni dell' ambiente diverso. A Firenze, com' è noto, il ceto dei mercanti e dei banchieri, quella che possiamo chiamare la prima borghesia nella storia

---

(1) Salvemini, *La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze*, pp. 74-75. Idem, *Magnati e Popolani*, pp. 247, 285.

(2) Ved. il nostro lavoro citato *Su l'origine della Parte Guelfa e le sue relazioni col Comune*, Estr. dall'*Arch. stor. ital.*, ser. V, disp. 4.ª del 1903, pp. 6 e segg.

(3) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gen.*, filza n. 271, 10 maggio 1273. Per Firenze, *Consulte della R. F.*, I, 17, 13 marzo 1280.

italiana, era economicamente e numericamente assai forte quando, nei dieci anni che precedettero la morte di Federigo II, le lotte fra Guelfi e Ghibellini entrarono in un periodo di acutezza straordinaria.

Il commerciante e il banchiere sono, sempre e dovunque, apolitici, ossia sono alieni da ogni e qualsiasi idealità politica superiore, perchè ci sono nella loro anima collettiva come altrettanti frammenti di concezioni politiche diverse, che si ricompongono ad unità organica, solo quando il senso pratico li avverte che l'ambiente va trasformandosi e che è pur necessario indossare una nuova veste di protezione.

Il Popolo minuto, da parte sua, i lavoratori delle piccole industrie locali e i sottoposti delle maestranze, gente a cui manca ogni forza di organizzazione ma non lo stimolo alla rivolta o alla congiura e il senso che possiamo chiamare del destreggiamento politico, tagliati fuori da ogni diretta partecipazione al governo dello Stato, spiano e stanno in attesa, appassionandosi grandemente al dramma che si agita e sanguina fra le classi sociali più evolute, anzi fra quelle che hanno tutta, o quasi, descritta la loro parabola di classi di governo e non sanno e non possono decidersi a scomparire dalla scena della storia. Per essi, per gl' infimi, per i disorganizzati politicamente, sono egualmente nemici i Grandi e il Popolo Grasso; e, inadatti e impotenti a tener dietro a quest'ultimo nella sua politica risoluta di gente, che sa alla fine di vincere, scacciati anzi dalle sue file perchè impazienti, arroganti, avidi di una eguaglianza di trattamento, che doveva parere allora un'utopia, si gettano a sostenere quel gruppo o quella classe che più promette o sembra di promettere. Così troviamo che proprio all' inizio delle guerre civili in Firenze (1), molte famiglie di popolani sostengono validamente le ragioni degli Uberti; e così ora, nel periodo di dominio ghibellino, dal 1260 al '66, il Popolo minuto si appoggia ai dominatori del Comune, per conseguire il riconoscimento della loro organizzazione politica, oltre che di quella

---

(1) VILLANI, *Cronica*, V, 9. STEFANI, r. 49a. Cfr. DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, I, 553 e segg. Il RODOLICO, *Introduzione* alla *Cronica* dello STEFANI, pp. 57 e segg. sostiene che un'alleanza degli Uberti con i popolani era allora possibile. Noi crediamo che non si debba dare alle parole dei cronisti la interpetrazione che loro dà il R. perchè di un partito popolare non si può ancora parlare in Firenze nel 1177.

economica. E, difatti, dopo la battaglia di Benevento, quando i Ghibellini pensarono che fosse ormai tempo di non trattar più i Popolani « come cani », ma di servirsene nella guerra aperta che sarebbe presto scoppiata con i Guelfi fuorusciti e le milizie angioine, *tutte* le Arti — compreso cioè anche il Popolo minuto — mercanteggiarono il loro appoggio e richiesero che fosse ripristinato l'ordinamento per Gonfaloni o per compagnie di armi (1). Solo il Popolo Grasso ottenne il suo intento; i plebei furono buttati a mare. Si sarebbero rivolti ai Guelfi quando, dopo l'11 novembre '66, la stella ghibellina tramontò così miseramente per sempre; se il Popolo Grasso, ossia i mercanti e i banchieri, non avessero abbandonato Guido Novello e i suoi fuggiaschi al loro destino e accettato il nuovo ordine di cose, che veniva imposto dal Papa, dal Re e dalla Parte trionfatrice. Il Popolo minuto, escluso dal governo nei brevi giorni di regime democratico ai primi del '66, continuò, per vendicarsi, a stendere una mano ai Ghibellini. E però, quando la Parte si fu insediata nel Comune, e cominciarono le proscrizioni, gli artigiani minuti presero in gran numero la via dell'esilio (2).

Rimasero a fronte il Popolo Grasso e i nuovi sopraggiunti, che avevan trovate le loro case e le loro torri distrutte, e le loro sostanze disperse (3). Il Popolo era malamente organizzato, e sedici anni di esclusione da ogni diretta funzione di governo, oltre che la mancanza di forza armata e disciplinata da opporre ai vincitori, li resero incapaci di partirsi con questi le spoglie opime dei vinti. Dovettero, invece, assistere per oltre un decennio allo spettacolo del Comune diventato quasi proprietà privata dei Guelfi, e al loro trasformarsi in casa bancaria « facendo mobile », e chiudendo così per sempre la via del ritorno ai fuorusciti, come pen-

---

(1) STEFANI, *Cronica*, r. 134: « Vollero Consoli tutte le Arti e Gonfaloni: e cominciossi dalle sette maggiori Arti... Le cinque minori Arti, non se ne provvide di loro altro ». Cfr. VILLANI, *Cronica*, VII, 13.

(2) Ved. *Delizie degli Eruditi toscani*, VIII, 221 e segg. ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Mss. diversi*, n. 525, c. 325 e segg. Estratto dal « Libro del Chiodo della Parte Guelfa, del 1268 ». Sono registrati quelli che dovevano stare fuori di Firenze e distretto, quelli che potevano stare nel distretto, ed altri « qui suspecti ad presens possunt in civitate Florentie morari ». Lo spoglio è del MARIANI.

(3) ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Libro dei danni della Parte Guelfa*, scritto il 1269. Le partite sono segnate per sesti della città e del contado, separatamente, dal 5 settembre 1260 all'11 novembre 1266. I danni sommano a ben 12000 libre!

sava malinconicamente il Cardinale Ottaviano degli Ubaldini (1). — Questo solo fatto che i Guelfi poterono, essi soli, confiscare tutti i beni dei Ghibellini, senza che il Comune potesse intervenire in un modo qualsiasi, dimostra che gl' interessi della Parte erano omogenei, che i Popolani non ne costituivano forse che un' appendice assolutamente insignificante. Come, infatti, avrebbero potuto trovarcisi numerosi? Nel 1249-50, a tempo della cacciata e del ritorno dei Guelfi, il Popolo non si era ancora diviso, era padrone del Comune, e nessun turbamento fu prodotto nelle sue file se potè rimanere al governo per dieci anni. La Parte che si formò appunto, come noi crediamo, in conseguenza della cacciata dei Guelfi (2), non fu costituita che di quanti erano stati danneggiati il giorno della Candelora del 1249 e durante l'anno di esilio. In altre parole, per l'esistenza di un forte ceto di magnati da una parte, e delle divisioni fra la massa del Popolo dall'altra, nonchè per la politica seguita dai grandi banchieri e mercanti, la Parte ebbe a Firenze un carattere prevalentemente magnatizio, come prova sopra tutto la linea di condotta tenuta nel governo del Comune; e, se Popolani vi furono nelle sue file, essi non furono certamente che pochi, quanti all'epoca della sua costituzione, per ragioni più che altro personali, fecero causa comune con i Guelfi.

Altrove, come per esempio, a Siena, in cui i Magnati erano stati quasi completamente assorbiti, fin dalla prima metà del secolo XIII, dalla classe dei commercianti e dei banchieri, e in cui tutte le Arti conseguirono, per vie e per ragioni diverse, una grande floridezza economica e una forte organizzazione politica e militare, omogenea e compatta (3), la Parte Guelfa visse stentatamente e fu costretta quasi a mendicare l'appoggio del Popolo, ossia a perdere il suo carattere originario e diventare piuttosto uno degli organi del Comune guelfo anzichè una vera organizzazione autonoma (4). Alla fine del 1270, infatti, quando ancora la Repubblica non si era pienamente pacificata con l'Angioino, e si autorizzava la spesa di 600 fiorini d'oro perchè l'accordo fosse al

---

(1) VILLANI, *Cronica*, VII, 17: « Il cardinale Ottaviano degli Ubaldini disse: *dappoi « ch' e' guelfi di Firenze fanno mobile, giammai non vi tornano i ghibellini* ».

(2) Ved. il nostro lavoro cit. *Su l'origine* ecc., pp. 17 e segg. e fonti ivi citate.

(3) Cfr. LANGTON DOUGLAS, *History of Siena*, London, 1902, pp. 28-72, ecc.

(4) *Su l'origine*, p. 44.

più presto raggiunto (1), ci risulta che il Consiglio segreto dei 12 stabiliva di tentar tutte le vie perchè dei nobili or ora tornati dall'esilio e delle società artigiane si formasse come un sol corpo e una sola società (2). Evidentemente, in questo caso chi va in traccia di amici e di sostenitori non è il Popolo, ma proprio i Guelfi rientrati in patria, perchè essi sapevano assai bene che le rendite dei Ghibellini non sarebbero mai passate nelle loro casse, ma in quelle del Comune. Ed è altresì manifesto che la riforma guelfa a Siena non potè mai, nè pur lontanamente, assumere il carattere di reazione magnatizia, perchè essa non riescì ad impadronirsi della macchina dello Stato e farne strumento di opposizione: i Capitani di Parte non sono che ufficiali pubblici — o almeno sembrano esser tali — preposti al disbrigo degli affari esteri (3), come più tardi, dopo la pace tra Guelfi e Ghibellini del settembre 1280 (4), saranno i loro successori ed eredi politici, i Consoli dei Cavalieri (5).

Nel Comune di Prato le cose procedono alquanto diversamente. Mostrammo già nel primo capitolo di questo libro che la organizzazione del Popolo in partito di governo è costantemente più rapida là dove la struttura economica della società è meno complessa; ma dicemmo anche, ed è bene ripeterlo, che una volta perduto o soltanto compromesso, comunque, il dominio politico del Comune, quella organizzazione perde ogni vitalità ed ogni forza di resistenza. Questo carattere prevalentemente politico delle associazioni popolari nei piccoli Comuni, e la mancanza assoluta di una borghesia commerciale con suoi determinati interessi, e il fatto che nei centri di scarsa attività economica il sentimento di classe è assai debole, e però più facilmente che altrove si creano le clientele personali e le scissioni, diciamo così, artificiali in una massa socialmente omogenea; tutto questo fece sì che le divisioni tra Guelfi e Ghibellini — intrecciandosi in vario senso con quelle tra Papato e Impero

---

(1) Arch. di Stato di Siena, *Provv. Cons. Gener.*, vol. XIII, c. 74, 28 nov. 1270.

(2) Ibid., *Provv.* XIII, c. 64 t., 5 novembre 1270: « Quod fiat et firmatur ita quod « sit unum corpus et una societas inter *Nobiles* viros olim exiticcios civitatis et *Populum* « reformatum et Rectores Artium et homines ipsorum artium. secundum formam ordina- « mentorum et articulorum super hoc confectorum ».

(3) Ibid., *Provv.* XIII, cc. 106 t.-7, 14 genn. 1271; cc. 113 t.-14, 1-2 febb. 1271 ecc.

(4) Ibid., *Caleffo vecchio,* cc. 525 525 t., 29 settembre 1280.

(5) *Constituto senese del 1309-10*, II, vi, 68, 524.

e creando costantemente delle situazioni politiche difficilissime, violenze e conflitti in città e nel contado — turbarono il regolare sviluppo delle energie popolari, minando le basi stesse della loro unione.

La sconfitta del partito popolare fiorentino, che fu il vero responsabile della giornata di Montaperti, segnò anche la sconfitta di tutti quelli che, volenti o nolenti, furono trascinati a dare il loro contributo di sangue e di danaro all' impresa contro Siena. I proscritti popolani guelfi dovettero essere numerosissimi, come in proporzione rilevante saranno più tardi i proscritti ghibellini nella lista del 1267 (1), e in un'altra breve lista di banditi della sola porta Travaglio, del 1280 (2). Le case dei Guazzalotti e dei Dagomari furono come i due centri di attrazione; e la leggenda popolare, ancor oggi viva nella mente dei tardi nepoti, descrive quelle due famiglie nemiche come simbolo di disunione nel Popolo. E che davvero i popolani fossero in gran numero nella Parte Guelfa e nella Ghibellina ce lo dice indirettamente il fatto che, quando si trattò di assegnare le rendite dei beni dei banditi ghibellini, i fondi rustici furono in grande prevalenza su le case e le torri, di cui non si fa parola, e lo dimostra il criterio che si seguì nell' assegnare quelle rendite.

Poichè, infatti, la questione più grave che si potesse presentare ai Guelfi vincitori, dopo aver finito con l'imporre al Comune le proprie magistrature (3), era quella di confiscare tutti i beni dei vinti per rifare in qualche modo la loro fortuna. E possiamo esser certi che, se essi avessero potuto prender tutto per sè, come fecero i Guelfi di Firenze malgrado che ad essi fosse spettata soltanto una terza parte (4), lo avrebbero fatto senz' alcuna esitazione. A Fi-

---

(1) Nel doc. cit. del 1267 su 18 famiglie espulse 8 sono di popolani, 3 notai e 7 magnati.

(2) Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Pistoia,* febbraio 1280. È una nota di ghibellini cacciati di Prato per ordine del Capitano della Massa di Parte Guelfa Lotto de' Gherardini di Firenze (cap. per la seconda volta), scritta da Ugolino not. *proud in libro Ghibellinorum rebellium,* fu trovata. Su 5 banditi, 4 sono popolani, fra cui un fabbro, oltre ai figli ed eredi *domini Ugonis.*

(3) Per i rapporti intercedenti tra il Comune e la Parte come associazione, non altrimenti che tante altre, rimandiamo al citato nostro lavoro *Su l'origine della P. G.* ecc. pp. 26 e segg., dove sostenemmo che anche quando la Parte domina nel Comune non si discioglie come associazione autonoma.

(4) Villani, *Cronica,* VII, 17.

renze, almeno per quanto ci consta, la questione non fu nè pure discussa nei Consigli del Comune: lo Stato era ben povera cosa di fronte alle singole associazioni, specie nei momenti di profonde rivoluzioni in ogni ramo della vita pubblica. Non così a Prato, a Siena, a Pistoia, a Volterra. Possiamo, anzi, dire che a Prato la questione dovesse essere fin troppo complicata, se cinque anni dopo la vittoria dei Guelfi essa non solo non era ancora risoluta, ma si presentava quasi come una questione nuova o, meglio, tale che tutti i partiti avevan creduto opportuno fino allora non affrontarla e discuterla per ogni verso. A chi dovevano esser devolute le rendite di quei beni? Alla Parte Guelfa, ai singoli Guelfi una volta ribelli, o al Comune?

Era naturale che di queste tre possibili soluzioni, quella che meno doveva trovar disposti gl'interessati era l'ultima. I Ghibellini avevan forse ceduto al Comune i beni confiscati ai Guelfi dopo il settembre del 1260? Ma era pur necessario decidersi. E nell'ottobre del 1272 il Podestà Conte Guido Selvatico (1) convoca nella chiesa di S. Maria di Castello il Consiglio Generale, i Capitani di Parte, col loro Consiglio dei 36, e con la solita aggiunta di 8 per porta. Prima di tutto egli annunzia che in una delle sue ultime sedute il Consiglio dei Capitani deliberava che le terre dei Ghibellini banditi fossero date a lavorare ai contadini delle singole pievi del Contado, alla ragione di 6 o 7 denari per staio e per un anno soltanto. La deliberazione è approvata all'unanimità, con un'aggiunta proposta da Schiatta Caccialosti (« *quod fiat compensatio ipsarum terrarum de meliori ad deteriorem* »), che mirava ad assicurare in tutti i modi la rendita media di 6 a 7 denari lo staio (2).

Provveduto così momentaneamente alla coltivazione delle terre, si doveva pur sempre definire la questione più grossa, la divisione cioè delle rendite e delle terre stesse. Ma tutto l'inverno seguente e buona parte della primavera, il Comune fu tormentato continuamente dal maniscalco dell'Angioino, che chiedeva ogni giorno delle

---

(1) Fu Podestà a Siena nel 1282. Cfr. A. Dei, *Cronaca di Siena*, in *Rer. Ital. Script.*, XV, 38: Perrens, *Histoire de Florence*, II, 223, 488, ecc.

(2) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, ... ottobre 1272: « Delibe-« ratum et approbatum .... quod terre ghibellinorum rebellium de Prato dentur ad labo-« randum per pleberios districtus Prati pro septem vel sex denar. pro quolibet stario in « termino unius anni seu pro uno anno proximo futuro ».

forti somme, e al quale — come scriveva Carlo d'Angiò al Comune — bisognava « *honorifice providere* » (1). E, infatti, il 10 maggio gli si pagano 100 libre di fiorini piccoli (2); ma, si è appena sborsata quella somma, che bisogna spedire in fretta e furia 25 cavalieri e 50 balestrieri verso Pistoia, al comando del « *Miles collateralis* » del Podestà. Fu necessario contrarre un mutuo di 300 libre, e si stabilì che se si fosse potuto avere quella somma da qualcuno, tanto meglio; se no, si sarebbe imposto un prestito forzato, garantendo però, nell'un caso e nell'altro, l'interesse di 4 denari per libra ogni mese (3). E non basta: un bel giorno giungono lettere del maniscalco e del Comune di Pistoia per chiedere nuovi soldati e perchè i Pratesi paghino quello che loro spetta del contingente della Lega Guelfa (4). Il giorno dopo, primo giugno, il Podestà, i quattro Capitani di Parte ed alcuni sapienti deliberano di mandare in servizio del maniscalco 28 « *equites* » (5) e cento « *inter balestarios et pavesenses* »; di fare una nuova libra della città e del Contado, e di pagare con l'introito che se ne farebbe 595 libre al maniscalco regio, come contingente spettante a Prato per i suoi impegni verso la Lega (6). Con questi provvedimenti frettolosi si faceva fronte ai rovinosi obblighi assunti in sostegno della politica pontificia, angioina e fiorentina.

Ma intanto si avvicinava il tempo di esigere le famose rendite e di escire una buona volta dalla situazione precaria, che vedemmo esistere ancora nell'ottobre del '72. Il 15 giugno Guido Selvatico convoca il Consiglio Generale e domanda che cosa bisogna fare delle rendite dell'anno passato e di quello in corso,

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, ... maggio 1273: « ..... Ut Sicilie Mareschalco suoque vicario in Tuscia generali debeat per potestatem et Comune « Prati honorifice providere ».

(2) Ibid., *Provv. Cons. Gener.*, 10 maggio 1273.

(3) Ibid., *Provv. Cons. Gener.*, ... maggio 1273.

(4) Ibid., *Provv. Cons. Gener.*, 31 maggio 1273.

(5) Su l'uso della parola *equites* (o *equitatores*) per *soldati mercenarî*, ved. Salvemini, *La dignità cavalleresca*, p. 28.

(6) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, 2 giugno 1273: « Firmatum « est per tres ex quatuor deputatis ad custodiam averis Comunis et per sex ex octo Ca- « pitaneis guerre quod in libram novam intus colligantur incontinenti unus denarius pro « qualibet libra et duodecim den. pro quolibet focolario, a decem libris supra, et sex den. « de decem libris ab inde infra ». Cfr. per i modi di imposizione Canestrini, *La scienza e l'arte di Stato della Repub. fiorentina*, Firenze, 1862, pp. 17 e segg.

« *qui* [*redditus*] *custodiuntur pro comuni* ». Si noti, subito questo particolare importantissimo, che cioè, in mancanza di una precisa disposizione legislativa, non è la Parte Guelfa che si appropria le rendite su dette, o che almeno le custodisce fino a che quella disposizione non venga emanata, ma è il Comune che si crede in diritto di esserne l'unico e legale custode. Questo solo fatto ci dimostra ad un tempo la forza del Comune di fronte alle singole associazioni politiche, e la debolezza della Parte, che nè pur nei momenti del suo più deciso dominio, seppe e potè imporre come legge la sua volontà. Se mai, noi ci saremmo aspettati che la questione venisse discussa nel Consiglio della Parte e presentata poi per una formale approvazione al Consiglio Generale. Niente, invece, di tutto questo; l'iniziativa è presa direttamente dal Podestà, ossia dal Comune.

La proposta, però, del Podestà verteva solo su la divisione delle rendite — forse perchè a questo soltanto egli era obbligato dallo Statuto, compilato subito dopo il ritorno dei Guelfi — ma nel seguito della discussione la questione si allargò. Parecchi furono gli oratori e i pareri. M. Guidalotto giudice è d'avviso che le rendite dell'anno passato siano divise fra i Guelfi « *qui debent habere mendum* », secondo la libra fatta a tempo del Podestà Fastello, certamente anteriore alla cacciata dei Guelfi stessi. Per le rendite dell'anno in corso propone che siano date in accomandigia ai lavoratori delle terre, salvo ad esser poi divise secondo il criterio già esposto.

Quest'ultima proposta aveva evidentemente due scopi, favorire cioè, almeno momentaneamente, la classe dei contadini e, principalmente, di non dopositare nelle casse del Comune una somma che spettava alla Parte. Intanto, soggiunge il nostro oratore, il Podestà pensi a rintracciare tutti quelli che occuparono ed occupano tuttavia alcuno dei beni in questione, perchè li restituiscano con i proventi che ne hanno percepito, salvo che non si vogliano computare i frutti goduti in tutto quello che loro potrà spettare. Arrighetto Metelli vorrebbe che la questione fosse risoluta da una commissione composta del Podestà e di 16 o 24 membri, scelti 2 o 3 per porta; ma la proposta passa inosservata. Bocca, più pratico, accetta quel che disse Ser Guidalotto e vi aggiunge che si faccia una stima dei frutti e dei red-

diti e si assegnino poi in terre ai singoli guelfi (1). — Ma per quel giorno nulla si concluse. La domenica seguente, 17 giugno, è di nuovo convocato il Consiglio. Questa volta Ser Guidalotto ha una proposta da fare, che sarà bene accolta dai colleghi. Butta a mare l'idea di dare in accomandigia ai contadini le terre dell'anno in corso, e propone che terre e rendite si diano ai Guelfi danneggiati, dopo averli tutti radunati a parlamento. Si approva all'unanimità. Il giorno dopo si raccolgono in Santa Maria di Castello tutti gli antichi ribelli del Comune, tra i quali notiamo Ser Guidalotto. Il quale ripresenta la proposta fatta nel Consiglio Generale di assegnare le terre dei banditi ai singoli Guelfi, secondo l'estimo dei loro beni fatto prima del 1260; ma aggiunge che è necessario si pensi anche a coloro che sono allibrati per una cifra irrisoria o affatto nullatenenti. Un altro oratore, Arrighettino di Bernardo, non vede ancora chiaro nella questione della divisione delle terre, e però propone che pel momento si dividano soltanto le rendite. Ma Bartolomeo di Cioffino non sa rassegnarsi al pensiero che le messi verranno fra breve raccolte dai contadini, e propone che, prima di pensare alla famosa divisione del capitale, si pensi a dividere fra gl'intervenuti — per sorte — il frutto dei campi già maturo. L'assemblea a grandissima maggioranza delibera che i Capitani di Parte col Podestà e con otto consiglieri provvedano alla sola divisione delle rendite dell'anno passato e di quello in corso, differendo quella delle terre, e seppellendo definitivamente la proposta di accreditare ai contadini il provento dell'anno 1272-73 (2). Anzi, pochi

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, 15 giugno 1273: « Remansit « indefinitum consilium de voluntate quatuor et totius Consilii ». Il 17 « dominus Guida- « lottus iudex consuluit quod fructus anni preteriti et presentis dividantur et distribuantur « inter guelfos olim exitos secundum libram factam tempore domini Fastelli. Item quod « simili modo dividantur et dentur inter eos terre et possessiones et bona ghibellinorum « exitorum. Et super hiis d. Comes faciat congregari per bannum dictos Guelfos olim re- « belles et sic per eos vel per maiorem partem de premissis ordinatum fuerit. .. ita fiat et « valeat et Potestas et sui ita faciant observari.... et quilibet de dictis fructibus perceperit « faciat inde cartam confessionis anno per annum Et quicumque habeat de dictis fructibus « terris et bonis.... teneatur et cogatur ea restituere et resignare ». È approvato.

(2) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, 18 giugno 1273: « Convo- « cati omnes guelfi de Prato olim exiti, ecc. In reformatione Consilii factis partitis.... « firmatum est fere per omnes quod divisio fructuum utriusque anni fiat per octo superstites « ad libram domini Fastelli, dummodo ipsi superstites provideant non allibratis vel mo- « dicum allibratis et illis qui fuerint in Ficeclo et Castilione [et] aliis guerre locis tempore

giorni più tardi, una provvisione assai frammentaria ci dice che il Comune, avendo bisogno di denari, tassa inesorabilmente gli abitanti del Contado in misura esorbitante (1).

Noi non sappiamo come effettivamente si risolvesse la questione da parte della balìa, composta, come abbiamo visto, dei Capitani, del Podestà e di otto guelfi interessati. Ma è poco male, a noi basta notare che prevalse il criterio di rifare singolarmente ai Guelfi il danno sofferto, senza assegnare alla loro collettività alcuna parte del dividendo, che si tenne presente la diversa posizione sociale di ciascuno, anche di quelli che non figuravano nè pure nei registri dell'estimo, e che, infine, quando la questione era ancora insoluta, il Comune fu il solo che amministrò per proprio conto, come si disse, i beni dei ribelli, come fu il solo che ne diventò per effetto del lungo possesso il proprietario, quando l'assemblea dei Guelfi, il 18 giugno 1273, non intese risolvere la questione della divisione delle terre. Questo vuol dire che alla Parte Guelfa pratese mancò ogni carattere ed ogni importanza di organizzazione economica, ossia mancò ogni carattere di un organo di classe, atto a difendere interessi collettivi determinati; e se quest'organo non potè crearsi, se la Parte non riescì a diventare un ente amministrativamente autonomo di fronte al Comune e di fronte alle associazioni artigiane, vuol dire che nessun vincolo di interessi comuni legava i suoi componenti; i quali ad essa non domandarono che il mezzo di ottenere il rifacimento dei danni sofferti. Il criterio dell'estimo seguito nella divisione delle terre e l'altro, adottato senza discussione di sorta, quanto ai nullatenenti provano assai bene che nella Parte si trovavano, cacciativi dalla comunanza d'esilio con i Grandi e dal bisogno di seguirne la sorte nella prospera fortuna, assai numerosi i Popolani. I quali si trovavano naturalmente iscritti ad una delle Arti, e come artigiani, ossia, come facenti parte di una classe sociale, essi avevano i loro rappresentanti nei Consoli, e ne rispettavano il potere nelle contese riservate dagli Statuti alla loro giurisdizione. Sicchè, se le vicende politiche del Comune hanno potuto per un momento get-

---

« exitus guelforum, sicut ipsi viderint convenire. Item quod dicti superstites eligantur per « Capitaneos Partis Guelfe in presentia domini Comitis. Item quod divisio terrarum diffe- « ratur ad presens donec fiat distributio fructuum premissorum ».

(1) Ibid., *Provv. Cons. Gener.*, 25 giugno 1273.

tare il pomo della discordia nel popolo organizzato politicamente e rompere la compagine di partito di governo; se le magistrature di carattere popolare, come il Capitano e gli Anziani, non hanno potuto più rappresentare di fronte al *Comune maius,* allo Stato, il Comune del Popolo, la struttura economica dell'ambiente non ha subìto che modificazioni parziali, e d'altra parte non si è potuta costituire una nuova associazione, come fu possibile a Firenze, che rendesse sè stessa, almeno per un certo tempo, dominatrice dispotica nel Comune. E però, fino a quando si trattò di riparare ai mali del governo ghibellino, che avevano affaticate tutte le classi (1), fu possibile una coalizione politica di elementi diversi — staccatisi ciascuno per sè dal tronco della lor classe — che, come tutte le organizzazioni economicamente deboli non per difetto di sviluppo ma per impotenza di sviluppo, si mantenne in vita sol perchè e fino a quando persistettero le cause che l'avevano determinata. E ai nostri occhi la lotta fra Grandi e Popolo pare che allora si attenui, quasi per dar tempo ai coalizzati di rinsanguarsi, prima di riprendere il loro posto di battaglia. Ma quando quelle cause cessarono di agire, quando, dopo più che un decennio, la coalizione guelfa, ossia la Parte Guelfa, esaurì il suo programma politico, i varî elementi sociali precipitarono — lo diremo con una parola desunta dalla chimica — verso gli affini, il miscuglio si decompose nei corpi di cui risultava, e la democrazia di governo riannodò l'opera sua alla tradizione antimagnatizia del ventennio che corse dal 1240 al 1260. E però, mentre a Firenze fu un continuo infiltrarsi di elementi popolari nella Parte Guelfa per tutto il secolo XIII-XIV, non solo, ma essa si mantenne saldamente organizzata anche quando venne a mancare la sua di-

(1) In qualche Comune nè pure il clero rimase estraneo alle contese tra guelfi e ghibellini. A Volterra, per esempio, abbiamo notizia sicura che tra le file della Parte Guelfa non eran pochi gli ecclesiastici. Infatti, sotto il 1.° dicembre 1279, il Cecina, *Notizie istoriche di Volterra,* pp. 67-68, riporta il lodo con cui il Vescovo ed il Podestà definirono le questioni tra i due partiti, i quali elessero appunto arbitri le due più alte autorità del Comune. Ebbene: gli arbitri furono eletti dall'Università di Parte Ghibellina e di Parte Guelfa *tam clericorum quam laicorum.* Le condizioni furono: i ghibellini diano 12 ostaggi, da custodirsi dal Vescovo e dal Comune in Casole e in Monte Castelli; non sia imposto alcun dazio o prestanza prima che si faccia la nuova libra; le case distrutte dai ghibellini ribelli siano rifatte dal Comune; i relegati (ghibellini) siano indennizzati a spese del Comune, il quale — si aggiunge il 1.° gennaio — non potrà spendere più di 1200 libre, ecc.

retta influenza su le cose del Comune (1), a Prato, come a Siena, come a Bologna, essa vide sempre più assottigliarsi le sue file per l'esodo inarrestabile di quanti non avevano più nulla da conquistare o da difendere in essa e con essa (2), fino a che la perdiamo completamente e per sempre di vista. Poichè allo Stato, come alle singole associazioni, l'uomo o il gruppo sociale domanda la tutela di speciali interessi, economici e morali; e quando quella domanda è stata completamente esaudita o non può essere più oltre esaudita, o accenna soltanto a rimanere inascoltata, l'individuo e i gruppi sociali riprendono la loro libertà d'azione. E similmente, mentre a Firenze i popolani dovettero aspramente combattere i Magnati asserragliatisi nella Parte, a Prato essi non avranno che a combattere contro un esercito disorganizzato e indebolito dalle perdite continue. Ma — e lo abbiamo detto già nel primo capitolo — quanto minor forza hanno le singole associazioni, quanto minor consistenza economica hanno i varî gruppi sociali che compongono il Comune, tanto più è forte il potere centrale. Quindi, mentre a Firenze la Parte riescì quasi a sopprimere le funzioni statali a suo esclusivo vantaggio (3), a Prato il Comune fu il solo ente che conservò intatto il suo carattere, mentre tutti i partiti perdevano qualcosa della loro fisonomia. I Guelfi non furono che usufruttuarî dei beni dei banditi, la cui proprietà fu devoluta al Comune; di guisa che più tardi, come vedremo, quando si trattò di restituirli agli antichi padroni, non si farà affatto parola di diritti di proprietà dei Guelfi, ma la questione assumerà un aspetto tutt'affatto diverso.

---

(1) Quando il Comune era nelle mani della Parte, dal 1267 al 1280, essa fu prestatrice al Comune di migliaia di fiorini in ogni circostanza. Ved. ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Libro dei debitori della P. G. degli anni 1275-79. Arch. dei Capitani di Parte*, n. 737. Cfr. *Consulte*, I, 9, 20, 63, ecc. Per dopo l'80, ved Ibid., *Statuto della P. G.*, testo latino, 1335; e il testo volgare in *Giornale degli Archivi Toscani*, ed. BONAINI, I, 1857.

(2) Cfr. il nostro lavoro *Su l'origine*, ecc., pp. 25-26.

(3) Anche dopo il 1293, ossia dopo il trionfo del Popolo grasso, la Parte continuò ad agire efficacemente in questioni politiche. Per es. nel 1312, quando la Repubblica profuse fiumi d'oro per arrestare la marcia di Enrico VII, si ha notizia di una nota di tutti quelli che favorirono l'imperatore « adversus Comune et Populum civitatis Florentie et Guelfe Partis.... videlicet homines occidendo et capiendo et derobando et redimi faciendo « et honestas mulieres violando.... arbores et vineas et bona destruendo » compilata « per « Capitaneos Partis et eorum consilium ». ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Mss. diversi*, n. 525. *Miscellanea Mariani*, a. 1312.

A Pistoia, a Volterra, a Siena si verifica lo stesso fatto. A Pistoia, dove le fortunose vicende del 1266-67 non poterono fiaccare le energie del Popolo, il Comune risarcisce ai privati le spese fatte nella riedificazione delle case distrutte dai Ghibellini; il che certamente non sarebbe accaduto se la Parte fosse sottentrata al Comune nella protezione dei danneggiati (1). Per Volterra, un curioso documento c'informa che anche là i beni dei Ghibellini sono come presi in consegna dal Comune, il quale li amministra, devolvendone le rendite ai Guelfi, ma si direbbe quasi che non si arroghi il diritto di disporne, per non tagliare tutti i ponti ad una possibile conciliazione. Difatti, mentre era Podestà Gherardo di Zaccio, sorse un tumulto popolare — « *nulla previa ratione* »! — nel quale il Podestà con tutti i suoi ufficiali fu « *violenter et vituperabiliter* » cacciato dalla città ed ebbe saccheggiata la sua casa. I danni ascesero pel solo Podestà a ben 2000 libre. I danneggiati ricorsero, quando furono richiamati al governo del Comune, a mess. Tedaldo, giudice ed assessore del Podestà di Pisa, come ad arbitro nella lite civile tra essi e il Comune. Ebbene: l'arbitro, stimati i danni dei singoli ufficiali, decretò che questi fossero messi in possesso dei beni dei cittadini di Volterra e dei contadini del distretto, « *excepto quam bonorum et rerum ghibellinorum exitorum* » (2). Se questi beni fossero appartenuti ai Guelfi or ora — siamo nel 1268 — ritornati in patria, perchè mai farne quasi una categoria a parte? E se, d'altro lato i Guelfi non ne avessero avuto il possesso, ossia, non ne avessero godute le rendite, come a Prato, perchè dichiarare espressamente che dai beni dei cittadini, su i quali potevano accamparsi diritti ipotecarî, s'intendevano esclusi quelli già appartenuti ai Ghibellini? Questa dichiarazione sarebbe stata naturalmente superflua se i Guelfi non avessero avuto assolutamente nulla da vedere con quei beni. — A Siena il Comune

---

(1) Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Pistoia*, 8 febbraio 1274. È un « consiglio » di Franco di Bonavia e Iacopo di Buonfigliuolo sopra una questione di M. Lazzaro di Rustichello e consorti per le spese fatte « in reffectione et pro refectione domorum « destructarum et hedifficiorum pro Parte Ghibellina seu per Ghibellinos ». Si stabilisce che il giudice ed assessore del Capitano del Popolo, Tommaso de' Rossi, pronunzi sentenza favorevole agl'istanti per 8 libre pisane, purchè essi provino di aver realmente spesa quella somma. Ed. per la prima volta L. Zdekauer, *Studî Pistoiesi*, Siena, 1889, I, in fine.

(2) Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Volterra*, 29 settembre 1268. È la sentenza del giudice Tedaldo, data a Pisa.

ci apparisce in condizioni ancor più privilegiate di fronte alla Parte Guelfa. Dicemmo già che a Siena il magistrato di Parte sembra più tosto un magistrato del Comune guelfo, anzi che rappresentante di un'associazione autonoma. Aggiungiamo ora che su i primi tempi del ritorno dei Guelfi, in momenti in cui tutta la vita pubblica non funzionava certo normalmente, i creditori dei Ghibellini e quelli che si dicevano tali — non i Guelfi, si badi! — si erano impossessati dei loro beni senza domandare l'autorizzazione ai magistrati. I Capitani di Parte avrebbero dovuto occuparsi di questo abuso, e escogitare un mezzo qualsiasi pur di ottenere che il Comune accordasse ai Guelfi almeno l'usufrutto di quei beni. Niente affatto: nell'agosto del 1271 i Priori dei Trentasei e dei Settanta (1), insieme con i Capitani di Parte e con i Priori dei Ventiquattro, deliberano che tutti i beni posseduti dai Ghibellini a tempo della loro cacciata siano considerati senz'altro come beni del Comune. Quel Consiglio non si occupò della questione delle rendite; ma nel Consiglio Generale, il 23 agosto di quell'anno, il Podestà, riferendo la deliberazione già presa circa la proprietà dei beni, domanda altresì il parere dei consiglieri quanto alle rendite. L'oratore del giorno è Ser Recupero giudice; il quale propone che le dette rendite siano devolute totalmente al Comune e che, per ciò stesso, qualsiasi istrumento fatto o che si possa fare in contrario non abbia alcun valore ed effetto legale (2). Nessuno contradisse, e la proposta passò, presenti i Capitani di Parte e presenti, naturalmente, molti che avrebbero visto assai volentieri che il Consiglio avesse deliberato favorevolmente ai loro privati interessi. L'esecuzione della legge, si aggiunga anche questo, non fu, per quanto ne sappiamo, ostacolata dagl'interessati, tanto essa parve naturale conseguenza della posizione della Parte nel Comune. Il quale cominciò subito a locare ad annua pensione, per mezzo

---

(1) Per questi ufficî ved. TOMMASI, *Historia di Siena*, II, 58. MALAVOLTI, *Historia de'fatti e guerre de'Sanesi*, Venezia, 1599, lib. II, p. 40, ecc. ZDEKAUER, *La vita pubblica dei Senesi nel Dugento*, Siena, 1897, pp. 80 e segg.

(2) ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Provv. Cons. Gener.*, vol. XV, cc. 62-63, 23 agosto 1271: «.... Per priores XXXVI et Capitaneos Partis et Priores LXX^a^ et Priores « XXIIIIor fuerit firmum quod dicte possessiones et redditus et bona omnia que possidebant « dicti ghibellini tempore eorum exite debeant ad manus Comunis devenire ». Si delibera che le rendite siano devolute al Comune e che « nullum instrumentum exinde audiatur et « quod per dominum Fredum iudicem procuretur quomodo dicti fructus et redditus deve- « niant ad manus Priorum LXX^a^ pro comuni ».

di un contratto livellario, le terre del Contado confiscate ai Ghibellini, obbligando — com'era norma costante di tutti i Comuni italiani — i lavoratori a subire per forza le conseguenze di quel contratto, qualora spontaneamente essi si fossero offerti come fittuarî (1).

Sì che possiamo concludere che la Parte Guelfa a Prato non fu un'associazione di carattere magnatizio; e quantunque assai numerosa, pure non potè adattarsi economicamente alle esigenze della società industriale e commerciale, trasformandosi in ente morale e amministrativo (2).

IV.

Oltre alla trasformazione che abbiamo notata nei Consigli del Comune, oltre cioè all'abolizione del Consiglio del Capitano e del Popolo, nessun'altra mutazione fu apportata nella costituzione del Comune dal governo della Parte. Quello che sopra tutto poteva e doveva interessare la Parte era assicurarsi la diretta gestione degli affari finanziarî e politici del Comune, la sorveglianza cioè su tutte le spese e le entrate, oltre che su tutti i trattati con le città vicine. E a questo fine rispose mirabilmente l'ufficio dei Capitani di Parte e del loro Consiglio, nel modo che vedemmo. Le magistra-

---

(1) Arch. di Stato di Siena, *Provv. Cons. Gener.*, vol. XV, c. 30, gennaio 1272, dove è detto che molti sono « qui bona ghibellinorum non intendunt nec volunt conducere a comuni pro annua pensione ».

(2) Notiamo per debito di esattezza e per esser, quanto è possibile, meno incompleti, che in qualche piccolo Comune di contado fu tale lo scompiglio seguito alle lotte cruente fra guelfi e ghibellini, che, eliminati dopo il 1267, questi ultimi dalla costituzione del Comune, tutta la popolazione parrebbe quasi che si rifugiasse tra le file della Parte. Tanto è vero che il Consiglio Generale del Comune si chiama senz' altro « *Consilium generale Partis Guelfe dicti Comunis* ». Nè è lecito dire che in questa espressione si può benissimo intendere esser significato un Consiglio di Parte distinto dal Consiglio Generale del Comune, perchè appunto in quel Comune noi vediamo eletto il Podestà, fino alla prima metà del secolo XIV. Alludiamo al Comune di Casole (Repetti, *Dizionario* ecc., I, 516). per cui ved. Arch. di Stato di Firenze, *Mss. diversi*, n. 46, a. 1247-1322, c. 27, 4 dicembre 1315. Un Consiglio speciale, detto sempre Cons. della Parte Guelfa, è composto di 6 membri, come si rileva a c. 32, 7 giugno 1319. — Altrove troviamo una magistratura di numerosi Capitani di Parte Guelfa, ma evidentemente in questi capi non si può pensare ad un' associazione autonoma di fronte al Comune. Così per es. a Buggiano (Repetti, I, 370), Arch. di Stato di Firenze, *Statuti*, n. 101, Statuto di Buggiano del 24 febbraio 1366, r. 2, c. 2, ecc. Cfr. *Su l'origine* ecc., p. 35, n. 2.

ture minori e lo stesso ufficio del Podestà non subirono modificazioni sostanziali. Il Podestà dura in carica sei mesi, e non più un anno. Ogni primo gennaio egli è tenuto a convocare il Consiglio Generale per l'emandamento dello Statuto e per la elezione degli statutarî. I quali — come avveniva da per tutto — non erano in numero determinato e costante; ed appena eletti venivano rinchiusi in una casa e vigilati severamente fino ad opera compiuta. Anche a Prato, come altrove, gli statutarî non potevano, quantunque non fossero investiti di mandato imperativo, togliere o mutare alcune rubriche dello Statuto, fra le quali quella che obbligava tutti i cittadini a non ostacolare in alcun modo l'opera degli emendatori (1). Appena fatte le debite correzioni allo Statuto il Podestà deve porre in Consiglio la questione dell'elezione dei due Podestà futuri, ma resta sempre fermo « *quod sit de Italia* », che non abbia da tre anni avuto alcun ufficio nel Comune e che, spirati i sei mesi del suo governo, debba attendere otto giorni per essere sindacato (2). Subito dopo egli farà discutere su l'allibramento della città e del contado. Come e da chi debba farsi la libra è cosa che sarà stabilita caso per caso dal Consiglio Generale; ma criterio costante sarà che i cittadini ed i contadini debbano pagare la stessa imposta su le loro sostanze, e che debba esser fatto sempre da cittadini. Generalmente negli statuti italiani non si dichiara l'uso che si farà dei proventi dell'imposta, ma lo Statuto pratese, forse ispirandosi alle condizioni sempre poco floride del bilancio comunale, dice espressamente che l'entrata della libra deve servire per pagare i dazi del Comune, salvo poi ad imporre una sovrimposta qualora la libra normale non basti a pareggiare il bilancio. Si aggiunge, anzi, che i collettori debbono essi stessi pagare ai creditori le somme loro dovute e farsene rilasciare le relative ricevute (« *cartulas publicas de solutionibus et confessionibus* »); e che, anche quando non si hanno debiti da pagare (cosa che accadeva assai di rado, come vedremo), il danaro spillato comunque ai contribuenti, compresi i *forenses* (3), non può essere

(1) Arch. Comunale di Prato, *Statuti*, Frammento 3. r. 54: « Non facere aliquod divietum illis qui faciunt novum constitutum ».

(2) Ibid., *Statuti*, Fram. 7, Statuto del Capitano, 1283-85, r. 200.

(3) Ibid., *Statuti*, Fram. 2, r. 3, r. 4. Si noti questo passo della r. 4: « Forenses « iurisdictionis aliarum terrarum qui noviter venerit ad habitandum Prati et infra muros « terre Prati casalinum emerit et domum novam edificaverit pro sua habitatione, et in ea

speso se non per ciò che è già a conoscenza del Consiglio Generale. Parrebbe che si dovesse trattare qui soltanto di una questione di pura correttezza amministrativa, per cui le spese fatte dal potere esecutivo debbono essere discusse ed approvate dall'assemblea legislativa; ma la questione è alquanto più complessa ed interessante. Se il Comune avesse lasciato facoltà di disporre a proprio piacimento del pubblico erario a chi sopraintendeva all'amministrazione, i quattro Capitani di Parte, ossia i custodi dell'erario, avrebbero pensato più e meglio agl'interessi dei Guelfi che a pagare i debiti; invece, per la disposizione su accennata, chiunque avesse voluto in un modo qualsiasi usare del pubblico danaro, doveva ottenerne un voto esplicito dal Consiglio, che, pur con tutto il predominio della Parte, sarebbe stato la risultante di opinioni e d'interessi diversi. Quella disposizione rappresenta, quindi, una vera garanzia del Comune contro gli abusi dei Capitani di Parte, poichè, aggiungiamo, almeno 30 voti erano costantemente assicurati al partito popolare nel Consiglio Generale, dati dai 30 consoli delle 15 Arti (che pare costituissero tutta la classe artigiana del Comune) rappresentate nell'assemblea (1).

Oltre ai cittadini, ai contadini ed ai *forenses,* c'era tutto un ceto di persone che bisognava tassare, il clero. In questo eran tutti d'accordo. Le lotte sostenute dal Comune per indurre e costringere il clero al pagamento delle imposte, nella prima metà del secolo, non avevano ancora risoluta la questione. E però era necessario ricorrere ancora una volta al sistema di richiedere quel pagamento dichiarando che il Comune era fin troppo indebitato, ossia, cercare caso per caso di far apparire il Comune in condi-

---

« cum familia habitaverit continue de inde ad decem annos proximos datium Comuni Prati « non solvat. Si vero extra dictos muros et infra cerchias casalinum emerit et domum « novam super eo edificaverit, deinde ad septem annos proximos datium Comuni Prati non « solverit ».

(1) Rileviamo questo numero da un frammento di approvazione di brevi e statuti delle Arti, del 1292, un foglio volante inserito nei *Diurni,* e da noi contrassegnato con la lettera *R*. Ecco il testo: « Die III decembris. Aprobatum est breve mercatorum pan- « norum, salvis omnibus statutis Comunis et Populi Prati, et salvis preceptis domini Ca- « pitanei faciendis; que statuta et precepta volumus huic brevi prevalere. Item breve « spetialium; item barberiorum; item pizicaiolorum et coreggiariorum; item calzolariorum; « item biadolorum; item sartorum; item casciolariorum; item magistrorum lignaminis seu « vegetum; item pistorum; item campsorum; item vinacteriorum; item artis lane; item « notariorum; item fabrorum ». Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, cit., 3 dicembre 1292.

zioni anormali di bilancio. Lo Statuto, infatti, prescrive che ogni volta si dovessero esigere dai contribuenti le imposte decretate dal Consiglio, si dovessero mandare ambasciatori al Vescovo di Pistoia, perchè comandasse alla Propositura di Prato che tutte le Chiese sottoposte alla sua giurisdizione pagassero le imposte ordinate dal Comune, « *cum sit ad presens in magna quantitate debiti ad-* « *gravatum* ».

Se il Vescovo e il Proposto non intenderanno di pagare, il Podestà sarà libero di agire contro i morosi (1). Nei primi del 1276 (2), il clero dovette, infatti, rassegnarsi a sottostare alla imposta ordinata dal Comune (che si trovava davvero in condizioni difficili), anche perchè, se mai qualcosa il clero poteva sperare dalla politica guelfa, ora — nel '76 appunto — si determinava nel Comune un radicale mutamento nella posizione dei partiti e nell' indirizzo generale della politica finanziaria. Dicemmo, infatti, che custodi dell' avere del Comune furono, dopo il '67, i Capitani di Parte, i quali da ufficiali di una organizzazione particolare diventarono ufficiali del Comune.

Nei primi mesi, invece, del 1276 la loro posizione è assai scossa; la loro influenza su le cose amministrative è diventata puramente nominale; poichè accanto ad essi si trova una magistratura nuova, detta dei Sedici buoni uomini, eletti due per porta, il cui ufficio è molto importante, quantunque non abbia ancora una determinazione precisa. Si potrebbe chiamare una Giunta consultiva in materia di amministrazione. Essi, infatti, dice la provvisione che ce li ricorda, debbono essere eletti dal Guardiano dei Frati Minori e da altri religiosi dieci giorni prima che il Podestà scada d'ufficio, ossia, il 20 giugno e il 20 dicembre, e intervenire alle sedute dei Consigli, nelle quali si discuterà di faccende attinenti all' amministrazione del pubblico denaro (3); anzi, ai primi di luglio dello stesso anno, sono chiamati senz'altro custodi del l'avere del Comune (4). I Capitani di Parte restano al loro posto; ma ognuno intende che, una volta venuto su il Collegio

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Statuti*, Fram. 1, r. 1.

(2) Ibid., *Provv. Cons. Gener.*, 25 gennaio 1276.

(3) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, 20 giugno 1276: « De expen- « dendo vel aliquatinus dando pecuniam vel aliquid avere seu rem Comunis Prati ».

(4) Ibid., *Provv. Cons. Gener.*, 4 e 5 luglio 1276.

dei Sedici, che finisce con l'usurpare sino il nome di custodi del pubblico erario, essi rappresentano nella costituzione del Comune la parte delle comparse, un organo che più non corrisponde alle esigenze della vita pubblica e dei partiti nuovi, che si ricompongono dopo l'effimero trionfo guelfo e avanzano, come avanguardia, i Sedici buoni uomini ad annunziare il loro ritorno al governo. Vedremo poi che la nuova magistratura non fu stabile, come tutti gli uffici creati in momenti di transizione, ma fu stabile invece e fecondo il criterio politico che la informò.

Era naturale, quindi, che il clero dovesse finire col fare la volontà dei nuovi « custodi ». Il Comune era oberato di debiti: dal resoconto di due memorabili sedute del Consiglio Generale noi siamo informati della cifra esatta a cui ascendevano quei debiti. Il 26 marzo 1276 Uguccione dei Buondelmonti, Podestà di Prato, convoca il Consiglio, a cui, come di consueto, partecipano i Capitani di Parte, i Trentasei, e la solita giunta, questa volta di sei per porta, e domanda che, a norma dello Statuto (1), si trovi un mezzo qualsiasi per far fronte agl' impegni del Comune. Ser Convenevole, giudice di gran valore e di grande riputazione, insignito varie volte di cariche pubbliche, ambasciatore accorto ed eloquente, e giudice degli appelli a Firenze (2), prima di formulare una proposta concreta, crede opportuno che tutti i creditori del Comune, si presentino ai magistrati cittadini a dichiarare l' ammontare del proprio credito. Il Consiglio approva (3). Il 31 marzo la cifra di tutto il debito si conosce: sono 8287 libre « *salvo errore calcoli* », di cui circa 5000 di prestanze, ed oltre 3000 di debiti contratti di recente pel mantenimento dei soldati della Lega Guelfa e delle cavallate del Comune, per stipendio dei pubblici ufficiali e per elemosine dovute « *ex forma statuti* ». Come trovare i fondi necessarî? Su proposta di Pipino di Rinaldo, si delibera di pagare pel momento solo i debiti contratti dal Podestà attuale, imponendo una sovrim-

(1) Lo Statuto prescriveva che il Podestà « teneatur et debeat in primos tres menses « sui regiminis facere solvi omnia et singula vera et iusta debita Comunis Prati omnibus « et singulis personis que iuste debent recipere et habere ab ipso Comuni; et in primo « mense sui regiminis ..... teneatur facere deliberari per Consilium Prati Comunis unde et « qualiter dicta debita solvi et cerni debeant ».

(2) Ved. *Consulte della R. F.*, I, 79, 80, 109, 120, 158. Cfr. Arch. di Stato di Firenze. *Diplom.*, *Arch dei Mercatanti*, 24 novembre 1282.

(3) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, 26 marzo 1276.

posta secondo un nuovo estimo, che dovrà comprendere molti non allibrati! Non si sapeva far di meglio che gravare la mano sul Popolo minuto (1). A mezzo aprile il lavoro di allibramento è compiuto, ma il danaro raccolto non basta. Ed ecco che una balìa, composta del Podestà, dei Capitani e di alcuni sapienti, impone un dazio di due soldi per focolare, eccetto che per le donne senza marito, o separate dal marito, o senza figli in età capace di lavorare, dalle quali si percepiranno soltanto 12 danari (2). E dire che, appena tre mesi prima, il Podestà aveva proposto al Consiglio che si facesse una nuova libra in città e nel contado, e si era creduto opportuno allibrare separatamente i *forenses* proprietarî di terre! (3).

Come Prato, tutti i Comuni della Lega, specialmente i minori, erano stati rovinati dalla politica angioina e dalle richieste continue di uomini e denaro, che Firenze non risparmiava agli alleati. Carlo d'Angiò era stato il paladino della Chiesa; Clemente IV aveva trovate nella sua vecchia anima di diplomatico tutte le astuzie più sottili per foggiarsi dell'angioino un docile strumento della sua volontà. Lo aveva benedetto, lo aveva creato Vicario dell'Impero in Toscana, gli aveva donato un regno, lo aveva aiutato con i tesori della Chiesa. Ma quando si trovò sicuro nel Mezzogiorno, il leone mise fuori le unghie, mentre da quindici anni in Germania si lottava per la successione. Appena il dominio di tutta Italia poteva bastare all'ambizione del Re francese: dalla Provenza al Ionio quale fiorente Reame per la figlia di Raimondo Berlinghieri, che aveva impegnato tutte le sue gioie quando le giunse la lieta novella dell'elezione di Carlo suo marito! (4). — Esser nominato, come dicemmo, Podestà di Firenze, di Lucca, di Prato, e di altre città non gli bastò; ma agì violentemente perfino per contrastare ai Comuni soggetti il diritto di eleggersi il Podestà. Così, per esempio, nel 1271

---

(1) Arch. Comunale di Prato. *Provv.*, 31 marzo 1276: « .... Cum ratio debitorum « Comunis sit summata visa et facta secundum reformationem Consilii Generalis, que re- « peritur: Prestantiarum lib. MMMMDCCCX; Et dampnorum, guastorum et incendiorum et « emendationum ronzinorum, lib. CCLXXVII, quarum duarum rationum videtur esse summa « MMMMMLXXXVII; Et debitorum presentis Potestatis, scilicet tallie militum domini regis, « cavallatarum Comunis Prati, salarii domini Potestatis, officialium sui temporis et elemo- « sinarum debitarum ex forma statuti reperitur esse summa lib. MMMCC. Quorum omnium « debitorum videtur esse summa, salvo errore calculi, lib. VIIIIM.CCLXXXVII ».

(2) Ibid., *Provv.*, 20 aprile 1276.

(3) Ibid., *Provv.*, 29 gennaio 1276.

(4) Ved. il racconto vivacissimo del Villani, *Cronica*, VI, 90.

Gherardo da Montaione pretendeva che il Comune di Volterra riconoscesse legittima l'inframmettenza angioina nella elezione del Podestà; e il Comune fu costretto a spedire un ambasciatore al giudice del Vicario per protestare energicamente contro l'abuso (1). E non basta: durante i primi anni del governo guelfo in Toscana vere e proprie bande armate scorazzavano il paese, devastando il contado in nome del re! Nel 1274, infatti, lo stesso Comune di Volterra vede le sue campagne, e specialmente la villa di Lustignano, saccheggiate vandalicamente dalla masnada del Conte Boccio da Biserna. Protesta in forma vibrata; ma i predatori dichiarano che essi sono fedeli del re Carlo non altrimenti che gli uomini di Volterra, che il re è Vicario dell'Impero, che le strade appartengono all'Impero e non ai Volterrani e che, finalmente, tuttociò che essi fanno lo fanno *col permesso del re Carlo!* (2) E tutto questo, quando ogni mese, e quasi ogni giorno, le città toscane erano obbligate a indebitarsi per pagare gli stipendî ai teutonici e ai soldati della Lega (3).

Ma a Roma c'era bene chi mirava con occhio sospettoso e diffidente l'espandersi della signoria angioina. Gregogio X, successo a Clemente IV, aveva capito che la Chiesa si era allevata la serpe in seno, e cominciò a blandire in tutti i modi Guelfi e Ghibellini di Toscana e del resto d'Italia, a far da paciere, ad adoperarsi perchè ritornasse la pace là dove il suo predecessore aveva suscitato la guerra. Sono celebri le parole da lui pronunziate a Firenze, dinanzi ai deputati guelfi, eletti per trattare la pace con i fuorusciti: — « Ghibellini! ecco un nome vano, di cui nessuno conosce « ormai più il significato; sono essi pure cristiani, sono citta- « dini! » — (4). Qualcuno sostenne che questo fu un passo falso

---

(1) Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Volterra,* 10 giugno 1271. Bargetto notaio, sindaco e procuratore del Comune di Volterra, si presenta a mess. Guglielmo giudice del Vicario Generale del re Carlo in Toscana e protesta di esser pronto a rispondere a mess. Gherardo da Montaione sul pieno ed assoluto diritto che il Comune aveva di eleggersi il Podestà.

(2) Ibid., *Diplomatico, Volterra,* 6 aprile 1274.

(3) Ibid., *Diplomatico, Volterra,* 28 gennaio 1267. Fin dai primissimi tempi della riforma guelfa, noi troviamo compagnie di tedeschi assoldate dai Comuni. Sotto quell'anno, per es., « Conradus Corbithi de Burmaychi teotonicus » promette al Comune di Volterra che con altri *otto* « teotonici ad eius voluntatem eques armati et parati sufficienter milita- « ribus armis ibunt et stabunt ad servitium ipsius Comunis de Vulterris in quacumque parte « vel loco », per un mese e con lo stipendio di otto libre al mese per ciascuno dei militi.

(4) Villani, *Cronica,* VII, 42. Cfr. Villari, *I primi due secoli,* I, 226.

della politica pontificia (1), e può darsi; ma pare che così non la pensassero i Papi, i quali d'allora in poi seguirono costantemente, nei riguardi di Carlo d'Angiò, l'orma di Gregorio X; sì che Niccolò III Orsini potè togliergli il titolo di Vicario imperiale e inclinare sempre più verso Rodolfo d'Absburgo (2), proprio quando si maturava in Sicilia la rivoluzione del Vespro.

Equilibristi eccellenti i Papi! Ma la Repubblica Fiorentina, ossia, la Parte Guelfa dominante in Firenze non era cieca. Che l'aspirazione ad un periodo di pace lungo e fecondo fosse comune a tutte le classi sociali, è certo; ma fino a quando Pisa continuava ad essere la cittadella e il rifugio dei banditi Ghibellini, che vi trovavano armi, danari e condottieri, erano sempre là le cause della guerra: la necessità di uno sbocco al mare si faceva sempre più profondamente sentire, mentre crescevano le relazioni internazionali e la produzione di alcune industrie, come quella della lana, cominciava a diventare vertiginosa (3). Che il Papa sentisse e dicesse che il nome di ghibellino era ormai un nome vano, bene; ma quando egli si accostava all'Impero, favorendo la elezione di Rodolfo d'Absburgo ed affrettandosi a confermarla, il partito ghibellino si ricordava delle sue tradizioni e delle recenti sconfitte e sentiva più pungente che mai la sete di vendetta. I trattati commerciali con Pisa sono frequenti, perchè la guerra di tariffe rovinava, allora come sempre, il piccolo commercio (4); ma non erano che una ripresa di fiato per ricominciare subito da capo. E però un accordo segreto con l'Angioino doveva sembrare inevitabile: egli soltanto poteva neutralizzare a danno dei Ghibellini l'effetto dell'accordo pontificio-imperiale; egli solo poteva efficacemente contribuire a consolidare nel Comune il dominio della Parte e a comprimere più lungamente che fosse possibile le energie del Popolo, che levava da per tutto il capo (5). — Fra tanti intrighi

---

(1) PERRENS, *Histoire de Florence*, II, 176.

(2) Cfr. F. GREGOROVIUS, *Storia di Roma nel m. e.*, Venezia, 1874, V, 542 e segg.

(3) Ved., per l'arte della lana a Firenze, A. DOREN, *Die Florentiner Wollentuchindustrie*, Stuttgart, 1901.

(4) Ved., per questi trattati del 2 maggio 1270 e del 13 giugno 1276, ARIAS, *I trattati commerciali*, pp. 98-99. In questi trattati è sempre compreso il Comune di Prato.

(5) Su ciò cfr. SALVEMINI, *Magnati e Popolani*, p. 20. Anche a Prato, come già vedemmo, la istituzione dei sedici buoni uomini, nel '75-'76, è un segno manifesto della riscossa popolare.

politici e interessi e ambiziose mire in gioco, nel sorgere di nuovi problemi sempre più vasti e complicati, sempre più generali a tutta una grande regione, a tutto un periodo storico, era naturale che i piccoli Comuni si sentissero come mancare il respiro. I fatti seguìti in Pisa originarono una nuova campagna, nel '75-'76, quando era appena finita la guerra mossa da Re Carlo alla Repubblica di Genova. Quei fatti sono notissimi: Giovanni Visconti, conosciuto comunemente sotto il nome di Giudice di Gallura, s'era, come tanti altri dei suoi tempi e della sua città, enormemente arricchito nei commerci (1), e viveva, circondato da uomini d'arme, come un gran signore feudale « e con suo seguito d'al- « quanti guelfi di Pisa, per oltraggio di sua signoria » (2). Esiliato per la seconda volta nel settembre del 1274, si rifugiò a Firenze a rinfocolarvi l'odio contro la sua terra; si alleò con i Guelfi e nell'ottobre mosse su Montopoli, che dovette capitolare. Ma non potè cogliere i frutti della vittoria, poichè morì subito dopo, nel maggio dell'anno seguente (3), lasciando un figlio chiamato come lui, ma ben noto col nome di Nino di Gallura. Intanto il Conte Ugolino della Gherardesca era stato cacciato da Pisa ai primi del '75 (4): e il giorno di S. Giovanni, con le forze del maniscalco angioino, con i Fiorentini, con i Lucchesi « e con li altri guelfi della taglia », sconfisse i Pisani in Maremma: Vico Pisano ed altri castelli all'intorno furono guastati (5). — Fu allora che Gregorio X credette d'intervenire. Egli aveva lavorato alla pacificazione tra Guelfi e Ghibellini, ma ora si avvedeva che la sua politica era completamente fallita, poichè le forze di Firenze e dell'angioino erano sempre padrone della Toscana. Ricevette affabilmente gli ambasciatori pisani, mandati a lui a querelarsi della pace violata dai Guelfi; e l'8 di settembre comandò a Benvenuto di Sarzana, dell'Ordine dei Predicatori, della diocesi di Luni, ed a Gherardo da Prato, dell'Ordine dei Minori, della diocesi di Pistoia, di recarsi personalmente a Firenze, Siena, Lucca, Pistoia, Prato, Volterra e S. Miniato, e indurre quei Comuni, con la minaccia della scomu-

---

(1) Cfr. G. Volpe, *Pisa, Firenze, Impero al principio del 1300 e gli inizî della Signoria civile a Pisa*, in *Studî storici* di A. Crivellucci, XX. 298 e segg.

(2) Villani, *Cronica*, VII, 45.

(3) Villani, *Cronica*, VII, 45.

(4) Villani, *Cronica*, VII, 46.

(5) Villani, *Cronica*, VII, 46.

nica a desistere dalle ostilità contro i Pisani (1). Ma gli alleati non avrebbero in un momento rinunziato agli enormi vantaggi della situazione. E così, mentre Giovanni da Viterbo nel Duomo pisano leggeva solennemente la bolla di scomunica contro la Lega, Asciano cadeva nelle mani dei Lucchesi (2). Tre mesi dopo, il Papa ghibellino morì ad Arezzo, dopo aver rappresentata la parte del buffone volgare nella commedia della ribenedizione di Firenze (3). « Come a Dio piacque, passò di questa vita! », esclama con un gran sospiro di sollievo Giovanni Villani.

Il giorno stesso della morte del Papa il Vicario angioino scrisse « al Podestà, al Consiglio ed al Comune di Prato » (4), comandando di mandare ambasciatori a Empoli (5). Furono mandati Grazia Dagomari e Coringo di Ranieri con ogni illimitato potere. Erano già partiti i due ambasciatori, quando giunse la notizia della morte del Pontefice e contemporaneamente un'altra lettera del Vicario angioino, con la quale annunziava che egli sarebbe andato ad Arezzo, dove avrebbe atteso gli ambasciatori di tutte le città della Lega (6). Noi non sappiamo che cosa fosse deciso ad Arezzo; ma, pochi giorni dopo, il Comune di Firenze scrive ai Pratesi di eleggere due loro ambasciatori, che avrebbero dovuto far parte della legazione guelfa da mandarsi al nuovo Papa, per presentargli l'omaggio delle città confederate ed ottenerne, possibilmente, l'assoluzione dall'interdetto (7). Prato non si fa ripetere l'invito: il Consiglio nomina subito gli ambasciatori, raccomandando loro di seguire in ogni loro atto la politica fiorentina, e incaricandoli di presentare a re Carlo una lista di otto cavalieri proposti dal Comune come Podestà, perchè egli ne scelga due, secondo la disposizione dello Statuto (8).

L'ambasceria guelfa partì verso la fine di febbraio, e la sua missione fu alquanto lunga e laboriosa. Il Pontefice, pregato di

---

(1) Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico*, *Pistoia*, 8 settembre 1275.

(2) Villani, *Cronica*, VII, 48.

(3) Villani, *Cronica*, VII, 49.

(4) Si noti che non sono nominati i Capitani di Parte Guelfa.

(5) Empoli è frequentemente sede dei parlamenti guelfi; ved. *Consulte della Rep. Fior.*, I, 187, 196, 199, 204, 221, 293, 386, 490, ecc.; II, 17, 115, 264, 669, 672, ecc.

(6) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, 13 gennaio 1276.

(7) Ibid., *Provv.*, 31 gennaio 1276.

(8) Ibid., *Provv.*, 7 febbraio 1276.

ritirare l'interdetto lanciato dal suo predecessore, rispose che in questa faccenda ci avrebbe visto molto più chiaro il Cardinale Ottoboni. Ma l'astuto Cardinale virò di bordo, e disse che egli non avrebbe potuto agire in favore dei Comuni scomunicati, prima che fossero chiamati a Roma gli ambasciatori di Pisa. I legati fiorentini, che non si aspettavano questa strana dichiarazione, scrissero d'urgenza al loro governo per chiedere istruzioni; e, tanto per far qualcosa, scrissero anche i legati pratesi al rispettivo governo. Il quale rispose, naturalmente, che non si discostassero giammai da tutto quello che avrebbero fatto i fiorentini (1). I negoziati non dovettero approdare a nulla, dal momento che il Cardinale Ottoboni aveva fatta quella dichiarazione. Che cosa avrebbero potuto dire, infatti, gli ambasciatori pisani, se non porre la condizione che fossero all'istante troncate le ostilità, qualora i Comuni guelfi volessero davvero ottenere dal Papa la sospensione dell'interdetto? Ma ad un accordo non eran disposti nè gli esuli di Pisa, che volevano rientrare in patria da conquistatori, nè i Comuni guelfi che non avrebbero rinunziato d'un tratto alle speranze che accendeva in essi la guerra. Si parlò, è vero, di un accordo; e il Capitano dei soldati pratesi, che si trovavano in quel momento — nel febbraio 1276 — a servizio di Lucca, scrisse al suo Comune informandolo di quelle voci (2). Ma la cosa rimase lì: verso la metà di marzo, infatti, il Vicario angioino, naturalmente con l'intesa del governo di Firenze, scrisse al Comune di Prato ed agli altri Comuni della Lega, affinchè per la mattina del 15 mandassero ambasciatori a Fucecchio, dove si sarebbe tenuto parlamento generale fra i confederati; ambasciatori per modo di dire, ma in realtà fedelissimi esecutori della volontà del Vicario (3). Ora questo parlamento guelfo, tenuto per riformare la taglia, come dice la provvisione che l'approva, era, mentre pendeva ancora presso la

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Provv.*, 4 marzo 1276.

(2) Ibid., *Provv.*, 28 febbraio 1276.

(3) Ibid., *Provv.*, 12 marzo 1276. Ecco un brano molto caratteristico della lettera del Vicario riferita dalla provvisione: « ..... Ipsum Comune Prati ambaxiatores et sindicos suos « ad hoc sufficienter instructos apud Ficecchium ad conloquium generale, quod ibidem « quintodecimo die mensis martis presentis pro reformatione tallie et aliis negotiis spec- « tantibus ad honorem regium et provincie statum facere intendit [il Vicario]..... debet de- « stinare, audituros acceptaturos et facturos et completuros quicquid eis pro parte Curie duxerit iniungendum ».

S. Sede la questione della revoca dell'interdetto, il meno atto al mantenimento della pace.

Ed ecco, intanto, che nell'aprile si comincia ad organizzare la grossa spedizione del Conte Ugolino. Quale dovè apparire alla fantasia di Dante, che ne sentiva parlare per le vie di Firenze, questo ribelle guelfo, agitatore infaticato di passioni, lottatore terribile contro l'impeto dell'odio cittadino, che si franse per lunghi anni ai suoi piedi, come l'onda del mare ai piedi dello scoglio solitario!

Ai 20 d'aprile giungono e sono solennemente accolti nel Consiglio Generale di Prato gli ambasciatori del Conte Ugolino e di Lucca (1), i quali, anche a nome « dell'Università di Parte Guelfa di Pisa », domandano che piaccia al Comune di prepararsi per la prossima guerra che si farà contro Pisa. Il nome del Conte Ugolino suscita entusiasmo, e mess. Giovanni giudice propone che si risponda « *liberaliter* ». Nessuno si oppone, perchè la sua voce si perderebbe nel vuoto. E dire che proprio allora, oltre alla constatazione di un debito pubblico di 8,287 libre, fatta nella seduta del 31 marzo, bisognava pagare al Tesoriere dell'Angioino 183 libre e 13 soldi come salario mensile ai soldati della Lega (2). Così che, ai primi di maggio (3), si aduna la balìa composta del Podestà, dei Capitani di Parte e di 34 sapienti, e si discute sul numero dei cavalieri e dei pedoni da mandare contro Pisa. Il famoso « *liberaliter* » di ser Giovanni trova subito un'eco sorprendente: chi propone 300 soldati a piedi e 40 a cavallo; chi 36 cavalieri, « *bene moniti et parati omnibus armis* » e 200 pedoni; chi, forse solo per il gusto di levarsi ad arringare, propone 36 cavalieri e 300 pedoni. Due degli oratori credono d'insistere sul concetto che non si scelga a far parte dell'esercito chi non sia debitamente allibrato, perchè — s'intende bene — in casi di grandi strettezze finanziarie, il Comune possa procrastinare il pagamento dello stipendio. Un terzo oratore, amministratore più rigido, non è di questa opinione. Quando si viene ai voti, si delibera che i cavalieri siano 36 ed i pedoni 200, fra cui 100 balestrieri, quelli eletti dai magistrati

(1) Massagrossa, *Storia di Lucca*, Lucca, 1883, I, 107-108.

(2) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, 27 aprile 1276.

(3) Ibid., *Provv.*, 7 maggio 1276.

del Comune e dai Capitani della guerra, questi da otto buoni uomini (1).

La spedizione, adunque, è decisa; il numero dei soldati è stabilito; ma, e i quattrini? Il Comune non si spaventa: il sistema dei prestiti forzati era sempre l'ultima àncora di salvezza. Pipino di Rinaldo, infatti, nella seduta dell'8 maggio, propone un prestito forzato, che non oltrepassi però le 10 libre per persona; e la proposta è accettata all'unanimità. Più tardi, nell'istesso giorno, in una seconda seduta della balìa, Pipino di Rinaldo dice che *almeno per un mese* si possano pagare i soldati.... ma che, del resto, se la veggano il Podestà ed i Capitani. Ma ser Ciolo di Pipino ha un'altra proposta da fare: eleggiamo, egli dice, alcuni Ghibellini rimasti in patria ad imporre il prestito forzato, di modo che le prestanze siano tutte addossate ai Ghibellini. Tutti i sapienti della balìa si affrettarono ad approvare la proposta. Era in realtà un provvedimento che feriva a morte la parte avversa; e quale più propizia occasione per il Comune di fare una campagna senza lesinare il centesimo, e di poter dire domani ai creditori — se fossero stati tanto ingenui da domandare il rimborso dei loro danari — non vi si può dar nulla, non vi si vuol dar nulla? I Guelfi una volta tanto potevano « liberalmente » profondere fiorini per preparare il trionfo al Conte Ugolino ed al loro partito (2).

Per la metà di maggio l'esercito doveva partire, ma si ebbe un ritardo di oltre quindici giorni. Il 14 il Podestà domanda al Consiglio Generale che gli si diano le vacanze per l'amministrazione della giustizia, e che insieme con i Capitani di Parte ed i Capitani della guerra gli venga data facoltà di prendere, durante il tempo della spedizione, tutti quei provvedimenti che saranno del caso, senza il previo consenso del Consiglio (3). La domanda del Podestà è accettata, ed il giorno stesso si nominano i portabandiera dell'esercito, fra cui il nobile guelfo Arriguccio Guazzalotti; e si ordina che 37 ville del distretto pratese debbano a proprie spese mantenere presso l'esercito cittadino 60 mercanti, « *pro fe-*

---

(1) Si aggiunse che non dovessero far parte dell'esercito quanti si fossero rifiutati. Sarebbe stato arruolato solo chi « ire volat (sic) propria voluntate ».

(2) L'imposizione era da farsi secondo questa proporzione: « pro unaquaque libra « decem libras ad plus et centum soldos ad minus ».

(3) *Provv. Cons. Gener.*, 14 maggio 1276.

« *rendo victualia et mercatum ad ipsum exercitum* », non solo, ma corrispondere a quei mercanti un tanto al giorno per il vitto somministrato ai soldati. Così il Comune addossa ai Ghibellini ed ai contadini le spese di una guerra fatta in servigio della Lega. La Parte ed il Comune son come gli spettatori di un dramma da essi preparato ed allestito con danari altrui, ma di cui si attribuiranno tutto il merito quando il pubblico avrà applaudito. — L'esercito era pronto, ed attendeva di giorno in giorno l'ordine di partire (1); ma il 29 maggio era ancora in città, poichè quel giorno soltanto il Podestà domandò al Consiglio di poter partire insieme con esso (2). Ai primi di giugno l'esercito è partito: il 9 si combatte strenuamente, ed i Pisani volgono in fuga inseguiti dagli alleati fino alle porte della città (3). Ormai la pace veniva imposta dalle cose: il 13, al campo dei vincitori, presenti il Vicario generale del Re di Napoli, Corrado del Palazzo (4), rappresentante dell'Angioino e della Repubblica di Firenze, e i rappresentanti delle altre città guelfe, compresi naturalmente quelli di Prato (5), furono stipulati i patti; primo fra tutti quello che i Pisani richiamassero dall'esilio il Conte Ugolino ed i suoi seguaci e che pagassero una multa di 10,000 libre in caso di inadempienza (6). Ora soltanto si poteva ragionevolmente sperare che fosse tolto l'interdetto (7).

Così la politica fiorentina trionfava gloriosamente, a dispetto della Curia Romana e dell'Angioino stesso, che non ottenne alcun vantaggio dall'impresa contro Pisa, ma fu, come gli altri Comuni guelfi della Toscana, se se n'eccettua in certo modo Lucca, strumento docilissimo nelle mani della diplomazia fiorentina. Il bilancio

---

(1) Non si era pensato alla elezione dei nunzi del Comune e di un suonatore di zufolo e di tamburo! e si provvide anche a questo il 16 maggio 1276.

(2) *Provv. Cons. Gener.*, 29 maggio 1276. Il PERRENS, *Histoire de Florence*. II, 182, dice che il 27 maggio il Conte Ugolino con gli altri Guelfi mosse contro Pisa. Il doc. cit. corregge questa data, per la quale non è più esatto il VILLANI, *Cronica*, VII, 50, che dà semplicemente « del mese di giugno ».

(3) VILLANI, *Cronica*, VII, 50.

(4) ARCH. COMUNALE DI PRATO, *Provv. Cons. Gener.*, 11 giugno 1276.

(5) Ibid., *Provv. Cons. Gener.*, 13 giugno 1276. Essi sono mess. Vecchio di Guidalotto sindaco, e Ser Raniero di Iacopo notaio.

(6) ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Diplom.*, *Spedali di Prato*, 13 giugno 1276.

(7) Infatti, il 28 giugno uno dei Camerarii del Comune di Prato è mandato a Firenze « ad procurandum habere a legato summi pontificis.... cartam absolutionis excommu- « nicationis facte de Comunis Prati vel singularibus personis eiusdem terre pro Pisanis ». *Provv.*, 28 giugno 1276.

dei piccoli Comuni è in completa rovina: come Prato, che abbiamo visto soffocato d'ogni parte da debiti numerosi ed ingenti; così per esempio, anche Volterra. Nell'ottobre del 1269, per pagare i debiti « usurarii » e il soldo alle cavallate, quel Comune prende a mutuo da Forese Canigiani, fiorentino, 900 libre di buoni danari pisani (1); quando poco prima si era estinto presso Ranuccio, padre di Forese, un altro debito di ben 2000 fiorini, con un interesse del 20 per cento! (2). E nello stesso anno, lo stesso Comune, in un momento in cui le casse dello Stato erano assolutamente vuote, manda un suo procuratore al Re di Napoli ad esporre le gravissime condizioni delle pubbliche finanze, « *precipue circa guerram* « *famem et carestiam maximam* », perchè il Re lo esoneri dall'obbligo di fornire uomini e danaro alla Lega; non solo, ma a dichiarare che il Comune, qualora non fosse ascoltato, si rifiuterebbe energicamente di eseguire qualsiasi ordine di pagamento (3). E così, dodici anni dopo, quando col trattato dell'8 febbraio 1281, le città della Lega si obbligarono, fra l'altro, a mantenere per un anno fino a 2000 cavalieri, Volterra mandò un suo ambasciatore a Firenze ed a Siena per rinunziare formalmente a quell'articolo del trattato, perchè il Comune era quasi sul punto di dichiarare fallimento (4). Ma Volterra ebbe almeno il coraggio di ribellarsi apertamente alle imposizioni dell'Angioino e di Firenze. Prato non potè nè pure lamentarsi, per non disturbare i sogni della potente vicina. Una incoscienza strana avvolge nella sua ombra la Parte Guelfa pratese ed i Consiglieri del Comune: la voluttà della distruzione pare che abbia invaso gli animi di tutti. E il famoso « *liberaliter* », con cui si rispose ad una voce all'invito del Conte Ugolino, pare l'ultima parola dell'ebro che si precipita in un abisso, sorridendo nella sua incoscienza!

V.

Prima di chiudere questo capitolo su la riforma guelfa, diciamo poche cose intorno alla politica annonaria del Comune dal 1260 alla

---

(1) Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Volterra*, 11 ottobre 1269.
(2) Ibid., *Diplomatico, Volterra*, 31 marzo 1267.
(3) Ibid., *Diplomatico, Volterra*, 22 febbraio 1269.
(4) Ibid., *Diplomatico, Volterra*, 18 febbraio 1281.

pace del Cardinal Latino. — La politica annonaria dei Comuni italiani nel medio evo andrebbe studiata nei suoi varî aspetti e nelle sue relazioni con la media di produzione e di consumo delle singole regioni, oltre che con la posizione geografica e la natura topografica dell'ambiente. Il criterio, da qualcuno adottato, della costituzione sociale dei Comuni è, riguardo alla politica annonaria, unilaterale e pericoloso nelle sue conseguenze, sopra tutto se applicato allo studio di un periodo, in cui — come appunto quello dal '60 all' 80 — in mezzo ad un fluttuare incessante di odî politici ed alla guerra civile, che slacciavano antichi vincoli e ne riallacciavano dei nuovi, tutte le classi restano come deformate e quasi fuse alle fiamme di quell' incendio di guerra. I governi venuti su da una rivoluzione come da una reazione non sono quasi mai governi prettamente di classe; tanto più poi se si riflette al carattere della riforma guelfa nei piccoli Comuni, come Prato. Le ragioni, quindi, del divieto d'esportazione e, in genere, di tutti i provvedimenti annonari di quel ventennio vanno ricercate altrove, o meglio, non esclusivamente nel trionfo del Popolo o dei Magnati.

Fu detto che, durante il periodo del Primo Popolo a Firenze, dovette essere in vigore il divieto annonario, perchè favorevole agl' interessi dei consumatori, ma che fu poi radiato dopo il 1260 quando salirono al governo i Ghibellini (1). I quali sono naturalmente rappresentati come produttori, a cui non potesse in alcun modo giovare l'esistenza di quella legge. Lo stesso fatto si sarebbe verificato durante il dominio guelfo, poichè i Guelfi non avrebbero avuto, di fronte al Popolo, interessi diversi dai Ghibellini. Nell' un caso e nell'altro, il libero scambio sarebbe stato la tavola di salvezza dei dominatori, non solo a Firenze, ma in tutti quei Comuni dove le stesse vicende politiche produssero lo sbaragliamento del Popolo come partito di governo.

Ma, anzitutto, era davvero il partito magnatizio un partito di produttori? Non si può affermarlo recisamente, poichè una parte tutt' altro che trascurabile era composta di gente arricchita nei commerci e nelle industrie, e che aveva da tempo fatto getto della sua qualità di proprietarî di beni immobili nel contado, per diventare mercanti e speculatori. Perchè avrebbero essi preferito il libero scambio al divieto d' esportazione? Una volta abolito il divieto, in quali condizioni si sarebbero trovati? Per far fronte

(1) Salvemini, *Magnati e Popolani*, p. 123.

alle necessità del consumo locale, non essendo sufficiente la produzione indigena, massime per l'anormale sviluppo demografico in tutte le parti d'Italia, si doveva in ogni modo favorire l'importazione, diminuendo i dazi di protezione e, all'occorrenza, premiare gl'importatori (1). E favorendo comunque l'importazione, due casi potevano e dovevano necessariamente avverarsi: o che mercanti stranieri importassero i generi necessarî al consumo, o che i mercanti indigeni cercassero di approvvigionare il mercato di merci acquistate altrove. Nel primo caso, non dovendo generalmente pagare alcuna gabella d'entrata, i mercanti stranieri avrebbero potuto molto facilmente vendere a prezzo abbastanza mite le loro mercanzie ed affrontare vittoriosamente la concorrenza dei pochi generi indigeni, che sarebbero stati ceduti a prezzo irrisorio o sarebbero rimasti invenduti. Nel secondo caso, vietata o in mille modi ostacolata la importazione che diremo straniera, i mercanti indigeni, comperando su le piazze più fornite del contado i generi che difettavano all'interno, avrebbero imposti dei prezzi favolosi, appena venduto l'ultimo chicco di grano indigeno, o dei prezzi irrisorî quando quella vendita fosse incominciata. In che modo la classe dei produttori avrebbe tutelati i suoi interessi, in che modo si sarebbe assicurato lo smercio dei suoi prodotti proporzionalmente, quanto al prezzo, alla quantità del raccolto? Come mai avrebbe essa potuto speculare sul bisogno dei consumatori, se il prezzo di vendita veniva naturalmente imposto dai mercanti? La concorrenza avrebbe resi vani tutti i suoi sforzi e scompigliati tutti i suoi calcoli. E se avesse mandato altrove i suoi prodotti, avrebbe trovato aperti gli altri mercati, o si sarebbero elevati di contro le barriere doganali insormontabili? E avrebbero, i produttori, permesso che il mercato locale fosse preda di mercanti stranieri, specialmente in tempo di carestie, così frequenti nei secoli XIII e XIV? Niente affatto: assicurarsi la vendita a buon prezzo dei prodotti delle proprie terre, correndo il minor rischio possibile, e opporsi alle mene degl'incettatori di professione doveva essere lo scopo precipuo dei produttori, perchè solo in tal caso, protetti da ogni soverchia influenza estranea, potevano essere i moderatori e gli arbitri del momento. Il divieto annonario corrispondeva mirabilmente a questo scopo, completato e favorito nei suoi effetti da

(1) Questo di premiare l'importazione era uso costante nei tempi di carestia. Ved. ad esempio, *Consulte della Rep. fior.*, I, 171, 174.

speciali disposizioni relative alla importazione. Così a Siena, alla fine del secolo decimoterzo, si istituisce dalla grassa borghesia imperante un vero e proprio collegio di magistrati del divieto, e si impongono tasse rilevanti per ogni importazione (1); così a Firenze, durante la famosa carestia degli anni 1328–'30, lo sforzo costante di tutta quanta la città fu, tra l'altro, di impedire che la concorrenza degl' incettatori potesse dettar leggi al mercato locale (2).

Non meno proclivi all' istituto del divieto dovevano essere i Popolani o, per meglio dire, i consumatori, sia per un pregiudizio protezionistico dei prodotti indigeni, sia perchè effettivamente il divieto poteva, coadiuvato da opportuni ordinamenti annonarî favorevoli al Popolo, assicurare al mercato almeno i generi di prima necessità. Ecco perchè noi crediamo che, ben lungi dal rappresentare il divieto una qualunque legislazione annonaria a favore di questa o quell'altra classe sociale, esso sia un portato inevitabile dei rapporti tra la popolazione e la produzione, da una parte, e che dall'altra risponda alle teorie economiche strettamente protezionistiche che sono proprie dei Comuni italiani. La prima vera e grande conquista popolare in quest'ordine di cose è segnata dalla creazione di pubblici ufficiali, che col danaro del Comune provvedano alle esigenze del consumo locale ed assicurino alle classi meno agiate i generi di prima necessità a prezzi quasi sempre miti.

È evidente che nei Comuni, come Prato, situati su le grandi vie commerciali, senza un territorio molto vasto e senza la possibilità di intensificare la produzione agricola, per mancanza di braccia e di capitali da investire in fondi rustici, dovesse essere normale il bisogno della importazione. Il divieto rappresentava la valvola di sicurezza contro l' invadente commercio dei Fiorentini, dei Senesi, dei Pisani, dei Lucchesi; i quali monopolizzavano, specialmente i Fiorentini, tutto il commercio della valle dell'Arno e del Bisenzio, fino a spedire per proprio conto in paesi abbastanza lontani panni e altri prodotti fabbricati a Prato (3). Col divieto an-

---

(1) Arch. di Stato di Siena. *Statuto del Divieto del 1300* e *Statuto di Biccherna del 1298*.

(2) Ved. il nostro lavoro *Una cronaca economica del sec. XIV*, in *Riv. degli Arch. e delle Bibliot.*, vol. XIII, 1902, Estr., pp. 7-24.

(3) Arch. di Stato di Firenze. *Diplom.*, *Riformagioni*, *Atti pubblici*, a. 1283, tre quad. cartacei. Processo intentato da Bonaccorso del fu Uguccione e Cione del fu Giunta, mercanti fiorentini contro Tano de fu Azzone degli Ubaldini per un danno di fiorini d'ar-

nonario i proprietarî di terre eran sicuri che i loro prodotti sarebbero stati certamente venduti, senz'affrontare il pericolo d'una concorrenza disastrosa per i loro interessi; i consumatori, abbastanza forti da non sopportare arbitrî ed imposizioni, avrebbero trovato sempre sul mercato i generi di prima necessità; i mercanti e gl' incettatori, frustrati nel loro spirito di speculazione, potevano rifarsi col provvedere ai difetti del mercato. E che proprio fosse così, lo dimostra, quantunque indirettamente, il fatto che una rubrica del più antico Statuto pratese, certamente posteriore al 1260, fa obbligo a tutti i cittadini e contadini di non comperare il lino se non sul mercato del Comune (1): e questo vuol dire che i produttori di lino non solo credevano nella utilità del divieto d' estrazione, ma lo rendevano più valido e proficuo con la disposizione suddetta.

A questa prova indiretta, addotta per dimostrare che il divieto annonario non fu un provvedimento favorevole al Popolo e dannoso ai Magnati, molti fatti e prove dirette si possono aggiungere. Per esempio, proprio sui primissimi tempi della reazione ghibellina dopo la giornata di Montaperti, un trattato commerciale tra Firenze e Siena stabilisce, fra l' altro, che le due città non faranno divieto d' estrazione di qualsiasi mercanzia, ad eccezione delle biade, del vino e della carne, ossia dei generi di prima necessità (2). A Volterra il divieto annonario non soltanto è decretato dal governo del Comune, ma è imposto anche alle comunità del Contado fin dal 1234. E però giurano di « custodirlo », fra gli altri, quei di Monterufoli (3). Nel 1254 è sempre in vigore: e infatti, il 22 dicembre giurano in proposito gli uomini di Serezzano; il 26 quelli di Montecerboli; il 27 que' di Castelnuovo, ecc. (4). A Padova avviene lo stesso fatto, e in epoche diverse; nel 1259, nel '63, nel '65, nel '71 (5), e, per qualche prodotto, anche in tempi più antichi (6). Per Montagutolo dell'Ardinghesca ne abbiamo

---

gento 1750 (« *duodecim. den. quolibet computato* ») dagl' istanti sopportato per avere il detto Tano catturato « sette salme » di panni « *franceschi, fiorentini, milanesi e pratesi* », spedite a S. Severino Marche. Si chiedono altresì 300 lib. f. p. per interessi.

(1) Arch. Comunale di Prato, *Statuti*, filza cit., framm. 5, r. 80: « De pena euntis extra Pratum ad emendum linum ».

(2) Ved. Arias, *I trattati commerciali*, p. 67 e segg. Il trattato è del 3 genn. 1261.

(3) Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Volterra*, 4 marzo 1234.

(2) Ibid., *Diplomatico, Volterra*, 20 dicembre 1254 e segg.

(5) *Statuti di Padova*, n. 800, p. 265; n. 801, 802, 810, pp. 265-66.

(6) Ibid., n. 811, p. 266, a. 1222.

notizia dallo Statuto dell' '80 (1); ad Arosio se ne parla fin dal 1215, e vi si ritorna su negli Statuti dell' '82 (2); a Chianciano è in vigore nel 1287 (3); a Ravenna intorno al 1250 (4); e a Palermo pare che, per alcuni generi, fosse necessaria l'autorizzazione dell' Imperatore o di chi per lui, fin dal 1200, perchè si potesse liberamente venderli fuori della città (5).

Ma non basta: anche sotto il dominio della stessa Parte Guelfa, a Firenze egualmente che a Prato, il divieto annonario non fu abolito. Il 1° gennaio, infatti, del 1276, il Podestà di Prato invita i consiglieri a deliberare sul divieto d' estrazione del grano, della biada, dell' olio, dei pesci, delle carni e, in genere, di tutti i commestibili. Il Consiglio delega l' esame della questione ad una balìa composta del Podestà, dei Capitani di Parte e di 24 sapienti. La quale si aduna il giorno seguente e, su proposta di Pipino di Rinaldo, è all' unanimità approvato quanto segue: 1° Sia mantenuto il divieto d'esportazione dei generi di prima necessità e di tutti i commestibili, eccezion fatta per i Fiorentini, a norma dello Statuto; 2° Sia lecito ad ogni suddito del Comune portar seco tutto il necessario « *ad villas suas per districtum Prati* », purchè non porti grano od altra biada da un mulino all'altro; 3° Si dia facoltà ai venditori ambulanti di vendere al minuto le carni, i pesci e l'olio per tutto il territorio del Comune ma non possano estrarre « *boves* « *et vacchas et porcos temporiles extra districtum Prati quo voluerint* »; 4° Il mandato esecutivo della presente ordinanza spetti al Podestà ed ai Capitani di Parte; 5° Il contravventore alle disposizioni relative al divieto perda la bestia, su la quale esporterà la merce, oltre la soma, e paghi al Comune una multa di 10 libre, bene inteso che una metà del sequestro vada al delatore (6). A queste disposizioni assai esplicite e tassative se ne aggiunge, qualche giorno dopo, un' altra che vieta altresì l' esportazione della cenere e del

(1) *Statuti volgari senesi*, ed. F. L. Polidori, Bologna, 1863, I, r. 36, p. 12.

(2) Ved. G. Seregni, *Del luogo di Arosio* ecc., in *Miscell. di Stor. It.*, tom. VII, p. 294, *Statuto del 1282*, r. 14; p. 284, *Statuto del 1215*, r. 19.

(3) *Statuti di Chianciano*, ed. L. Fumi, Orvieto, 1874, *Statuto del 1287*, r. 186, p. 92.

(4) *Statuto di Ravenna del sec. XIII*, edd. Zoli e Bernicoli, Ravenna, 1904, r. 291-302, pp. 134 e segg. Cfr. note degli edd. a p. 212.

(5) Ved. Huillard-Bréholles, *Historia Diplomatica Friderici II*, tom. I, par. I, pp. 55-57, settembre 1200.

(6) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, 1-2 gennaio 1276.

guado, concedendo ogni ampia facoltà di disporre in proposito ai Consoli dell'Arte della Lana, come quelli che più direttamente erano interessati: poichè il guado — pianta dalle larghe foglie, specie di giaggiolo — si usava molto nella colorazione dei panni di lana (1). E il 5 gennaio la stessa balìa regola con prescrizioni assai severe la vendita al minuto, ordinando, fra l'altro, che nessuno poteva portar *fuori della cerchia delle mura cittadine* alcuna quantità di grano o d'altro senza il permesso scritto del Podestà, come pure i rivenditori di olio non potevano, senza quel permesso, vendere per le ville del Contado (2).

Contemporaneamente, anche a Firenze vigeva il divieto: e questo solo fatto, notiamolo subito, porta lo scompiglio nella teoria che vede nel divieto annonario il trionfo di un'aspirazione del Popolo. Una provvisione, invero, del 31 gennaio '76, c'informa che da Prato furono mandati ai Fiorentini alcuni ambasciatori a domandare il permesso di poter esportare dal territorio di Firenze una certa quantità d'olio e di biade, « *et reducere Pratum, non* « *obstante ipsorum deveto* » (3). La frase molto esplicita ci dispensa da ogni commento. E possiamo concludere, però, che il divieto annonario fu l'arma di difesa, che tutte le classi sociali avvicendantesi nel governo dello Stato brandivano per difendersi dalla influenza esuberante dei Comuni limitrofi, e che esso fu sopra tutto inevitabile nei piccoli centri. I quali cercavano, come meglio potevano, di allontanare con esso il pericolo di essere assorbiti completamente dai potenti vicini; ma non poterono fare a meno di introdurre nei loro Statuti delle apposite rubriche in favore di questa o quella città, nella cui sfera d'influenza essi si trovavano. Così fece Prato per Firenze. Ma questo privilegio significava un vero e proprio atto di sudditanza. Basta che da un lato solo la nave faccia acqua perchè sia irrimediabilmente segnata la sua sorte!

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, 4 gennaio 1276. Per il « *guadum* », ved. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Paris, 1840-1850, III. 577.

(2) Ibid., *Provv. Cons. Gener.*, 5 gennaio 1276.

(3) Ibid., *Provv. Cons. Gener.*, 1 gennaio 1276.

Capitolo Terzo.

Il Comune popolare. — Statuti e riforme.

I.

Quando la pace del Cardinal Latino, mutando profondamente la costituzione politica del Comune di Firenze, riavvicinò per un istante elementi inconciliabili (1), s'era già schiusa una vita nuova per tutti quei centri che, direttamente o indirettamente, erano stati fin troppo aduggiati dall'ombra della signoria angioina e della reazione paesana, aperta o larvata. L'aberrazione del cervello di un uomo aveva potuto vedere in quella pace, come in tante altre che si fecero allora, a Siena (2), a Bologna (3), a Volterra (4), la miglior risoluzione ai complicati problemi che affaticavano tutta la

---

(1) Salvemini, *Magnati e Popolani*, p. 77. Villari, *I primi due secoli*, I, pp. 230 e segg.

(2) Arch. di Stato di Siena, *Caleffo vecchio*, cc. 525-525t., 29 settembre 1280. I Guelfi e i Ghibellini di Siena rappresentati dai rispettivi sindaci e procuratori stipulano solennemente l'atto di pace. La Parte Guelfa apparisce anche da questo documento, si noti per incidenza, distinta dal Comune. I procuratori delle parti sono indicati così: « Sindici « Comunis *et* Populi Senensis *et* Partis Guelfe civitatis *et* Comitatus Senensis ». L'atto di pace è redatto nella Chiesa di S. Maria « episcopatus Senensis », presenti i canonici del Duomo, i frati predicatori, i frati minori, i Servi di Maria, ecc. La penale stabilita dalle parti è di *10000* marche d'argento.

(3) V. Vitale, *Il dominio della Parte Guelfa a Bologna dal 1280 al 1337*, Bologna, 1901, pp. 24-25.

(4) Cecina, *Notizie istoriche di Volterra*, pp. 67-68, a. 1279, 1 dicembre. Cfr. Ferrari, *Le rivoluzioni d'Italia*, II, pp. 297 e segg.

società, il bel manto dorato sotto il quale potesseio le genti, ridonate al sorriso della vita, intrecciare le danze ed i canti, o addormentarsi candidamente per non disturbare le imprese della Curia Romana! I furori della guerra civile stracciarono quel manto, e disturbarono i faccendieri: ma quella data, 1280, segna il termine estremo della dominazione guelfa in Toscana, la bancarotta di un partito di governo, venuto su dai moti del '66-'67 e avventatosi sul Comune, come su una preda da troppo lungo tempo agognata. Quel bacio di pace dato dai rappresentanti dei Ghibellini ai rappresentanti dei Guelfi riaccozzava antichi rancori e desiderî di vendetta, che soltanto per un momento si dissimulavano: non solo, ma esso era come la catena tenace saldata ai polsi dei dominatori di fronte alle classi popolari, che riprendevano il loro posto di battaglia. Brandelli macchiati di due bandiere diverse costituivano ormai la bandiera dei Magnati; ma il Popolo, in un lungo periodo di sordo lavorio, aveva ritessuta la sua bandiera, aveva riandato tutto il suo passato e ripescato nel proprio organismo le vecchie energie combattive. — Pur nondimeno, nei grandi centri, come Firenze, il partito guelfo organizzato nella Parte conserva sempre la sua speciale fisonomia; sì che il pensare, come qualche studioso ha fatto, ad una ricomposizione dell'antica unità del partito magnatizio, in grazia della pace del 1280 (1), non crediamo in alcun modo che sia opinione accettabile. La Parte Guelfa, se perdette il dominio del Comune, non solo non si disciolse ma si organizzò sempre più e sempre meglio: i suoi ufficiali non sono più ufficiali dello Stato, perchè altri gruppi di uomini e d'interessi vi sono efficacemente rappresentati, ma conservano

(1) Così il SANTINI, in *Riv. Ital. di Soc.*, a. VIII, fasc. 1, genn.-febbr. 1904, estr. p. 5: « È naturale supporre che, per suggellare la pace, le due fazioni *abbiano pensato* « alla ricostituzione della Società, che riuniva in un sol corpo i Cavalieri delle due parti ». Ciò per spiegare il fatto che, per una volta tanto, dopo il 1236, nei docc. fiorentini (*Consulte*, I, 17) si trovano nominati i « *Consules Militum* », fatto a cui noi, *Su le origini della P. G.* ecc., pp. 10 e segg., davamo altra interpetrazione. Come? Una *classe sociale* organizzata già politicamente in partito di governo, e organizzata amministrativamente come associazione autonoma di fronte al *Comune*, scissa poi per profonde ragioni economiche e morali in due gruppi — Parte Guelfa e Parte Ghibellina — (così pare che pensi il SANTINI accostandosi al SALVEMINI da noi combattuto) — si è ricostituita non soltanto ad unità politica, ma ad unità amministrativa, fino al punto da richiamare in vita l'antica magistratura di classe? E ciò *per effetto* di una pace giurata con i denti stretti dall'una parte e dall'altra? Le classi non si ricompongono quando si sono distinte e incamminate per vie diverse, almeno che sociologicamente e storicamente non si provi il contrario.

il loro carattere di magistrati di associazione privata, più di qualunque altra interessata e influente nelle faccende del Comune. Perchè essa potè essere, a Firenze, una vera organizzazione di classe con determinati interessi collettivi da difendere, con determinati obbiettivi da raggiungere; e perchè i vincoli amministrativi contribuirono, si direbbe quasi artificialmente, a rafforzare i vincoli d'interessi, di tendenze, di abitudini. E perciò stesso, come tutte le organizzazioni di classe, essa conservò sempre uno spiccato carattere politico di fronte allo Stato, quasi a premunirsi, con l'arma dell'attiva partecipazione alla vita politica, da ogni pericoloso infiacchimento e, più ancora, da ogni processo di assorbimento e di dissoluzione. Così noi la vediamo sempre agire in prima linea nelle più disparate circostanze: dopo la venuta di Carlo di Valois, durante l'impresa di Arrigo VII e, più tardi, quando si trattò di opporsi con tutte le armi ad un troppo duraturo trionfo del Popolo minuto (1). E così, egualmente, la Parte non troncò mai completamente i suoi rapporti di carattere finanziario col Comune; che anzi, più volte, naturalmente dopo intrighi d'ogni sorta, essa giunse ad ottenere dal governo il reddito della coniazione delle monete d'oro, a titolo di graziosa concessione; e questo, si noti, non certo quando al potere predominano i Magnati, ma proprio quando più si accentua la pressione dell'elemento popolare contro le istituzioni politiche dominanti (2).

Sì che, anche quando il Popolo conquista il Comune, la Parte costituisce un elemento sociale che non può essere trascurato in alcun modo, come pure, durante le lotte per quella conquista, essa costituì uno degli ostacoli più tenaci, se non proprio l'unico grande ostacolo.

Ma a Prato, come a Siena, a Volterra, e altrove, questi fatti sociali si presentano sotto un aspetto assai diverso. La dominazione guelfa aveva segnato un vero periodo di transizione, perchè effet-

---

(1) Arch. di Stato di Firenze, *Mss. diversi*, n. 525. Sotto l'anno 1312: Nota di tutti quelli che favorirono Arrigo VII fatta « *per Capitaneos Partis et eorum consilium* » ecc.

(2) Ibid., *Diplom.*, *Strozzi-Uguccioni*, 4 aprile 1285. I ragionieri e i sindaci di Parte Guelfa, « *secundum formam Capituli statuti ipsius Partis* », rivedono i conti del camerlengo Palla di Bernardo Anselmi. Fra l'altro vi si legge che, « *visis libris mercatorum de Florentia* », il detto camerlengo ricevette dal camerlengo del Comune, in più volte, libre 3000 di fiorini d'oro, « *de redditibus monete auree, que pro Comuni Florentie cuditur, a dicto Comuni Flor. predicte Parti Guelforum concessis* ».

tivamente non corrispose a un indirizzo di governo, ma più tosto ad un bisogno generalmente sentito di ricondurre, diremmo quasi, lo stato delle cose e dei partiti alle condizioni esistenti prima della cacciata dei Guelfi. E perciò essa non fu nè una reazione magnatizia nè un' affermazione della rinnovellata forza del Popolo. Ma dieci anni di sosta furono più che sufficienti a ricondurre gli sbandati e i disorientati su la via tracciata dalle loro tradizioni e dai loro interessi di classe. Le rendite dei beni dei Ghibellini avevano in certo modo rialzata la fortuna di quanti, Magnati e Popolani, furono spogliati e dispersi dopo Montaperti, da un lato, e dall' altro si rendeva sempre più incompatibile con le aspirazioni democratiche della maggioranza quel governo aristocrateggiante e oligarchico, che paralizzava ogni normale sviluppo della costituzione politica. E, finalmente, la politica esterna disastrosa, imposta dai dominatori al Comune, perchè, solo a patto di sostenere le ambizioni e gl' interessi dell'Angioino e di Firenze, i Guelfi di Prato potevano mantenersi relativamente sicuri al potere, aveva prostrate, come si disse, tutte le risorse e le energie dei contribuenti: i debiti dello Stato crescevano vertiginosamente e gli estimi si rinnovavano quasi ogni giorno, insidiando ogni ramo della produzione. A tutto questo si aggiunga che la politica antiangioina dei successori di Clemente IV aveva, per conto suo, contribuito a staccare dal Re di Napoli tutti i piccoli Comuni che ne avevano subìte le violenze, ma ne avevano sempre desiderato l' allontanamento dalle cose della Toscana. — Che cosa rappresentava e poteva più rappresentare, in condizioni sì fatte, il governo della Parte? Se, su i primi tempi della riforma, essa non potè sopraffare il Comune, ma dovette quasi deformare i suoi organi amministrativi per adattarli alle funzioni di un governo sorvegliato e quasi delimitato d' ogni parte, dopo dieci anni la sua fortuna doveva tramontare per sempre.

E tramontò. Tra il 1277 ed il '78 i Capitani di Parte, che già vedemmo aver perduto ogni diretta ingerenza nell' amministrazione del pubblico erario con la creazione dei *Sedici buoni uomini*, scompaiono definitivamente dalla costituzione del Comune. Infatti, nel 1279 è ricordato il nome di messer Lotto dei Gherardini di Firenze, « *per la seconda volta* Capitano della Massa di Parte Guelfa del Comune di Prato » (1); denominazione questa, che non ha

(1) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza 273. Carta volante assai lacera posta in principio della filza. Vi si legge: « sub anno domini MCCLXXVIIJ. indictione VIIIJ ».

niente che vedere con la corrispondente dei documenti fiorentini (dove essa indica il dominio più assoluto della Parte (1)), ma sta soltanto a denotare il colore politico di tutto quanto il Comune. E ciò, non solo perchè la Parte Guelfa è nominata più volte come associazione autonoma anche dopo la creazione del Capitano della Massa (2), ma anche, e soprattutto, perchè il nome del nuovo magistrato è frequentemente ricordato così: « *Capitaneus pro Comuni* », oppure « *Capitaneus Masse et Populi* », quasi a caratterizzare il periodo di transizione dai Capitani di Parte al Capitano del Popolo e la infiltrazione delle classi popolari riorganizzantesi politicamente nell' organismo di quel partito ibrido, che aveva tesoreggiato la loro debolezza e le sconfitte dei nemici. Si direbbe quasi che i Popolani che si trovavano nella Parte avessero imposto agli antichi compagni di sventura, ed ai colleghi di governo, di aggiungere al loro stemma o alla loro etichetta la parola « *Popolo* », in premio dell' opera prestata in dieci anni di bottino e di confusione, in cui gl' interessi individuali ebbero il sopravvento su quelli collettivi. Fra poco i Popolani pretenderanno che quello stemma sia distrutto.

Il Consiglio del Capitano della Massa e del Popolo è, come quello dei Capitani di Parte, composto dei soliti 36 membri; ma il differenziamento in due rami già prima in vigore — dei 12 e dei 24 — ora si accentua sempre più, fino a dare origine a due veri e propri Consigli con attribuzioni diverse. Possiamo, anzi, aggiungere che, mentre il Consiglio dei 12 dura in carica due mesi, quello dei 24 è eletto ogni tre mesi dal Capitano e dai Dodici; e che, mentre i Dodici sono sempre a fianco del Capitano, non soltanto nell'amministrazione dell'avere del Comune (essendo del tutto scomparsi i Sedici buoni uomini), ma altresì nel provvedere alle cose più insignificanti, come ad esempio, il lastricare una via o il riattare una casa; i Ventiquattro intervengono nel Consiglio solo nei casi più solenni, e costituiscono quasi quello che è l'*aggiunta* nel Consiglio Generale. Però, se il numero di 36 resta invariato per alcun tempo, i consiglieri, almeno i Dodici, sono ormai tutti Popolani, poichè quando si trattò di arricchire di privilegî i membri del Consiglio del Capitano del Popolo, si tennero presenti,

(1) Salvemini, *Magnati e Popolani*, pp. 78, 284.

(2) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza cit. *Provv.*, 9 aprile, 24 dicem. 1280.

come vedremo fra breve, tutti coloro che appartennero ai Dodici. E se furono Popolani i Dodici, dovettero essere, perciò stesso, Popolani i Ventiquattro, che da quelli appunto erano eletti ed i deliberati di quelli erano chiamati, più che a discutere, a ratificare.

II.

Poco dopo il 1280 (non sappiamo precisamente quando), rifiorì nel linguaggio amministrativo del Comune il vecchio e glorioso nome di Capitano del Popolo e, quasi che l'una istituzione richiamasse necessariamente l'altra, risorse il vecchio Consiglio dei Quaranta. Ma probabilmente, per qualche anno, i Trentasei rimasero a costituire i due rami del Consiglio del Capitano. Verso la metà del 1284, però, essi scompaiono definitivamente, per non riapparire mai più nella storia del Comune, come definitivamente scompare ogni traccia di una vita veramente politica della Parte Guelfa, di cui si ricorda fugacemente appena il nome in qualche raro documento posteriore (1). Assottigliata e quasi annichilita, senza capitali sociali e senza risorse, diventò, saremmo per dire, un'associazione accademica con velleità politiche.

Il Consiglio degli Otto e dei Quaranta sottentra a quello dei Dodici e dei Ventiquattro, e non scompare più mai dalla storia del libero Comune.

Su i primi del 1285, il nuovo Consiglio non è ancora attivamente entrato nella vita pubblica, quantunque fin dal settembre precedente si sia già sentito il bisogno di inserire nel nuovo Statuto del Capitano una rubrica che lo riguarda (2). Infatti, il 20 febbraio '85 ci appariscono, come partecipanti al Consiglio Generale, oltre a sei aggiunti per ciascuna porta, i Dodici ed i Ventiquattro; e così anche si rileva da una provvisione del 24 febbraio (3). Bisogna, quindi, concludere che con l'entrata in ufficio del nuovo

---

(1) Ved. Davidsohn, *Forschungen*, II, n. 1891, pp. 245-246, 8 novembre 1297.

(2) Arch. Comunale di Prato, *Statuti*, fram. 7, r. 197: « Statutum est de novo, « millesimo ducentesimo octuagesimo quarto de mense septembris, indictione undecima, « quod *octo consiliarii* domini Capitanei non possint eligere in ipsum *officium de octo* « aliquem qui sit de domo vel casato alicuius de dictis octo, qui ad electionem faciendam « fuerit, non obstante aliquo capitulo constituti ».

(3) Ibid., *Provv. Cons. Gener.*, 20 e 24 febbraio 1285.

Capitano Nerlo de' Nerli, fiorentino, alle calende di marzo, il Consiglio degli Otto comincia a funzionare normalmente; anche perchè lo Statuto del Capitano del Popolo ci risulta approvato appunto nel mese di marzo, « a tempo di Nerlo de' Nerli, Capitano, e di Arrigo de' Tolomei di Siena, Podestà », dagli Otto e dai Quaranta, oltre che dal Consiglio Generale (1). E si potrebbe anche aggiungere che la vita del nuovo collegio data proprio dal primo di marzo, poichè l'otto di questo mese, quando si lesse nell'Assemblea una lettera dell'ambasciatore pratese a Sarzana — luogo di convegno dei rappresentanti i Comuni della Lega Guelfa — che domandava istruzioni su la linea di condotta da seguire nelle trattative iniziate, il Consiglio della Campana (2) dette autorità e balìa al Capitano ed agli Otto di provvedere a tutto.

Dal qual fatto non soltanto rileviamo la data precisa a cui rimonta il primo atto ufficiale degli Otto, ma anche — ciò che più importa – questo che, appena sorto, quel Consiglio monopolizza per sè tutte le più importanti attribuzioni del potere pubblico, mentre il Podestà, col Consiglio Generale, passa in seconda linea.

Il Capitano, dice lo Statuto del 1283-'85, a differenza dei Capitani di Parte, che erano cittadini, deve essere forestiero e procurare con ogni mezzo il bene del Comune e del Popolo non che di Carlo d'Angiò, e dare aiuto al Podestà, specialmente « *in recuperandis* « *bonis et iuribus Comunis et Populi* », eccettuati quei beni che altri possa avere da alcun ghibellino, per facoltà espressamente accordatagli dal Consiglio Generale o dal magistrato civile. Il Capitano deve sindacare il Podestà e, nel termine di otto giorni, pronunziare

---

(1) Il Capitano precedente era stato Fresco dei Frescobaldi, fiorentino. Ved. Ibid., *Provv. Cons. Gener.*,.... febbraio 1285. Nel 1271 Nerlo de'Nerli era stato Podestà di Prato. Ved. Ibid., *Atti criminali*, filza n. 465, fasc. 1271, c. 1.

(2) Dall'esame delle provvisioni del 1284-85 risulta chiaramente che il Consiglio Generale era altresì chiamato « *Consiglio della Campana* »; certo perchè, essendo senesi tanto il Podestà quanto il notaio estensore dei resoconti consiliari, si dette involontariamente al Consiglio Generale il nome col quale era designato lo stesso Consiglio a Siena. Infatti, nella seduta del 14 marzo '85 il Podestà dice che, secondo lo Statuto, egli è obbligato « mictere ad *consilium campane* de nova libra fienda ». Uno degli oratori del giorno propone che si differisca pel momento ogni discussione, ma « *cogitatur bene et sapienter et postea mictatur ad presens consilium* »; il quale in principio della provvisione è detto *generale*. Cfr., pel Consiglio Generale di Siena, ZDEKAUER, *Constituto senese del 1262*, *Introduzione*, p. 24; e PERTILE, *Storia del diritto italiano*, II, 119, per Arezzo.

la sentenza di condanna o di assoluzione; ma sindaci dell'uno e dell'altro sono i Popolani, fra i quali appunto gli Otto ne scelgono uno per porta (1). Le loro sentenze sono inappellabili « *neque* « *possint de nullitate opponi* ». Si pensi per un momento a queste disposizioni: il Popolo si è riorganizzato politicamente sotto il suo Capitano, ed ha i suoi organi legislativi nei due Consigli degli Otto e dei Quaranta, per mezzo dei quali può imporre al Comune la sua volontà o, almeno, aspramente lottare per imporla. Ma, ridotta a questo, la sua conquista sarebbe parziale. Se non che, l'ufficio del sindacato appartiene ai Popolani, poichè appartiene ai suoi ufficiali: quindi, il Podestà, che giuridicamente rappresenta il Comune, lo Stato, di fronte alle varie associazioni economiche ed alle varie classi sociali, non potrà mai favorire e lasciar trionfare interessi diversi da quelli dei suoi giudici; quindi, si rinnova, quantunque sotto forme alquanto diverse, quello che si verificò già a tempo della riforma dell'Anzianato, il fatto cioè che lo Stato è prigioniero del Popolo organizzato, che le magistrature di classe hanno il sopravvento su quelle di carattere neutro, diciamo così, come il Podestà. E non è tutto: la giurisdizione del Capitano è illimitata; a lui son devolute le cause di appello contro le sentenze emanate dal Podestà (2); a lui è affidata la correzione del *Brevi* delle Arti, i quali non sono legali e non posseggono, quindi, alcuna forza di coazione verso i singoli artigiani, senza la sua approvazione scritta (3); non solo, ma financo la persecuzione degli eretici spetta al Capitano, quando il Podestà vi si mostri restio o trascurato (4); come spetta altresì al Capitano di far osservare nelle città e nel contado tutte le leggi vigenti, sì civili che canoniche (5). Si aggiunga ancora che, a quanto pare, il Capitano non è del tutto estraneo all'ordinaria amministrazione della giu-

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Statuti*, Fram. 6, r. 40. Il primo di marzo sono eletti i sindaci del Capitano che proprio allora entra in ufficio; il primo gennaio quelli del Podestà dei primi sei mesi, ed il primo luglio quelli del Podestà degli altri sei mesi.

(2) Ibid., *Statuti*, Fram. 6, r. 199.

(3) Ibid., *Statuti*, Fram. 6, r. 153.

(4) Ibid., *Statuti*, Fram. 6, r. 40. Il Capitano è obbligato, nel primo mese del suo ufficio, a bandire da Prato « in publica contione, tamquam pro malificio, hereticos omnes ». Cfr. *Statuto di Lucca del 1308*, in *Memorie e doc. per servire alla storia di Lucca*, tom. III, par. III, edd. L. Bongi e L. del Prete, Lucca, 1867, III, 155.

(5) Ibid., *Statuti*, Fram. 6, r. 41.

stizia, come, del resto, avviene in altre città quando il Popolo si è insediato nel governo del Comune (1). Infatti, una rubrica dello Statuto del Capitano, sfortunatamente mutila, dice: « *quod assessor* « *Capitanei vadat ad ecclesiam Sancte Marie de Castello pro con-* « *dempnationibus* », dove ci sembra che si possa e si debba intendere che un delegato del Capitano debba assistere ai dibattimenti presieduti dal Podestà, quasi a controllarne l'operato (2). Finalmente, il Capitano deve vigilare che nessuno fortifichi una casa o una torre, dalla quale possa poi, eventualmente, usare violenza contro il Popolo (3); e che nessuno, della città o del contado, osi ordire delle congiure o soltanto stringersi in lega giurata con altri, senza il suo esplicito permesso (4). Nell'un caso e nell'altro lo Statuto non prescrive alcuna pena determinata, ma si rimette all'arbitrio del Capitano.

Abbiamo detto che siamo in pieno trionfo di classe, che la macchina dello Stato non è stata distrutta ma modificata dai nuovi venuti. Ed è ben naturale che ci troviamo di fronte a nuovi privilegî in luogo degli antichi.

Fin dal 26 marzo 1280, quando il magistrato degli Otto non era ancora sorto (5), il Capitano, assistito dal suo Consiglio dei Dodici, nella casa di Cavalcante di Bonaccorso, aveva deliberato sul porto d'armi difensive (6). E si era stabilito che nessuno potesse portare armi difensive, se non avesse prima prestata idonea cauzione di 50 libre, per mezzo di fideiussori; dimodochè, se il delitto eventualmente commesso avesse richiesto una multa eccedente le 50 libre, il Podestà avrebbe dovuto prendere 50 libre dal fideiussore e costringere il malfattore a sborsare il resto; e se la pena non avesse ecceduto le 50 libre, avrebbe dovuto pagarla tutta il

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Statuti*, Fram. 6. r. 150. Rubrica assai mutila: « .... Statutum quod assessor Capitanei vadat ad ecclesiam Sancte Marie de Castello « pro condempnationibus ». A Lucca il Podestà giudica in materia di diritto penale, assistito da due giudici del Capitano. Ved. *Statuto di Lucca del 1308*, III, 124. Cfr. Savigny, *Storia del diritto romano nel medio evo*, III, 149, n. 6.

(2) Ibid., *Statuto del Capitano*, r. 150.

(3) Ibid., *Statuti*, fram. 7, r. 201. Cfr. *Breve et ordinamenta Pop. Pistorii*, I. 59.

(4) Ibid., *Statuti*, Fram. 8, r. 31. Cfr. *Statuti di Lucca del 1308*, III, 27-29.

(5) Ibid., *Diurni*, filza 273. *Provv.*, 26 marzo 1280.

(6) Delle armi offensive non si fa parola. Certo esse dovevano essere state già da tempo proibite, come seguì a Firenze. Cfr. Rondoni, *I più antichi frammenti del Constituto fiorentino*, Firenze, 1884, p. 53.

mallevadore. Il 3 giugno dello stesso anno furono rinnovati questi ordinamenti, forse perchè nel contado si agitavano i fuorusciti (1). E, di fatti, ai primi di luglio si mandarono a Firenze due ambasciatori a pregare quel governo di infrenare i Ghibellini di Montemurlo, di Capalle e di altre terre del distretto fiorentino (2); ed altri ambasciatori si mandarono a Firenze, a Pistoia ed altrove, nell'agosto (3); come pure, durante la momentanea assenza del Capitano, si dovè, nell'ottobre, frettolosamente radunare il Consiglio dei Dodici, perchè gli abitanti di Schignano e di altre ville della Val di Bisenzio erano continuamente molestati dai ribelli del Comune e dai loro seguaci (4). — Comunque sia, è certo però che, come quelli fiorentini del 1281 (5), questi ordinamenti sul porto d'armi tendevano a strappare ai Magnati uno dei loro più antichi e più importanti privilegî.

Ma ecco che, fatta la legge, si fa subito un'eccezione. Tutti coloro che furono dei Dodici e, attualmente, sono degli Otto e tutti quelli che faranno parte del detto Consiglio, possono portare le armi per la città ed il distretto senza prestare alcuna cauzione; così una disposizione assai generica (6), di parecchio anteriore alla redazione ultima dello Statuto del 1283-85. Più tardi, un'aggiunta del marzo '85 ordina che i Dodici e gli Otto possano portare ogni sorta di armi, offensive e difensive, eccetto che nel palazzo del Podestà e del Capitano, non che nel Consiglio Generale, e che questo privilegio sia perpetuo e non possa essere mai radiato dagli emendatori del Constituto. A consolidarla, anzi, sempre più avevan già precedentemente provveduto delle ordinanze del marzo '83, essendo Capitano mess. Niccolò dei Cerchi di Firenze, con le quali si stabilì (7): 1° Chi percuoterà uno dei privilegiati con la mano o

(1) *Diurni*, filza cit., 3 giugno 1280.

(2) *Diurni*, filza cit., 9 luglio 1280.

(3) *Diurni*, filza cit., 13 agosto 1280.

(4) *Diurni*, filza cit., 11 ottobre 1280. Il Capitano si trovava a Colle Val d' Elsa. Ved. *Diurni*, 8 ottobre 1280.

(5) Salvemini, *Magnati e Popolani*, pp. 84-88.

(6) Arch. Comunale di Prato. *Statuti*, fram. 7, r. 207. Il porto d'armi era in parecchi Comuni un privilegio dei Consiglieri. Cfr. Pertile, *Storia del diritto*, II, 143.

(7) Il trovare nominati gli Otto in una rubrica che rimonta ai primi dell'83 farebbe a prima vista crollare l'ipotesi che abbiamo fatta più sopra circa la data precisa della loro entrata nella vita pubblica. Ma si pensi che la rubrica, foggiata per i Dodici nell'83, fu certamente riadattata alle nuove condizioni della costituzione, nel marzo dell'85. L'ultimo redattore dello Statuto ha inserito il nome degli Otto accanto a quello dei Dodici.

col piede, o gli strapperà i capelli, o lo butterà in terra sarà punito con la multa di 200 libre di danari piccoli, o gli si amputerà la mano se non potrà pagare quella multa; 2° Chi lo percuote o fa percuotere con un colpo di pietra o di bastone, è punito con la multa di libre 300, se non si sia avuta effusione di sangue; di 400, se sarà versato del sangue; col taglio della mano destra, in caso di difetto di pagamento; 3° Se il ferito perde un membro qualsiasi, si recide al malfattore la testa; 4° L'insulto è punito con 50 libre; 5° Se si commette un'aggressione con armi proibite, è responsabile il padre per il figlio, e viceversa; 6° Se il delinquente riesce a fuggire, quando gli grava sul capo la sentenza di morte, il padre per il figlio ed il figlio per il padre paga al Comune una multa di 2000 libre, « *vel ad minus, tantum solvat quantum habet* »; 7° Se il delinquente fugge, i suoi beni sono immediatamente devoluti al Comune; 8° In tutti i casi su accennati si deve credere alla sola parola dell'offeso, o del più prossimo parente, qualora egli non possa pronunciare alcuna parola (1); 9° Se uno dei Dodici o degli Otto offende in qualunque modo il suo aggressore, per difendersi, non è punito; 10° Per i reati tra due appartenenti al Consiglio si applica la legge comune; 11° Unico giudice per tutti i reati suddetti è il Capitano, il quale può accrescere o diminuire la pena « in[specta et] considerata persona [offendentis et offensi « ac modum] offensionis, [sed] ad successores suos non extendatur « . . . . . ». Si aggiunga da ultimo che tutti questi privilegî sono estesi anche ai figli e fratelli carnali del consigliere.

Il 9 aprile 1283 il Consiglio Generale con gli Otto ed i Quaranta ratificò in tutti i suoi articoli la deliberazione del Consiglio del Capitano. — Ed ora si noti l'importanza di queste ordinanze. Il solo fatto che il privilegio del porto d'armi non dura quanto l'ufficio, com'era frequentissimo nel diritto statutario medievale per i pubblici ufficiali (2), ma è perpetuo, dimostra da sè solo che

---

(1) « .... Cum sacramento proximorum sibi subsequentium ab intestato omnium, si « plures sint, vel unus si solum modo unus sit, silicet proximiori si sint annorum quac« tuordecim vel supra; si autem sint minoris etatis, credatur proximiori qui habet etatem « illam vel maiorem ».

(2) Cfr. *Statuto di Lucca del 1308*, lib. III, r. 48. *Breve et Ordinam. Populi Pistorii*, lib. I, 239; II, 99-103.

esso, più che a proteggere i magistrati del Comune, mirava ad armare il Popolo contro i Magnati. A che altro potrebbe mirare l'estensione del privilegio ai figli e fratelli carnali del consigliere? E poi, gli Otto non erano un magistrato a vita, ma al pari dei Priori della Repubblica fiorentina duravano in carica, come dicemmo, due mesi, e non potevano essere rieletti che dopo due anni. È evidente, quindi, a quanto dovesse ascendere il numero dei privilegiati dopo pochi anni, quanti dovessero essere all'epoca degli Ordinamenti Sacrati e Sacratissimi, nel 1292, e quanti specialmente dopo l'ordinanza del 23 dicembre 1293 (1), con la quale quel privilegio veniva esteso financo ai nipoti, *per parte di sorella*, di tutti coloro che furono o sono insigniti dell'ufficio di consigliere segreto del Capitano del Popolo. D'altra parte, il diritto penale delle suddette ordinanze è severissimo, sì da reggere al confronto degli Ordinamenti di Giustizia di Firenze (2) e da esagerare il concetto della pena espresso in altre analoghe leggi di altri Comuni. A Pistoia, ad esempio, chi uccideva un membro della « *familia* » del Podestà era punito con la multa di 1000 libre (3), come chi feriva il Capitano, il Podestà o i loro giudici e notai (4); e soltanto chi uccideva il Capitano o il Podestà o alcuno dei loro ufficiali era condannato a morte ed alla totale confisca dei beni (5). Ed a Bologna, nel 1286, si prescrivevano pene speciali per chi avesse offeso alcuno degli statutarî, che presero parte alla compilazione degli ordinamenti stessi che quelle pene comminavano (6), e per chi avesse comunque inveito contro i loro figli, i loro padri ed i loro fratelli. Ma è chiaro che tali disposizioni tendono non a creare un privilegio, ma a garantire a chi compiva l'ingrato ufficio di legislatore ed ai loro stretti parenti la incolumità delle loro persone, in un'età in cui la violenza pareva costituisse la base stessa del diritto.

Ma nessuna causa occasionale presiedette alla proclamazione

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Statuti*, filza cit., Fram. 13, r. 187, 23 dic. 1293.

(2) Salvemini, *Magnati e Popolani*, p. 178.

(3) *Breve et Ordinamenta*, II, 102.

(4) Ibid., II, 100.

(5) Ibid., II, 99.

(6) *Ordinamenti sacrati e sacratissimi di Bologna*, ed. A. Gaudenzi, pp. 40 e segg. « .... *Propter quod habentur odio a pluribus et diversis inimicantur* ».

dei nostri ordinamenti (1). Nei quali però il criterio essenzialmente barbarico della responsabilità della famiglia nelle colpe commesse da uno dei suoi membri, soprattutto per i reati d'indole politica (2), è molto attenuato. Per lo Statuto di Lucca del 1308 sono invece responsabili il padre, il fratello e tutti i consanguinei « *de* « *patrimonio usque ad secundum gradum masculi* » (3); e lo stesso prescrive contro i chierici lo Statuto pistoiese del 1296 (4), mentre gli ordinamenti fiorentini sul sodamento dei Magnati, dell'anno 1286 (5), estendono le responsabilità al figlio ed al fratello. — Ma, quasi per controbilanciare la mancanza di un criterio troppo assoluto della responsabilità familiare, negli ordinamenti pratesi non è fatta parola della prova testimoniale, mentre, ad esempio, a Pistoia, perchè l'Anziano possa provare di essere stato offeso o ferito, occorrono ben sei testimoni (6), ed a Firenze gli stessi Ordinamenti di Giustizia non solo non escludono, ma richiedono quella prova (7). Quanto, però, alla distruzione dei beni del malfattore, dobbiamo riconoscere che le ordinanze in esame attenuano il criterio seguito altrove, come a Firenze, a Bologna, a Pistoia (8). Esse, infatti prescrivono che i beni di chi è colpito dai rigori della legge siano distrutti o devoluti al Comune, non solo, ma a togliere ogni equivoco d'interpetrazione, aggiungono che il Comune ne godrà le rendite (9); dichiarazione assai esplicita, corroborata da un'altra rubrica dello stesso Statuto (10), secondo la quale se più persone posseggono una torre, una casa o un edificio qualunque in comune, ed una di esse si è meritata la pena della distruzione dei

---

(1) Si potrebbe citare, a titolo di confronto, *Breve et Ordin. Pop. Pist.*, II, 50, circa la pena di chi uccide o ferisce un Anziano nell'esercizio delle sue funzioni, e *Stat. di Bologna del 1252*, in Savioli, *Annali bolognesi*, III, 229. Ma il privilegio non si estende ad altri all'infuori del pubblico ufficiale.

(2) Ved. Salvioli, *La responsabilità della famiglia e dell'erede nel delitto del defunto*, in *Riv. It. delle Sc. Giurid.*, 1886, II, 188.

(3) *Statuto di Lucca del 1308*, III, 157.

(4) *Stat. Potestatis Com. Pistorii, a. 1296*, ed. L. Zdekauer, III, 157-158.

(5) Salvemini, *Magnati e Popolani*, pp. 135-38.

(6) *Breve et Ordinam.*, II, 50.

(7) Salvemini, *Magnati e Popolani*, pp. 134, 181.

(8) Idem, loc. cit., pp. 139-40.

(9) « .... Ita quod Comune ea(bona) teneat et possideat et fructus inde percipiat tamquam de bonis propriis Comunis ».

(10) Arch. Comunale di Prato, *Statuti*, Fram. 7, r. 164.

beni, l'autorità giudiziaria, per evitare la dolorosa esecuzione della sentenza, interrogherà i consorti se mai intendano « redimere » per sè la parte spettante al malfattore, sborsando in moneta in favore del Comune l'equivalente dei beni che si sarebbero dovuti distruggere. Egualmente, se il proprietario d'una casa per colpa del suo inquilino vede condannato il suo fondo alla distruzione, non avrà da far altro che pagare al Comune il prezzo della casa, stimato da speciali maestri in pietra ed in legno (1).

Aggiungasi, infine, perchè l'elenco dei privilegi del Capitano e del suo Consiglio degli Otto sia più completo, che al Capitano spettava la cognizione delle cause in materia commerciale, superiori ai cento soldi (2), e che gli Otto, se avessero commesso un reato qualsiasi nei due mesi del loro ufficio, non potevano essere non solo sottoposti a torture ma nè pur processati senza precise disposizioni del Capitano (3).

III.

Parallelamente alla costituzione politica del Comune si sviluppa e si modifica quella economica delle Arti. Da prima, come avveniva altrove in Italia e fuori (4), i soli Consoli dei Mercanti, poi quelli di tutte le Arti ebbero giurisdizione su tutti gli ascritti ad una delle matricole, i quali per gli affari riguardanti la vita interna dell'Arte avevan l'obbligo preciso di rispettarne i precetti e le sentenze, sempre che non si intaccasse la costituzione politica dello Stato (5). I pubblici ufficiali garantiscono, anzi, la esecuzione delle condanne consolari dietro regolare ricorso dei Consoli (6). La multa, infatti, in cui incorre un cambiatore o un orefice

---

(1) Si pensi, però, che in questo caso, più che colpire i delinquenti, il Popolo mirava a indebolire le forze dei proprietarî di case, i quali avrebbero potuto chi sa quante volte ricomprare i proprî fondi o rassegnarsi a perderli ad uno ad uno.

(2) Arch. Comunale di Prato, *Statuti*, Fram. 12, r. 40.

(3) Ibid., *Statuti*, Fram. 8, r. 30.

(4) Cfr. Lastig, *Entwickelungswege*, ecc., p. 262; *Breve Pisani Comunis*, ed. Bonaini, I, 161; Doren, *Entwicklung und Organisation* ecc., pp. 75 e segg.; Maurer, *Geschichte der Städteverfassung in Deutschland*, Erlangen, 1859, pp. 388 e segg.

(5) Arch. Comunale di Prato, *Statuti*, Fram. 7, r. 150: « .... dummodo non fecerint illud contra Comune Prati ».

(6) Ibid., Fram. 7, r. 152.

trasgredendo le disposizioni dello Statuto dell'Arte è di 10 soldi (1): nessuno può presentare ad altri le sue « querimonie » se non ai Consoli dell'Arte a cui appartiene, eccetto però il caso che vi sia di mezzo un pubblico istrumento, perchè è allora necessario l'intervento dell'autorità cittadina (2); il Capitano è obbligato a far giurare i gualcherai « *sub rectoribus sue artis* » (3), e deve rivedere e approvare gli Statuti delle singole Arti per conferire ad essi il carattere e l'efficacia di leggi, e vigilare, conseguentemente, che non vi siano introdotte disposizioni di sorta, per le quali l'autorità possa essere chiamata ad eseguire sentenze illegalmente pronunziate (4). Disposizioni queste, che, inserite nello Statuto del Capitano, di un magistrato cioè essenzialmente politico, dimostrano che la organizzazione economica delle Arti s'integrava con quella politica, e che di fronte al vecchio Comune si era ormai ordinato il Comune del Popolo. Il quale, come ha nel Capitano il suo capo investito di pieni poteri giurisdizionali, così ad esso soltanto — e non al Podestà — domanda l'approvazione delle sue leggi speciali, anche in materia strettamente di diritto privato. A Firenze, ad esempio, quando l'affluire di un gran numero di operai dal contado e le pretese dei lavoranti avevano portato lo scompiglio nel normale andamento della produzione industriale, i mercanti, che ne erano i maggiormente colpiti, in nome proprio e in nome dei Consoli di tutte le altre Arti, domandano ai Priori, ossia ai rappresentanti politici del Popolo organizzato, di essere autorizzati a procedere contro i perturbatori e ad espellerli a dirittura dalle associazioni artigiane, « *et privare ab exercitio ipsarum artium* » (5). Si aggiunge, è vero, che ciò si fa, salva la giurisdizione del Podestà; ma, intanto, la domanda di essere investiti di poteri discrezionali così ampî da condannare centinaia e migliaia di lavoratori ad una forzata disoccupazione non è già rivolta alla suprema autorità

---

(1) Arch. di Stato di Firenze, *Statuti*, n. 568, *Breve dell'arte dei cambiatori ed orefici di Prato*, c. 1 t.

(2) Ibid., loc. cit. Cfr. *Statuto dell'Arte della Lana di Padova*, in Pertile, *Storia del diritto italiano*, II, 192, n. 30.

(3) Arch. Comunale di Prato, *Statuti*, Fram. 7, r. 151.

(4) Ibid., Fram. 7, r. 153.

(5) Arch. di Stato di Firenze, *Provvisioni Cons. Gener.*, vol. III, c. 112 t., 21 settembre 1292. I mercanti espongono al Capitano « quod per homines diverse condictionis « diversimode in ipsis artibus operantes multa mala furta *et operationes* inique commictun- « tur.... in quibus ad plenum resisti non potest ».

del Comune. Egualmente, quando si volle in tutti i modi colpire lo spirito dell'associazione politica fra i lavoranti e, in genere, tutte le manifestazioni della vita degli artigiani fuori dell'ambito descritto dallo Statuto dell'Arte, nonchè i tentativi di liberarsi dal tirannico monopolio dei mercanti e degli speculatori, ecco il Popolo Grasso inserire una rubrica, dall'intonazione assai violenta, non nello Statuto del Podestà, ma in quello del Capitano (1). E quando si credette necessario un provvedimento di natura finanziaria, che avrebbe avuto la sua ripercussione su ogni ordine di cittadini, come il corso forzoso di una moneta e la determinazione del suo valore, non fu già il Podestà con il suo Consiglio che emanò le relative ordinanze, ma il Capitano del Popolo (2).

Così a Prato. I cambiatori e i mercanti, che, soli fra i loro confratelli artigiani, disponevano di capitale mobile, costituivano un pericolo permanente per la unità politica del Popolo, poichè essi avrebbero potuto sfruttare tutti i vantaggi reali, se non giuridici, della loro posizione e rinsanguare il partito magnatizio, che avrebbe saputo guadagnare i più ambiziosi e i più ricchi. Ebbene; il Podestà non si occupa di questa faccenda, e non v'interviene se non come amministratore della giustizia, che applica la legge ma non la promulga e non può modificarla. Il Capitano, infatti, durante il primo mese del suo ufficio, deve ricevere da ciascun cambiatore idonea fideiussione « *de libris duobus millibus* », perchè eserciti bene l'arte sua senza ingannare il prossimo e la sua coscienza (3).

E, inoltre, sempre durante il primo mese dell'ufficio del Ca-

---

(1) Arch. di Stato di Firenze, *Statuto del Capitano del Popolo, del 1322-1325*, lib. III, r. 4, c. 53-54. Sono proibite le « *convenctiones* ». Nessuno « possit... facere vel « fieri facere seu servari facere clam seu palam conspirationem aliquam seu convenctionem « posturam pactum monopolium vel doghanam de rebus vel super rebus aut negotiationibus « ad artem suam vel alterius ullo modo pertinentibus certo modo vel forma seu pretio « vendendis vel emendis aut aliquo modo agendis vel contrahendis ». Pena *1000* fiorini piccoli. Se colpevole è tutta un'Arte, d'allora in poi « *careat consulatu* ».

(2) Ibid., *Diplom., R. Acquisto Monastero di Luco*, 14 luglio 1279. Rubrica dello Statuto del Capitano del Popolo per cui si ordina che « in solutionibus que fieri debent « ad floren., secundum consuetudinem mercatorum kallismale sive per instrumenta sive per « scripturas librorum.... », il fiorino si computi 29 soldi. Nei debiti contratti « *per den. parvulos* », con o senza scrittura, dal 14 luglio 1279 « *retro* », il fiorino valga 33 soldi. Questa disposizione « *non possit mutari* ». È, naturalmente, una rubrica della redazione statutaria che si fece su i primissimi tempi della ricostituzione dell'ufficio del Capitano.

(3) Arch. Comunale di Prato, *Statuti*, Fram. 11, r. 98.

pitano, i Consoli dei cambiatori debbono accertarsi che tutti abbiano fatto il loro dovere, e denunziare al Capitano gli inadempienti (1). Un simile provvedimento è preso per i mercanti. Ma non è a credere che queste disposizioni mirino a trattare i cambiatori ed i mercanti come Magnati, proprio quando non si ha alcuna notizia di una legge sul sodamento dei Magnati, come quella di Firenze dell' ottobre 1286 (2); poichè il loro carattere sostanziale è ben diverso dallo spirito della legge fiorentina e da altre infinite, che, alla fine del secolo XIII, il Popolo vittorioso in tutti i Comuni d' Italia avventa come un anatema contro i suoi nemici. Non è, in altre parole, una legge di classe; essa va più tosto connessa con l' uso assai diffuso nel medio evo di far prestare cauzione da quanti, o per rivestire una pubblica carica o per l' esercizio della loro arte, avrebbero potuto danneggiare in qualunque modo i comunisti. Così, ad esempio, a Pisa prestano fideiussione perfino gli appaltatori (3), e gli armatori di navi (4); come a Firenze, proprio quando gli affari commerciali e bancarî formavano giorno per giorno la fortuna d' intere famiglie e di corporazioni, una speciale rubrica dello Statuto dei cambiatori, sotto la data del 1324, ordinava che, « per maggior sicurezza di coloro che « avevano rapporti » con essi, avrebbero dovuto dare in nota ai Consoli dell'Arte i nomi dei loro fideiussori (5). Mentre le leggi sul sodamento dei Magnati estendono, generalmente, la responsabilità del reo a tutta la famiglia, perchè il suo delitto è considerato come un attentato non soltanto alla sicurezza delle persone ma a quella pure dello Stato — che è suo nemico — la legge pratese su la fideiussione dei cambiatori e dei mercanti, come tante altre,

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Statuti*, Fram. 11, r. 98: « Consules.... teneantur et « debeant illum talem campsorem denumptiare eidem domino Capitaneo ad hoc ut cogatur « per ipsum Capitaneum promictere et satisdare sicut fecerunt alii campsores de Prato ».

(2) Cfr. Salvemini, *Magnati e Popolani*, pp. 86 e segg.

(3) Salvemini, op. cit., p. 86, nn. 2-6.

(4) Dal Borgo, *Dissertazione sopra l'Istoria pisana*, to. I, par. II, pp. 371-72; Pardessus, *Collection des lois maritimes antérieures au XVIII siècle*, Paris, 1837, IV, 585-594. « *Excerpta brevis curie maris* », r. 24.

(5) Lastig, *Entwickelungswege*, Anhang II, p. 413. Da un libro « *Statutorum* » della Società dei cambiatori, forse del 1349. Statuto del 1324, r. 127. Cfr., per Bologna, L. Frati, *La vita privata in Bologna, dal sec. XIII al XVII*, Bologna, 1900, pp. 200 e seg.; A. Gaudenzi, *Le Società delle Arti in Bologna e i loro Statuti*, ecc. in *Bullettino dell'Ist. Stor. Ital.*, vol. 21, pp. 30 e seg.

si limita necessariamente alla responsabilità personale del contravventore. E se la somma di 2000 libre ci sembra, ed è, eccessiva, si pensi che quando il Popolo era riescito a riconquistare, per la sua compattezza politica, il posto perduto dopo Montaperti, tutto ciò che aveva pur la parvenza di consolidarlo nel suo dominio, doveva sembrare, e forse era effettivamente, oggetto di una legge speciale e severissima.

Così anche per la tassa d'entratura nelle singole Arti. Era naturale che in una società, come quella comunale, in cui tutte le lotte sociali eran dovute all'antagonismo irrudicibile tra l'aristocrazia terriera e il patriziato commerciale, da una parte, e la piccola borghesia manifatturiera e industriale, dall'altra, e in cui il lavoro umano assurse, dopo secoli di depressione e di dispregio, ad unica fonte di ogni potestà civile come di ogni diritto legittimo, era naturale che la iscrizione ad una delle Arti fosse considerata come l'atto più solenne o almeno più importante della vita dell'uomo, come il primo e veramente grande atto con il quale si apriva a tutti i volenterosi la via sicura per raggiungere ogni forma di benessere. Chi non era artigiano era contro il Popolo e contro la Patria. E però, quando il Popolo chiuse definitivamente il periodo della sua educazione politica, e diventò una forza immensa che dette vita e vigorìa allo Stato comunale, lacerato e logorato dagli odî di parte, quando esser di Popolo voleva significare essere partecipe del governo e creatore di una nuova età nella storia della propria terra, entrare in una delle corporazioni era come ricevere il battesimo della idoneità civile. Era un beneficio inestimabile; doveva essere, dunque, ben naturale che si determinasse una speciale psicologia d'ambiente, per cui si credesse perfettamente consentanea ad ogni principio democratico la costituzione, dirò così, di una nuova casta — mentre si era lottato per secoli a distruggere le antiche — e la necessità di sopportare le noie e i disagi di un lungo noviziato e le spese, talvolta abbastanza rilevanti, per essere ammesso a farne parte. Queste tasse variano assai da Comune a Comune, e sarebbe interessante studiare in quali rapporti esse si trovino con lo sviluppo economico delle Arti e con i varî stadî della loro costituzione politica. Quello che apparisce manifesto, ad ogni modo, è il fatto che quando più intensa è l'attività politica delle associazioni artigiane, sono anche più lievi le tasse d'entratura; che quando, in altre parole, il partito popolare domina o è sul punto di superare gli

ultimi ostacoli per dominare nel Comune, esso tende ad accrescersi numericamente e ad agevolare, quindi, l'ammissione di nuovi elementi nella compagine delle associazioni. Fin dai primi decenni del secolo XIII a Prato vigeva la consuetudine che chiunque avesse voluto far parte di un'associazione artigiana avrebbe dovuto pagare al camerario dell'Arte la somma di 100 soldi. Più tardi, certamente dopo il 1240, dopo cioè la creazione del Capitano, analogamente a quanto seguiva altrove (1), si fece eccezione per i figli degli artefici, i quali sarebbero diventati *magistri*, dopo un breve periodo di tirocinio in qualità di *discipuli*, e senza il pagamento di alcuna tassa. Dopo l''80, finalmente, le tasse d'entratura furono del tutto abolite, non solo per i figli degli artigiani, ma anche per le figlie e per i loro mariti, i quali, alla lor volta, avrebbero avuto il diritto di fare iscrivere ad un'Arte i loro figli di qualunque sesso (2). In altre parole, quasi tutti i lavoratori erano dispensati dalle tasse d'entratura; e se queste tasse non sono abolite proprio del tutto, come a Padova (3), si comprende assai facilmente a che cosa dovesse esser ridotto l'obbligo di pagarle.

Perciò, fuori della vasta organizzazione artigiana, non rimanevano che i Magnati e pochi altri *parìa* del lavoro, su i quali non si diffusero che assai tardi i raggi della civiltà comunale. Sono, prima di tutto, i mugnai, che non possono, secondo lo Statuto, avere un *Breve*, ossia non possono completare con l'opera cosciente della volontà la inevitabile organizzazione economica della loro classe: e però, si dichiara espressamente che, se sarà presentato al Capitano alcun loro Statuto, verrà, senz'altro, cancellato, evidentemente perchè il diritto di organizzarsi doveva parere addirittura insostenibile per coloro che eran creduti responsabili delle troppo frequenti carestie, ed a cui s'imponevano — come pena di colpe non commesse — delle tasse esorbitanti (4). Ed accanto ai mugnai si trovano, nella lista dei senza diritti, gl'infimi lavoratori della terra, i « *carratores*

(1) Cfr. Mandelli. *Il Comune di Vercelli nel m. e.*, III. 306; *Statuti dei mercanti di Piacenza*, p. 515; ecc

(2) Arch. Comunale di Prato, *Statuti*, Fram. 7. r. 153: « Additum est..... quod « ubicumque in *breve* alicuius artis contineretur de aliquo beneficio conferendo filio ali- « cuius artificis de non dando aliquid pro intratura alicuius artis, emendetur sic: quod « idem intelligatur de filia femina et marito ipsius filie femine, quod non debeant et non « teneantur dare aliquid pro intratura artis alicuius ».

(3) *Statuti di Padova*, anno 1261, n. 407.

(4) Cfr. Salvemini, *Magnati e Popolani*, p. 46.

et bubulci », come li chiama lo Statuto del Capitano (1), ossia i « *cives minores* », come son chiamati, insieme con tutti i salariati a giornata, dallo Statuto d'Anghiari, del secolo XIII (2).

Ad essi non soltanto si proibisce, com'era ben naturale, di congiurare contro il Comune, perchè da questo punto di vista tutte le classi sociali che si avvicendavano nel governo dello Stato non potevano essere che completamente d'accordo, ma è altresì interdetto quello che fin dal primo destarsi dei contadini era stato un diritto esercitato e riconosciuto, di potere, cioè, farsi rappresentare da un procuratore nei tribunali, come nella stipulazione dei contratti. Dopo un lento lavorìo di organizzazione, le cui lontane origini e le cause profonde vanno ricercate nel sistema di economia rurale dell'alto medio evo e nelle conseguenti manifestazioni o atteggiamenti della coscienza giuridica dei lavoratori e delle forme di contratto (3), gli abitanti del Contado avevano creato, quasi all'insaputa di tutti i poteri costituiti e delle classi sociali antagonistiche, delle forme di associazione di lavoro e di organizzazione politica mirabili. In un primo stadio della loro vita collettiva, della loro vita, cioè, di enti morali, le Università del Contado avevano strappato ai loro Signori, molto ricchi di diplomi imperiali, ma impotenti a incanalare le attività sociali entro i limiti segnati da quei diplomi, concessioni e privilegî numerosi e grandi: a poco a poco la loro personalità giuridica si era ampliata agli occhi signorili; sì che non vi furono singoli coloni dipendenti dalla corte feudale, ma collettività e gruppi sociali animati da una stessa fede e so-

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Statuti*, Fram. 8, r. 205.

(2) *Statuto di Anghiari del sec. XIII* (1297), ed. Modigliani, in *Arch. stor. ital.*, Serie IV, to. V, p. 21, r. 21.

(3) Cfr. per questo, S. Pivano, *I contratti agrari in Italia nell'alto medioevo*, Torino, 1904. Noi non accettiamo, per conto nostro, le varie teorie sostenute, nel secolo passato, su l'origine dei Comuni rurali da storici e da giuristi; ma crediamo anzitutto che si possano e si debbano determinare altrettanti tipi di comunità di Contado, desumendoli dalla loro varia e diversa costituzione sociale e dalla loro posizione geografica più che dal numero degli abitanti; e che si debbano escludere dall'analisi del problema delle origini tutte quelle cause che, pur operando nell'ambiente, non ne modificarono mai la struttura economica fino al punto da determinare il bisogno di una nuova forma di vita. Svolgeremo assai ampiamente siffatti concetti nel nostro lavoro in preparazione *I Comuni rurali in Italia dalle origini al secolo XIV*, a cui ci permettiamo di rimandare il lettore. Acute osservazioni, quantunque discutibili almeno nella forma con cui si presentano, ha su ciò fatte recentissimamente il Volpe, *Questioni fondamentali su l'origine e svolgimento dei Comuni italiani*, Pisa, 1904, p. 41.

spinti dagli stessi bisogni. La organizzazione politica s'impose come una necessità ineluttabile; poichè noi siamo d'avviso che, allora e sempre, quando è compiuta quella che si potrebbe chiamare l'opera delle forze naturali operanti nell'ambiente, ossia il formarsi delle classi sociali e il necessario costituirsi dell'associazione economica, l'atteggiamento e l'attività politica diventano quasi condizione di vita o di morte per gli associati, non fosse per altro, per tutelare i proprî interessi di fronte allo Stato. E si ebbe il rigoglioso fiorire della civiltà contadina, quando la città si ergeva come un sole novello sul vasto orizzonte della storia nazionale. Eran come due correnti che affluivano rapidamente allo stesso mare per due vie tagliate ad angolo acuto nel granito! Quando s'incontrarono l'urto fu terribile e si levarono ruggiti come di tempesta. Ma l'una, la più debole, fu catturata. L'altra s'ingrossò e continuò per la via segnatale dai suoi destini.

Le energie del contado furono trasformate come in altrettanti rami delle energie cittadine; ma non furono nè violentate nè distrutte. Ciò dimostreremo altrove; ma se qualcosa potesse far accettare la tesi da parecchi sostenuta, che la città sottentrò ai signori feudali nel dominio del contado non meno dispoticamente (1), sarebbe appunto il trovare, nel pieno sviluppo del partito popolare e artigiano, una disposizione statutaria che troncava i nervi alle associazioni dei rustici, negando loro perfino il diritto di farsi rappresentare da idonei procuratori nelle vertenze, non soltanto di classe, ma semplicemente giudiziarie. Ma non certo più fortunati erano, anche a Prato come in genere in tutti i Comuni italiani, i *laborantes* delle singoli Arti, ai quali era negata dal Comune e dal Popolo ogni forma di associazione, come pericolosa al profitto industriale, soprattutto quando la produzione superò enormemente il consumo locale, e dell'esercizio di un mestiere — che fu da prima condizione indispensabile della vita quotidiana — si fece una fonte di guadagno e di speculazione a base capitalistica (2). Però anche

---

(1) È la tesi sostenuta non molto validamente, a nostro avviso, da parecchi. Ved. Pöhlmann, *Die Wirtschaftspolitik der florentiner Renaissance*, Leipzig, 1878, pp. 3 e segg., 57 e segg.; Ruhmor, *Ursprung der Besitzlosigkeit der Colonen in neueren Toskana*, Hamburg, 1831; Kowalewski, *L'événement du regime économique moderne au sein des campagnes*, in *Revue Int. de Soc.*, IV, pp. 338 e segg.; Salvemini, *Studi storici*, pp. 6 e segg. Più circospetto il Volpe, *Studi*, p. 116.

(2) Doren, *Entwicklung und Organisation*, ecc. p. 77.

a Prato ci risulta che si trova in una tal quale posizione privilegiata una colonia di cittadini di Verona e d'altre parti della Lombardia, immigrata non si sa precisamente quando, ma senza dubbio non prima della metà del secolo XIII, ad esercitarvi l'arte della lana. Avevano essi stipulato un contratto col Comune e con l'associazione dei Lanaioli, poichè effettivamente una delle due rubriche dello Statuto del Capitano, che ad essi si riferiscono, parla di privilegî accordati loro da una *carta* (1); mentre l'altra rubrica dispone che tutti i veronesi già residenti a Prato, come pure tutti quelli che venivano di lassù ad esercitarvi l'arte della Lana, non possano essere costretti ad esser citati in giudizio da alcun loro concittadino, residente nel loro luogo d'origine (2). Più non si conosce intorno a questo argomento specialissimo; ma basta avervi accennato e notare fugacemente, che i Comuni italiani, sì gelosi custodi del così detto spirito particolarista, o di campanile, non dubitarono di proteggere tutti coloro che portavano, comunque, un contributo efficace all'accrescimento della ricchezza paesana, non solo favorendo in mille modi gli artigiani di città vicine o amiche, ma altresì quelli di altra nazione, specialmente francesi e tedeschi (3).

Meglio informati, quantunque sempre assai meno di quanto sarebbe desiderabile, siamo intorno alla politica annonaria del Comune dal 1280 al 1286. Era naturale che, dopo aver riformate le istituzioni politiche del Comune ed essersi dato un ordinamento autonomo di fronte allo Stato, il Popolo dovesse completare, secondo i suoi speciali interessi, la legislazione annonaria venuta su dopo che i Guelfi ritornarono in patria. Quella legislazione, come si vide, si limitava a prescrivere il divieto d'estrazione dei generi di prima necessità, mentre non aveva ancora fatto sì che lo Stato diventasse, oltre che l'amministratore, quasi il distributore della ricchezza cittadina; poichè le classi detentrici del potere economico, consciamente o inconsciamente, miravano, e forse mirano in ogni periodo storico, a non mai regolare con norme precise e con leggi la loro attività economica e a costituire quasi, fuori dello Stato, un'azienda

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Statuti*, Fram. 7, r. 145-146: « Veronenses qui de- « bent habere beneficium *illius carte* reinveniantur et declarentur per consules Artis lane ».

(2) « .... donec Verona, Lombardia et Marchia [longe?] sint ».

(3) Cfr. *Ordinam. sacrati e sacratissimi di Bologna*, ed. Gaudenzi, *Statuti del Popolo del 1250*, p. 7: Doren, *Deutsche Handwerke* ecc., Leipzig, 1904.

varia e complessa, retta dal sentimento giuridico e dall'empirismo economico più che da leggi chiaramente formulate e codificate. Ai Magnati ed ai Guelfi doveva principalmente importare che il Comune non ostacolasse in alcun modo il libero svolgersi dei loro interessi di gente che viveva di rendita e che, per vie legali e illegali, voleva farsi o rifarsi una fortuna. E però era necessario che lo Stato assumesse un certo atteggiamento neutro di fronte alle questioni strettamente di carattere economico, o che, per lo meno, non intervenisse a fissare, a dir così, ad ogni ceto di produttori i confini dei diritti e dei doveri, in nome degl'interessi generali, e a regolare con norme precise e tassative il profitto industriale e il guadagno dell'operaio, come avvenne in parecchi Comuni nei secoli XII e XIII (1). Lo Stato assunse questo atteggiamento, specialmente nei Comuni nei quali, come a Prato, il dominio guelfo non fu un dominio di classe; e si rese così possibile l'assenza completa di una legislazione annonaria che rafforzasse l'azione diretta dello Stato.

Ma il Popolo, che è la classe dei consumatori per eccellenza, una volta ricostituitosi ad unità politica ed entrato, per non uscirne più mai, nell'arca santa del governo, aveva fini e bisogni opposti. Tutti i governi democratici cominciano costantemente con l'affermare la necessità di numerose leggi dello Stato, perchè la sete di giustizia e di rivendicazione che li affatica e tormenta li rassicura, e talvolta li illude, sul valore sociale della legge e dello Stato istesso; perchè la poca o nessuna esperienza della vita pubblica li induce in errore quanto all'interpretazione dei bisogni veri dell'organismo dello Stato ed alla coscienza esatta di quello che siano le funzioni statali; perchè, infine, dovendo ricostruire un edificio distrutto per opera del tempo e degli uomini, essi credono di non esser mai abbastanza guardinghi nell'adoperare il vecchio materiale e mai prodighi abbastanza nel prendere tutte le precauzioni credute necessarie perchè l'edificio non ruini di nuovo, e nel fornirsi di tutti i minimi strumenti di lavoro giudicati indispensabili,

---

(1) Citiamo, ad esempio: *Statuti Pist. sec. XII, Statuti*, 1177, r. 23, pp. 12-13, per i fabbri; r. 20, p. 11 per l'« *Asinarius* » che dal 1.° novembre al 1.° aprile « pro « diurna mercede accipiat den. VI »: da aprile a novembre 8 den. « *preter victualia* » (salario misto); r. 21, p. 11, per i « *magistri lignaminum* », ai quali si accorda una mercede di 5 denari da novembre ad aprile, e di 7 denari da aprile a novembre, « *preter victualia* »; *Statuti di Padova*, sec. XII-1285, ante 1236, n. 846, p. 283; n. 850, p. 285; ecc.

quando non sono che facilmente trascurabili. Ed ecco che, appena risorto a vita nuova, il partito popolare fiorentino, nel 1282, formula le prime ordinanze su la vendita del vino (1); che saranno poi tante volte modificate e corrette per tutto il resto del secolo XIII (2); e due anni prima, alla metà di marzo 1280, il Consiglio dei Dodici del Comune di Prato delibera che ai vinattieri non deve esser fatta alcuna limitazione circa la quantità di vino da tenere nelle proprie botteghe, ed ordina agli « *Ufficiales Comunis.... qui sunt super* « *facto vini* » di non permettere che alcun venditore di vino ne tenga in casa una quantità illimitata (3), evidentemente per impedire che si facesse incetta sotto un pretesto molto legale in apparenza, il bisogno cioè della famiglia. Il 29 aprile dello stesso anno sono eletti i nuovi tre ufficiali del vino (sono veramente due, assistiti da un notaio); e il 2 maggio un'ordinanza del Consiglio del Capitano prescrive ai detti ufficiali che curino l'esecuzione scrupolosa degli ordinamenti su la vendita del vino al minuto, emanati fin dal maggio 1279, fin da quando cioè scomparve definitivamente ogni traccia profonda del dominio guelfo (4). Ecco di che si tratta. Due buoni uomini, assistiti dal notaio del Podestà, debbono recarsi in tutte le bettole di Prato e del suo distretto — dietro richiesta del conduttore — a stimare il vino depositatovi, suggellare le botti « *super cachumine* » ed apporvi un pezzo di carta, col sigillo del Comune, contenente l'indicazione del prezzo al quale bisognerà vendere « *quedam metadella vini* »; chiunque voglia vendere vino al minuto in Prato o nel distretto prima di tutto deve recarsi dinanzi agli ufficiali del Comune, per dichiarare loro la quantità del vino da mettersi in vendita e il prezzo a cui si desidera venderlo; il notaio del Podestà prende nota di tutto questo ed esige dal dichiarante la gabella di un soldo « *pro quolibet congio* »; se uno del contado vuol vendere vino al minuto e non trova da acquistarne, gli ufficiali suddetti sono tenuti ad andare insieme col

---

(1) Se ne parla fugacemente in *Consulte della R. F.*, II, 57.

(2) Studia questa materia l'Arias, *I trattati commerciali*, pp. 306 e segg. Pare che a Firenze non vi fosse un magistrato speciale per la vendita del vino, ma che se ne occupassero i Sei del Biado. Ved. *Consulte*, Indice a *Sex de Blado*, I, 261.

(3) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, Filza 273, *Provv.* 16 marzo 1280. Cfr. *Breve et Ordinamenta Pop. Pistorii*, App. I, r. 15, pp. 168-169.

(4) Ibid., *Diurni*, 2 maggio 1279. Gli ordinamenti furono emanati il 3 ed il 7 maggio.

richiedente in cerca di vino (1); due volte al mese il Podestà è tenuto a mandare in giro per la città e i dintorni i due ufficiali col notaio a verificare se gli ordinamenti siano osservati: chi non sarà trovato in perfetta regola con le leggi pagherà una multa di 100 soldi.

È evidente che ci troviamo di fronte a delle ordinanze manifestamente ostili ai grossi produttori, ai quali doveva riescire di danno incalcolabile l'esser fissato dal Comune il prezzo di vendita, oltre che il fatto assai grave della proibizione dell'incetta di uno dei prodotti più abbondanti del territorio comunale (2). Certo le leggi del Comune di Pistoia dell'ottobre e novembre 1285 sono, per questo riguardo, assai più severe (3). Esse prescrivono, infatti, che il Comune deve per conto suo vendere il vino al minuto e ne proibiscono la vendita ai privati nella città ed a quattro miglia all'intorno (4); sanzionano delle pene d'una gravità eccessiva per i chierici che vendano o facciano vendere il vino (5); e ne rendono responsabili i parenti del contravventore fino al terzo grado. Ma si può osservare anzitutto che, parecchi anni prima che a Firenze e a Pistoia (6), a Prato si trova una legislazione sul vino; che l'ingerenza diretta del Comune su l'acquisto e su la vendita del vino equivaleva quasi a municipalizzare, diremmo oggi, quel servizio pubblico, e che, infine, questi ordinamenti ci presentano un dei casi davvero singolari nella storia economica dei nostri Comuni, il fatto cioè che gli ufficiali del Comune cittadino creati all'avvento del partito popolare al governo per difendere gli artigiani dalle speculazioni disoneste, siano adibiti a favorire altresì

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, 2 maggio 1279: « .... Providere vinum quod « vendere voluerit et illud extimare et scire pro quanto velit dare metadellam et vegetem, « seu vegetes sigillare modo et forma predictis et referre notario Potestatis quantitatem « extimatam et pretium vini ».

(2) Infatti, in tutti i docc. pratesi non si parla mai di vino fiorentino.

(3) *Breve et Ordinamenta Populi Pistorii*, App. I, pp. 165 e seg.

(4) Ibid., r. 8, p. 167.

(5) Ibid., rr. 13-14, p. 168.

(6) A Firenze e a Pistoia, infatti, non si ha notizia di una legislazione sul vino se non parecchio dopo l'80. Nel 1285, invero, non erano ancora in vigore a Firenze speciali ordinanze sul vino e su tali carni, se fu necessario che, infierendo la carestia, il Consiglio Generale dei 300 concedesse al Capitano Conservatore della pace ogni più ampio mandato di contrattare contro le speculazioni e le maligne arti « emptorum et « venditorum vini et carnium ». Arch. di Stato di Firenze, *Provv.*, vol. I, c. 17 t., 18 t., 18 luglio 1285.

i piccoli rivenditori del contado, mentre gli ordinamenti pistoiesi proibivano, come abbiamo visto, la vendita al minuto per quattro miglia fuori le porte della città.

Parallelamente alla legislazione sul vino doveva esserci nello Statuto del Comune una parte riguardante il commercio e la vendita dei cereali e del pane. Ma tutta la quarta parte dello Statuto del Capitano, che, come apparisce da pochissimi titoli di rubriche pervenuti fino a noi, si occupava appunto più specialmente dell'ordinamento amministrativo del Comune e della gestione dei pubblici servizi, è andata perduta. Se non che, qualcosa ci dicono le provvisioni. Ai primi di giugno, infatti, del 1280 una deliberazione del Consiglio Generale dava facoltà al Capitano ed al suo Consiglio di escogitare un mezzo qualsiasi per riscotere una gabella da coloro « *qui panem coptum faciunt ad vendendum* » (1). Il Consiglio del Capitano deliberò in massima d'imporre una tassa ai fornai, ma non se ne sa di più poichè il documento è mutilo. Si sa però che furono subito creati dei pubblici ufficiali incaricati di esigere la gabella del pane e che, fra l'altro, dovevano avere « *officium* « *ponderum Comunis et super molendinarios* » (2). Per bene espletare il loro mandato, si concedeva loro, dietro formale proposta, un notaio che durava in carica due mesi, quanto gli ufficiali (3), e che doveva continuamente assisterli nella verifica dei pesi e delle misure del Comune, nell'attiva vigilanza esercitata su i mugnai e su i fornai, oltre che nel provvedere che la città non difettasse mai di grano e di biade, sia per effetto delle carestie frequenti, sia per colpa dei mercanti e dei proprietarî e conduttori di mulini.

Però, non possiamo dire che si sia avuta una ricca legislazione a proposito dell'approvvigionamento della città da parte del Comune, analogamente a quanto seguiva in moltissimi luoghi d'ogni regione d'Italia. A voler giudicare da qualche fugace cenno delle Consulte Fiorentine, si potrebbe concludere che, ad esempio, per l'introduzione e la vendita del sale l'iniziativa era lasciata ai privati, ossia ai grandi commercianti specialmente fiorentini, come Lapo Scandicci (4), e che il Comune interveniva solo quando si

(1) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, *Provv.*, 7 giugno 1280.

(2) Ibid., *Diurni*, *Provv.*, 28 giugno 1280.

(3) Ibid., *Diurni*, *Provv.*, 5 luglio 1280.

(4) Arias, *I trattati commerciali*, pp. 291 e seg.

trattava di domandare alle città vicine il permesso di far passare a traverso il loro territorio la merce acquistata dai mercanti (1). Non si hanno, perciò, notizie circa la distribuzione del sale ai Comuni del contado, che vediamo così ben regolata a Bergamo (2), come su l'acquisto del grano col pubblico danaro in tempi di carestia, secondo l'uso costante di molti Comuni, di città e di contado, come Volterra e Montecastelli (3); ma parrebbe che, salvo in casi eccezionalmente gravi, a Prato si fosse seguìto il sistema vigente a Firenze fin dopo l' '85, per cui il Comune non intervenne ad assumere per conto suo l'acquisto e la vendita del sale e del grano, se non quando una carestia ve lo avesse costretto (4).

E ciò non certo perchè il Comune difettasse di entrate; che anzi i primi anni del governo popolare, dal 1280 all' '85, furono di una certa floridezza per le finanze dello Stato, soprattutto in grazia delle rendite dei beni dei Ghibellini, banditi e perseguitati pur dopo la pace del Cardinal Latino, beni che, dopo alcuni anni in cui furono lasciati in usufrutto ai singoli Guelfi ritornati in patria il 1267, il Comune prese per sè e amministrò direttamente. Alla fine di giugno, infatti, del 1280 (5), una deliberazione del Consiglio del Capitano ordina ai camerari del Comune che si paghino a Ser Gentile notaio cinque soldi di danari pisani, per aver fatta una quietanza con la quale Puccio Lomandini, procuratore del Comune, dichiarava di aver ricevuto libre 1154, soldi 6 e da-

---

(1) Così nell' '85 il Comune manda ambasciatori a Firenze per chiedere il libero passaggio per il territorio fiorentino di 1000 staia di sale comperato a Pisa. Ved. *Consulte*, I, 317; 25 ottobre 1285.

(2) Mazzi, *Le vicinie di Bergamo*, pp. 108-109. Pare che il Comune assegnasse a ciascuna *vicinia* una determinata quantità di sale. Lo stesso seguiva per i Comuni rurali. Cfr. Pertile, *Storia del dir. ital.*, II, 1, 444.

(3) Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Volterra*, 21 febbraio 1265. Il Comune di Montecastelli si dichiara debitore di Picciardo del fu Guido da Travalle di libre 180. prezzo di 20 moggia di grano che il Comune suddetto aveva comperato. Ibid., *Volterra*, 29 luglio 1259. Il Comune di Volterra costituisce un suo procuratore per prendere a mutuo da un fiorentino 1200 libre « pro emendo granum ad opus Comunis Vulterrani « nunc tempore carestie ». Cfr. Ibid., *Volterra*, 25 luglio 1258, 29 luglio 1260.

(4) Cfr. per questi casi eccezionali i dati di fatto raccolti dal Salvemini, *Magnati e Popolani*, pp. 122-23. Cfr. Arch. di Stato di Firenze, *Provvisioni*, vol. I, cc. 21-21 t., 5 novembre 1285. Apparisce che eran sempre mercanti privati che fornivano il sale al Comune, il quale doveva, come in quella circostanza, talvolta ricorrere ai mezzi legali per costringere i mercanti a mantenere la promessa fatta di provvedere il sale per la città e di non venderlo per proprio conto a danno del Comune.

(5) Arch. Comunale di Prato, *Diurni, Provv.*, 28 giugno 1280.

nari 4 da Gino di Bernardo e Nerone Arrighetti « *recollectores bo-* « *norum rebellium* ». Sappiamo anzi in quale misura quegli esattori dovevano esigere i fitti dai conduttori dei fondi (1). Lo stesso sistema è seguito nel 1281 e '82. E nel febbraio dell' 81 fu stabilito che i Dodici nel mese di giugno dovevano eleggere quattro buoni uomini — naturalmente popolani — uno per quartiere per la riscossione di quelle rendite « *inde ad medium mensem septembris* « *proxime futuri* » (2). Ed a togliere, se pur di questo v'era bisogno, ogni velleità agli antichi proprietarî di rivendicare i loro possessi, lo Statuto del Capitano prescrive che nessuno osi accampare dei diritti su quei fondi, e che il Capitano e gli altri ufficiali del Comune non siano tenuti a ricevere le loro istanze (3). Contemporaneamente, in tutto il distretto si dava una caccia infaticata ai perturbatori dell' ordine: ora sono eletti 20 uomini che con la *familia* del Podestà vadano errando « *de die et de nocte* » pel contado, « *ad capiendum exbannitos* » (4); ora si eleggono custodi notturni che vigilino a porta Travaglio e altrove (5); ora si mettono due uomini alle porte della città per dar segnale in caso di pericolo, ed altri sul campanile di Borgo, in vedetta (6). — Il Popolo non è, quindi, secondo alla Parte Guelfa nelle manifestazioni d'odio contro i ribelli del Comune. Nè si può dire che esso non abbia fatto il possibile per difendere la sua personalità giuridica di fronte a Rodolfo d'Absburgo, che pretendeva dai Comuni toscani, e più specialmente da Prato, il giuramento di fedeltà.

IV.

Nell' agosto del 1280, proprio quando Carlò d'Angiò aveva maggior bisogno di un Papa amico, era morto Niccolò III. Con l' aiuto della rivoluzione popolare scoppiata ad Orvieto, per cui

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, *Provv.*, 28 giugno 1280: « De stario quo- « libet vini sol. III; Item, de stario seghalis sol. III; Item, de stario mollii den. XXXII; « Item, de stario panichi den. XXV; Item, de stario ordei den. XXV; Item, de stario spelle « den. XVI; Item, de stario sargine den. XVI; Item, de libra olei sol. VI; Item, de libra « piperis sol. VI ».

(2) Ibid., *Diurni*, *Provv.*, 19 febbraio 1281.

(3) Ibid., *Statuti*, Fram. 13, r. 183.

(4) Ibid., *Diurni*, *Provv.*, 16 luglio 1280.

(5) Ibid., *Diurni*, *Provv.*, 31 dicembre 1280.

(6) Ibid., *Diurni*, *Provv.*, 25 gennaio 1281.

due Cardinali di Casa Orsini, nemici di Carlo, furono tenuti lontani dal Conclave, riescì eletto il francese Martino IV (1). Ma il nuovo Papa non potè far brillare sul capo del suo protettore protetto la stella della fortuna. La rivoluzione del Vespro tolse per sempre la Sicilia alla corona francese. Le condizioni generali della politica italiana erano più che mai avverse al Re di Napoli, che troppo palesemente aveva dimostrate le sue recondite ambizioni; e mentre in Romagna Guido da Montefeltro alla testa dei suoi Ghibellini caricava i Guelfi e le milizie pontificie (2), scendeva dalla Germania il Vicario imperiale per ricevere a nome dell'Imperatore il giuramento di fedeltà dalle città toscane (3). Lo seguivano 300 cavalieri tedeschi, a cui si aggiungevano molti Ghibellini, e lo favoriva apertamente Pisa. Posta sua stanza a S. Miniato, mandò in giro i suoi ambasciatori a ricevere il giuramento; ma nessuna città, ad eccezione di Pisa e S. Miniato e forse anche S. Gemignano (4), volle prestarglielo, come non volle obbedirgli appena eletto Rodolfo d'Absburgo (5), quantunque l'Imperatore avesse scritto da Vienna una lettera dall'intonazione così solenne a tutte le autorità, laiche ed ecclesiastiche, della Toscana, per presentar loro il suo fido Cancelliere (6). — Interessante è la lotta diplomatica svoltasi appunto tra il Cancelliere imperiale e il Comune di Prato nel 1281.

Fin dalla metà del 1281, il Legato imperiale inviava al Comune una lettera molto esplicita, che non lasciava dubbio di sorta su la intenzione dello scrivente. Si rispose domandando che fosse accordata una dilazione e inviando ambasciatori; ma il Cancelliere non fu tanto ingenuo da consentire, e gli ambasciatori ritornarono desolati. Ai 16 di luglio (7) il Consiglio Generale si aduna d'urgenza; si prende atto della risposta del Cancelliere e si delibera di mandare a Firenze degli ambasciatori per prendere ordini

---

(1) VILLANI, *Cronica*, VII, p. 67. Cfr. VILLARI, *I primi due secoli*, I, pp. 234-35.

(2) VILLANI, *Cronica*, VII, p. 78.

(3) VILLANI, *Cronica*, VII, p. 77.

(4) PECORI, *Annali di S. Gemignano*, p. 109.

(5) Per Lucca, ved. MAZZAROSA, *Storia di Lucca*, I, pp. 110-112.

(6) ZACCARIA, *Anecdotorum m. e.*, p. 31, n. 7, 6 gennaio 1281. Cfr. ZDEKAUER, *Breve et Ordinam. Pop. Pistorii*, Introduz. p. 45.

(7) In tutto il racconto della vertenza diplomatica tra Prato e il Cancelliere imperiale ci serviamo unicamente delle Provvisioni del Cons. Gener., filza cit. n. 271; e però sopprimiamo le note.

piuttosto che consigli, rimandando ogni discussione al giorno seguente, « *ad oram magis tanto negotio competentem* ». Ma il 17 luglio non se ne fece nulla, poichè si dovette rispondere al Papa che aveva mandato i suoi messi per invitare il Comune a *riconfermare* l'aiuto prestato alla Chiesa contro Guido da Montefeltro; riconferma che il Comune si guardò bene dal concedere prima che le maggiori città toscane avessero preso un qualsiasi atteggiamento verso la S. Sede. Sicchè, la discussione sul giuramento di fedeltà si riaprì soltanto il 19. Ser Giovanni, giudice, e ser Migliorato, notaio di grande stima (1), dissero concordemente che, pel momento, non c'era altro da fare se non spendere qualsiasi somma « *clandestinamente* », « *ad hoc ut non possit incurri per Comune pratense* « *contumaciam domini Cancellarii* », e scrivere nello stesso tempo a Malpilio, Iacopo e Barone de' Mangiadori, a S. Miniato, amici del Comune, perchè cercassero di adoprarsi presso il Legato imperiale a favore della città. Ma anche questo progetto fallì: il 25 luglio i Mangiadori fecero sapere che ogni elargizione di danaro sarebbe stata inutile (« *....quia non videbant nec videre poterant quod haberet* « *locum* »); ma che per altri 8 o 10 giorni si poteva esser certi che il Cancelliere non avrebbe preso contro Prato alcun serio provvedimento. Era un palliativo: dinanzi al mutismo di Firenze, sicura del fatto suo, al Comune doveva soprattutto importare che gli venisse accordata una non tanto breve dilazione; e però furono mandati altri ambasciatori a S. Miniato ed a Firenze. Ma il 29 luglio giunge, e si legge nel Consiglio Generale, un *ultimatum* del Cancelliere e si ascolta l'ambasciata di ser Migliorato e ser Francionetto: le opinioni sono molto discordi. Vi sono i politicanti arrabbiati, gl'intransigenti sostenitori dell'indipendenza del Comune, gli entusiasti della lotta, che vogliono assolutamente rompere ogni trattativa col Legato imperiale; altri, più pratici, non amano fare delle frasi e riscaldarsi alle fiamme di un sentimento patrio che sarebbe stato proprio inopportuno, ma dar tempo al tempo. Alla votazione gli uni occupano un'ala della Chiesa, gli altri si mettono

(1) Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Volterra*, 13 dicembre 1276. Migliorato giudice e notaio, scrive al Comune di Volterra ringraziandolo dell'onore fattogli nominandolo giudice ed assessore del Podestà pel 1272, e scusandosi di non poter accettare perchè assai occupato negli affari della sua città. Ved. altra rinunzia simile sotto il 21 novembre 1292.

dall'altra parte: così che alla divisione degli animi ne corrisponde, diciamo così, una topografica. I pratici sono, come sempre, in maggioranza, e la seduta è rimandata. — Due giorni dopo un illustre personaggio di S. Miniato, probabilmente uno dei Mangiadori, scriveva al Capitano e al Podestà per avvertirli che il Cancelliere imperiale, non appena partito da Pisa, dove attualmente si trovava, si sarebbe rivolto con le armi contro Prato, avendo già ottenuto il famoso giuramento dagli uomini di Colle. Ed il 5 agosto la minaccia si ripete con maggiore insistenza: il solito amico ha scritto da S. Miniato annunziando vicino un intervento armato dei cavalieri tedeschi, proprio quando ser Migliorato, reduce da Firenze, riferiva che i Fiorentini non avevano ancora presa una deliberazione definitiva. Che fare? Si stabilisce di continuare la seduta il giorno seguente, alla presenza di molti giudici e notai appositamente invitati. Ma non si conclude nulla, non ostante il cicaleccio accademico dei legulei; soltanto si mandano altri ambasciatori a Firenze e si domanda una nuova dilazione nell'adempimento del dovere imposto dalla Corte di S. Miniato. Per tutta risposta il Cancelliere scrive, il 7 di agosto, dichiarando che, se entro due giorni *interi* il Comune non gli avrà mandato i suoi procuratori legalmente costituiti « *ad mandata eius facienda* », egli sarebbe venuto in persona a sottomettere con le armi i ribelli protervi. Non c'è tempo da perdere; e lì per lì si eleggono i due uomini più illustri del Comune, ser Convenevole e ser Migliorato, come ambasciatori presso il Cancelliere. Il Comune, dice la formula dell'ambasceria riportata dal documento che riassumiamo, non può rifiutare il giuramento di fedeltà, ma desidera sapere sotto qual forma s'intenda farglielo prestare. Strano! Questo desiderio si esprimeva proprio quando erano per scoppiare le ostilità! Oltre a ciò, i Pratesi si dicono molto meravigliati del fatto che Guido da Suzzara, « *Legum Professor* », abbia detto e sostenuto in pubblico, ed alla presenza del Cancelliere, che il Comune di Prato sia stato comperato dall'Impero come si compra un campo o un cavallo (1); e

(1) Queste parole furono dal Casotti, *Ragionamento storico*, riportate per dimostrare che i Pratesi risposero al Cancelliere imperiale di essersi ricomprati dall'Impero! Proprio tutto a rovescio! Cfr. Hartwig, *Quellen und Forschungen*, ecc., par. II, p. 47; Carlesi, op. cit., p. 113. Ant. Guasti, in *Arch. Stor. Ital.*, ser. V, to. V, 1890, pp. 108-114, infirma il passo del Villani, *Cronica*, IV, 26 e del Malaspini, *Storia fiorentina*, c. 66, circa le origini di Prato, e, riportando il doc. del 7 agosto 1281, rimette la questione nei suoi confini.

non possono quindi prestare alcun giuramento se prima non sia risoluta questa questione puramente giuridica. La trovata per guadagnar tempo era legittima. E, infatti, si arrivò al 12, quando ritornarono i due ambasciatori da S. Miniato con la formula del giuramento dettata dal Legato dell'Imperatore, su la quale bisognava che il Consiglio Generale giurasse entro il giovedì, 14 agosto. Non era possibile: bisognava avere il consenso di Firenze, la quale non seppe o non volle rispondere una parola sola nè pure al Capitano pratese Benghi de' Buondelmonti, suo cittadino. Si passò il 14 e il 15 in grande ansia: il 16 gli ambasciatori del Comune fecero sapere da S. Miniato che ormai non c'era più nulla da sperare, che bisognava giurare, senz'altro, il giorno seguente.

La posizione era molto critica; ma giovò questa volta la presenza di un Legato pontificio venuto il 13 a domandare aiuti contro Guido da Montefeltro. Come era possibile risolvere due grosse questioni in un sol giorno? Che avesse un po' di pazienza il Cancelliere! E il Cancelliere fu cortese, poichè disse che avrebbe atteso fino a tutto il 24. Ma otto giorni eran così pochi! Rimandati gli ambasciatori di Lucca, che eran venuti a domandare aiuto contro Pescia, e il molesto prelato questuante, si apprese dalla bocca di ser Convenevole che a S. Miniato era diventata insopportabile la presenza dei messi del Comune. Benghi de' Buondelmonti si rimette in viaggio per Firenze, allo scopo di adoperarsi « *con tutte le arti, in pubblico e in privato* », per indovinare qualcosa dei segreti maneggi della Repubblica. Passi sprecati! I Fiorentini non hanno nulla deliberato, non possono e non vogliono dir nulla. E il malato si volta dall'altra parte per cercare un po' di requie sul letto dei suoi dolori. « *Sapientissime excusent Comune Pratense* » — così dissero i Consiglieri a ser Convenevole ed a ser Migliorato, rimandandoli a S. Miniato, per tentare ancora una volta di annullare o attenuare con la loro casistica agguerrita la gravità del responso di Guido da Suzzara. Il 15 settembre si credette bene inviare al Cancelliere due religiosi, poichè i due giuristi non avevan più nè lagrime nè parole. Si presentino « *reverenter* » alla maestà terribile del Legato imperiale e domandino ancora una dilazione, poichè il Comune non avrebbe giammai potuto prestare il richiesto giuramento prima che le città guelfe, e principalmente Firenze, non avessero deliberato quale atteggiamento si dovesse assumere di fronte alla richiesta imperiale. Non solo; i due religiosi dicano ormai tutta intera la verità, poichè forse un atto di sincerità politica

potrà salvare la situazione; dicano cioè che i Pratesi sono obbligati a temporeggiare « *occasione Comunis Florentie, cum eidem Co-* « *muni omni tempore subiecti fuerunt, nec possint ab ipso Comuni, etiam* « *in gravissimis, separari* ». Questa confessione della propria servitù politica, fatta in un momento di grande esasperazione, poteva ammansire l'ira del Cancelliere. Ed infatti, se ne ottenne una dilazione di 13 giorni, fino al 28 settembre. Si poteva un po' respirare liberamente; ma, tanto per far qualcosa, il 19 il Consiglio Generale stabilì che una balìa composta del Podestà, del Capitano, dei Dodici e di altri sapienti « *di Prato e d'altrove* » dovesse discutere « *su i diritti dell' Impero* », prima che si fosse presa una deliberazione definitiva. Ed il giorno dopo, mentre il consiglio di balìa discuteva, si mandava un ambasciatore a S. Miniato perchè il Cancelliere confermasse al Comune « *le convenzioni ed i patti* » intervenuti certamente nei tempi passati tra l'Impero ed il Comune nascente, e di cui non abbiamo altra notizia (1). Si perdettero così alcuni giorni, ed il termine estremo fissato « *de multa* « *gratia* », per intercessione del Comune di S. Miniato, era prossimo a spirare.

A questo punto la guerriglia diplomatica non era più oltre possibile. Firenze, che si era tenuta finora in disparte, promosse un parlamento generale a S. Miniato, a cui dovevano prender parte, fra gli altri, i Vescovi di Arezzo e di Volterra, ed a cui finì con l'aderire, benchè mal volentieri, il Legato Imperiale. Si fissò la data del 29 settembre; ma qualche giorno prima furono inviati a S. Miniato ser Arrighetto Metelli e un tale ser Chello, nuovo alla vita politica, perchè cercassero di venire segretamente a conoscenza delle deliberazioni che via via si prenderebbero al Congresso e comunicarle al loro governo. Noi non sappiamo quello che fosse stabilito (2); ma si sa che il 7 ottobre il Comune di Firenze an-

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, 20 settembre 1281. Si aggiungeva che, se non si potesse ottenere quanto si domandava, l'ambasciatore « dicatur ei (al « Cancelliere) protestando et sub protestatione quod Pratenses volunt et desiderant ad do- « minum Imperatorem habere recursum et exponere seriatim qualiter et quomodo Pra- « tenses non possunt facere fidelitatem *propter metum et timorem florentinorum*, nisi « prius facerent florentini et prestarent dictam fidelitatem. Et hoc dicerent se facturos « maxime cum Pratenses diligant et affectent honorem et excellentiam et bonum statum « omnium imperatorum inter alios italicos ».

(2) Non si sa perchè il Congresso fu tenuto il 1.° ottobre. Ved. nota seguente.

nunzia a Prato che il Cancelliere ha accordata una nuova dilazione di otto giorni; e si sa altresì che il 9 i Fiorentini promettono di protestare energicamente presso il Cancelliere anche a nome dei Pratesi. Il 12 la protesta è fatta; ma il giorno dopo ser Migliorato propone al Consiglio Generale che si mandi un ambasciatore « *secretissimus* » a S. Miniato per corrompere con una forte somma, se possibile, il Cancelliere e per dichiarare che i Pratesi sono pronti ad indennizzare l'Impero di tutti i diritti vantati su la città, ma vogliono « *habere recursum ad maiorem* ». L'ambasceria sortì esito sfavorevole, poichè il Legato imperiale « *ex nimis indutiis reputat se delusum* »! Senonchè, questa volta c'era ben poco da temere, poichè Firenze aveva con pubblico documento dimostrato di voler fiaccare l'audacia del Cancelliere. Infatti, nella seduta del 18 ottobre è letto nel Consiglio Generale il ricorso che i Fiorentini avrebbero presentato « *ad Romanam Ecclesiam et ad dominum Papam et dominum Regem Romanorum* ». Parve un capolavoro (1); se non che, i Fiorentini avevano dimenticato di dire ben forte che essi parlavano anche a nome di Prato. Quindi, la gioia sbollì d'un tratto, e si sentì il bisogno di spedire in gran fretta un ambasciatore « *segre-*

---

(3) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, ottobre 1281: « Ego *talis* sindicus domini Matthei de Madiis Pot. Florent. et dominorum XIIIIcim bonorum virorum « positorum super bono statu et custodia civitatis eiusdem ....constitutus in presentia vestra. « domine R. Cancellarii Serenissimi domini Rodulfi regis Romanorum illustris, dico et pro- « pono preceptum seu comminationem quod et quam vos, domine Cancel., fecistis... in collo- « quio generali apud S. Miniatum *del Tedesco* die kal. octubris in eo quod precepistis seu « mandastis Comuni Florentie, cuius ambaxiatores erant in dicto colloquio, quod usque ad « xv dies debetur facere et iurare fidelitatem.... sub illis penis et bannis, que et quas vobis « placeret imponere et exigere et sententiis ferendis vel aliis verbis similibus, nullum vel « nullius valoris esse; etsi.... sentiens me pro dicto Comuni et universitate et ipsum Comune « et universitatem indebite et iniuste gravatum a dicto precepto et comminatione et ab om- « nibus aliis gravaminibus in dicto precepto contentis vel alio quocumque modo factis. Et « quia nunquam Comune Florentie fidelitatem fecit alicui imperatori vel alii (sic) pro im- « perio recipienti, et quia semper vixit et fuit liberum et etiam ex aliis causis legiptime ad « dictum dominum Rodulfum, Romanorum regem, et etiam ad Ecclesiam Romanam et reve- « rendum sanctum patrem dominum Martinum summum pontificem in hiis scriptis appellatio, « reservata inde pro predicto Comuni et ipso Comuni electione et potestate incipiendi et « prosequendi causam nullitatis et etiam appellationis prefate coram illo iudice quem magis « Comuni Flor. placuerit eligere.... Habeatur memoria quod ante appellationem predictam « faciendam pro sindico Comunis Flor. petatur et habeatur exemplum et tenor precepti et « aliorum actorum factorum in predicto colloquio. Et ipso precepto et actis habitis tenor « ipsûm inferatur in appellatione predicta ibi ubi supra habetur mentio de dicto precepto. « Et si exemplum eorum non fuerit exhibitum nominatim inseratur in appellatione qualiter « idem sindicus appellat ab illo gravamine precepti et actorum non exhibitorum ».

« *tissimo* » al dottore Guido da Suzzara ad ammansire la sua collera con una buona dose di fiorini, ed un altro al re Carlo perchè scrivesse una lettera commendatizia al Cancelliere in favore del Comune, nonostante avesse dichiarato e fatto credere di non volersi più oltre occupare delle faccende di Toscana (1). Le cose erano a questo punto, quando, il 6 novembre, la Repubblica Fiorentina faceva sapere che non si sarebbe dovuto stringere alcun trattato col Cancelliere, prima che fossero ritornati i suoi ambasciatori da destinarsi al Papa e all' Imperatore per presentare il famoso atto di appello. Bene; ma Prato non sa se debba mandare anch' essa i suoi ambasciatori con quelli fiorentini o se debba essere contenta « *florentinorum oratoribus* »; e però si manda a Firenze in tutta fretta il Capitano in persona. Il quale, ritornato il 9 novembre, annunzia che gli ambasciatori Fiorentini avrebbero parlato anche a nome del Comune di Prato, ma che non sarebbe stato del tutto inutite l' invio di un religioso, che avesse accompagnata la legazione fiorentina. Ma al Consiglio del Capitano, nella seduta del 12, questo invio parve un non senso. Ser Migliorato mette subito la questione nei suoi veri termini: noi, egli dice, non possiamo discostarci nè pur di un punto dalla linea di condotta seguita da Firenze; dunque il nostro ambasciatore, che certamente non potrà prendere la parola al cospetto di Cesare e del Papa, dovrà far la parte delle comparse. E allora, è più decoroso pel Comune stendere in iscritto i propri desiderati, dimostrando all' Imperatore che « *esse commode non possunt Pratenses in quiete ac pace, de vicinitate* « *Florentie* », e che quindi il Cancelliere deve scusarli se non hanno potuto seguire la sua volontà. Gli ufficiali della Repubblica avrebbero riguardato la bozza del memoriale, con facoltà di modificarne il contenuto e la forma. Il Consiglio non sa far di meglio che approvare le idee esposte da ser Migliorato e formulare il memoriale. Pochi giorni dopo, la legazione fiorentina era in viaggio, intanto che nel contado i Ghibellini tumultuavano, cercando di tentare un colpo di mano su la città.

Che si fece? Quale fu la conclusione a cui si giunse dopo tanto armeggiare, dopo tante utili e inutili umiliazioni? Non ab-

---

(1) Ibid., *Atti civili*, filza 1053, carta lacera portante la data del 3 agosto 1282. a torto inserita in quegli atti. Vi si legge: « ipsi domino regi non placet in factis Tuscie se « intromictere ».

biamo modo di precisarlo, perchè a questo punto più non ci soccorre alcun documento; e dobbiamo rientrare nel racconto dei cronisti. Certo al suono di qualche migliaio di fiorini l'Imperatore riuscì ad addormentare i suoi spiriti bollenti e a seppellire definitivamente il povero scheletro esumato dei suoi diritti. Egli aveva bisogno di quattrini, fino al punto da esser costretto a stipulare dei contratti di mutuo con dei cittadini di Firenze, tanto onerosi e umilianti che un bottegaio qualunque non li avrebbe sottoscritti (1): era, dunque, naturale che, come dinanzi alla fiera protesta del Papa, circa i suoi diritti su le città di Romagna, rispose col silenzio umiliante (2), cercasse ora di carpire fiorini per confermare e vendere privilegî di libertà antichi e nuovi. D'altra parte, ai Comuni interessati non pareva vero togliersi di dosso, con un sacrificio pecuniario non mai abbastanza grave, il giogo noioso, se non pesante, dell' Imperatore. Così Firenze spende oltre quattrocento fiorini d'oro per la sola stipulazione di un trattato col Cancelliere imperiale (3), e una forte somma dovette spendere il Comune di Pistoia, se potè ottenere che il Cancelliere annullasse in suo favore tutte le condanne pronunziate contro di essa, e dichiarasse che giammai avrebbe costretta la città a prestare il giuramento di fedeltà all'Impero, se prima non avesse giurato Firenze, e che giammai le avrebbe rivolte contro le sue armi se non avesse prima attaccata Firenze.... ossia, nei millennii futuri! (4). Lucca sborsò 12,000 fiorini (5), e Prato, a quanto riferisce il Guardini, ai 20 di luglio 1282, « con il suo denaro comprò ogni giurisdizione

---

(1) Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Archivio generale*, 5 maggio 1283: « Magnificus vir dom. Rudolfus imp. aule cancellarius.... confessus et manifestus fuit se « recepisse et habuisse mutuo et ante hunc contractum accepisse quingentas libras monete « parve florentine a Iacobino quondam Vermigli Alfani civ. Flor., pro iustis necessariis « et utilibus expensis Imperii ». Si dànno in pegno al mutuante alcune case e terre, di cui egli godrà le rendite come frutto del capitale mutuato. In eventuali giudizi civili si crederà alla parola del mutuante « *et suorum heredum sine honere probationis* ». Cfr. per un altro prestito, fatto dallo stesso Iacopino di Vermiglio: di fiorini d'oro 3400, nello stesso giorno 5 maggio 1283. Ibid., *Diplom., S. Miniato*, 10 dicembre 1297. È una copia dell'atto dell'83; a cui segue copia del consenso imperiale, quanto all'assegnamento delle rendite di alcuni beni al creditore, dato da Augusta il 1286.

(2) Cfr. Vitale, *Il dominio della Parte Guelfa in Bologna*, p. 24.

(3) *Consulte della Rep. Fior.*, I, 99-100, 10-14 settembre 1282.

(4) Arch. Capitolare di Pistoia, *Liber Censuum*, c. 139, 16 luglio 1282. Ed. Zaccaria, *Anecdotorum m. e.*, pp. 74-75.

(5) Mazzarosa, op. cit., I. p. 112.

« et libertà che aveva o aver potessi l'Imperio sopra la nostra « terra di Prato da Ridolfo Imperadore, come per privilegio impe- « riale scritto da M. Corrado et sottoscritto dal detto Imperadore, « colla solita sottoscrizione dell'Arcivescovo di Colonia, Cancel- « liere dell'Italia, con piombato sigillo » (1). Il privilegio a cui qui si accenna non ci è pervenuto; ma non è il caso di mettere in dubbio la notizia del Guardini, poichè essa corrisponde esattamente allo stato della questione e compie, senza romperne la trama, il racconto che si può trarre dai documenti.

Così, dopo un anno di ansie, il governo popolare vide finalmente risoluto l'increscioso problema della posizione giuridica del Comune di fronte all'Impero; e con le rendite dei Ghibellini potè far fronte alle spese necessarie per comperare, davvero *come un campo o un cavallo*, la indipendenza e la libertà dei suoi movimenti. Ma quello che non potè salvare dal naufragio fu l'autonomia del Comune di fronte a Firenze; tanto che, se un danno veramente grave arrecò la vertenza col Cancelliere imperiale, esso consistette soprattutto nella necessità ineluttabile di dichiararsi servitori umilissimi della potente vicina, proprio in un momento in cui sarebbe stato per lo meno un bel gesto ergersi, in tutta la forza del proprio diritto, di contro all'arbitrio, da qualunque parte esso fosse sbucato, come aveva fatto più volte Volterra contro Firenze e contro l'Angioino. Se non che, i bei gesti non risolvono le questioni politiche e, principalmente, quelle economiche, ma precipitano sovente le une e le altre. E le classi sociali politicamente evolute fanno, sempre e dovunque, volentieri a meno della sentimentalità quando hanno da difendere i loro interessi insidiati. Il Popolo, come primo atto del suo governo, o, meglio, della sua preponderante influenza nel governo, aveva ottenuto da Firenze la restituzione della vecchia fortezza degli Alberti, datale dai Guelfi probabilmente su i primissimi tempi del loro ritorno in patria, quando era necessario l'aiuto delle milizie della Lega e del Re di Napoli per conservare lo Stato (2). E questo voleva dire che ormai

---

(1) GUARDINI, *Cronica*, ms. cit., pp. 66-67.

(2) *Consulte della Rep. Fior.*, I, 47, 21 maggio 1281. Gli ambasciatori pratesi chiedono « quod per com. Florentie dicto Comuni Prati restituatur castrum existens in « terra Prati quod tenetur et custoditur per ipsum Comune Florentie, et quod olim dicunt « esse recomandatum Comuni Florentie per ipsum Comune Prati. Cfr. ibid., I, 47-48. 24 maggio 1281. Nel « Consiglio del Comune e delle Capitudini delle sette Arti maggiori », su proposta di Adimaro degli Adimari, si accoglie la domanda degli ambasciatori pratesi.

il Comune era in buone mani e che alla sua difesa sarebbe bastata l' energia degl' interessati. Ma di fronte al Papato e all' Impero, nelle questioni assai vive che si dibattevano tra la morente autorità medievale e i nuovi principî della civiltà, prima che quella scomparisse definitivamente dal novero delle forze operanti nel consorzio umano, la sorte dei deboli e dei poveri era quella di costruire archi di trionfo per i forti e per i mentiti difensori dei loro diritti, che sapientemente si preparavano il trono di signori. Poichè le origini delle signorie territoriali dei Comuni italiani trovano la loro ragione giuridica nel bisogno di protezione che tormentava i centri minori.

V.

La Lega Guelfa continuava intanto le sue tradizioni bellicose contro Pisa e contro i Ghibellini, a cui la pace dell' 80 non aveva ridato quanto perdettero l' 11 di novembre del 1266. I parlamenti e i congressi s' inseguono con rapidità straordinaria; anzi, uno fu tenuto proprio a Prato, verso gli ultimi del 1281 ed i primi dell'anno seguente (1), al quale tenne subito dietro la stipulazione di uno dei tanti trattati di alleanza fra le città guelfe, che doveva durare 10 anni (2). Si è appena firmato il nuovo patto, che il Comune di Prato dovette contribuire con ben 25 cavalieri alla campagna intrapresa da Firenze contro Nello Pannocchieschi, rinserratosi nel castello della Pietra (3); mentre Siena, inquieta per gli avvenimenti che seguivano in Sicilia, in Romagna e in altre regioni italiane « *et etiam in aliis partibus* », mandava ambasciatori a Firenze dimostrando la necessità che si tenesse un nuovo parlamento guelfo « per il buono e tranquillo stato di Firenze e di tutta la Toscana », e si scrivesse a Lucca, Prato, Volterra ed alle altre città della Lega perchè vi mandassero i loro ambasciatori (4). Ed ai primi di novembre, i delegati dei singoli Comuni, convenuti nella Chiesa di Badia a Firenze, promettevano di osservare i patti giurati e fissa-

---

(1) *Consulte della Rep. Fior.*, I, 56, 12 gennaio 1282. Da questo passo non risulta la data precisa dell' accordo.

(2) Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Volterra*, 8 febbraio 1281(82).

(3) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, 4 novembre 1281. I Pannocchieschi erano signori del castello di Laiatico o Aiatico nella diocesi di Volterra. Repetti, *Dizionario*, II, 628.

(4) *Consulte*, I, 95, 29 giugno 1282.

vano il contingente che ciascuno di loro doveva dare per mettere su l'esercito della Lega. Questo doveva essere composto di 304 militi, di cui 146 ne doveva dare Firenze, 91 Siena, 41 Pistoia, 15 Prato, 7 Volterra e 4 Colle; e delle 2000 libre da darsi al Capitano Guido Selvatico, 960 spettavano a Firenze, 598 a Siena, 268 a Pistoia, 98 a Prato, 46 a Volterra e 26 a Colle (1). Ma questi son fatti consueti: dall' 80 all' 84 la politica guelfa in Toscana non presenta alcun notevole aspetto. Nel 1284 avviene un fatto memorabile che segna nella storia della Toscana una pagina solenne e triste. Tutte le mine da lunga mano preparate contro Pisa scoppiano ad un tempo; i grandi problemi commerciali che avevano, fin dalle sue origini, travagliata la Repubblica Fiorentina, assumono adesso un'acutezza estrema ed entrano in una nuova fase, ricca di forme molteplici e complicate per nuovi elementi che intervengono, ora a facilitarne ora ad ostacolarne la soluzione naturale. Il commercio dei mari d' Oriente, il predominio quasi assoluto nel Mediterraneo, il sentimento di orgoglio nazionale, proprio dei popoli grandi e generosi, avevano resa Pisa ricca di navi e di capitali immensi, che le permettevano di respingere senza grave danno le forze guelfe, che si riversavano periodicamente sul suo territorio.

Fino all' '84 le sorde ostilità fra Genova e Pisa non poterono scoppiare: dalle rive del Mar Ligure e da quelle del Tirreno si allungavano su la Corsica e la Sardegna le ombre della dominazione genovese e pisana incontrantesi e mescolantesi in una nuvolaglia tetra di tempesta; e nell' Oriente, là dove i cavalieri e i mercanti del secolo XI avevan portato le loro armi e le loro ambizioni inconsciamente larvate dalla fede cristiana, quasi per istintivo bisogno di legalità e di idealità, i cittadini dell' una e dell'altra Repubblica prolungavano come uno strascico le contese che insorgevano in patria. E si ebbero qua e là piccole avvisaglie di pochissima importanza, pel momento, ma che preparavano la grande lotta che sarebbe scoppiata irrefrenabile più tardi, quando i segreti

(1) Arch. di Stato di Firenze. *Diplomatico, Volterra*, 3 novembre 1282. Cfr. *Consulte*, I, 118, 7 novembre 1282. Le *Consulte* dànno la cifra di 300 cavalieri. Il doc. volterrano dà la cifra esatta non solo dei cavalieri, ma anche delle somme che ciascuna città sborsava, computandola in libre, soldi e denari. Eccola: Firenze, l. 960, s. 10, den. 6; Siena, l. 598, s. 13, den. 8; Pistoia, l. 269, s. 15; Prato, l. 98, s. 13, den. 8; Volterra, l. 46, den. 12; Colle, l. 26, s. 6, den. 2.

maneggi dei Fiorentini riesciranno a fare della Toscana il teatro di una guerra implacabile, e talvolta gigantesca ed epica, perchè le forze dei deboli si esauriscano e le audacie dei forti trionfino, e la leggenda delle origini romane della Città dell'Arno abbia la sua sanzione storica e la sua spiegazione psicologica (1).

Si pervenne così alla giornata della Meloria, il 6 agosto 1284, in cui si elevò per l'ultima volta, veramente fulgido, il nome di Pisa imperiale. Il disastro fu forse più irreparabile di quel che avrebbero potuto pensare i nemici di Pisa; ma Firenze capì subito che sarebbe stato un fatale errore lasciare che Genova finisse di abbattere da sola la città sconfitta e che sola cogliesse i frutti della vittoria. Non era più oltre possibile infestare periodicamente il territorio pisano e continuare a profondere migliaia di fiorini in una guerra micidiale ma giammai decisiva, mentre Genova faceva sue le spoglie dei vinti e suo quel mare ch' era stato il sogno costante e tormentoso di tutti i partiti fiorentini da oltre un secolo: la cooperazione delle forze guelfe e di quelle genovesi avrebbe potuto in certo modo assicurare a Firenze, sempre pronta a trar profitto da ogni passo falso degli alleati, il predominio in Toscana e uno sbocco al mare. E fu stipulato, il 13 ottobre 1284, un trattato tra Genova, Lucca e Firenze, nel quale, fra l'altro, si diceva che, « *almeno una volta all'anno* », bisognava muovere guerra a Pisa: Firenze e Lucca dalla parte di terra, Genova da quella di mare (2). Il giorno stesso, gli ambasciatori delle città federate, obbedendo ad un preciso articolo del contratto, che imponeva loro di cercare l'adesione di altri Comuni, erano a Prato ad invitarla ad entrare nella Lega; e il giorno stesso (3) mess. Carbone, procuratore di Prato, dichiarava formalmente a nome del Comune di aderire al patto fiorentino-genovese.

Quali siano state le vicende militari della Lega dopo il 13 ottobre 1284 non importa descrivere; notiamo solo che si era appena in certo modo composta la grave questione pisana con un nuovo e splendido trionfo della diplomazia fiorentina; erano ancora in

---

(1) Cfr. le belle pagine del VILLARI, *I primi due secoli*, I, 244 e segg.

(2) ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Capitoli della Repubblica*, vol. 44, cc. 85-88. VILLANI, *Cronica*, VII, 97. Cfr. ARIAS, *I trattati commerciali*, pp. 115 e seg.; VILLARI, op. cit., I, 248 e seg.: PERRENS, *Histoire de Florence*, II, 276 e seg.

(3) Ibid., *Diplom., Riformagioni, Atti pubblici*, 13 ottobre 1284 (quaderno membranaceo c. 3 t.). Cfr. Ibid., *Capitoli della Repubblica*, vol. 44, c. 88 t.

armi i soldati della Taglia, e Prato sborsava, per vivacchiare alla meglio all'ombra di Firenze, enormi somme ad altrui beneficio, quando la morte inaspettata di Carlo d'Angiò e la conseguente elezione di Carlo II produssero nel Reame dei turbamenti, a cui non poteva rimanere estranea la Toscana. La Repubblica fiorentina spedisce all'istante ambasciatori in Puglia e nelle altre regioni del Regno, oltre che presso la S. Sede, perchè notifichino tutto quanto possa accadere; ed intanto si fortificano i castelli del contado, specialmente quelli del Val d'Arno, perchè non possa « *ex* « *eis aliquid sinistri contingere* », e si scrive urgentemente a Prato, a Pistoia, a Siena, perchè armino e tengano pronti dei soldati mercenari per una eventuale spedizione nel Regno di Napoli (1). Ai primi di aprile, dietro lettere di re Carlo II o Iuniore, com'è chiamato frequentemente nelle *Consulte*, si discute dei soldati da mandarsi in suo aiuto, oppure di una equivalente somma di danaro; e, forse perchè si stava già preparando una spedizione contro i Pisani, prevale il consiglio di mandare danari invece di soldati (2). La sola Firenze spedisce 6000 fiorini, ricavandoli naturalmente dall'imposizione di un dazio (3), e lo stesso fanno, oltre la misura delle loro forze, gli altri Comuni della Lega. E dopo un mese, mentre è in aria un accordo tra Genova e Pisa — e se ne parla con apprensione nelle *Consulte* — ecco nuovi apparecchi di guerra per non venir meno al trattato dell'ottobre '84. Prato, Volterra, Siena, S. Gimignano, Poggibonsi, Colle sono invitati a mettere in armi le loro genti e spedirle ad ogni richiesta contro i Pisani ed a provvedere energicamente alla difesa della città, durante il periodo delle operazioni militari (4). Ma fino a tutto maggio non si fa che discutere nei Consigli di Firenze su le modalità della spedizione (5); mentre che Prato si occupa attivamente di tener custodita la terra fin dal marzo, dopo la morte di Martino IV e di Carlo d'Angiò (6); manda i suoi soldati regolarmente nell'esercito della Lega (7), e, tanto per rispondere ancora una volta de-

---

(1) *Consulte della Rep. Fior.*, I, 196, 30 marzo 1285.

(2) *Consulte*, I, 199-201, 2 e 4 aprile 1285.

(3) *Consulte*, I, 201-3. 6 aprile 1285.

(4) *Consulte*, I. 214. 8 maggio 1285.

(5) *Consulte*, I, 218-19, 16 maggio 1285; 223, 26 maggio.

(6) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, *Provv.*, 30-31 marzo e 4 maggio 1285.

(7) Ibid., *Diurni*, *Provv.*, 30 marzo 1285.

gnamente alle intenzioni del Cardinal Latino, in un sol giorno — per ordine pubblico e per non trovarsi con un nemico di più da combattere, nel caso che il ventilato riavvicinamento di Pisa e Genova si sia verificato — caccia di città ben 70 Ghibellini (1). Ma le risorse normali non bastano a far fronte alle spese di una guerra inarrestabile: chi sopperirà al bisogno? È presto detto: il 15 marzo, come se si trattasse di una faccenda ordinaria dell'amministrazione, senza grande strepito di arringhe, si tassa la città ed il contado per 100,000 libre, di cui soltanto al contado se ne addossano ben 27,750! (2). E quasi che tutto questo non bastasse, nell'aprile seguente s'impone un dazio sul reddito accertato nell'ultima libra del marzo (3), ed un altro se ne impone nell'ottobre (4). La guerra pisana è l'abisso che inghiotte migliaia di fiorini, è la sanguisuga enorme che succhia il miglior sangue e le migliori energie della città: i piccoli Comuni, che non hanno risorse inesauribili nei

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, *Provv.*, 31 marzo 1285. La lista degli espulsi comprende nomi di tutte le otto porte della città, così distribuiti: Porta S. Giovanni, 19; Porta Travaglio, 18; Porta Gualdimara, 8: Porta Santa Trinita e Corte. 9; Porta Fuia, 8; Porta Tiezzi, 5; Porta Capo di Ponte, 3.

(2) Ibid., *Diurni*, *Provv.*, 15 marzo 1285. La libra è così ripartita: Porta S. Giovanni, l. 15.200; Porta Travaglio, l. 15.600; Porta Gualdimara, l. 14.000; Porta Fuia, l. 14.000; Porta Corte, l. 6.600; Porta Capo di Ponte, l. 9.100; Porta Tiezzi, l. 11.200. E nel contado: Ville di Porta S. Giovanni: Villa di *Bibiano*, (riportiamo il nome delle ville come è nel testo), l. 300: Villa di *Sufignano*, l. 1500; Villa di *Canneto*, l. 800; Villa di *Carteano*, l. 300; Villa di *Filectole*, l. 1000; Villa di *Cavaglano*, l. 170. — Ville di Porta Travaglio: Villa di *Schingnano*, l. 460; Villa di *Grescialda*, l. 360: Villa di *Caiano*, l. 200: Villa di *S. Lucia*, l. 480. — Ville di Porta Gualdimara: Villa di *Ghalciana*, l. 3700; Villa di *Casi*, l. 400. — Ville di Porta Fuia: Villa di *Casale*, l. 350; Villa di *Aiuolo*, l. 1580; Villa di *Capezana*, l. 310: Villa di *Tobiana*, l. 960; Villa di *Sorniano*, l. 400; Villa di *Strada*, l. 280; Villa di *S. Ghodenzii*, l. 450; Villa di *Mallio*, l. 130; Villa di *Pupiglano*, l. 290. — Ville di Porta Santa Trinita: Villa *S. Leonardi et Casalis*, l. 220; Villa di *Fabbio*, l. 190; Villa di *S. Giusto*, l. 1500; Villa *Cafagii*, l. 450; Villa *Castru novi*, l. 510; Villa di *Cortevechia*, l. 100; Villa di *Montere'bioso*, l. 380; Villa di *Parmingno*, l. 200. — Ville di Porta Corte: Villa di *Gharingnano*, l. 300; Villa di *Paparino*, l. 580; Villa *S. Leonardi et Casole*, l. 200; Villa di *Capraia*, l. 220; Villa di *Vaiano*, l. 900; Villa di *Cerreto*, l. 400: Villa di *Calonica*, l. 400. — Ville di Porta Capo di Ponte: Villa di *Savignano*, l. 300; Villa di *Faltugnana*, l. 400: Villa di *Ponzano*, l. 210; Villa di *Calonica*, l. 620; Villa di *Mezana*, l. 470. — Ville di Porta Tiezzi: Villa di *Chonfienti*, l. 400; Villa di *Pizzodimonte*, l. 900; Villa di *Cavalliano*, l. 220; Villa di *Piemonte*, l. 600; Villa di *Ungnana*, l. 180; Villa di *Fabbio*, l. 300; Villa di *Consola (?)*, l. 100; Villa di *Savingnano*, l. 300; Villa di *Feghine*, l. 2000.

(3) Ibid., *Diurni*, *Provv.*, 5, 11 e 17 aprile 1285.

(4) Ibid., *Diurni*, *Provv.*, 15 ottobre 1285.

grandi commerci e nello sviluppo industriale, sono condannati alla rovina più disastrosa. Il Popolo, che era venuto su assetato di pace, e aveva lottato contro i Guelfi e i Ghibellini, che avevan fatto delle città altrettante pire fumanti eternamente per la carne e pel sangue di vili e di eroi immolati in una febbre di distruzione trasmissibile di padre in figlio; il Popolo, che aveva mandato innanzi, come sentinella avanzata, i sedici buoni uomini a vigilare l'opera politica e, principalmente, quella amministrativa dei Capitani di Parte Guelfa; che aveva, come primo atto del suo ingresso nella vita pubblica quale partito organizzato e cosciente, conferito al suo Capitano ed ai suoi Otto ogni ampia autorità su l'avere del Comune, è esso stesso ora costretto a violare ogni giorno più una parte, e la più importante, del suo programma. È vero: il maggior peso delle imposte decretate da un governo di classe mira sempre a colpire il meno che sia possibile quella classe sociale di cui è l'esponente; ma assottigliare il reddito dei produttori, indebolire sensibilmente il profitto del capitale terriero e il capitale istesso, proprio quando sorgeva e prosperava d'ogni parte nei maggiori centri il capitalismo, significava impoverire la produzione indigena e creare alla concorrenza straniera una delle condizioni più vantaggiose, se non proprio la più vantaggiosa; significava avviarsi rapidamente verso la servitù economica e politica. E che perciò? Hanno forse le classi sociali e i corrispondenti partiti politici la percezione esatta di quello che troveranno su la vetta agognata con tutto l'ardore e la impazienza del loro essere? O non piuttosto, come a tutti i lottatori del circo, ogni remota finalità sfugge necessariamente nel furore della lotta, perchè il pensiero dorme quando i muscoli agiscono, perchè il pensiero, l'idea — che pur splende fiera nei tumulti — solo nella pace è abbracciata tutta dall'anima della folla? Il fine immediato: ecco a che cosa si riduce l'opera politica di tutti i partiti, di tutte le classi. E il fine immediato, nella seconda metà del secolo XIII, non poteva non essere che salvare a qualunque costo la indipendenza e la autonomia comunale di fronte all'espandersi minaccioso dei centri maggiori. Che importava, per questo fine, sacrificare uomini e danaro nell'esclusivo interesse di Firenze? Che importa allo schiavo lavorare una terra non sua, se solo a questo patto egli può dirsi libero di fronte alla società degli uomini liberi? E non aveva forse Firenze fatta sentire tutta la forza della sua

parola quando aveva sorretto il Comune pratese nella lotta con il Cancelliere imperiale? Il padrone aveva fatto intendere al suo servo che egli lo avrebbe aiutato a salvare dal naufragio la illusione della sua libertà, a patto che questa libertà non sonasse giammai ribellione!

Se non che, ai primi di giugno, il neo pontefice Onorio IV s'interpone pacificatore tra Genova e Pisa, e scrive al Comune di Firenze (1), perchè invii presso la S. Sede ambasciatori forniti d'ogni più ampio mandato. Che cosa questi ambasciatori avessero ascoltato dalle labbra di Onorio IV non sappiamo; ma è noto che, nonostante l'opposizione di Genova e, più specialmente, di Lucca (2), che non entrarono nella pace stipulata da Firenze col Conte Ugolino, vi fu per alcuni mesi tregua se non pace, rotta di tanto in tanto dalle querele di Pisa, che voleva ad ogni costo la restituzione dei prigionieri caduti alla Meloria nelle mani dei Genovesi, vecchi e ardenti Ghibellini che avrebbero, appena restituiti alla patria, fatto affluire nelle sue arterie vigoroso sangue di vinti invendicati e traditi da quel Conte, che sino allora s'insediava nel Palazzo della Signoria. Anzi, Firenze. che aveva spinto le cose a quel punto, ed aveva scritte chi sa quante epistole esortatorie ai Comuni della Lega per avventarli, come un branco di cani segugi contro Pisa, proprio essa raccomandava la pace e la tranquillità a Genova, che le ricordava la clausola famosa del contratto 13 ottobre 1284, secondo cui ogni anno era necessario attaccare Pisa per terra e per mare. Oh! siate tranquilli — essa risponde — quello che non si è fatto quest'anno si farà certamente l'anno venturo. Sono mancati i preparativi, e non è prudente avventurarsi in una guerra contro una città ch'è da più di dieci anni su la difensiva (3). E, intanto, per conto suo, tratta col Conte Ugolino e lo arrende al suo desiderio che sian cacciati di Pisa tutti i Ghibellini. — Ed è naturale che anche Prato si volga a questo vento di larvata conciliazione, come lo dimostra un fatto, quantunque di non grande interesse, seguito nel marzo 1285. Il 25 dello stesso mese (4) nel Consiglio del Capitano, con l'aggiunta di cinque giurisperiti (ser Convenevole,

---

(1) *Consulte della Rep. Fior.*, I, 243.

(2) Perrens, *Histoire de Florence*, II, 282 e seg.

(3) *Consulte della Rep. Fior.*, I, 257.

(4) Arch. Comunale di Prato, *Diurni, Provv.*, 25 marzo 1285.

ser Ubaldo, ser Bernardo, ser Guido di Migliorato e ser Bonaccorso), si discute su l'ambasceria mandata da Genova e da Lucca per presentare da parte di quei governi formale protesta, per avere il Comune in certo modo mancato ai patti giurati nell'ottobre precedente. Si trattava di questo: Pisa aveva eletto Capitano ser Rodolfo, giudice pratese e, secondo una consuetudine del diritto pubblico vigente, ne aveva domandato il permesso al Comune. Il quale, stando a ciò che normalmente si praticava in simili casi, non avrebbe dovuto permettere che un suo cittadino avesse accettato l'ufficio di Capitano di una Repubblica avversa quasi da secoli a quella Lega guelfa a cui Prato apparteneva; intanto che un'altra, diciamo così, irregolarità veniva commessa da Pisa in quanto che si rivolgeva ad una terra non governata dalla stessa fazione (1). Ebbene: i cinque giuristi si trovano d'accordo nel ritenere che la lettera del trattato, che si diceva violato, non obbliga il Comune a porre il suo veto alla elezione di ser Rodolfo. Evidentemente i cinque giuristi vollero passare per ingenui; ma in verità, quella nomina significava che tanto da Pisa quanto dalle città guelfe strettamente legate al destino di Firenze si facevano dei passi verso la conciliazione.

Col 1285 si chiude un altro periodo nella storia del nostro Comune: con lo Statuto del Capitano del 1283-'85, per la politica interna, e con l'accordo con Pisa, per la politica esterna, i limiti estremi di questo periodo restano nettamente precisati.

---

(1) Cfr. per questo, PERTILE, *Storia del dir. ital.*, II, 88-89.

Capitolo Quarto.

Un decennio di governo popolare. Gli Ordinamenti sacrati e sacratissimi.

I.

Gli ultimi venti anni del secolo XIII sono dei più turbinosi nella storia dello sviluppo comunale. Mai forse come allora, di mezzo alle discordie ed alla guerra civile sorse rigogliosa una legislazione di classe, implacabile e crudele contro i nemici dello Stato riformato e riformatore, contro i rappresentanti e i difensori dell'antico regime. Il Popolo, che in tutti i periodi storici è tra le classi sociali quella che più risente gli effetti malefici di un governo oligarchico ed esclusivista, e che insorge, sempre e dovunque, in nome della giustizia conculcata, il Popolo, appunto, dei Comuni italiani non fa e non può fare altro che elevare a sistema di governo il capestro e la inquisizione financo del pensiero, perchè mancò in tutto il medio evo un'alta idealità sociale che avesse redento gli uomini dal bisogno della vendetta collettiva, e che avesse aperto dinanzi agli occhi affaticati da una caligine secolare orizzonti più vasti, più luminosi, più puri. Fu l'età della violenza, in cui dalle più alte autorità del mondo — Chiesa e Impero — alla folla anonima delle campagne, tutti si levarono in piedi armati e feroci, con la spada, con gli strumenti del lavoro, con l'invettiva e l'anatema, a contendersi l'aria, lo spazio, il dominio. E fu altresì l'età in cui, come da profondi abissi, vennero su e ingigantirono e declinarono classi e gruppi sociali nettamente distinti, che si disegnarono rigidi sul fondo or tetro or luminoso

della storia della civiltà; classi e gruppi decisamente antagonistici, che furono, a volta a volta, oppressi e oppressori.

Era naturale che, appena organizzatosi politicamente, il Popolo conquistasse lo Stato e se ne servisse per i suoi speciali interessi; cosicchè, non nuove macchine statali foggiate e adoperate dalla gente nuova, ma sempre la vecchia macchina dello Stato medievale adattata, con tutte le sue imperfezioni e i suoi ingranaggi, ai nuovi bisogni della società.

E così, noi assistiamo, dal 1280 al '300, alla promulgazione di leggi severissime contro i Magnati, le quali rinnovavano il tentativo, fallito a mezzo il secolo, di escluderli dal Comune. A Bologna, a Pistoia, a Lucca, a Firenze, a Prato, e fin nei piccoli centri di contado, appena passato il periodo del predominio guelfo e angioino, fu tutto un lavorìo febbrile compiuto dalle associazioni artigiane e inteso, da una parte ad assorbire gli elementi pseudo-aristocratici, dall'altra ad eliminare dall'organismo dello Stato gli elementi irriducibili, che ne avrebbero impedito e ritardato lo sviluppo. Conseguenza necessaria di questo fatto doveva essere il consolidarsi delle magistrature popolari, la costituzione o la ricostituzione delle compagnie armate, nonchè un radicale mutamento nella politica annonaria e finanziaria del Comune, e principalmente l'assurgere del magistrato delle Arti al grado di pubblica autorità, con la creazione dell'ufficio dei Priori. Financo nei Comuni che, per essere soggetti da lungo tempo al dominio più o meno diretto di una città, dovettero aver perduto ogni ragione di lotte sociali, come perdettero ogni fisonomia originale, si nota sempre un magistrato di carattere schiettamente popolare, chiamato quasi costantemente con lo stesso nome, che partecipa con grande attività a tutte le deliberazioni dei Consigli, ed è ad un tempo il legislatore e l'esecutore, per eccellenza, della legge. Così, ad esempio, a Montepulciano ed a Massa Marittima. A Montepulciano, ad un magistrato di « Cinque Governatori e Difensori « del Comune » è affidato l'incarico di provvedere alle più insignificanti esigenze del potere centrale (1); ed a Massa, su cui pesò

(1) Arch. di Stato di Firenze, *Diplom.*, *Montepulciano*, 28 agosto 1297. I cinque *Governatori e Difensori del Comune* di Montepulciano nominano un procuratore che vada dal Vescovo di Chiusi a domandargli l'approvazione della nomina fatta dal Comune del

fino ai primi decenni del secolo XIII la signoria vescovile (1), funziona normalmente, oltre al Capitano del Popolo, un collegio di nove Popolani sotto il nome di « *Governatori del Popolo e del* « *Comune* », il cui consenso è indispensabile nelle più disparate circostanze, assistito dai Capitani e Gonfalonieri delle Società del Popolo e da uno speciale Consiglio (2). — Così a Prato. Il collegio degli Otto e dei Dodici, e il Consiglio dei Quaranta, o del Popolo, rappresentano, negli anni in cui furono redatti i cinque libri dello Statuto del Capitano, l'esponente della forza politica delle associazioni artigiane; e i privilegî di cui li circondano costituiscono come altrettante tappe che il Popolo compie lungo la via della sua ascensione al governo del Comune. Così nella Repubblica di Siena la creazione dei varî collegi dei Trentasei, dei Quindici, dei Nove, dei Sei, dei Diciotto rappresenta assai bene il progressivo svolgimento della organizzazione politica del Popolo, prima e dopo la redazione dello Statuto del 1262, come partito che sorgeva sempre più individualizzato e differenziato dagli affini — come, ad esempio, i grossi mercanti e i banchieri. Non che essi siano propriamente ufficiali popolari, venuti su, come il Capitano, per tutelare gl'interessi del Popolo contro l'aristocrazia terriera e contro la borghesia grassa, accomunata con quella da aspirazioni e tendenze se non da tradizioni comuni; ma essi indirettamente ci avvisano che, in fondo, è sempre il Popolo che determina, in un modo o in un altro, l'assidua vicenda della loro vita e le oscillazioni continue dei criteri direttivi della politica cittadina, dai tempi in cui infierì in ogni parte della Toscana la reazione guelfa fino al 1346, quando il magistrato dei Nove fu defini-

---

Patrono della Pieve di S. Giovanni da Villa. Cfr. Ibid., *Capitoli della Repubblica*, vol. I, cc. 113-14, 30-31 maggio 1203; III, c. 5-5 t.; Davidsohn, *Geschichte von Florenz*, I, pp. 486, 542, 639, 649-55, e *Forschungen*, I, p. 101.

(1) Arch. di Stato di Siena, *Diplom.*, *Massa*, *Riformagioni*, 31 luglio 1225. Cfr. Ibid., 6 novembre 1227, e *Capitoli*, vol. XV, anno 1227. Ved. L. Petrocchi, *Massa Marittima, Arte e Storia*, Firenze, Venturi, 1900.

(2) Ibid., *Capitoli*, vol. X, *Massa*, doc. mutilo non numerato del 25 marzo 1314. Si mandano ambasciatori a Pisa per la ratifica di una pace. Leggesi: « Tollus domini « Bandi de Albizis de Senis Capitaneus dicti populi et Comunis.... *cum auctoritate vo-* « *luntate presentia et consensu* dictorum dominorum *Novem* et Gonfalonerii Iustitie, gu- « bernatorum dicti populi et Comunis, et dominorum quinque pacis et guerre consiliariorum « consilii credentie, Capitaneorum et Gonfaloneriorum societatum populi et consiliariorum « maioris consilii populi ecc. ».

tivamente radiato dalla costituzione della Repubblica aristocrateggiante (1). Però, mentre a Siena — per quanto risulta da un esame anche non molto profondo della struttura economica dell'ambiente e della superstruttura politica delle singole associazioni e dello Stato — un magistrato schiettamente popolare non ci fu che quando la borghesia denarosa dette la scalata all'aristocrazia latifondista e feudale, dal '40 al '70, tanto per servirci di due termini estremi; a Prato, come a Bologna, come a Firenze e Pistoia e, generalmente in quei Comuni dove l'evoluzione industriale fu rapida e feconda a tutto danno della proprietà immobiliare, il Popolo non perde, se non per poco, il suo posto nello Stato e si foggia con fermezza e con successo degli organi suoi speciali, che finiscono a poco a poco col paralizzare tutti i movimenti delle vecchie magistrature comunali e col sostituirsi ad esse.

Dal 1287 al '92 noi assistiamo, appunto, nella storia di Prato ad un mesto tramonto di tutto quello che pensò, sentì, operò o tentò di tradurre in atto quel pugno di gente diversa e affamata, a cui la viltà di Guido Novello e la energia indomabile di Clemente IV avevano imbandita la mensa. Il Podestà, che già nel periodo precedente vedemmo vigilato dal Capitano del Popolo fin nell'ordinaria amministrazione della giustizia, ora non è più che un simbolo o, piuttosto, un esecutore della volontà popolare, dal

---

(1) Abbiamo osservato che solo indirettamente le magistrature su dette rappresentano il progressivo evolversi del Popolo come partito di governo, perchè non crediamo che nel collegio dei Trentasei, come pensò il compianto prof. PAOLI, *I monti o fazioni nella Repubblica di Siena*, estr. dalla *Nuova Antologia*, 1891, p. 8, ci sia stata prevalenza dell'elemento popolare, ma piuttosto che — e sarebbe questione da studiarsi ampiamente — i Trentasei rappresentarono un magistrato informato ai principî di quanti afferrarono il potere dopo il 1270, ossia dei Guelfi banditi, pur non essendo a nostro avviso un vero magistrato di Parte. I Quindici, che son nominati la prima volta nel dicembre dell''80 (ARCH. DI STATO DI SIENA, *Provv. Cons. Gener.*, vol. 24, c. 1, 5 dicembre 1280) e son detti « *gubernatores et defensores Comunis et Populi senensis* », rappresentano un collegio certamente più democratico, come i Nove che ne furono gli eredi, secondo si esprime una provvisione del Consiglio della Campana (Ibid., vol. 32. c. 31. 4 dicembre 1286); dei Diciotto e dei Sei poco si può dire perchè ebbero vita assai breve — i Diciotto dai primi dell''89 (Ibid., vol. 29, c. 14, 21 gennaio 1289) al luglio del 1291 (Ibid., vol. 42, c. 7 t., 20 luglio 1291); i Sei dal 1-10 agosto 1291 al luglio 1292 (Ibid., vol. 44, c. 9. 14 luglio 1292) — ma non si può trascurare il fatto che anche essi sono costantemente chiamati « *gubernatores et defensores Comunis et Populi senensis* ». Noi ci contentiamo di questi appunti; uno studio accurato potrebbe precisare utilmente come si debbano intendere quelle parole. Che si tratti di una veste assunta per larvare una reazione antipopolare, no certamente.

momento che era affievolita e quasi spenta ogni altra volontà collettiva. Convoca, come sempre e da per tutto nei Comuni italiani, il Consiglio Generale; presenta e mette ai voti le proposte e cura l'esecuzione dei deliberati della maggioranza; custodisce le scritture del Comune e giura, come nei primi tempi della sua vita, di far osservare tutte le disposizioni dello Statuto. Ma ora il Capitano del Popolo convoca non di rado e presiede il Consiglio e presenta le proposte: anzi, anche quando la presidenza è affidata al Podestà, questi compie i doveri del suo ufficio « *de voluntate nobilis viri N. N. Capitanei terre Prati* ». Non solo, ma bisogna notare altresì che su la stessa applicazione, o meno, dello Statuto del Comune, il Popolo si pronunzia volta per volta nei suoi consigli, come se si trattasse del suo Statuto, il quale, sia detto come in parentesi, avrebbe esso stesso bisogno dell'approvazione del Podestà per acquistare forza di legge esecutiva, non altrimenti che gli Statuti delle singole associazioni (1). Cosicchè, le parti sono invertite: ormai i tollerati non sono più i Popolani, ma tollerato, prima che gli si dia il colpo di grazia, è il Comune, quale sorse e si organizzò quando le classi lavoratrici erano assenti dalla vita pubblica. A Siena, in una seduta memorabile del Consiglio, sui primi di gennaio del 1256 (2), il Capitano del Popolo dichiara che occorrono energici provvedimenti per ricondurre il Podestà entro i confini precisi dei suoi doveri, poichè senza il consenso del magistrato popolare, anzi a sua insaputa, proclama leggi e bandi che feriscono, com'è naturale supporre, la organizzazione da esso rappresentata. E pochi mesi dopo (3), un'adunanza straordinaria dei Rettori delle Arti e delle Società popolari, insieme col Consiglio del Popolo, autorizza il Capitano, *contro la volontà del Podestà,* ad applicare i rigori della legge contro alcuni disonesti violatori delle leggi di natura. In questi due casi, che abbiamo scelti come tipici al nostro proposito, il Popolo tenta di usurpare

(1) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gen.* (consiglio del Popolo), 4 marzo 1288. Si *autorizza* il Podestà a sospendere per alcun tempo l'applicazione di alcune rubriche del suo Statuto, fra le quali la 87.ª del lib. 3, « *De possessionibus ecclesie sancti Bartholommei* ». Sotto il 9 marzo, altra dispensa dall'applicazione della rubrica « *de fictis* « *et pensionibus bonorum rebellium* ».

(2) Arch. di Stato di Siena, *Provv. Cons. Gener.*, vol. 6, c. 1 e segg., 6 gennaio 1256: « .... *Potestas multa fecerit capitula et banna preter (Capitanei) conscientiam* ».

(3) Ibid., *Provv. Cons. Gener.*, vol. 6, cc. 108 t. e seg.

gli attributi dell'autorità suprema dello Stato, procedendo diritto per la sua via anche quando incontra, proprio nello Stato, il suo ostacolo più tenace. Ma tutto, alla fine, si riduce ad una energica affermazione, ad una protesta assai vibrata, ad un esperimento, si direbbe quasi, della propria forza; lo Stato resta sempre nella sua interezza di fronte al Popolo che si erge.

Invece a Prato, nell' '87, tutto il patrimonio giuridico politico economico del Comune è già passato nelle mani del Popolo, che lo amministra da sè e per sè, vincendo le ultime resistenze dei Magnati, confinati su pochi scanni del Consiglio Generale, al quale per altro è sottratta ogni diretta ingerenza nelle faccende giornaliere del Comune e, perciò stesso, contesa una delle ragioni più forti della vita di un organo amministrativo e politico. E, mentre lo Statuto del Podestà si vede ristretta sempre più la sfera della sua azione, quello del Capitano si amplia e quello del Popolo ci è per la prima volta ricordato come arricchito di disposizioni, che dieci anni prima avrebbero dovuto trovare il loro posto nello Statuto della Parte Guelfa. Ai primi di marzo, infatti, del 1288, in una provvisione del Consiglio Generale è fatto cenno di uno « *Statutum Populi* » diverso da quello del Capitano, poichè vi si discute intorno alla sua correzione e si eleggono gli emendatori, tra cui ser Convenevole e ser Guido di Migliorato (1). A che anno rimonti la prima redazione di quello Statuto non si sa; ma forse non è da escludere l'ipotesi che essa sia posteriore alla redazione dello Statuto del Capitano del 1283-'85, poichè nei lunghi frammenti che di quest' ultimo possediamo non se ne fa giammai nè pur il più lontano accenno, e poichè ci sembra molto probabile che le disposizioni del *Breve et ordinamenta Populi* di Pistoia (che sono del 1284) abbiano ad esso servito come di modello. Ma, anche se tutte o la maggior parte delle rubriche rimontano a qualche anno prima del 1283-'85, è però certissimo che prima dell' '88 esse non ebbero alcuna pratica applicazione. Bastò il *Breve* del Capitano, che regolava molti e nuovi rapporti giuridici.

Non altrimenti era avvenuto nei primi tempi del governo consolare, quando il *Breve* dei Consoli fu l'unica fonte scritta della legge e l'unico codice dello Stato nascente. Come allora il giu-

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, 13 marzo 1288.

ramento « *sequimenti* », che i comunisti prestavano nelle mani dei Consoli, non fu subito fuso con il giuramento dei Consoli stessi, ma ebbe, potrebbe dirsi, una vita estralegale per parecchi decenni, così dopo l' '80 il *Breve* delle compagnie popolari si sviluppò lentamente accanto allo Statuto del Capitano, fino a che non formò per conto proprio un vero corpo di nuove leggi e di consuetudini codificate.

II.

Una rubrica, appunto, dello Statuto del Popolo prescriveva che si dovessero restituire le terre confiscate ai Ghibellini fuorusciti. E per discutere su tale disposizione, il Podestà Bando di Ciampolo degli Albizzi di Siena ed il Capitano Fantoni de' Rossi di Firenze convocano il Consiglio Generale (1). Il Comune era da diversi anni possessore di quei beni e ne riscuoteva le rendite direttamente per mezzo di appositi ufficiali, promulgando disposizioni severissime contro coloro che avessero in qualunque modo molestato i conduttori dei fondi rustici del contado. Ma tutte le disposizioni rimanevano lettera morta per i banditi, soggetti ad una persecuzione implacabile. Molestare i contadini voleva dire, ad ogni buon fine, costringerli prima o poi ad abbandonare le terre concesse loro a livello o a negarne il canone annuo, per rifarsi in certo modo dei danni sofferti. Il Comune fece del suo meglio per assicurarsi il reddito, imponendo il lavoro delle terre abbandonate a questo o a quel cittadino o contadino, eletto « *ad brevia* » nei Consigli (2), aumentando il numero delle guardie e dei camparî, facendo obbligo ai Comuni rurali del suo territorio di provvedere che quelle terre non fossero lasciate in abbandono. Ma ogni giorno che passavano in esilio i Ghibellini si sentivano sempre più trascinati alla violenza; e allora doveva parere inevitabile un' intesa loro con i lavoratori: da una parte, e dall'altra il continuo stato di guerra aperta, che durava da 20 anni, aveva inaridite tutte le sorgenti e tutte le risorse della prosperità del Comune, mentre il trattato con Pisa dell' '85 e più ancora quello dell'aprile 1287 tra le varie città della Lega Guelfa piegavano verso una conciliazione,

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, 15 marzo 1288.

(2) Così a Bologna. Ved. Vitale, *Il dominio della Parte Guelfa, Appendice*, n. 2, pp. 200-202, 20 giugno 1291.

o almeno verso una tregua, quantunque a parole, specialmente nell'ultimo, non si faceva che riprendere il motivo preferito nei precedenti trattati, tutti imbevuti di odio civile. Poichè, infatti, esso fu stipulato per un bisogno urgente di concentrare le forze guelfe o, meglio ancora, comunali contro il pericolo di un tentativo vigoroso da parte dell'Imperatore di riprendersi almeno in parte quei diritti, che a peso d'oro erano stati ceduti alle città della Lega. Lucca, poco contenta della soluzione provvisoria della questione pisana, aveva apertamente dichiarato di non volere più oltre servire di sgabello alla Repubblica Fiorentina; e Arezzo, un po' per le sue tradizioni ghibelline, un po' per essere assai poco interessata nella questione pisana, aveva fatto comprendere di non voler entrare a far parte della Lega. Ma intanto si parlava con insistenza della venuta di Rodolfo d'Absburgo, la quale, non ostacolata energicamente e da più parti, avrebbe messo in serio pericolo la posizione politica di Firenze nell'Italia centrale, proprio quando si preparava la reazione magnatizia, che spinse, contro la volontà e gl'interessi del Popolo, alla giornata di Campaldino (1).

Il trattato del 2 aprile 1287 mostra chiaramente queste preoccupazioni. Firenze ne prende, come tante altre volte, l'iniziativa, ma in modo affatto nuovo: i capitoli non sono redatti in uno dei soliti parlamenti guelfi, alla presenza dei rappresentanti delle città interessate, ma a Firenze « negli opportuni Consigli del Comune »; i quali fissano il contingente militare dei Comuni partecipanti e impongono agli alleati di tenersi pronti ad ogni « richiesta del Po« destà, del Capitano e dei Priori delle Arti della città di Fi« renze »; di fare qualche passo presso Lucca ed Arezzo per indurle ad entrare nella Lega (2); e di mandare ambasciatori al Papa ed a tutti i Cardinali notoriamente amici della Lega perchè

(1) Cfr. per questo SALVEMINI, *Magnati e Popolani*, pp. 150 e segg.

(2) ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Capitoli*, vol. 35, cc. 27-28 t. Per le accettazioni dei singoli Comuni, ved. cc. 28 t.-34. A cc. 35-42 è di nuovo riportato l'intero documento di altra mano: « .... quod per dictas Comunitates societatis et quamlibet earum usque ad « medium mensem aprelis prox. vent. vel prius *si placuerit Florentinis*, mictantur am« baxiatores ad civitatem Lucanam ad invitandum reducendum et requirendum Comune « Lucanum ut veniat et sit ad unionem societatem et talliam.... et procuretur cum verbis « inductiis (sic) et abilibus et facientibus ad predicta prout viderint convenire. Item quod « sine nimia dilatione temporis, *quando videbitur Comuni Florentie*, per solempnes am« baxiatores inquiratur, invitetur et rogetur Comune Aretinum quod veniat.... ad unionem « societatem et talliam Comunitatum dicte societatis, ecc. ».

si mostrino ostili contro l'Imperatore e le sue genti quando scenderanno in Italia. E non basta: questa volta Firenze sente la necessità di intromettersi nelle faccende interne dei Comuni federati, perchè vi ritorni la pace, che sarà il necessario complemento dell'azione militare della Lega. Infatti, si stabilisce che il Podestà, il Capitano e tutti gli altri ufficiali dei singoli Comuni dovranno adoperarsi affinchè i cittadini siano pacificati, se in discordia, o che almeno sia stabilita fra loro una tregua di cinque anni; mentre frattanto, da parte sua, Firenze procura di pacificare il Capitano generale messer Rinuccio di Rinuccio Peponi Farnese con i Comuni di Pistoia, Prato e Colle che non avevano obbedito agli ordini di lui di mandare un certo numero di soldati a tempo stabilito. — Come si vede, il trattato dell'87 non è diretto contro i Ghibellini ma, per questo riguardo, ha uno scopo eminentemente pacifico. E se troviamo che nell'agosto di quell'anno i Pratesi dichiarano banditi dal loro territorio i Lambertazzi di Bologna, togliendo ad essi perfino il diritto di essere considerati come *forenses* e come tali trattati, secondo le precise disposizioni degli Statuti, si deve pensare che ciò fu unicamente per attrarre Bologna nella Lega toscana e per eliminare dal contado tutte le erbe maligne, dalle quali il Cesare venturo avrebbe potuto spremere il veleno che gli occorreva per paralizzare gli sforzi degli alleati (1).

Cosicchè, la restituzione dei beni ai banditi del Comune non corrisponde soltanto al bisogno di buttare a mare il pesante carico della loro amministrazione complicatissima, ma corrisponde e s'informa altresì allo spirito del trattato del 2 aprile 1287. E si aggiunga a tutto questo una ragione assai meno appariscente ma che dovette esser feconda di molte considerazioni per i Popolani, prima che essi, proprio essi, si decidessero a inserire nel loro Statuto una rubrica che faceva obbligo al Comune di restituire le terre in parola. La lotta fra Magnati e Popolo a Prato, come in tutti quei Comuni dove non si ebbe una complicata struttura economica e una conseguente complicata divisione di classi e di gruppi sociali con interessi in tutto o in parte irriducibili, procede, si direbbe quasi, più logica e più omogenea verso la soluzione finale, perchè mancano quasi del tutto coloro che possono, vogliono e

(1) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, agosto 1288.

debbono in tutte le agitazioni della società mercanteggiare il loro appoggio ai combattenti in prima fila; nemici degli uni e degli altri, scontenti di qualsiasi forma e indirizzo di governo che non sia materiato di violenza plebea e di reazione cieca di fronte ai bisogni reali dello Stato; vendicativi e malvagi, perchè troppo tempo rimasero nell'ombra, dimenticati e calpestati, a tramare congiure e inganni sapienti. Gli esclusi dalle file del Popolo organizzato e dai beneficî della organizzazione politica ed economica, non avrebbero giammai potuto (come sarà più chiaro fra breve), spostare sensibilmente, almeno per i primi tempi del governo popolare, la risultante di quella lotta. La continua campagna contro i Ghibellini disperdeva molta energia necessaria allo sviluppo normale di quella lotta. E però, restituir loro le terre confiscate e già lungo tempo godute significava appunto avere un po' di tregua; e riammettere in città i fuorusciti voleva dire spillare nuovi dazi imposti « *ad libram* », i quali avrebbero, almeno parzialmente, riparato alla mancata rendita percepita finora dal Comune, anche a voler prescindere dalla considerazione, tutt'altro che trascurabile, che il Comune non avrebbe più corso alcun rischio per la protervia o impotenza dei contadini e per gl'incerti delle annate. D'altra parte, una volta riammessi in patria i fuorusciti, il Popolo aveva un vantaggio singolare pel fatto che, mentre metteva nuova legna al fuoco degli odî di parte, concentrava tutte le sue forze contro un esercito sempre più disperso e frazionato e sempre più ridotto alla capitolazione, per la mancanza di risorse e di direzione. Non ci rimetteva che delle rendite esatte a troppo caro prezzo, e non doveva che vigilare su la sicurezza del Comune, all'interno; cosa, del resto, che non sarà troppo difficile quando, fra non molto, saranno costituite le compagnie armate.

Convocato, adunque, il Consiglio Generale, a cui prendono parte tutti i Guelfi una volta banditi, la discussione riesce naturalmente delle più complicate. Tutti sono, in massima, favorevoli alla restituzione — segno manifesto che la proposta del magistrato popolare corrispondeva realmente ad un bisogno sentito da tutte le classi — meno uno, ser Corsino di Luvicciano, che è apertamente contrario e vuole anzi che, se mai alcun Ghibellino, in forza di qualsiasi atto legale, o anche di una sentenza di magistrati, sia ritornato in possesso dei suoi beni, quell'atto si annulli, perchè il Comune ha tutto l'interesse di conservare lo *statu quo*. Questo di-

scorso di ser Corsino scompigliò gli animi degl'irresoluti, i quali affidarono ad una balìa composta del Podestà, del Capitano, degli Otto e di 24 Guelfi (12 tra i ribelli d'una volta e 12 tra i confinati) l'esame della questione. Ma risultò evidente da tutta la discussione il concetto fondamentale che i diritti legalmente acquisiti dai Guelfi su i fondi in parola fossero integralmente mantenuti (1).

La balìa, della quale fanno parte gl' immancabili ser Convenevole e ser Guido di Migliorato, si aduna a Consiglio il giorno seguente, 16 di marzo. L'unico che abbia un' idea abbastanza chiara della questione è un nobile guelfo, messer Rodolfo Guazzalotti. Egli accetta la proposta di restituire i beni ai banditi, ma vuole che la restituzione si faccia alle loro mogli, evidentemente per colpirli nel loro diritto di testare, salvi sempre i diritti acquisiti dai Guelfi (2), e previa formale dichiarazione da parte dei procuratori dei Ghibellini ai sindaci del Comune che i loro rappresentati pagheranno, come cittadini, i dazi che verranno loro imposti e non molesteranno in alcun modo i conduttori dei loro fondi, che fossero stati costretti, dai tempi della riforma guelfa ad oggi, a corrisponderne il fitto annuo nelle mani di terzi e poi al Camerario del Comune. Arringano altri oratori, ma si ripetono e si contraddicono, non ostante che universalmente si riconosca la necessità di provvedere che i diritti gravanti su quei fondi non siano impunemente calpestati. Perciò, non si potè prendere per quel giorno alcuna deliberazione; ma, su proposta di Schiatta Caccialosti, si rimandò il seguito della discussione al 18 marzo. Quando la balìa riprende in esame la questione, messer Rodolfo Guazzalotti ripresenta la proposta fatta il 16; ma Gianni Buomparenti

---

(1) Si aggiunse anche che, se tra un ribelle Ghibellino ed un Guelfo fosse interceduto un istrumento di compra-vendita, per cui il ribelle avesse acquistato quanto al guelfo fosse spettato su un fondo, tale istrumento avrebbe dovuto essere annullato, « *nisi monstretur solutio* ». Ma nello stesso tempo, s' invitava per lettera il Comune di Pistoia a non voler opprimere oltre il giusto i banditi pratesi. Decisamente, spirava vento favorevole ai proscritti.

(2) Questo stesso criterio fu seguito nel 1292 dal Comune di Bologna. Alla fine di maggio, infatti, di quell'anno non solo si provvide a riammettere in grazia del Comune guelfo le Comunità di contado che avevano comunque favorito i Lambertazzi (« .... *extrahantur de bannis et repariantur in protetionem Communis* »; ved. *Ordinam. sacrati e sacratissimi*, ed. A. Gaudenzi, pp. 174-75); ma fu altresì stabilito che si restituissero le terre ai banditi, dopo però aver provveduto « *super iuribus et instrumentis et sententis illorum de Jeremiensium, contra illos de Parte Lambertacciorum* ». Ved. *Ordin. sacrati*, ecc., p. 177. Cfr. il nostro studio citato *Su le origini della Parte Guelfa*, pp. 38-39.

crede opportuno che il Podestà ed il Capitano eleggano quattro o sei sapienti e con loro provvedano « *omnia et singula suprascripta* « *deliberate de capitulo ad capitulum* », salvo ad interrogare poi il Consiglio Generale su quanto avranno stabilito. E Spedalerio Battenemici crede non inutile aggiungere che i Ghibellini costituiscano un sindaco perchè dichiari al Comune, ai Guelfi ed alla Parte che non sarà mai contro di loro accampato alcun diritto (1), e propone che soltanto alle mogli dei banditi si dia facoltà di rientrare in città. Furono approvate con due terzi di maggioranza le proposte di Rodolfo Guazzalotti e di Gianni Buomparenti.

Come fu risoluta la questione? Non lo sappiamo. Nelle provvisioni del Consiglio Generale non se ne parla più. Probabilmente rimase insoluta, perchè i diritti acquistati dal Comune e dai singoli Guelfi erano ormai tali e tanti da rendere praticamente impossibile qualunque restituzione; forse anche perchè, quando si venne alla decisione definitiva, il Comune si spaventò della sua stessa iniziativa, e ritenne più prudente criterio di governo non precorrere troppo i tempi e l'atteggiamento delle altre città guelfe verso i Ghibellini. Che la questione rimanesse effettivamente insoluta lo dimostra il fatto che, alla fine di marzo 1288 (2), il Consiglio del Popolo esonera il Podestà e suoi ufficiali dall'osservanza del capitolo dello Statuto « *quod ipse debeat rinvenire bona rebellium* « *Comunis Prati* », e che alla fine del prossimo luglio un'altra provvisione dello stesso Consiglio sospende l'esecuzione della rubrica « *De inquisitione de omnibus rebellibus et exitis Ghibellinis Comunis Prati* » (3), e che infine il 30 ottobre dello stesso anno si stanzia in bilancio un fondo speciale per la cattura dei banditi (4).

Ma se in questa circostanza i Popolani non poterono riescire nel loro intento di formare il blocco delle forze antimagnatizie, non per questo mutarono linea di condotta. Primo atto del loro governo doveva essere naturalmente quello di obbligare tutti gli

---

(1) « Ad finiendum et remictendum Comuni Prati *et Parti Guelfe et specialibus* « *personis* de omni eo quod petere possent ab eis vel aliquo eorum aliqua occasione ». Si noti per incidenza che da questo passo risulta chiaramente che la Parte Guelfa non si era nell''88 ancora disciolta come organizzazione indipendente dal Comune, anche se ridotta a ben povera cosa.

(2) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, 30 marzo 1288.

(3) Ibid., *Provv. Cons. Gener.*, 21 luglio 1288.

(4) Ibid., *Provv. Cons. Gener.*, 30 ottobre 1288.

abitanti del territorio del Comune a pagare le imposte deliberate dai Consigli; eliminare le cause di dissapore fra le organizzazioni popolari; difendersi a qualunque costo dalla influenza straniera che involgeva il Comune non soltanto nella sua azione politica, ma mirava a distruggere le ragioni stesse della vita di comunità, facendo passare in altre e più valide mani il patrimonio immobiliare dei comunisti.

Appena messa in tacere la grossa questione della famosa restituzione dei beni ai Ghibellini, pochi giorni dopo in un Consiglio provvisorio composto del Capitano, degli Otto e di altri 24 sapienti, tutti popolari — *senza l'intervento del Podestà* e senza che il Consiglio Generale avesse deliberata la costituzione di quella balìa — si cominciò a discutere, per spontanea iniziativa del Popolo, intorno ad una questione che doveva servire di preambolo a quella più grave che si voleva affrontare (1). Si cominciò col determinare i confini tra le otto porte della città e le relative ville del contado, tra le ville fra di loro e tra il Comune e i Comuni vicini; e ciò secondo una precisa disposizione dello Statuto del Popolo che viene letta dal notaio. La discussione fu naturalmente assai semplice, anche perchè non si trattava già di fissare definitivamente quei confini, che potevano essere anche ignorati dai componenti della balìa, ma soltanto di ordinare che fossero *rinvenuti*. Si stabilì, pertanto, che verso Carmignano i confini del Comune fossero fissati dall'Ombrone pistoiese, salvo il territorio della villa di Montalbiolo, che si estendeva tutto di là dall'Ombrone e che doveva essere determinato dai Rettori e dai più vecchi contadini della terra; verso Pistoia fu preso come limite estremo il torrente Calice e, per i punti dubbî, quella striscia di terra che sarà determinata dai Rettori e dai vecchi delle singole ville interessate, come si sarebbe praticato per la determinazione dei confini verso Firenze e verso i possedimenti dei Conti da Mangona (2).

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, 22 marzo 1288.

(2) Accenniamo per incidenza che nel Contado pratese non vi erano affatto comunità, o leghe, o consorzi di ville, come in molti luoghi della Toscana (cfr. Volpe, *Studi*, pp. 55-56. Arch. di Stato di Firenze, *Diplom.*, *Pescia*, luglio 1202; *Volterra*, 1 e 4 aprile 1207. Ibid., *Statuti*, n. 101, *Buggiano*, 24 febbraio 1366, r. 1, c. 2, ecc.). Infatti, una carta del 1298 (Arch. di Stato di Firenze, *Diplom.*, *Spedali di Prato*, 11 settembre 1298) dice, fra l'altro: « Villa sancti Justi nihil habeat facere cum villa de Taula.... « et sit villa per se separata a dicta villa de Taula in omnibus et per omnia, *ut sunt alie* « *ville districtus Prati que ville sunt et ville sint quelibet per se* ».

Ma qui l'esordio finisce; e ser Torello di Guglielmo, notaio, che aveva finora rapidamente svolte le sue idee intorno alla questione dei confini, soggiunge che si sarebbe fatta opera vana a rintracciare fin le zolle del territorio comunale, se non si fosse pensato a esigerne dai proprietari i dazi relativi. A questo fine egli propone che il Capitano e gli Otto, *senza il consenso del Podestà,* debbano procurare di avere scritti in un libro « *ab hominibus nostrarum* « *villarum* » tutti i possedimenti posti entro i confini del Comune, di proprietà dei *forenses,* con i nomi dei padroni; se ne faccia un apposito registro (1) e si allibrino « *come piacerà al Capitano ed agli* « *Otto* », di modo che il Comune possa imporre loro in base alla libra i dazi e le prestanze straordinarie. Chi non pagherà le imposte non avrà diritto alcuno nel Comune e non potrà invocare a suo vantaggio l'opera della legge e dei magistrati. Ma la minaccia contenuta nelle ultime parole del notaio, dice Schiatta Caccialosti, non può avere alcuna efficacia su della gente che non era davvero troppo usa a partecipare ai pubblici uffici e ad essere garantita dalle leggi; bisogna, invece, stabilire che tutti coloro, *forenses* o no, che si renderanno morosi verso il Comune saranno dichiarati banditi e accomunati con i ribelli. Non basta — soggiunge Arrighetto Metelli — vi sono già da tempo degli ordinamenti speciali contro i *forenses;* si rivedano e si modifichino nel senso di estenderli a tutti i renitenti ad eseguire gli ordini dello Stato, e si comandi ai lavoratori della terra sparsi per le campagne di non lavorare giammai i loro fondi. Così non potranno più vivere; perseguitati dalle leggi, impediti — secondo la proposta di Bernardo Monti — di vendere le loro terre e *far mobile,* per darsi alla mercatura, frustrati in tutte le loro risorse e affamati per la negata lavorazione delle loro terre, avrebbero dovuto cedere o allontanarsi dal Comune. Se si fossero allontanati, avrebbero altrove trovato persecuzione e persecutori: Bologna, Pistoia, Firenze li avrebbero scacciati, in forza di appositi trattati già da un pezzo stipulati contro i rispettivi banditi (2); e se avessero fatta la vo-

(1) Si noti che da questi registri, che per un certo riguardo possono essere avvicinati giuridicamente ai Poliptici delle ricche Abbazie, si sviluppò il Catasto. Anzi, il registro pratese, a cui qui si accenna, ha il carattere di un vero e proprio Catasto.

(2) Richiamiamo qui la citata provvisione pratese dell'agosto 1288 a favore di Bologna, e *Consulte,* II, 98-99, 10 settembre 1282, per una intesa tra i Comuni di Firenze, di Pistoia e di Prato contro i banditi. L'iniziativa fu presa da Firenze, che mandò am-

lontà dei dominatori sarebbero stati costretti a dichiarare fallimento e a vedersi volatilizzare nelle mani un patrimonio immobiliare anche cospicuo. Poichè la formazione della libra era affidata unicamente ai magistrati del Popolo, i quali non avrebbero certo avuto nessuno scrupolo a far ricadere su le spalle dei Magnati — contro i quali principalmente la legge è fatta — tutto il peso di una politica militare megalomane, che non giovava senza dubbio alle organizzazioni popolari. È vero: tutti i Comuni italiani, fin dal loro primo organizzarsi come Stati autonomi forniti della necessaria autorità di formulare leggi ed imporre tasse, furono costretti a provvedere alla sicurezza del bilancio contro la morosità dei comunisti, e quasi da per tutto si negò, com'era ben naturale, ogni diritto di partecipare alla vita pubblica e di godere dei vantaggi della cittadinanza a chi non contribuiva alle pubbliche spese. Nei Comuni rurali, anzi, questo concetto è portato, come vedremo altrove, alle sue ultime conseguenze. Ma, nel caso nostro, è il Popolo, una parte cioè del Comune, che prende per sè tutto il potere coercitivo dello Stato e trasforma in legge di classe quello che non era se non un provvedimento di ordinaria amministrazione. Perchè, altrimenti, escludere il Podestà e il Consiglio Generale non solo dalla determinazione della libra, ma anche dalla discussione del provvedimento che si voleva adottare? Non era forse il Podestà l'esecutore delle leggi, e non era forse il Consiglio Generale la fonte precipua e genuina della legge? Evidentemente qualcosa si sgretolava nella compagine del Comune, e qualcosa sorgeva dal seno della società rinnovellata, affermandosi solennemente.

E non è una frase; poichè effettivamente l'anno 1288 si chiude con una solenne affermazione del Popolo di volersi consolidare. Un frammento di provvisione, infatti, del 30 ottobre di quell'anno (1) ci serba il ricordo di una importante discussione,

---

basciatori alle città vicine. Ved. Arch. di Stato di Firenze, *Provvisioni*, vol. 3, c. 104 t., 27 agosto 1292. Si dà autorità al Podestà, al Capitano ed ai Priori delle Arti che, insieme ad alcuni sapienti, stipulino un patto col Comune di Prato « de exbannitis et super « exbannitis et malefactoribus ac etiam fugitivis .... non retinendis vel receptandis ». Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, 28 novembre 1293. Lettera di Firenze a Prato perchè bandisca che i ribelli del Comune di Firenze sono anche ribelli del Comune di Prato.

(1) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, 30 ottobre 1288. — Contro gli ecclesiastici, sempre poco rispettosi delle leggi civili e contribuenti morosi per eccellenza, il

avvenuta certamente nel Consiglio del Popolo, intorno al modo di rendere le file del partito popolare sempre più salde e compatte.

« *In reformatione consilii* » — leggiamo — « *obtentum et re-* « *formatum fuit quod Populus terre Prati debeat ratificari et augeri* « *de bono in melius* ». — Fu eletta una balìa, perchè studiasse la questione, di carattere essenzialmente politico, e cercasse di appianare tutte le difficoltà che si fossero opposte alla salda costituzione del Popolo. I lavori della balìa dovettero essere lunghi e difficili; ma ai primi di novembre erano compiuti e si potè riaprire la discussione. « Perchè regni la concordia fra i Popolani e perchè il Popolo si rafforzi », dice il Capitano, è necessario prima di tutto pensare al modo di elezione del Capitano futuro, dal momento che i Frati Predicatori ed il guardiano dei Frati Minori hanno rinunziato spontaneamente a prendervi parte, come stabilisce lo Statuto. D'ora in poi il Capitano dovrà essere eletto, dunque, da elementi laici; ma da quali? Dal Consiglio del Popolo? Dagli Otto? Niente affatto: nessuno, anzi, propone una di queste due soluzioni che sembrerebbero naturalissime; poichè per mantenere la concordia fra i Popolani bisognava eliminare, quanto fosse stato possibile, l'attrito fra gli esclusi dalla organizzazione politica del Popolo e gli organizzati, bisognava estendere ai più evoluti degli infimi e degli umili i beneficî della partecipazione diretta alla vita di partito. Ecco perchè la elezione del Capitano riassumeva quasi tutta la questione della riforma del Popolo; ecco perchè, quando si venne alla votazione, dopo che fu respinta a grande maggioranza la proposta di Martinuccio Niccolay che il Capitano e gli Otto eleggano cento Popolani e li raccolgano a consiglio dove e quando loro parrà opportuno, e con essi discutano su la questione in parola, si deliberò di convocare il Consiglio Generale, quasi si volesse conferire alla cosa carattere di maggiore solennità. Due giorni dopo, il Consiglio fu convocato *dal Capitano* (1), ma furono appena scambiate poche parole, poichè era impossibile definire in quella sede, che possiamo chiamar

---

Comune non seppe, nel '90, usare i mezzi violenti, come molti volevano. Prevalse la proposta del giudice ser Bernardo che si stesse a vedere quale atteggiamento prenderebbero i Comuni vicini contro il clero. ARCH. COMUNALE DI PRATO, *Provv. Cons. Gener.*, 4, 6, 8 luglio 1290.

(1) ARCH. COMUNALE DI PRATO, *Provv. Cons. Gener.*, 10 novembre 1288.

mista, una questione tutta particolare ad una parte dei comunisti. Parve più opportuno rimettere tutto all'arbitrio del Capitano e degli Otto, accettando, modificata, la proposta del Niccolay. Ciò che questa balìa deliberasse non sappiamo e non si può neppure argomentare. Si sa soltanto che più di una settimana dopo le cose erano sempre allo stesso punto, poichè se ne parla ancora nei Consigli, quantunque la questione si sia andata a mano a mano allargando, estendendosi alla elezione degli Otto oltre che a quella del Capitano (1). Probabilmente non se ne fece niente, dal momento che per oltre dieci anni, quasi periodicamente, quella questione risorse più volte e sempre sotto la forma di una tendenza generale a piegare il magistrato degli Otto verso coloro che via via si avanzavano su la scena della vita politica, liberandosi dalla caligine e dalle incertezze dei periodi di formazione. Se ne discusse ai primi di febbraio del 1292, pochi mesi prima della proclamazione degli Ordinamenti sacrati e sacratissimi, ed anche allora l'onda fu smossa appena, per riprendere subito dopo il suo ritmo abituale (2). Vi si ritornò su nel novembre del 1294, quando fu stabilito che gli Otto dovessero essere eletti da 120 persone di Popolo, 15 per porta, tra i quali due Rettori per ogni Arte, e quelli già stati nell'ufficio in parola o in quello dei Dodici, a meno che non fossero dipoi diventati cavalieri e non si fossero, a dir così, staccati dal fondo sociale del Popolo, per essersi arricchiti nei commerci e passati — come avveniva da per tutto nei Comuni italiani (3) — nelle file dei Magnati (4).

Nel giugno 1295 ser Buonconte, notaio, propone, ed è seguìto da altri 100 consiglieri, che gli Otto uscenti eleggano tre Popolani per ogni porta, e i primi otto dei ventiquattro eletti siano proclamati (5). Ma due mesi dopo, nell'agosto del '95, un'altra proposta dello stesso notaio Buonconte, tendente a far partecipi

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, 20 novembre 1288. Si discute: « Super bono statu et fortificamento Populi terre Prati id quod eis (octo) videbitur.... « circa electionem octo consiliariorum domini Capitanei, non obstante capitulo constituti « Populi quod loquitur de electione octo ».

(2) Ibid., *Diurni*, 25 febbraio 1292.

(3) Cfr. Salvemini, *La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze*, pp. 1-22; Del Lungo, *Dante nei tempi di Dante*, Bologna, 1888, pp. 30-35, 41 e segg.

(4) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza 273, fasc. 12, cc. 9-9t., 6 nov. 1294.

(5) Ibid., *Diurni*, filza 274, fasc. 1295, cc. 7 e segg., 23 giugno 1295.

della elezione degli Otto tutti i Rettori e i Priori delle Arti, fu bocciata, per accettarne una che escludeva da quella elezione qualunque influenza del magistrato delle Arti, limitandosi ad invocare la presenza dei soli Otto uscenti e del Gonfaloniere di Giustizia (1). Se non che, nel febbraio '96, ricompariscono fra gli elettori degli Otto i Rettori delle Arti, « *secundum formam statuti* » (2). Si direbbe che una norma fissa dovesse parere impossibile, anche quando gli Ordinamenti del '92 vennero a conferire stabile assetto alla costituzione popolare.

Infatti, nè pure allora fu possibile che gli elementi costitutivi del Popolo si mantenessero immutati; ma, come vedemmo che alcuni già stati dei Dodici passavano fra i Magnati, di cui scimiottavano la vanità, così si vede sempre più turbinare fuori del Comune e fuori del Popolo la plebe, e, tra la plebe, quelli che più si sentivano atti a militare sotto la bandiera di un partito. Tanto è vero che una volta, nel marzo del '95, per opera di pochi ma audaci Popolani minuti, accadde un fatto nuovo nella vita del Comune. Un tale ser Guglielmo, parmense, quantunque fosse Ghibellino, fu nominato giudice delle cause civili e degli appelli, per le losche inframmettenze di un tale messer Geri, « perfido uomo e traditore, « le cui azioni per lunghi anni furono macchiate d' infamia ». In quella elezione, però, ebbe gran parte un pugno di Ghibellini e di « *altre vili persone* », che avevan fatto con quelli causa comune per la speranza, in essi abilmente alimentata, di riformare lo Statuto in senso sempre più democratico e di partirsi le spoglie dei vinti, come avevano fatto i Guelfi nel 1266. Il Popolo imperante nel Comune subì la elezione del giudice parmense, quasi violentemente imposta, forse per evitare di acuire dissidî latenti e per dare, una volta tanto, un qualche esempio di tolleranza. Ma il giudice era un ambizioso, e messer Geri e i suoi aderenti ne dovevano certamente trar partito. E fu iniziato un lavorìo sordo ma intenso, per strappare, in favore di ser Guglielmo, un voto che lo nominasse Podestà. « *Sub colore Populi minuti* », dice indignato il notaio estensore della provvisione che ci ricorda

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, 274, fasc. 1295, cc. 14 t. e seg., 24 agosto 1295. Gli otto uscenti col Gonfaloniere di Giustizia avrebbero eletti 2 popolani per porta, « qui « nunquam fuerunt de officio octo ». È approvato con 93 voti contro 26.

(2) Ibid., *Diurni*, 274, fasc. 1296, c. 26 t., 22 febbraio 1296.

questi fatti, e facendo « *molte ed indecenti promesse* », il detto Geri era riescito a sollevare tutti coloro che dagli Ordinamenti sacrati e sacratissimi non avevano ottenuto il riconoscimento del diritto di organizzarsi politicamente, di modo che un bel giorno un' assemblea provvisoria elesse il parmense a Podestà. Questa volta, però, il Consiglio Generale e quello del Popolo insorsero come un uomo solo, annullando l'avvenuta elezione in una persona non soltanto di colore politico diverso da quello del Comune, ma che, fra l' altro, non era insignita della dignità di « *miles de corredo* » ed era già stata ufficiale dello Stato (1). Naturalmente, i rivoltosi furono fatti tacere, e il Popolo potè così nutrire per un istante la illusione di avere spento un incendio, che crepitava sinistramente fra le connessure dell' edificio sociale, con tanta cura eretto e vigilato.

Ad ogni modo, gli anni che precedettero immediatamente la promulgazione degli Ordinamenti sacrati, questi schioppettii di guerra civile fra i varî strati del Popolo non furono avvertiti. Si svilupparono soltanto più tardi, quantunque non mai in maniera minacciosa, quando nella costituzione delle compagnie di Armi non si seguì altro criterio se non quello che presiedeva alla costituzione delle Arti, vale a dire si esclusero da quelle tutti coloro che non formavano un'Arte. Da questo lato, adunque, il Popolo non ebbe molto a temere mentre si preparava a sanzionare leggi eccezionali contro i Magnati. Anzi, tanto per preparare il terreno a quello che farà più tardi, il 27 novembre 1291 furono prese due provvisioni, che ferivano direttamente i Grandi e contribuivano a rendere sempre più privilegiata la posizione del magistrato popolare (2). Si vide già che nel Consiglio Generale i consiglieri del Capitano votavano con voto equivalente a quello degli altri; sicchè, nessun privilegio militava finora in loro favore, sotto questo riguardo. Se uno di essi parlava, nessuno, naturalmente, poteva interrompere; ma era facoltà di tutti parlare contro la proposta da

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza 274, cc 3 t.-5, 5 marzo 1295. La cosa ebbe uno strascico diplomatico. Il Comune di Prato scrisse a Parma dichiarando che non aveva fatto altro se non applicare le leggi, riguardo al giudice Guglielmo; ma che, se mai ci fosse stata offesa, esso sarebbe stato pronto a fare tutto quello che la sua dignità gli avesse permesso, cioè: « liberationem mutuam nos ei de toto eo quod possemus ab eo « petere pro eo quod eius sindicatum et officium non fecerat ut debebat ». Si scrisse anche al Vescovo di Parma ed alla Società dei Mercanti, ripetendo su per giù le stesse cose.

(2) Ibid., *Provv. Cons. Gener.*, 27 novembre 1291.

esso fatta, quando giungeva il suo turno. Ora, invece, si stabilisce che, se nel Consiglio Maggiore uno degli Otto parla *nella sua qualità di componente il Consiglio del Popolo,* non è lecito a chicchessia, « *sive sit Magnatibus sive de Popularibus* », sorgere a parlare dopo di lui, sotto pena della multa di 10 libre a ciascun contravventore e per ciascuna volta; non solo, ma è punito altresì il semplice dissenso dall'opinione manifestata dall'oratore privilegiato (« *guarentare* « *contra dictum vel arengamentum* »). In questo modo, ogni volta che si volevano evitare importune discussioni su proposte che si volevano ad ogni costo approvate, altro non occorreva se non che uno degli Otto sorgesse ad arringare; e che cosa avrebbero potuto mai i pochi voti dei dissidenti, se era vietato e impedito che dalla discussione sorgesse e si determinasse una vera corrente di opposizione? Oltre a ciò, fu stabilito che i « *Magni* » di Prato, i giudici (1), « *vel alia persona.... qui non sit de Populo* », non brigasse, apertamente o segretamente, per far eleggere a Sindaco del Comune una persona di loro fiducia. Anzi, poco dopo, per escludere fino il sospetto che influenze estranee agli interessi del Popolo si potessero comunque esercitare sul sindacato dei magistrati comunali, si ordinò che il Sindaco dovesse essere a sua volta sindacato da quattro popolani eletti dagli Otto e dai Quaranta (2).

Restava, arma di estrema difesa nelle mani dei Magnati, un diritto di cui non potevasi impedire l'esercizio. Essi erano, principalmente, proprietarî di beni immobili, quasi unica sorgente della loro ricchezza. Ma il deprezzamento della moneta — fenomeno generale a tutto l'occidente d'Europa nel secolo XIII — da una parte, e l'entità dei canoni annui sempre più miti, dall'altra, nonchè la natura dei contratti agrari (che, col trionfo quasi definitivo della breve scadenza e della compartecipazione del proprietario col fittuario al rischio della cultura, assottigliavano sempre più il reddito netto), scotevano la loro posizione economica. Erano perciò costretti ad indebitarsi ed a vendere i loro fondi al primo venuto che loro avesse offerte condizioni non del tutto disastrose; ma,

---

(1) I giudici sono quasi da per tutto accomunati con i Magnati agli occhi del Popolo. Su la oscillazione continua della loro condotta politica, ved. SALVEMINI, *Magnati e Popolani*, pp. 71 e segg.

(2) ARCH. COMUNALE DI PRATO, *Provv. Cons. Gener.*, 26 febbraio 1293. La data però del provvedimento dev'essere di qualche anno anteriore, perchè sotto il 26 febbraio 1293 esso è riconfermato.

una volta messisi per la china delle alienazioni, dovevano naturalmente preferire che la loro proprietà passasse nelle mani di gente estranea alle contese locali, piuttosto che cadere sfiniti e umiliati ai piedi dei loro antichi servi o dei loro recenti compagni nella vita pubblica. Così, doveva loro parere il miglior partito vendere le loro terre a capitalisti fiorentini e pistoiesi, specialmente fiorentini, ai quali preparavano, forse inconsciamente, il definitivo trionfo nella loro patria. Che cosa sarebbe mai stata l'autonomia del Comune, la sua libertà, la sua forza di ente amministrativo e politico, se gran parte delle terre del suo territorio fosse caduta nelle mani dei ricchi vicini? Quale complicazione ne sarebbe derivata nella riscossione dei dazi e nell'allibramento? Si doveva forse ricorrere tutti i giorni alle rappresaglie, per l'inadempienza degli allibrati; quando fin dal 1214 si era creduto opportuno restringere e quasi ridurre a zero l'uso di quell'istituto rispetto a Firenze? (1); quando si poneva ogni studio a che il cittadino, colpevole di aver costretto un Comune amico a concedere la rappresaglia, rifacesse i danni sofferti alla città colpita (2)? Mai forse come allora si sentì tutta l'importanza e tutta la gravità di un atto di cessione d'immobili. Bisognava provvedere con energia prima che il rimedio potesse giungere troppo tardi. Era, com'è noto, una disposizione generalmente riconosciuta nel diritto statutario, che nessun cittadino potesse alienare i suoi beni o i suoi diritti ai *forenses*, poichè concetto predominante nell'età comunale fu l'accentramento della proprietà nelle mani dei soli soggetti alla giurisdizione dello Stato, nel quale aveva sua abituale dimora. E

(1) Ved. trattato Firenze-Prato dell'aprile 1212, ed. SANTINI, *Documenti*, p. 144. Cfr. per altri simili trattati, PÖHLMANN, *Wirtschaftspolitik*, p, 134, n. 3. CANALE, *Nuova istoria della Repubblica di Genova*, Firenze, 1858-64, II, pp. 566-67, 567-73. MURATORI, *Ant. ital. m. e.*, IV, 378. ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Capitoli*, vol. 29, cc. 92t.-93, 97; SANTINI, *Documenti*, pp. 100, 182 ecc.

(2) ARCH. COMUNALE DI PRATO, *Diurni*, filza 274, fasc. III del 1298, 20 gennaio 1298(99). Cfr. DEL VECCHIO e CASANOVA, *Le rappresaglie nei Comuni medievali*, Bologna 1895, p. 269. e fonti ivi citate. Si noti a questo proposito che, per evitare le rappresaglie, talvolta due o più Comuni amici fanno pubblicamente bandire per il loro territorio che nessuno faccia contratti con persone di altro Comune, se questo non s'impegna formalmente a farne rispettare i patti. Così, nel marzo del 1298, i Comuni di S. Gimignano, Lucca, S. Miniato e Prato fanno bandire che nessuno faccia dei contratti con i Colligiani, poichè il Comune di Colle per evitare da parte sua i danni delle rappresaglie, non vuole « *teneri* » per alcun motivo dai detti contratti, ma vuole « *quod requiratur* « *cui datur* ». ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Diplom., Colle*, 13 marzo 1298.

vigevano, naturalmente, anche a Prato delle leggi speciali che vietavano ai *forenses* di acquistare diritti nel territorio del Comune, pena l'assoluta nullità dell'atto che quei diritti conferisse (1). Ma, sia per la grande vicinanza di Firenze e di Pistoia, che impediva quasi di considerare come stranieri quelli dell'una e dell'altra città, sia per ragioni politiche, si era venuta formando una specie di diritto consuetudinario, per cui non incorreva nelle pene comminate dalla legge chi alienava i suoi beni o i suoi diritti su immobili a favore dei Fiorentini e dei Pistoiesi; o per lo meno, si era creato un tale stato di cose da costringere l'autorità comunale, che poteva volta per volta autorizzare la stipulazione di un atto ritenuto illegale dallo Statuto, a fare una regola generale di quello che non era se non un abuso o una eccezione. Fino a quando i Magnati tennero nelle loro mani il potere politico, era semplicemente assurdo che essi si spogliassero della loro proprietà privata, su la quale poggiava tutta la loro forza e il loro diritto; anche perchè, disponendo dello Stato a vantaggio quasi esclusivo della lor classe, potevano assicurarsi, per vie legali o con la violenza, il reddito delle terre e delle case contro i tentativi più o meno frequenti delle classi infime della città e del contado, intesi ad usurpare fondi e rendite. Ma quando essi perdettero il potere politico, almeno tanto da non poter più disporre del meccanismo dello Stato, sarebbe stata imperdonabile imprudenza del Popolo il subire la costante infrazione della legge circa le alienazioni degl'immobili da parte dei *forenses*. E però, nell'aprile del 1292, il Consiglio del Popolo, presieduto dal Capitano, discute lungamente della questione e dei provvedimenti da adottare (2). Ma si vide subito che bi-

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Statuti*, Fram. 7, r. 147: « Nemo potest alienare « vel vendere aliquid vel actionem alicui forensi contra Comune Prati vel aliquem de Prato « vel districtu, pena xx librarum, ei venditio sit nulla et nullius valoris ». Ibid., r. 148: « De iure non acquirendo a forensi contra Comune Prati vel aliquem pratensem »; r. 149: « De iure non acquirendo alicui forensi nisi pro eo fideiusserit ».

(2) Ibid., *Diurni*, filza 273, 21-22 aprile 1292: « .... Nulla persona de Prato eiusque « districtu possit vel debeat vel presummat vendere vel alienare de iure vel de facto vel « aliquod iure transferre in aliquem de civitate Pistorii vel eius districtus vel aliquem de « civitate Florentie vel eius districtus, nec in aliquam aliam personam, locum, corpus, col- « legia vel universitatem que non sint subiecta vel subiecte iurisdictioni Comunis Prati.... « aliquas domos, terras, vineas seu possessiones aliquas sitas in terra Prati vel eius di- « strictu vel aliquos fictus, redditus sive proventus provenientes ex dictis rebus. Et quod « si aliqua persona de Prato vel districtu voluerit vendere vel alienare vel aliquo iure « transferre de dictis rebus in aliquem de predictis, *exceptis Florentinis et Pistoriensi-*

sognava pure in certo modo legalizzare l'atto che il Comune stava per compiere verso città amiche e alleate. Perciò, gli ordinamenti che furono emanati partono dal concetto fondamentale che nessuno possa alienare i proprî beni a cittadini di altri Comuni, compresi quelli di Firenze e di Pistoia. Fin qui si rimaneva nel campo del diritto comune, e non si faceva che assoggettare alla legge chi ne era stato per lungo tempo esente: i Fiorentini ed i Pistoiesi dovevano riconoscere che i loro vicini si servivano di un diritto intangibile. Se non che, il Consiglio del Popolo volle e seppe essere più radicale. Si stabilì, infatti, che se alcuno volesse alienare i suoi beni ad uno straniero, dovesse farne regolare domanda al Capitano ed agli Otto, i quali potranno accettarla o respingerla, dopo averla sottoposta ad un esame attento e particolareggiato; sempre, però, che non si trattasse di Fiorentini o Pistoiesi, poichè in tal caso *nessuna domanda potrà esser fatta e nessuna autorizzazione accordata*. E, se arbitrariamente verrà stipulato un atto, il trasgressore della legge sarà punito con una multa di ben 200 libre, e la vendiia sarà considerata come non avvenuta, non solo, ma i beni alienati illegalmente diverranno *ipso iure* proprietà dello Stato, salvo il diritto del denunziatore di percepire, in compenso di aver fatta la spia, la quarta parte delle 200 libre di multa. Oltre a ciò, quasi a rincarare la dose di severità che queste ordinanze contengono, si prescrisse che alla loro esecuzione non potesse opporsi nè il limite di tempo nè altro ostacolo di sorta, e che la stessa prescrizione trentennale del codice Giustinianeo — adottata con tutte le sue conseguenze negli Statuti medievali — non potesse aver vigore alcuno nel caso speciale. Si faceva soltanto eccezione per i pochi cittadini pratesi attualmente residenti a Pistoia ed a Firenze, o che fossero legittimi eredi di cittadini pratesi; e, in linea ancor più eccezionale, si favoriva il cittadino fiorentino messer Niccolò dei Cerchi, che, per gl'importanti servigi prestati al Comune, era stato, secondo una consuetudine abbastanza diffusa (1), proclamato cittadino pratese.

---

bus,.. quibus nullo modo possit vel alienari vel aliquo iure in eos transferri, *cum licentia « et sine licentia*, teneatur et debeat requirere Capitaneum qui pro tempore fuerit et VIII « eius consiliarios ecc. ».

(1) Cfr. per questo PERTILE, *Storia del dir. ital.*, II, 114, n. 133.

L'espansione fiorentina nel contado e nella città di Prato rimaneva, così, paralizzata; e quanti, sospinti dalla fatalità delle cose e incalzati dalla marea popolare ogni giorno più minacciosa, si fossero sentiti costretti a vendere i loro fondi per vivere meno stentatamente ed entrare, sia pur sborsando forti somme per la tassa d'entratura, in una delle Arti, principalmente quella del Cambio e della Lana, avrebbero dovuto accettare piuttosto che imporre le condizioni della vendita; avrebbero dovuto abdicare in favore dei più ricchi Popolani al beneficio della proprietà privata, quando essa fosse diventata quasi passiva di fronte ai bisogni sempre crescenti della vita e al rincarare dei prodotti agricoli e manufatti. E, d'altra parte, la cerchia del Comune non si apriva a nuovi venuti, mentre il capitale mobile florido nei ceti più evoluti del Popolo trovava, all'infuori dei commerci, una delle vie per la sua espansione.

III.

Non meno energicamente procedette il Popolo in fatto di politica annonaria e nel cancellare anche dalla costituzione, non soltanto politica ma anche economica, del Comune ogni traccia della signoria dell'Impero.

Su i primi tempi della riorganizzazione del Popolo, bastò riconfermare il diritto di esportazione, con la nota clausola a favore dei fiorentini, sia perchè non vi furono carestie notevoli, sia perchè non potevano verificarsi, come a Firenze, quei portentosi fenomeni di sovrappopolazione – per la sempre crescente immigrazione di nuove genti dal contado e per il miglioramento delle condizioni economiche di ogni classe di cittadini – che conferirono alla storia economica fiorentina una variabilità veramente straordinaria e determinarono, nella legislazione, la necessità di un continuo adattamento a condizioni di fatto sempre nuove. Ma, quando Comune e Popolo diventarono quasi sinonimi, quasi due figure geometriche combacianti perfettamente, doveva verificarsi quel fatto generale a tutte le età di dominio popolare che è la sostituzione dello Stato all'azione individuale o, anche, ad ogni attività corporativistica, la *statizzazione* di tutti i servizi che riflettono la collettività, eliminando a mano a mano la figura dell'intraprenditore privato, poichè ha

o può avere interessi particolari molto diversi da quella gran massa dei consumatori (1). Oltre a ciò, l'anno 1290 fu anno di carestia pel Comune di Prato. Un documento, infatti, del luglio ci dice espressamente che il grano e le biade si vendevano a prezzo « *cariorem more solito* », e che tutti ne erano gravemente preoccupati. Si aveva in questo fatto del rialzo del costo dei prodotti la prova manifesta che il divieto di esportazione era davvero assai insufficiente a dare a buon mercato.... ciò che non c'era sul mercato (2). Pur tuttavia, quando il Consiglio Generale fu chiamato ad occuparsi della cosa, nessuno seppe dire quattro parole assennate. Arrighetto Metelli, che delle leggi economiche doveva certamente essere ignorantissimo, propose che primo rimedio a tanto male dovesse essere la conferma sempre più esplicita e tassativa del divieto di esportazione – panacea universale ed infallibile. Il Podestà, il Capitano e gli Otto avrebbero poscia dovuto escogitare altri rimedi secondarî, insieme con un certo numero di sapienti eletti a loro beneplacito. I quali, molto probabilmente, non potevano essere più addentro di Arrighetto Metelli nelle questioni economiche.

Due giorni dopo, la balìa si adunò nel nuovo palazzo del Comune (3); ma, com'era da prevedersi, la discussione non potè aver luogo, perchè nessuno sapeva davvero quale proposta fare. Uno degli Otto, ser Manno notaio, si avvide dell'imbarazzo grande in cui si trovavano gl'intervenuti, e propose che si desse ampio mandato ad una nuova balìa, composta del solo Capitano e del suo Consiglio; il che voleva dire affidare ai soli magistrati del Popolo la soluzione di un problema increscioso per tutti. Manco a dirlo, la proposta del notaio fu approvata all'unanimità: era così co-

---

(1) Abbiamo detto « *intraprenditore privato* », poichè non crediamo che, dal punto di vista dell'Economia politica, si possa dimostrare la possibilità di eliminare completamente la figura giuridica dell'intraprenditore. Essa, secondo il nostro avviso, corrisponde ad un bisogno di tutte le società, oltre che di tutte le industrie ed anche di tutti i così detti pubblici servigi. Per questa parte, quindi, crediamo non pienamente ammissibile la teoria della scomparsa definitiva dell'intermediario fra produttori e consumatori.

(2) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, 3 luglio 1290.

(3) Ibid., *Diurni*, filza 273, fasc. 12, cc. 10t.-11 t., 6 novembre 1294. L'ufficio degli Otto, dei Dodici, del Gonfaloniere di Giustizia dev'essere in « *domo Populi* » ; la quale è detta anche « *domus nova Comunis* » (ibid., *Diurni*, filza 274, fasc. 1295, cc. 22-24, 23 settembre 1295). La sua costruzione coincide, quindi, con la redazione dello Statuto del Popolo.

modo tacere mentre infuriava la tempesta, per intonar poi le canzonette amorose o mordaci quando si fosse spenta la voce dei nocchieri e lo strepito delle onde! — La balìa si adunò probabilmente il giorno dopo; ma sappiamo soltanto che l'8 luglio gli ordinamenti per l'abbondanza del grano erano pronti. Sotto quella data fu di nuovo convocato il Consiglio Generale che doveva, fra l'altro, occuparsi di una domanda di soccorso presentata da una compagnia di Crociati, asceti in ritardo, che volevano passare in Terra Santa, quasi per ingrossare il numero dei prigionieri caduti a S. Giovanni d'Acri (1)! Sbrigata subito la faccenda dei Crociati, il Capitano del Popolo annunzia che « *pro utilitate et melioramento* « *Comunis* », il suo Consiglio aveva già stabilito che, per avere abbondanza di vettovaglie, non bastava mantenere il divieto di esportazione, sia pure nelle sue forme più rigide, ma bisognava favorire e premiare l'importazione. Il Consiglio unanimemente ratifica la deliberazione presa dagli Otto. Ebbene: premiare l'importazione voleva dire creare una certa condizione di svantaggio ai generi indigeni, proprio quando la scarsità del raccolto avrebbe naturalmente richiesto che lo Stato consentisse o che, almeno, non si sentisse in diritto di impedire in alcun modo che la vendita fosse effettuata a prezzo alquanto più alto del solito. Come ovviare, almeno parzialmente, a questo grave inconveniente? Se lo Stato fosse stato nelle mani dei grossi produttori, questi avrebbero subito pensato prima a vendere i loro prodotti al prezzo che meglio fosse parso rispondere ai loro interessi, e poi avrebbero fatto cadere le barriere doganali al confine. Ma il Popolo seppe escogitare un rimedio assai ingegnoso. Gli Otto capirono che fino a quando il Comune non avesse potuto comperare direttamente su i mercati stranieri i prodotti che difettavano all'interno – per essere il bilancio quasi completamente assorbito dalle richieste della Lega Guelfa – sarebbe stato impossibile, o assai difficile, regolare i prezzi del mercato e spuntare l'ingordigia degli speculatori. Ma la Sicilia e la Sardegna erano troppo lontane, ed i mezzi di trasporto scarsi, e scarsissimi i fiorini disponibili. Come fare? Bisognò giocare d'astuzia. E si

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, 8 luglio 1290. Il Consiglio delibera che « deportentur expensis Comunis Prati usque Bononiam XII salme armorum « Cruciatorum qui ituri sunt ultra mare ». Cfr. Villani, *Cronica*, VII, 144; Michaud, *Histoire des Croisades*, III, 321 e segg.

stabilì che *fino all'ora di nona* gl'importatori avrebbero potuto vendere i loro generi al prezzo che sembrasse conveniente; ma dopo quell'ora si sarebbero presentati in piazza i camerari del Comune ad acquistare quanto non fosse stato venduto, al prezzo stesso a cui avevan comperato i cittadini. I quali, da parte loro, non ignorando questa disposizione, non sarebbero certamente accorsi in folla straordinaria a fornirsi di vettovaglie prima dell'ora di nona. E d'altro canto, ai mercanti non pareva vero vendere fino all'ultimo chicco di grano, sia pure a un prezzo non troppo elevato, poichè, fra l'altro, si liberavano così d'ogni spesa e d'ogni fastidio per la custodia dei generi invenduti. Ma, intanto, il Comune compiva in tal modo un atto, amministrativamente e politicamente, di alto valore: ogni giorno, spendendo assai meno di quanto avrebbe speso se avesse mandato in giro per le piazze più ricche i suoi compratori, si forniva di una non piccola quantità di prodotti che al più presto gli avrebbe permesso di sostituire sul mercato i mercanti stranieri, contro i quali avrebbe d'un tratto elevate le barriere doganali. Oltre a ciò, si eliminava completamente il rischio in cui senza dubbio doveva incorrere, ad esempio, la Repubblica Fiorentina a tempo della carestia del 1328-30, di aver ammassata nei pubblici granai una enorme quantità di generi che non si potevano vendere, sia perchè la vicinanza del nuovo raccolto obbligava i possessori di grano a metterlo in piazza e venderlo a prezzo relativamente mite – ed il Comune ne scapitava migliaia di fiorini – sia perchè la richiesta diventava o era sempre stata inferiore alla merce immagazzinata. E questa non di rado si avariava, fino al punto da diventare inservibile, restando chiusa molto tempo in luoghi non sempre sani (1).

Poco dopo la promulgazione degli Ordinamenti sacrati e sacratissimi il Popolo compì, ma non sempre con vero progresso, come vedremo, l'opera incominciata fin dall'89. Se non che, nell'aprile 1292, proprio alla vigilia di quegli Ordinamenti, furono emanate precise disposizioni intorno all'approvvigionamento del sale, intese ad eliminare la speculazione privata ed a ridurre sensibilmente certe « fran-

---

(1) Poichè, era prescritto, per non irritare troppo i mercanti, che prima si dovesse vendere il grano dei privati e poi quello dello Stato. V. Biblioteca Mediceo-Laurenziana, *Tempiano* 3 (*Diario* di Dom. Lenzi), c. 72t. Cfr. il nostro lavoro, *Una cronaca economica* ecc., pp. 20-21.

chigie delle Arti », di cui non sappiamo di preciso altro che il nome, ma che certamente dovettero consistere nel fatto che l'Arte dei mercanti, principalmente, aveva l'appalto della fornitura del sale alle canove del Comune ed alle rivendite private. Dall'ampia discussione, che se ne fece nel Consiglio Generale, risultò essere volontà della maggioranza che tutto il sale occorrente in Prato fosse provveduto dal Comune (1), il quale, però, avrebbe potuto cederne la vendita ai privati, dietro un tenue compenso; salvo sempre il diritto dei pubblici ufficiali di determinare la quantità del sale da vendersi e la relativa dogana. Ogni mese i doganieri « *de dogana salis* » dovevano render conto al Capitano ed agli Otto delle spese sostenute e degl'introiti fatti, non potevano essere rieletti se non dopo 6 mesi, e percepivano uno stipendio di 40 soldi al mese. I salaioli rivenditori non potevano lucrare più di 12 denari per staio e dovevano usar sempre misure *recte* ispezionate due volte al mese da appositi ufficiali. Oltre a ciò, era fatto obbligo a tutti gli abitanti della città e del contado di denunziare tutto il sale che avessero in casa, da mezzo staio in su, poichè il Comune aveva all'uopo ordinato degli speciali registri.

Contro questi Ordinamenti che, sia pel fiscalismo del Comune che aveva naturalmente il contraccolpo sul prezzo di vendita, sia per l'abolizione dei piccoli rivenditori al minuto che appaiono, se non sono, favorevoli agl'indigenti, si sollevarono i più umili Popolani (2). E però nel novembre dello stesso anno, essendo Capitano Rinaldo de' Medici di Orvieto (3), si deliberò che si correggessero partitamente prima che fossero inseriti nello Statuto. Non si sa in che senso furono corretti, ma è probabile che si dovesse tener conto della disposizione bolognese, per cui si seguiva un criterio speciale secondo che variava la condizione degli acquirenti ed il numero della loro

---

(1) Abbiamo notizie sicure per credere che eran quasi sempre mercanti fiorentini o pistoiesi che fornivano il sale al Comune. Ved. Arch. Comunale di Prato. *Diurni*, filza 274, c. 14 t. 17 marzo 1295. Compra di 4000 staia di sale da Mero di Oddo di Montelupo (Firenze), a 4 soldi e 7 den. di moneta pisana lo staio. Ibid., filza cit., fasc. 1297, cc. 11 t.-13 t., 22 marzo 1297. Altra compra di 4000 staia di sale da Giuntino del fu Bonavoglia, pistoiese.

(1) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*. filza 273, 22 novembre 1292.

(2) Dal 1.° maggio al 1.° novembre 1293 fu poi Capitano a Pistoia. Ved. *Breve et Ordinamenta, praefatio*, p. 75.

famiglia (1); e degli ordinamenti pistoiesi sul sale, del 4 novembre 1286 (2), i quali non soltanto conferivano al Comune il monopolio dell'approvvigionamento del sale, ma stabilivano che tutte le canove dovessero essere aperte dallo Stato, il quale non era perciò obbligato a corrispondere ai rivenditori alcuna percentuale sul ricavato della vendita. Quello che è certo è che nel biennio 1294-95 la gabella del sale rendeva al Comune 2000 libre nette (3); e che per il resto del secolo XIII, ed oltre ancora, non si credette necessario modificare gli ordinamenti medesimi.

Non così, invece, per quelli del grano e del pane, che vanno spesso soggetti a mutamenti, sebbene quasi sempre accidentali. Il criterio costante è quello del divieto d'esportazione, rinnovato ogni anno, ai primi di gennaio (4); se non che, mentre prima non si ha notizia di appositi ufficiali del divieto, paragonabili ai Sei del Biado fiorentini, istituiti fin dal 1284 (5); tra il '96 ed il '98, invece, si trovano eletti 25 buoni uomini di Popolo, « *custodes ad custodiendum* « *devetum grani et blave* », quattro per ciascuna porta della città (due « *infra moenia* » e due per i sobborghi e contado), più un notaio (6). Come pure, è istituzione posteriore agli Ordinamenti sacrati e sacratissimi quella dei pesatori del grano posti alle porte a controllare i prodotti inviati dalle piazze del contado (7), e l'altra del notaio deputato a scrivere in apposito registro il grano portato sul mercato cittadino, ed a concedere il permesso agli abitanti del contado di poter escire di città con la merce acquistata (8). E ciò perchè a mano a mano che il partito popolare si consolida nel governo, cresce il bisogno di aumentare il numero dei pubblici ufficiali addetti ai varî servizi di Stato, fino al punto da conferire

---

(1) *Provv.*, 23 gennaio 1289, in Arias, *I trattati commerciali*, pp. 288-89.

(2) *Breve et Ordinamenta*, App. III, 176-80.

(3) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza 273, fasc. 11, cc. 2 t.-3, 5 gennaio 1295.

(4) Ibid., *Diurni*, filza 274, fasc. 1296. c. 6 t., 14 gennaio 1296. I Consoli dell'Arte della Lana sono sempre quelli che impongono il divieto del *guado*, loc. cit., c. 9 t.

(5) Cfr. Salvemini, *Magnati e Popolani*, p. 125. *Consulte*, I, 299, 320; II, 7, 360-361 ecc. Arch. di Stato di Firenze, *Statuto del Capitano del Popolo del 1322-25*, lib. I, rr. 17-41, cc. 11 t.-14. A Volterra erano chiamati « *superstantes et domini deveti* « *pro Comuni* ». Arch. di Stato di Firenze, *Diplom.*, *Volterra*, 10 gennaio 1296.

(6) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza 274. fasc. 1298, I, c. 10, ineunte dicembre 1298; Cfr. cc. 1 e segg., novembre 1298.

(7) Ibid., c. 23, 29 dicembre 1298, c. 23 t., c. 24 ecc.

(8) Ibid., c. 27, 31 dicembre 1298.

talvolta ad una balìa, decretata per formulare provvedimenti annonari, non soltanto il mandato legislativo, ma anche quello di eseguire i provvedimenti stessi, come accadde nel novembre 1298 (1). E però, quando fu riordinata la gabella del pane, si credette necessaria una magistratura speciale, mentre gli ufficiali del grano avrebbero potuto senza molta fatica disimpegnarne le attribuzioni.

Con gli Ordinamenti per l'abbondanza di frumento e con gli altri su la gabella del pane, del 1298, il criterio di accentrare nello Stato tutte le funzioni economiche della società fu spinto fino alla esagerazione. I mercati del contado furono severamente proibiti, senza nessuna considerazione del danno enorme che si arrecava ai Comuni rurali ed alla stessa attività degli scambi, a cui parve mirasse costantemente la politica delle Repubbliche italiane. Anzi, i sindaci di ciascuna villa dovevano recarsi dinanzi al Capitano del Popolo, insieme « *cum quator melioribus et ditioribus hominibus cu-* « *iuslibet ville* », a prestare cauzione e giuramento che dalla propria villa non si sarebbe giammai fatto escire un chicco di grano, se non per portarlo sul mercato cittadino; non solo, ma anche il semplice reciproco scambio di prodotti fra i Comuni rurali è proibito e punito, come se fosse stato un delitto obbedire ad una delle leggi più inviolabili e costanti di ogni consorzio civile mediocremente sviluppato. Di modo che, proibiti i mercati locali, ammassati su la piazza della città ogni genere di prodotti agricoli, dopo aver fatta — come gli ordinamenti prescrivono — diligente inchiesta fin nelle case dei contadini, il Comune credeva di poter procedere oltre nell'escogitare i mezzi necessari a risolvere il problema della quadratura del cerchio, ossia, a fare in modo che la produzione indigena, comunque scarsa, bastasse al consumo. E si provvide che i consumatori non potessero acquistare più di due staia di frumento al giorno, « *sive sit eiusdem, sive sit diversi bladi* » — aggiungono gli ordinamenti del 28 luglio 1301 (2) — e che all'atto della vendita fosse fatta accurata vigilanza: seguendo in ciò un criterio economico errato, secondo cui gli uomini dovrebbero o potrebbero pensare ad accumulare in casa delle grandi provviste di generi, proprio quando il prezzo fosse più elevato e la richiesta

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza cit., fasc. 1298, II, cc. 1 e segg., novembre 1298.

(2) Ibid., *Diurni*, filza 275. fasc. II, c. 13-13 t., 28 luglio 1301.

più insistente. Criterio errato, che spingeva il Comune ad una lotta quotidiana contro i fornai — come, del testo, a Firenze durante la carestia del 1328-30 (1) — ai quali era proibito ogni e qualunque acquisto di frumento senza espressa licenza del Capitano, quasi che fosse stata possibile la speculazione, quando il Comune fissava giorno per giorno il prezzo di vendita del pane.

E sì che da restrizioni d'ogni sorta i fornai erano chiusi in una rete di ferro, specialmente quando fu istituita la gabella del pane! Il gabelliere era obbligato ad una quotidiana visita nelle loro botteghe e ad imprimere su ogni pezzo di pane il sigillo del Comune; mentre, da parte sua, il fornaio non ne poteva celare nè pur un grammo, ma doveva in ciascuna settimana denunziare al gabelliere « *totum panem quem coquinaverit venditalem* » (2). E tutto ciò a prescindere dal fatto che, anche così vigilata, non era possibile e lecita a tutti la vendita. Poichè, una deliberazione del Consiglio del Popolo, della fine di novembre 1298, espressamente ingiungeva che nessuna persona della città o del contado potesse fare il pane per venderlo, pena cinque soldi per ogni pezzo; e si faceva soltanto una eccezione per gli osti, ai quali però il Capitano, gli Otto e gli ufficiali del pane dovevano limitare con frequenti perquisizioni il diritto di fornire agli affamati il mezzo di sfamarsi (3). Non ci può fare meraviglia, dunque, se troviamo che, quando si discusse in Consiglio di appaltare la gabella del pane, non ostante il parere favorevole di Arrighetto Metelli e la sospensiva sostenuta da Amatino Bonaccorsi, la proposta del Podestà cadde con 52 voti sfavorevoli su 102 votanti (4). Maggioranza esigua! Ma essa sta sempre a rappresentarci le giuste apprensioni di una parte del Popolo per la condizione a dirittura insopportabile che si sarebbe creata ai fornai, qualora un appaltatore, e quindi uno speculatore più o meno disonesto, si fosse sostituito allo Stato nell'esazione di una gabella per sè stessa odiosa.

Possiamo, quindi, concludere affermando che alla fine del secolo XIII il Popolo aveva rapidamente congegnato tutto un completo

(1) Cfr. Arch. di Stato di Firenze, *Provvisioni*, vol. 25, c. 47-47 t., 12 luglio 1320. I fornai farebbero « monopolia et coniurationes, quod reddundat in dampnum maximum « civium et districtualium Comunis Florentie ».

(2) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza 274, fasc. 1296, c. 8t., 24 genn. 1296.

(3) Ibid., *Diurni*, fasc. 1298, c. 7, 21 novembre 1298.

(4) Ibid., *Provv. Cons. Gener.*, 11 luglio 1297.

sistema di servizi di Stato, che, se da una parte partiva dal criterio giustissimo di eliminare a favore delle classi meno agiate l'azione deleteria della speculazione privata, non riesciva, dall'altra — per i pregiudizi economici che lo viziavano e ne frustravano i pochi benefici effetti — che ad opporre alle forze della produzione ostacoli ogni giorno più ferrei e a snaturare, sotto un certo aspetto, il carattere essenzialmente politico dello Stato, conferendogli attribuzioni e poteri diversissimi e sempre più collegati agl' interessi e ai preconcetti di una classe sociale o di un gruppo qualsiasi di uomini di governo. Decisamente, la mania protezionista non fece che complicare l'amministrazione dello Stato e ritardare e infrenare gli slanci della libera concorrenza, sorgente inesauribile — allora e sempre — di prosperità e di grandezza materiale e morale. Dal punto di vista economico, tutti gli ordinamenti possibili e immaginabili non riescivano che a determinare un disastroso ristagno di capitali, proprio quando il Comune non era in grado di diventare esso stesso l'unico grande capitalista e l'unico grande imprenditore di quanto occorreva alla vita sociale.

Ma non si difettò di audacia nè nella politica economica, nè nello spogliare l' Impero di ogni proprietà privata che possedesse nel Comune. Fino a tanto che l' Impero fosse stato padrone di terre e di case nel territorio comunale, la frase di Guido da Suzzara avrebbe avuto sempre un certo contenuto reale, se non giuridico; e la famosa questione dei rapporti del Comune con la corona imperiale si sarebbe certamente ripresentata altre volte sotto altre forme. I tempi erano propizi ad un atto di violenza. — Dopo la morte del Conte Ugolino, la taglia guelfa aveva accresciute le sue forze per riprendere la eterna campagna contro Pisa, sicchè gli anni che decorrono dal 1288 al '93 si possono ben chiamare gli anni dell'epopea militare del partito guelfo (1). Il giovane Carlo d'Angiò, appena escito dalla sua prigionia d'Aragona, veniva solennemente ricevuto in Firenze dal Comune (2), che si preparava contro Arezzo, dopo le trame abilmente ordite col Vescovo di quella

(1) Così scrive I. Del Lungo, *Dino Compagni e la sua Cronica*. Firenze, 1879-87, I. 67.

(2) Arch. di Stato di Firenze, *Provvisioni*, vol. I, c. III. 5 maggio 1289. Nel Consiglio Generale dei 300 e speciale dei 90 si delibera di spendere fino alla somma di 1200 fiorini d'oro per onorare degnamente Carlo II d'Angiò e per presentargli un dono alla sua venuta. La provvisione è presa, in verità, dopo « *multa consilia sapientum* ».

città Guglielmo de' Pazzi, « che era uomo superbo e di grande animo » (1). E, partendo, vi lasciava come comandante dell' esercito guelfo il Capitano Amerigo di Narbona, l'eroe di Campaldino, che rimase poi ai soldi della Lega e di Firenze per parecchio tempo ancora (2). Alla battaglia di Campaldino seguì la campagna in Val d'Elsa, a cui attivamente partecipò il Comune di Prato (3); e poi nuove trattative proseguite con tanto calore dalla Repubblica Fiorentina per tutto il '91 ed il '92.

Degno di nota è il fatto che Prato *per la prima volta* nella storia delle sue relazioni con Firenze, si oppone ai voleri ed agli spiriti bellicosi della sua vicina. Infatti, nel febbraio del 1291 a Firenze si discute su alcuni provvedimenti energici da prendere contro Prato per essersi rifiutata di mandare i suoi soldati nell'esercito della Lega, dicendo « *se ultra conveniens esse gravatum* » (4). Ser Brunetto Latini, che si trova fra i consiglieri, dà ragione ai Pratesi e propone che si diminuisca loro il contingente e li s'invitino a mandare un procuratore a Firenze per bene intendersi con i Priori. La proposta era molto conciliativa; se non che pare che Prato non fosse disposta a cedere (5); tanto è vero che, dopo il parlamento guelfo, tenutosi ad Empoli nel marzo, il Comune fiorentino fu costretto a mandare due ambasciatori a Pistoia ed a Prato per obbligarli ad accettare quanto era stato ivi stabilito (6); e poco più tardi si dovette far partire Amerigo di Narbona verso S. Miniato, non ostante che i Pratesi non avessero pagato nè pure una parte di quel che spettava loro (7). Egualmente, quando, nell'agosto seguente (8), il Capitano generale annunziò che i Pisani si erano avanzati fino al castello di Peccioli e che occorrevano

---

(1) Dino Compagni, *Cronica*, I, 6.

(2) Sotto l' 8 settembre 1291 a Firenze si stanziano 2717 fiorini d' oro, soldi 6 e denari 8 pel suo stipendio dei mesi di settembre e ottobre, compreso il soldo per 30 militi di corredo e 170 cavalieri. Lo stipendio annuo era di 16302 fiorini d'oro, soldi 40, e denari 2. Arch. di Stato di Firenze, *Provvisioni*, vol. 3, c. 21 t, 8 settembre 1291.

(3) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, 12 (?) sett. 1290; 12 ott. 1290. *Consulte*, I, 456-57, 462-63. Cfr. Perrens. *Histoire de Florence*, II, 323 e segg. Del Lungo, *Dino Compagni*, I, 69.

(4) *Consulte della Rep. Fior.*, II, 112-13, 8 febbraio 1291.

(5) *Consulte*, II, 115-16, 10 marzo 1291.

(6) *Consulte*, II, 118, 24 marzo 1291.

(7) *Consulte*, II, 119, 3 aprile 1291.

(8) *Consulte*, II, 144, 17 agosto 1291.

nuovi e più validi rinforzi, si dovette ancora una volta far uso delle preghiere, per indurre Prato a mandare a quella parte fanti e cavalieri. Sono, però, levate di scudi e ritrosìe di esseri deboli, protetti quasi dalla debolezza loro contro ogni impeto di ira del più forte. Prima o poi, si finiva sempre col subire gli ordini di Firenze, ora specialmente che gli Otto meditavano un colpo di mano contro l'Impero.

Che cosa si sarebbe potuto temere dall'Impero? A nord Bologna, a sud Firenze avrebbero senza dubbio pensato ad impedire ogni intervento armato da parte dell'Imperatore. Del resto, era morto Rodolfo d'Absburgo, senza aver potuto tradurre in atto il sogno della sua vita, la incoronazione a Roma, tutto occupato — dice il Villani — « per accrescere terre e podere ai figliuoli » (1); il suo successore Attaulfo cadde di lì a poco sotto il pugnale di Alberto di Osterich, figlio di Rodolfo (2); e le lotte sanguinose, che ne seguirono, tennero sempre più lontano l'Impero da una politica veramente italiana, mentre la morte di Papa Niccolò toglieva ai Ghibellini un valido sostegno (3).

Ed ecco che, alla fine di febbraio del 1292, il Consiglio degli Otto delibera che un notaio forestiero, che non sia però di Firenze o di Pistoia o del loro distretto, servendosi di tutti i mezzi possibili, faccia un particolareggiato inventario dei beni appartenenti all'Impero e delle rendite che, a qualunque titolo, gli possano competere da tempo antichissimo (4). E, infatti, è giunto fino a noi un quaderno di carta bambagina, scritto di mano del notaio ser Duccio da S. Gimignano, che contiene, in due carte, l'inventario dei beni imperiali, con l'elenco degli attuali locatarî e con la specificazione della natura del fondo e del debito che ciascuno ha verso la camera imperiale. Risulta che ammontavano a centinaia i fondi rustici e urbani appartenenti all'Impero — gualcherie, mulini, vigneti, oliveti — di cui finora un amministratore speciale riscoteva le rendite per conto della Corona. Molti, però, eran riesciti, pel lungo possesso di un pezzo di terra o di una casa, a nascondere agli occhi del pubblico ed a quelli degli amministra-

(1) Villani, *Cronica*, VII, 145.
(2) Villani, *Cronica*, VII, 152
(3) Villani, *Cronica*, VII, 150.
(4) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza 273, 25 febbraio 1292.

tori imperiali la vera natura del loro attuale possesso; ed in tal caso il notaio deve ricorrere ad una formale inchiesta, interrogando i più vecchi della terra; inchiesta che riesce generalmente sfavorevole al possessore del fondo disputato. Tebaldino Bellincioni, per esempio, occupava nel 1292 una casa in via Calimala, per la quale diceva di nulla dovere all'Impero, perchè non vincolata in modo alcuno. Il notaio, invece, dalle sue private informazioni era venuto a sapere che quella casa apparteneva effettivamente all'Impero. Si aprì una inchiesta e si interrogarono quattro persone, di cui una si dimostrò molto incerta su la natura della casa in questione, e le altre tre affermarono recisamente essere di proprietà dell'Impero.

Fatto l'inventario con le relative numerose inchieste, lo stesso notaio, sempre in forza del mandato affidatogli dal Comune, fa una grande quantità di citazioni alle singole persone occupanti i beni suddetti, affinchè paghino, entro alquanti giorni dalla notifica dell'atto, al Comune di Prato tutto quello che dovrebbero dare all'Impero; poichè d'ora in poi solo e legittimo signore di quei fondi sarà appunto il Comune, sotto pena di una multa di 10 libre per gli inadempienti. Per i minorenni si cita a pagare il legittimo tutore; e tutti gli atti di cessione, di vendita o d'ipoteca, che possano in qualunque modo ledere i diritti del Comune, sono vietati e, se avvenuti o avverranno, saranno sempre considerati privi di ogni fondamento ed effetto legale. In meno di quindici giorni il lavoro era compiuto.

Le conseguenze di questo fatto — uno dei più salienti nella storia del Comune — furono naturalmente non lievi. Prima di tutto, il partito popolare, che si era affermato contro ogni sorta di privilegio, ora poteva davvero cingersi il capo della corona civica, poichè aveva saputo troncare i nervi all'autorità imperiale nel Comune, vendicare l'onta patita nell'82, quando fu pur necessario tanto curvarsi di schiene, e così lautamente provvedere le esauste casse dell'Impero, per conquistarne la indipendenza politica. I Magnati avevan trescato con la Chiesa e non avevano mai alzato fieramente il capo contro l'Impero. Ma il Popolo poteva rivendicare tutto per sè il vanto del sentirsi puro da ogni sentimento o infingimento di servitù. E poi, mentre il fiscalismo accresceva i suoi tentacoli per soffocare i Magnati, proprietari di beni immobili, e mentre, quindi, il reddito terriero diminuiva rapida-

mente, tanto da determinare, come si vide, numerose alienazioni in favore dei capitalisti fiorentini e pistoiesi, il Comune diventava proprietario di non pochi e vasti possedimenti; i quali, liberi da ogni imposta fiscale, non avrebbero gravato nel passivo se non per la spesa necessaria alla manutenzione e al pagamento degli ufficiali pubblici addetti alla nuova amministrazione (1). E il Popolo, che nel '92 è penetrato definitivamente in tutte le connessure della compagine comunale e si appresta ad ordinarsi militarmente per la difesa dei suoi diritti, può ormai dire di avere uno Stato assai forte nelle mani, di aver colmato tanti vuoti lasciati spalancati dai Guelfi e di avere energicamente lavorato per incamminare il Comune verso il benessere. Tanto è vero che, dall' 88 alla fine del secolo, noi non troviamo più — se non una volta sola — fatta menzione di debiti contratti dallo Stato, e pagabili chi sa quando con la imposizione di prestanze arbitrarie ai cittadini ed ai contadini, ma si nota invece una vera liberalità di prestiti e di spese non necessarie, come sussidî e simili. Per esempio, nel settembre del 1293 (2), il Consiglio Generale delibera, con 95 voti contro 10, di prestare al Comune di Lucca la cospicua somma di 1000 libre per ben 200 anni; e un mese dopo, dietro invito del re Carlo II d'Angiò, che ricordava al Comune la promessa fattagli di contribuire alla formazione « *armate nostre* », con 54 voti contro 22 il Consiglio approva di sborsare a favore dell'Angioino ben 600 fiorini d'oro, che saranno consegnati ad una società di banchieri lucchesi, « familiari del Re » (3). Due anni dopo, in una speciale assemblea composta di 170 persone, tra cui alcuni di quelli che furono dell'ufficio dei Dodici e dei Quaranta, oltre ai Priori di tutte le Arti, agli Otto ed al Gonfaloniere di Giustizia, si prende una deliberazione, con la quale il Comune rinuncia, in favore dei luoghi pii e degli ospedali, al diritto di impedire le troppo frequenti donazioni e le disposizioni di ultima volontà a beneficio degli enti ec-

---

(1) Due erano gli ufficiali preposti all'amministrazione di quei beni, ai quali era altresì demandato il còmpito di registrare tutti i proventi e le possessioni del Comune. Ved. Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza 274, fasc. 1295, cc. 3 t.-4,... maggio 1295. Si eleggono « duos bonos homines et legales de terra Prati, qui sint operarii et officiales Co- « munis. qui debeant reinvenire omnia bona et possessiones et proventus et redditus Co- « munis ecc. ».

(2) Arch. Comunale di Prato, *Provv. Cons. Gener.*, 13 settembre 1293.

(3) Ibid., *Provv. Cons. Gener.*, 20 ottobre 1293.

clesiastici e delle pie istituzioni (1); non solo, ma dispone che abbiano valore legale anche i testamenti e le donazioni fatte prima della presente deliberazione (2). E, quasi a complemento di questo atto, che è detto espressamente compiuto perchè utile agli « *egenis et pauperibus* », il Comune scrive, nel gennaio del 1296, al Vescovo di Pistoia perchè, seguendo l'esempio dei suoi predecessori, non prelevi più da quei luoghi alcuna colletta o decima, chè ciò potrebbe riescire di grave danno ai poveri ricoverati (3).

Una volta sola, ripetiamo, il Comune ci appare vincolato da un debito di 1000 fiorini verso la società dei Francesi di Firenze; ed anche allora, quasi che l'un fatto dovesse necessariamente richiamare l'altro, si estingue quel debito imponendo ad 82, tra singole persone e famiglie, della città e del contado, delle prestanze da un massimo di 10 libre ciascuna ad un minimo di 2 libre (4). Però, di fronte a questo fatto singolo sta, fra l'altro, la considerazione che, poco dopo, il Popolo ebbe il coraggio di dichiarare nel suo Consiglio che si erano fatte per il passato delle spese inconsiderate; ma che era necessario non farne più senza che uno speciale collegio revisore di 24 buoni sapienti non avesse manifestata la sua opinione, prima che la spesa fosse stanziata nel bilancio e approvata dal Consiglio Generale (5). Sicchè si può concludere affermando che quando il Popolo promulgò contro i Magnati le sue leggi eccezionali, esso avesse già un proprio criterio amministrativo ed avesse conferito a tutti i rami dell'azienda dello Stato una maggiore regolarità, e più solida e larga base alle entrate. Era, quindi, naturale che i nuovi dominatori del Comune si foggiassero delle leggi e un diritto nuovo.

---

(1) Si ricordi, a questo proposito, che in tutto il medio evo la lotta fra l'elemento laico ed ecclesiastico, nell'età precomunale e comunale, ebbe una delle sue fasi più acute nella proibizione delle donazioni copiose e frequenti alle Chiese ed ai conventi, oltre che ai luoghi pii, che tendevano a defraudare il fisco.

(2) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza 274, fasc. 1295, cc. 22-24, 23 settembre 1295: « Cum bona hospitalium et aliorum venerabilium locorum.... redudent ad honorem et statum Comunis et Populi.... et ex eis providentur egenis et pauperibus ecc. ».

(3) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza cit., fasc. 1296, c. 4 t., 12 genn. 1296.

(4) Ibid., *Diurni*, filza cit., fasc. 1298, III, c. 9, 11 gennaio 1298(99); cc. 10-12 t., nomi degl'imposti.

(5) Ibid., *Diurni*, filza 276, fasc. 7, c. 33-33 t., 13 marzo 1304(05).

IV.

Se diamo uno sguardo complessivo alla storia delle classi sociali e dei partiti politici nella costituzione dei Comuni italiani, noi possiamo nettamente distinguere tre speciali periodi, corrispondenti a tre fasi dello sviluppo stesso della civiltà comunale. Da principio, come da un gigantesco tronco spuntano e s' infiorano sempre nuovi e più vigorosi rami, così dal tronco della costituzione economica della società partono in direzioni diverse, convergenti o opposte, classi e gruppi sociali con interessi comuni ed antagonistici, ma non ancora nettamente determinati. Si direbbe che avvenga nella società quello che avviene negli uomini di genio: anch' essi s' affacciano alla vita ed alla gloria con l' anima turgida di sentimenti, raggiante di mille entusiasmi e di mille ideali; aperta e sensibile a tutte le voci che salgono, acute o smorzate, dal gran cuore dell' universo. I così detti generi letterari e le forme d'Arte sembrano inadatte e incapaci a raccogliere tutte le correnti ideali che s' urtano, si accavallano, si frangono e si ricompongono nell'anima dell'artista, perchè ognuna di quelle forme pare che escluda tutte le altre, perchè ognuna di esse pare che circoscriva arbitrariamente quella che possiamo chiamare la sfera d'azione della vita. Ed a vent'anni l'artista è tutto: poeta epico, drammatico, lirico, pittore di paesaggi e ritrattista, a volte triste e scialbo, a volte esuberante, energico, deciso, impaziente sempre e sempre incompleto e imperfetto, perchè la mano e la lingua sono impotenti a tradurre su la tela o sul foglio di carta, che attende impassibile il soffio dello spirito, i fantasimi erranti e succedentisi con fulminea rapidità nel suo cervello, in tutto il suo essere. Poi si affermano, tra il tumulto, voci più potenti e più ascoltate, e s'infiamma, quasi rubando agli altri la vita e la luce, l'ideale unico, eterno; tutti i sogni si esauriscono in un sogno solo, come tutti gli esseri nel nulla o in un dio, e noi diciamo allora che l'uomo di genio ha finalmente ritrovato sè stesso e la via maestra che lo porterà lontano, incontro alle generazioni che verranno. — Così le classi sociali; indecise e disorganizzate dapprima, ma tumultuose e sempre rinnovellantisi nei loro caratteri, escono poi dallo stadio della sentimentalità politica e si affermano con un proprio pro-

gramma e con deciso indirizzo. Sorge allora, nella società comunale, il periodo che possiamo chiamare delle molte vite collettive indipendenti, nel quale le varie categorie di lavoratori si foggiano, nelle loro associazioni, una prima embrionale forma di Stato con tutta una legislazione speciale, atta a tutelare determinati interessi economici; mentre solo alcune altre associazioni o, meglio, consorterie organizzate in partiti di governo, solo i grandi produttori e i latifondisti hanno impresso il loro carattere al Comune, legiferando in nome di una collettività da essi non rappresentata, regolando in nome di tutti i comunisti i rapporti intercomunali, che ridondano, viceversa, a loro esclusivo vantaggio. In un terzo periodo, le organizzazioni di mestiere, impadronendosi dello Stato, mentre non distruggono o non ripongono negli archivi, come resti del passato, le proprie leggi e le proprie consuetudini di corporazione, non le impongono al Comune, quasi che continuassero ad essere, anche quando dominano, un partito di opposizione; ma promulgano delle leggi speciali, di carattere prevalentemente politico e finanziario, che debbono servire come arma di offesa e di difesa. Tanto è vero che a queste leggi non si dà presso che mai il nome di Statuti, ma di Ordinamenti, quasi per significare non tanto il loro carattere di transitorietà, quanto il loro scopo e il loro spirito di reazione popolare, per cui male si adatterebbe, anche nel medio evo, il nome e la veste della legge. Statuti continuarono a chiamarsi quelli del Podestà e quelli che il Popolo si dava come organismo indipendente dalla vita dello Stato, e sorto, anzi, contro e a dispetto dello Stato; ma giammai in quegli Statuti si introducono gli Ordinamenti suddetti, se non per quella parte soltanto che, riguardando il diritto costituzionale, modificano più o meno radicalmente quasi tutti gli organi e le manifestazioni del potere centrale, come la costituzione delle compagnie armate e la istituzione di nuove magistrature. Soltanto più tardi, quando il Popolo restò completamente padrone del campo, venti o trent'anni dopo la conquista del Comune, solo allora, pur tenendo distinti i suoi proprî Statuti da quelli del Podestà (ossia, del Comune), esso v' introdusse quasi tutte le disposizioni contenute negli Ordinamenti, per essere ormai considerate come facenti parte del diritto comune. Ma anche allora il loro nome e il loro ricordo rimasero tenacemente avvinti alla coscienza giuridica del Popolo, che volle vedervi

la più solenne affermazione delle sue aspirazioni, prima, dei suoi criterî di governo, poi.

Sfortunatamente, l'unica copia pervenuta fino a noi degli Ordinamenti sacrati e sacratissimi di Prato, detti così dal nome degli Ordinamenti bolognesi del 1282 (1), è mutila in fine e non contiene la indicazione precisa del mese e del giorno in cui furono emanati. Sappiamo soltanto che furono presentati al Consiglio del Popolo ed a quello Generale, a tempo di Corrado de Sotismo, milanese, che fu Capitano dal 1° maggio al 1° novembre del 1292. Probabilmente, furono proclamati nel settembre o ottobre di quell'anno; poichè fino allora non se ne parla mai, nè pure incidentalmente, nelle Provvisioni dei Consigli.

Quello che prima di tutto ci colpisce da un esame accurato di queste leggi è che, a differenza di quelle fiorentine del gennaio del 1293 (2), e di quelle di Bologna dell'82, esse non riproducono in un tutto organico disposizioni precedenti, aggiungendone delle nuove; ma non risentono, anzi, nè pur la traccia di una lunga elaborazione e, diremo quasi, di un lungo periodo di gestazione, in cui si sian venute determinando e maturando. Certo, tutte le leggi hanno nei rapporti della vita sociale la loro ragione d'essere e corrispondono ad un bisogno profondamente sentito, che ha finalmente trovato in esse il modo di estrinsecarsi; ma, nel caso speciale, all'infuori di questa preparazione psicologica, non si può dire che gli Ordinamenti del '92 rimontino, in qualche lor parte, a tentativi anteriori o richiamino disposizioni già vigenti. Essi sono opera originale dei governatori di quell'anno, i quali, nel compilarli, tennero presenti gli Ordinamenti sacrati e sacratissimi di Bologna e vi attinsero a piene mani, adattando alle condizioni speciali del loro Comune le leggi di una città su altre basi sociali istituita.

Per la prima volta, adunque, dopo il ventennio dal 1240 al '60, il Popolo si organizza militarmente. È vero che da una provvisione

---

(1) È conservata nell'Arch. Comunale di Prato, *Statuti*, Fram. 10. Fu edita dal Gaudenzi, *Ordinamenti sacrati e sacratissimi di Bologna*, *Appendice*, pp. 341-54.

(2) Bonaini, *Gli ordinamenti di Giustizia del Comune e Popolo di Firenze compilati nel 1293*, in *Arch. Stor. Ital.*, N. S., vol. I. Cfr. K. Hegel. *Die Ordnungen der Gerechtigkeit in der Florentinischer Republik*, Erlangen. 1867. Villari. *I primi due secoli*, II, 80 e segg. Salvemini. *Magnati e Popolani*, pp. 168-94. Come si sa, gli Ordinamenti fiorentini ci sono pervenuti soltanto nella bozza che servì alla compilazione del codice autentico.

del gennaio 1295 indirettamente siamo informati che, fin dal 1284, quand' era Capitano Fresco de' Frescobaldi, erano stati scelti tra i Popolani *di tutto il distretto* 600 uomini atti alle armi, perchè fossero accorsi, « *tempore rumoris* », alla difesa del Comune popolare minacciato (1); ma la creazione di questo corpo di guardia, a cui nel '95 si concedette facoltà di portare armi per la città e per il contado, non ha nulla che vedere con la organizzazione militare delle società popolari, del '92. Non altrimenti che a Siena (2) ed a Firenze (3), i nostri Ordinamenti stabiliscono che si creino delle *Societates Populi* corrispondenti alle otto porte della città, « *ut lupi* « *rapacitas et agni mansuetudo ambulent pari gradu* ». Le società debbono essere quattro: la prima del quartiere di porta S. Giovanni e Travaglio, la seconda del quartiere di porta Gualdimara e Fuia; la terza del quartiere di porta S. Trinita e Corte; la quarta del quartiere di porta Capo di Ponte e Tiezzi; e si chiameranno rispettivamente: Società del Leone, Società dell' Orso, Società dell'Aquila, Società del Dragone. Ciascuna delle quattro Società è composta di 300 Popolani, tutti naturalmente di Prato ed abituali abitatori della città, i cui nomi sono registrati in « *quodam libro* », di cui una copia si conserva presso i Frati Minori e un'altra presso il Capitano. I 1200 Popolani costituenti le quattro Società sono eletti esclusivamente dal Capitano del Popolo e dagli Otto (4) tra coloro di provata fede guelfa, a meno che un Ghibellino non faccia prima solenne abiura dei principî del suo partito e non presenti istanza al Consiglio dei Quaranta e degli Otto, per essere considerato idoneo ad entrare in una Società. Sono naturalmente esclusi i Magnati, i parenti dei Magnati e le persone ecclesiastiche. A differenza di Siena, dove si ebbero, su la fine del secolo XIII e i

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza 273, fasc. 11, cc. 9t.-10, 20 genn. 1295.

(2) Arch. di Stato di Siena, *Statuto del Capitano del Popolo del 1310*, cc. 20 e segg., « *De ordinamentis societatum* ». Le società sono elette per ciascuna delle contrade.

(3) Arch. di Stato di Firenze, *Statuto del Capitano del 1322-25*, lib. 5, r. 83, cc. 100 e segg. A Firenze le Società sono 19, di cui 4 del Sesto di Oltrarno, e 3 per ciascuno degli altri 5 Sesti, S. Pier Scheraggio, Borgo, S. Pancrazio, Porta Duomo, Porta S. Piero.

(4) Così anche a Siena. I componenti delle Società sono eletti dal magistrato dei Nove (Arch. di Stato di Siena, *Stat. del Cap.*, *1310*, *De ordinamentis*, ec., r. 1, c. 20-20t.); e quelli delle Società del Contado da alcuni sapienti eletti dai Nove (Ibid., loc. cit., r. 17, c. 29t.). Per *Firenze*, ved. Arch. di Stato di Firenze, *Statuto* cit., lib. 5, r. 84, cc. 110t.-11.

primi del XIV, delle forti organizzazioni di Armi nel Contado, costituite da ben 5000 uomini e ripartiti in nove vicariati (1); a differenza altresì di Firenze, dove lo Statuto del Capitano parla diffusamente di Leghe del contado e ne regola le attribuzioni, come di altrettanti organismi giuridici, che facciano parte della costituzione politica dello Stato (2); a Prato le 48 ville del contado sono tagliate fuori completamente dalla organizzazione delle Società popolari, se se n' eccettuano quei 600 uomini, a cui accenna la provvisione citata del 20 gennaio 1295; i quali, del resto, non erano considerati come una vera e propria associazione armata sotto proprî capi e proprio vessillo, ma soltanto come un corpo di riserva e di polizia campestre.

Ciascuna delle quattro Società è così costituita: alla sua testa vi sono due Capitani, un Gonfaloniere e uno speciale Consiglio composto di due soli membri, di età non inferiore ai 30 anni; un notaio, che registra le deliberazioni che via via si prendono per la sicurezza dello Stato, e un nunzio eletto dagli Otto. Tutti questi ufficiali durano in carica due mesi, eccetto il Gonfaloniere che dura sei mesi, e debbono, ogni volta che entra in ufficio il nuovo Capitano (quindi, di sei in sei mesi), giurare di difendere il Comune e il Popolo e di aiutarsi scambievolmente nel curare l' osservanza scrupolosa degli Ordinamenti (3). Oltre a ciò, ogni due mesi, quando si eleggono gli Otto e il Gonfaloniere di Giustizia, si eleggono altresì due società, a cui è temporaneamente affidata l'esecuzione tanto degli Ordinamenti quanto delle speciali deliberazioni, che possano eventualmente esser prese per interpetrarne o ampliarne qualche punto speciale. Ad esse è affidato, fra l'altro, il còmpito di fare in modo che il Podestà, il Capitano ed il loro seguito si assoggettino al sindacato dei sindaci del Comune e che osservino bene e lealmente le prescrizioni degli Statuti (4). Ma non hanno, naturalmente, alcuna facoltà o dovere di vigilare su l'opera degli Otto; si noti, anzi, a questo proposito, che anche se uno di essi si sia reso reo di corruzione, di brogli, di peculato o

---

(1) Arch. di Stato di Siena, *Statuto* cit., r. 14, cc. 23 t.-28 t. Ogni vicariato comprende più Comuni rurali, i quali appariscono complessivamente 289. Ne parleremo in apposito studio.

(2) Arch. di Stato di Firenze, *Statuto* cit., lib. 5, r. 80, cc. 104 e segg.

(3) *Ordinamenti sacrati e sacratissimi*, p. 342.

(4) Ibid., p. 348. Cfr. per Bologna, p. 32.

di avere, comunque, tratto profitto dalla sua posizione eminente, è soltanto il Capitano che può e deve convocare il Consiglio dei Quaranta e degli Otto ed esporre il fatto così come a lui consta da indagini fatte. Ma non è nè pure allora lecito a chicchessia prendere la parola per biasimare l'operato del consigliere indegno; si potrà, invece, soltanto procedere, *senza discussione*, ad una votazione di fiducia o di condanna, a scrutinio segreto, prima di dichiarare il colpevole decaduto dai suoi diritti e dai privilegî inerenti al suo ufficio (1). Se, però, il Podestà o il Capitano abbiano mancato all'adempimento del loro dovere circa la esecuzione degli Ordinamenti, sono proprio gli Otto che, insieme con i Capitani delle Società e il Consiglio dei Quaranta, senz'alcuna partecipazione del Consiglio Generale, debbono eleggere il nuovo Podestà o il nuovo Capitano entro i tre giorni dalla deposizione dell'ufficiale indegno. Non solo: ma, durante la vacanza, che non può durare più a lungo di otto giorni, sono gli Otto ed i Capitani delle Società che amministrano la giustizia, e non piuttosto, come sarebbe stato naturale, i giudici delle curie cittadine (2). E se, finalmente, il Capitano crederà necessario o soltanto utile rivedere lo stato delle Società popolari, chiamerà a consiglio i Capitani delle due Società *preminenti* e i Capitani delle altre due Società, con i quali dovrà « *approbare et reprobare* », ad uno ad uno, i 1200 Popolani armati. La lista dei *reprobati* dovrà esser letta nel Consiglio del Popolo, e nessun Capitano di Società potrà più chiamare a far parte o tollerare che, comunque, entri a far parte della sua compagnia chi sia stato accusato e convinto di una colpa tale da renderlo incompatibile con i criterî informatori della Società (3). Si aggiunga, per completare il quadro della costituzione delle compagnie armate, che ognuna di esse deve avere il suo vessillo, a spese del Comune, sul quale non si può, egualmente che a Firenze (4), imprimere alcun altro simbolo oltre a quello proprio di

---

(1) *Ordinamenti sacrati e sacratissimi*, pp. 351-52. Cfr. *Ordinamenti di Giustizia di Firenze*, r. 10.

(2) Ibid., p. 347.

(3) Ibid., pp. 348-49. Cfr., per Bologna, p. 38. A Prato la pena per il Capitano di una Società che trasgredisca le disposizioni contenute in questa parte degli Ordinamenti è di 25 libre; a Bologna, di 100.

(4) Arch. di Stato di Firenze, *Statuto del Capitano del 1322-25*, lib. 5, r. 109. c. 115 t.

ciascuna Società e alle armi del Comune; e che la consegna dei vessilli e del gonfalone di Giustizia riveste un carattere di vera solennità. Infatti, il primo giorno del suo ufficio, il Capitano del Popolo convoca nella piazza del Comune il parlamento generale di tutti i comunisti e, al suono delle trombe, dà a ciascun Capitano il vessillo della sua compagnia, e il Gonfaloniere di Giustizia quello speciale, trapuntovi su in campo bianco, un lupo ed un agnello che mangiano insieme, e una spada rossa sul loro capo: dipoi, tutti gli intervenuti all' assemblea, accompagnati dai « *tu-* « *batores cum tubis Comunis* », formano un lungo corteo e conducono a casa i gonfalonieri (1).

Non si può dire, però, che le quattro compagnie armate costituiscano, ciascuna per sè un nuovo ente amministrativo che si aggiunga agli altri esistenti già nella costituzione del Comune. A Firenze, oltre al fatto che si fa obbligo agli ufficiali delle Società popolari di tenere il registro di tutti gli iscritti (2), è tassativamente prescritto l'uso di altri due speciali registri per ciascuna Società, « *in quibus scribantur arma et res et introitus et exitus so-* « *cietatis* » (3); non solo, ma un'apposita rubrica dello Statuto del Capitano del Popolo, in cui furono naturalmente trasfusi gli Ordinamenti delle compagnie (4), dichiara che i gonfalonieri delle Società possono, ogni volta che lo crederanno necessario, imporre ai loro uomini delle contribuzioni speciali, non certo determinate in precedenza e regolate da apposite leggi, per pagare il salario agli ufficiali e per tutte le altre spese occorrenti, come per esempio acquisto di armi, fitto dell'*apoteca* che ciascuna compagnia doveva avere per la conservazione delle armi, dei vessilli, dei libri, ecc. (5). Lo stesso dicasi delle Leghe del contado, alle quali, a più forte ragione, dovevano essere addossati degli oneri speciali, per essere composte di gente di più Comuni rurali, talvolta parecchio distanti l'uno dall'altro, e per essere, quindi, necessariamente costituite, fin

---

(1) *Ordinamenti sacrati e sacratissimi*, p. 343. È stabilito inoltre che chi non accompagna a casa i Gonfalonieri sarà punito con una multa di 10 soldi, se apparterrà ad una compagnia.

(2) Arch. di Stato di Firenze, *Statuto* cit., lib. 5, r. 85, c. 111-111 t. Ogni gonfaloniere deve presentare al Comune la lista dei Popolani della sua Società, divisi per *populus*, dai 15 ai 70 anni.

(3) Ibid., *Statuto* cit., lib. 5, r. 103, c. 115.

(4) Ibid., *Statuto* cit., lib. 5, r. 106, c. 115-115 t.

(5) Ibid., *Statuto* cit., lib. 5, r. 102, c. 114 t.

dal loro sorgere, in altrettanti corpi d'esercito mantenuti da tutti coloro che contribuiscono a formarlo (1). Egualmente a Siena, dove lo Statuto del 1310 prescrive al Capitano di costringere quanti verranno ad abitare in una contrada della città a sottomettersi alle imposte che saranno fatte dagli ufficiali delle compagnie d'Armi (2); mentre minuziose disposizioni regolano tutta la materia amministrativa dei vicariati del contado (3). A Prato, non si ha alcuna notizia di tutto questo. Pare si possa asserire, senz'altro, che le quattro compagnie armate, istituite *ex-novo* nel '92, non siano che organi dello Stato completamente assorbito dal Popolo, e che come tali esse non siano da considerarsi che come milizie cittadine adibite a funzioni statali contro i perturbatori dell'ordine costituito. È sempre il Comune che nei piccoli centri si sostituisce all'azione dei gruppi autonomi, perchè grande è la sua forza di coesione politica; è sempre lo Stato la mira unica delle attività degli organizzati, che non avrebbero altrove, e nè pure in sè stessi, la forza necessaria per difendersi e svilupparsi. Tanto è vero che il salario agli ufficiali delle Società non è pagato dalle Società stesse e nessuno può rifiutare la carica di gonfaloniere o altro ufficio quando la volontà popolare ve lo abbia eletto.

Seguono a queste disposizioni riguardanti il diritto costituzionale quelle riguardanti il diritto penale; ma si nota subito che questa è la parte più fiacca degli Ordinamenti, tanto che si direbbe quasi essere più che altro un'appendice alle disposizioni intorno alla costituzione delle compagnie armate. Le pene contemplate per i Magnati che offendono in qualunque modo i Popolani sono abbastanza miti, se si confrontano con quelle sancite dagli Ordinamenti di Bologna, di Firenze, di Siena. È accettato naturalmente il criterio costante seguìto dagli Statuti dei Comuni italiani di assoggettare i Magnati ad una pena maggiore di quella che grava su i Popolani, per i medesimi delitti (4); ma, in realtà tutto lo spirito di reazione che essi contengono è più che altro

---

(1) Arch. di Stato di Firenze, *Statuto* cit., lib. 5, r. 80, c. 102 e seg.

(2) Arch. di Stato di Siena, *Statuto del Capitano del 1310*, r. 40, c. 34: « Quod « quilibet teneatur conferre ad honera illius societatis in quam venit ad habitandum ».

(3) Ibid., *Statuto* cit., r. 15, cc. 28 t.-29.

(4) *Statuti di Bologna dal 1245 al 1267*, I, 272, 274, ecc. Santini, *Documenti*, p. 33. Rondoni, *I più antichi frammenti del Constituto di Firenze*, pp. 45-46. Kohler, *Studien aus dem Strafrecht*, III, 274, 285, ecc.

nella organizzazione armata del Popolo e nel conferimento di sempre nuove e più importanti franchigie agli ufficiali popolari. Di fatti, mentre a Firenze la pena sancita dagli Ordinamenti di Giustizia è, meno il caso della ferita grave con effusione di sangue, tripla e quadrupla — in media — a danno dei Magnati (1); a Prato la pena è generalmente doppia di quella stabilita per i delitti comuni, sia che si tratti di ferita con effusione di sangue, sia che si tratti soltanto di ecchimosi prodotta da un colpo di bastone o d'altra arma (2). Lo stesso si pratica nel caso, non contemplato dagli Ordinamenti fiorentini, del sequestro di persona da parte di un Nobile in danno di un membro delle Società popolari, o di un suo fratello o di un suo figlio, di entrambi i sessi; nel qual caso la pena è doppia di quella contenuta negli Statuti e vi si aggiunge, come in questi, l'obbligo della restituzione della persona sequestrata, entro gli otto giorni dalla denunzia (3). Per i delitti, poi, contro la sicurezza delle compagnie d'Armi, che — sotto un certo aspetto — potevano essere considerati come delitti contro la sicurezza dello Stato, le pene sono assai miti, perchè, quantunque non si conosca il massimo, pure partono da un minimo di 50 libre; mentre a Siena chi in qualunque modo cerca d'impedire al Capitano ed agli altri ufficiali di una Società di recarsi « *ad congregationem societatis* », è punito con la multa di ben 1000 libre (4). È vero; subito dopo si aggiunge che, se il malfattore farà alcun impedimento alla esecuzione della sentenza, che sarà pronunziata contro di lui, le botteghe dei Popolani si dovranno chiudere, in segno di protesta, e non riaprirsi, se non quando giustizia sarà fatta; ma si aggiunge altresì che, se il condannato si sottomette al disposto di quella sentenza, la sospensione del lavoro è inutile e basta che l'ingiuria non resti invendicata (5). Soltanto nel caso che un Nobile uccida o faccia uccidere un Popolano (6), è com-

---

(1) *Ordinamenti di Giustizia*, r. 5. Cfr. Arch. di Stato di Firenze, *Statuto del Podestà del 1322-25*, lib. 3, r. 45. Salvemini, *Magnati e Popolani*, pp. 177-78.

(2) *Ordinamenti sacrati e sacratissimi*, p. 344. Cfr., per Bologna, pp. 21 e segg.

(3) Ibid., p. 344.

(4) Arch. di Stato di Siena, *Statuto del Capitano del 1310*, r. 9, c. 22-22 t. Se il condannato non paga la multa, entro i 15 giorni, gli si taglierà la testa!

(5) *Ordinamenti sacrati e sacratissimi*, p. 346.

(6) Ibid., p. 344. Il diritto medievale considerava generalmente colpevoli allo stesso modo tanto il mandante quanto il mandatario. V. *Ordinamenti di Giustizia*, r. 5. Cfr. Kohler, *Studien aus dem Strafrecht*, III, 244-45.

minata dagli Ordinamenti la pena della distruzione dei beni del delinquente, e forse anche la pena di morte, quantunque di quest'ultima non si faccia parola nel passo che contempla la distruzione dei beni, per essersene certamente parlato in altra parte degli Ordinamenti, a noi non pervenuta (1).

Per tutti i delitti però è obbligatoria la denunzia dell'offeso. Ma quanto alla fede da prestarsi a tale denunzia, il legislatore ha creduto di stabilire varî casi. Se l'offensore è un Ghibellino, bandito dal Comune per ragione politica e per essere un Nobile, nemico della costituzione popolare, « *tunc offenso credatur cum iura-* « *mento de novo prestando ab eo* » ; ma se l'offensore è un Nobile guelfo, e l'offeso non ne avrà riportata una ferita con effusione di sangue « *vel calcerituram* », non si può credere alla denunzia del ferito se non è corroborata dal deposto di un testimone *de visu* o di più « *fidedignos* » attestanti « *de fama* », il cui numero non è determinato dalla legge come, per casi analoghi o dissimili, per i processi civili e penali, avviene in molti Comuni, quali Pistoia (2), Siena (3), Pisa (4). Ma, anche dell' unico testimone *de visu* e degli altri della pubblica fama si fa a meno, quando il ferito abbia perduto del sangue ; nel qual caso la legge non fa nè pure la distinzione tra Guelfo e Ghibellino, ammessa per le ferite senza effusione di sangue, bastando la sola affermazione dell'offeso avvalorata dal giuramento di asserire la verità (5). Se, poi, il ferito è rimasto ucciso, la denunzia è fatta dagli eredi del morto, dai più prossimi ai più lontani, egualmente che a Firenze negli Ordinamenti del 1293 e del '95, riprodotti questi ultimi negli Ordinamenti pratesi del 1310 (6). Si aggiunge, però, che qualora manchino eredi legittimi e la denunzia non possa altrimenti esser fatta secondo le disposizioni di legge, sono obbligati a presentarla i Capitani della So-

---

(1) *Ordinamenti sacrati e sacratissimi*, pp. 342-43.

(2) *Breve et Ordinamenta Pop. Pistorii*, p. 78.

(3) *Constituto senese del 1262*, lib. 5, r. 14.

(4) Bonaini. *Statuti inediti di Pisa*, I, 123, ecc. (*Breve Pisane Civitatis 1286*, I, r. 50).

(5) *Ordinamenti sacrati e sacratissimi*, p. 344.

(6) Arch. Comunale di Prato, *Statuti*, Fram. 15. *Ordinamenti di Giustizia del 19 maggio 1310*. Sono quasi copia perfetta degli *Ordinamenti fiorentini del 1295* ; soltanto, anche qui le pene sono molto più miti. Cfr. Salvemini, *Magnati e Popolani*, Appendice XII, p. 397.

cietà a cui l'ucciso apparteneva, « *ita tamen quod denuntient de vo-* « *luntate eorum sotiorum* » ; sotto pena, per i Capitani inadempienti, di 50 libre da sborsarsi « *nulla defensa audita* », e con formale dichiarazione che le due società sovrastanti alle altre, per la esecuzione degli Ordinamenti, assumano per sè l'obbligo cui non hanno obbedito i Capitani puniti (1). Qualcosa di simile si riscontra nella costituzione delle compagnie armate a Siena ed a Firenze. A Siena, specialmente se l'offeso è uno del contado, il Capitano del Vicariato si dovrà al più presto presentare « *coram domino Potestate et* « *domino Capitaneo Comunis et Populi civitatis Senarum et eorum in-* « *dicibus et coram dominis Novem* », e reclamare giustizia (2). Ed a Firenze gli Ordinamenti delle Società popolari prescrivono che il Gonfaloniere della Società a cui l'offeso appartiene deve recarsi, insieme con l'offeso o i suoi eredi, presso il Podestà, il Capitano, i Priori ed il Gonfaloniere di Giustizia, e mettersi a disposizione delle autorità per la cattura del malfattore (3). Però, mentre nè a Siena, nè a Firenze, nè a Bologna, nè a Pistoia abbiamo notizia dell'intervento diretto degli ufficiali delle compagnie nelle denunzie per sequestro di persone ; a Prato, in mancanza dei più prossimi parenti, i Capitani della Società a cui il sequestrato appartiene, o i Capitani delle due Società sovrastanti, qualora i primi non adempiano al loro dovere, debbono sporgere denunzia senza bisogno di alcun testimone *de visu* o per pubblica fama (4). In tutti i casi, però, sia che la denunzia venga fatta dall'offeso o dai suoi più prossimi parenti, dai Capitani delle Società, gli Ordinamenti pratesi non escludono, a differenza di quelli fiorentini, che fra i testimoni *de publica fama* ci siano dei parenti dell'offeso, quantunque questa sorta di testimonianza sia giuridicamente considerata nulla nel diritto statutario (5).

Evidentemente, questo fatto ridonda a vantaggio grandissimo dei Popolani; ma il legislatore contempla il caso di una falsa de-

---

(1) *Ordinamenti sacrati e sacratissimi*, p. 344.

(2) Arch. di Stato di Siena. *Statuto* cit., r. 15, cc. 28 t.-29.

(3) Arch. di Stato di Firenze, *Statuto del Capitano* cit., lib. 5. r. 94, c. 113.

(4) *Ordinamenti sacrati e sacratissimi*, pp. 344-45.

(5) *Ordinamenti di Giustizia del 1295*, in Salvemini, op. cit., p. 397. Cfr. *Ordinamenti pratesi del 1310*, r. 2, c. 2 t. : « dummodo ad probandum dictam famam non « admictantur vel recipiantur aliqui de domo passi iniuriam nec ynimici illius qui diceretur « offendisse. *quorum testimonium de iure non admictatur.*

nunzia, e prescrive che, se alcuno accusa un Nobile ingiustamente, i Capitani delle due Società sovrastanti, aiutati da uno speciale Consiglio – a cui prenderanno parte anche i Capitani delle altre due Società – faranno una inchiesta sommaria e ne riferiranno in pieno Consiglio del Popolo (dei Quaranta); di modo che, se i due terzi dei consiglieri crederanno falsa la denunzia sporta contro il Nobile, il falso accusatore sarà condannato a quella pena a cui sarebbe stato condannato l'accusato, se ritenuto colpevole. A questa pena si aggiungerà un'altra piccola multa di 10 libre se l'accusato sia per caso uno delle Società popolari (1). Egualmente, sarà punito con 25 libre di multa il Popolano che, per evitare delle noie, o perchè corrotto dall'oro, non accuserà il suo offensore o l'offensore di uno dei suoi prossimi parenti; multa che andrà per metà al Comune e all'accusatore, al quale si presterà fede, anche senza il concorso di testimoni (2).

Aggiungasi a tutto questo una disposizione, tolta quasi di peso dagli Ordinamenti bolognesi del 1282 (3), per cui se un Magnate voleva avere al suo servizio uno o più uomini armati e con essi accompagnarsi in viaggio o a passeggio, uomini cui la pubblica fama ritenesse « *de masnada vel familia ipsius* », doveva prestare una cauzione di 500 libre per ognuno del suo seguito, per evitare che si recasse offesa ai Popolani, dopo aver denunziato personalmente al Podestà il numero dei componenti il seguito stesso (4). Bene inteso, però, che nessun Popolano appartenente alle Società può giammai entrare a servizio di un Nobile come uomo di masnada, sotto pena di una multa di 25 libre e della perdita di tutti i diritti derivantigli dalla sua qualità di lavoratore organizzato politicamente sotto la bandiera del Capitano, militarmente nelle compagnie d'Armi, economicamente nelle Arti. Sicchè, i Magnati si vedevano costretti o a rinunciare per sempre alle loro velleità baronali, o a circondarsi di gente perduta e dedita ad ogni mal fare; nel qual caso il Popolo ci rimetteva un po' di tranquillità, poichè bisognava infrenarne gli eccessi, ma i signori ci rimettevano chi sa quante volte la cauzione di 500 libre, salvo ad essere poi

(1) *Ordinamenti sacrati e sacratissimi*, pp. 349-50. Cfr., per Bologna, p. 48.
(2) Ibid., p. 345.
(3) Ibid., p. 51. Anche la multa di 500 libre è identica a quella fissata a Prato.
(4) Ibid., p. 351.

chiamati personalmente a rispondere dei maleficî commessi dai loro sgherri, quando il Comune avesse voluto vedere in essi altrettanti mandanti e processarli.

Quando il delitto è denunziato, il Podestà deve compiere il suo dovere di magistrato, aprendo una inchiesta e applicando contro i colpevoli le precise disposizioni della legge. A differenza però degli Ordinamenti fiorentini, i quali dispongono che il processo deve essere espletato in cinque giorni se si tratta di ferita grave, seguìta o no da morte, e in otto giorni se si tratta di cosa più lieve (1), gli Ordinamenti pratesi non fanno alcuna distinzione tra le due specie di delitti, e prescrivono che il Podestà deve aver compiuta l'opera sua entro sette giorni dal dì della denunzia a lui pervenuta. Ma, egualmente che a Firenze, se il Podestà ha usato negligenza nell'esercizio delle sue funzioni di magistrato inquirente e giudicante, sarà punito con una multa di 200 libre, da ritenersi su lo stipendio assegnatogli, e con la perdita dell'ufficio (2). Sottentra allora nel disimpegno di quelle funzioni giudiziarie il Capitano del Popolo, al quale si applicano le stesse disposizioni che regolano l'azione del Podestà, tanto nell'assegnamento del termine di sette giorni, quanto nella determinazione della pena in caso di inadempienza. Finalmente, se anche il Capitano mostra di non volere o di non sapere agire energicamente, interverranno gli Otto ed i Capitani delle due Società sovrastanti; i quali, sotto pena di una multa di 25 libre e della perdita dell'ufficio e dei diritti e dei privilegi ad esso inerenti, faranno rispettare gli Ordinamenti (3). E, soggiungiamo subito, eseguiranno la sentenza da essi emanata. Poichè, infatti, appena la sentenza è pronunziata, le due compagnie sovrastanti, che debbono essere da parte loro sempre pronte ad ogni chiamata dei capi, si raccolgono nelle rispettive sedi per muovere poi alla distruzione delle case del condannato, qualora il delitto sia stato un omicidio, guidate dal Gonfaloniere di Giustizia col suo vessillo (4). Questo nei casi ordinarî; ma in tempo di torbidi e di violente agitazioni da parte dei Ma-

---

(1) *Ordinamenti di Giustizia*, r. 5. *Ordinamenti del 1295*, in SALVEMINI, op. cit., p. 397.

(2) A Firenze la multa è di 500 libre. SALVEMINI, op. cit., p. 397.

(3) *Ordinamenti sacrati e sacratissimi*, pp. 345-46.

(4) Ibid., pp. 342-43.

gnati, tutti i magistrati popolari debbono accorrere al « *Palazzo* « *del Popolo* », per prendere in fretta le deliberazioni che saranno del caso e per chiamare a raccolta i 1200 Popolani armati, pena 500 libre di multa per quell'ufficiale che non accorrerà appena sparsasi la voce del tumulto.

Il Gonfaloniere di Giustizia è in questo caso un personaggio di cui non si saprebbe fare a meno, quasi che il simbolico vessillo dovesse liberamente sventolare per l'aria fatta grave di odî civili ad ogni violenta repressione di moti magnatizi, perchè i nemici del Popolo sentano ogni ora presente la sua volontà e la sua tenacia di partito di governo, e gli amici si possano dire orgogliosi di militare all'ombra di quel bianco vessillo, che raffigurava sensibilmente tutto un secolo di lotte e di aspirazioni. Ecco perchè se il Gonfaloniere è infermo o temporaneamente assente dalla città, gli Otto, nell'imminenza del pericolo, possono affidare il gonfalone ad un Popolano qualsiasi; il quale dovrà riceverlo senz'altro, pena 100 libre di multa, a meno che egli non possa dimostrare di abitare fuori della cerchia delle mura cittadine, poichè in tal caso non gli può essere affidato il prezioso vessillo (1). Agli Otto è conferito ampio mandato di fiducia durante il periodo delle agitazioni; essi diventano allora una Costituente raccolta a consiglio in permanenza per seguire le varie fasi della lotta e dare ordini precisi; e però, tanto il Podestà quanto lo stesso Capitano del Popolo non sono che esecutori delle loro deliberazioni. Tutte le altre magistrature tacciono e si ecclissano quando il Popolo è in pericolo di perdere o di veder rotta la sua costituzione. Probabilmente il Capitano non partecipava, in tali casi, nè pur come presidente, al Consiglio degli Otto, di modo che questi ultimi assumono la veste e le funzioni di magistrato collegiale indipendente ed autonomo, smettendo per un momento quella di consiglieri del Capitano.

In conclusione, possiamo dire che gli Ordinamenti sacrati e sacratissimi, più che sanzionare contro i Magnati vecchie e nuove leggi tendenti a crear loro delle difficoltà ogni giorno più gravi, escludendoli poco a poco dal diritto comune, come indegni di esserne tutelati e difesi, mirarono a riformare la costituzione del Popolo

---

(1) *Ordinamenti sacrati e sacratissimi*, pp. 353-54.

incominciata dopo l' '80 con il risorgere del Capitano, e a riprodurre una parte della Costituzione fiorentina e bolognese, allora che giuridicamente ed economicamente il Comune erasi assai bene affermato. Tanto è vero che non vi si fa parola del sodamento dei Magnati, se non in quanto possano e vogliano avere degli uomini d'arme al loro servizio. Si direbbe che siano una ben pensata prefazione o introduzione ad un libro che non sarà scritto mai, perchè se ne adotterà uno spedito dalle rive dell'Arno.

V.

Con la costituzione delle società armate è segnata l'ultima fase della vita del Comune libero, l'ultimo sforzo e insieme l'ultimo prodotto delle forze indigene. Quando il nuovo assetto sociale e politico sarà turbato e si sarà reso sempre più impotente a salvare l'autonomia comunale dalla soverchiante influenza della Repubblica fiorentina, il Comune sarà, perciò stesso, esaurito in tutte le sue energie e cadrà spossato lungo il suo cammino. Ma, fino alla fine del secolo le radici della nuova costituzione si mantennero verdi e robuste, e il Popolo potè avviare verso la mèta segnatagli dai suoi interessi di classe l'opera amministrativa e politica dello Stato. Dal 1292 al '300 tutte le più svariate funzioni del potere pubblico sono assommate nel magistrato degli Otto: dal '95 in poi, anzi, essi non sono più i consiglieri intimi del Capitano, ma formano un vero e proprio collegio a sè – non altrimenti che i Nove di Siena e i Quattordici di Firenze – che si aduna per conto suo – con o senza l'intervento del Capitano – e che indipendentemente dal Podestà e dal Capitano può occuparsi di tutto quanto concerne il benessere del Popolo organizzato e del Comune. E perciò, risorgono ancora una volta i Dodici, i quali costituiscono intorno al Capitano il Consiglio da prima formato dagli Otto, mentre resta inalterato il Consiglio dei Quaranta (1); quantunque si sia creduto, verso il '95, di creare una specie di

(1) Ritroviamo per la prima volta fatta menzione di un Consiglio dei Dodici, il 14 maggio 1295. Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza 274, fasc. 1295, cc. 2-3, 14 maggio 1295. Dalla stessa provvisione risulta che funzionava sempre normalmente il Consiglio dei Quaranta.

Consiglio transitorio di 170 membri, che è come un ampliamento di quello dei Quaranta, la cui autorizzazione è necessaria per le deliberazioni di maggiore importanza prese dagli Otto e dai Dodici (1).

Basterà ricordare che un'apposita provvisione della fine di febbraio del 1299 conferisce agli Otto, chiamati sempre « *defensores Populi* », l'incarico di sopraintendere alla conservazione dell'Archivio del Comune; di modo che non soltanto è proibito estrarre copia di un documento di carattere pubblico « *de domo Comunis* », ma anche di una carta privata, senza il consenso degli Otto e del Gonfaloniere di Giustizia (2). E si aggiunga che anche in materia giudiziaria essi hanno un'azione assai decisa e cospicua. Poichè, infatti, non soltanto è in loro potere pronunziare sentenze nelle vertenze fra i Popolani delle Società, ma possono anche sospendere, senz'altro, l'esecuzione di una sentenza emanata dal Podestà o dal Capitano, e annullare le ragioni stesse di una lite anche se si tratti di passar sopra ad una deliberazione del Consiglio Generale (3). Il quale, notiamolo come in parentesi, alla fine del secolo XIII, ci apparisce ancora come un supremo tribunale di appello contro le sentenze di qualsiasi magistrato, sia anche il Capitano del Popolo, come di frequente avviene nei Comuni di contado, dove naturalmente non è possibile un soverchio e ingombrante funzionamento di pubblici poteri, e dove in realtà l'autorità suprema dello Stato è sempre il Consiglio Generale o il Parlamento, come espressione genuina della sovranità popolare (4). E, infine, ci consta che nel giugno del 1295, gli Otto, insieme col

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza cit., 1295, passim.

(2) Ibid., *Diurni*, filza cit., fasc. 1298, III, c. 32, 26 febbraio 1298(99).

(3) Ibid., *Diurni*, filza cit., fasc. 1299, I, c. 22 t., 27 ottobre 1299. Un tale è condannato dal Podestà ad una multa di 100 libre; ma il Capitano annulla la sentenza e proscioglie dall'accusa l'imputato. Se non che il sindaco del Comune, che potrebbe in questo caso rassomigliarsi all' istituto del Pubblico Ministero, ricorre in appello al Consiglio Generale, avverso la sentenza del Capitano. Ebbene: nel Consiglio degli Otto e dei Dodici, alla presenza del Capitano e del Gonfaloniere si delibera che « in ipsa « questione non procedatur ulterius nisi *de dominorum octo et Gonfalonerii processerit* « *voluntate*, nec amplius dicti Potestas et sindicus in dicta questione procedant, pena li- « brarum centum ».

(4) Cfr. Arch. di Stato di Firenze, *Statuti*, n. 167, *Statuto di Castel dell'Alpe del 1388*, lib. 2, r. 33, cc. 15 t.-16 t. Aggiungasi che il Consiglio Generale può « *ius reddere* » in assenza del Podestà; lib. 3, r. 49, c. 24 t.

Capitano, prendono l'iniziativa in una faccenda di carattere strettamente giuridico, quale la modificazione della legge su le successioni *ab intestato* (1); e quattro anni dopo, una provvisione appunto degli Otto, assistiti dal Gonfaloniere e dai Dodici e presieduti questa volta dal Capitano, si occupa esclusivamente delle donazioni che si possono fare ad un novello sacerdote, il giorno della celebrazione della prima messa (2). E quanto alla politica esterna, l'opera del Consiglio Generale si fa sempre meno intensa e meno importante; vi sono dei mesi che non si riunisce affatto e, quando si riunisce, le sue deliberazioni sono brevissime, come le discussioni, e i suoi oratori ci sembrano stanchi e preoccupati. Le lettere stesse dei Comuni amici e alleati non giungono più direttamente, come per lo innanzi, al Podestà ed al Consiglio Generale, ma quasi sempre al Collegio degli Otto, che provvede a seconda dei casi, o di propria iniziativa, o facendo convocare dal Podestà o dal Capitano il Consiglio, per farsi sanzionare le sue deliberazioni.

E accanto agli Otto hanno acquistato un posto importante nella costituzione politica del Comune i Priori delle Arti, quali diretti rappresentanti della massa del Popolo lavoratore. Essi hanno il diritto di intervenire alle sedute del Consiglio Generale, non solo, ma di attivamente partecipare alle deliberazioni di quel Consiglio speciale dei Centosettanta, che fu una delle novità arrecate dal trionfo del Popolo nella costituzione del Comune (3). Egualmente, la loro presenza è richiesta volta per volta nei Consigli del Capitano, in quello dei Dodici e dei Quaranta, spesso per discutere di questioni secondarissime, come, per esempio, della re-

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza 274, fasc. 1295, cc. 4 t.-6 t., 25 maggio, 6 giugno 1295. Si stabilisce: « Si pater filiam suam aut frater sororem suam legittimam « alii ad maritum dederit, in hoc sit sibi contenta de paterna aut materna substantia, quan- « tum ei pater aut frater in die nuptiarum dederit, et amplius non requirat; que lex si « pater ita procedit et sicut intelligatur si pater aut mater decesserit ab intestato, relicto « filio legittimo maschulo vel nepote legittimo ex filio legittimo maschulo vel alio discen- « dente maschulo legittimo ex maschulo descendente legittimo. Si autem dictus pater de- « cesserit aut mater ab intestato sine filio maschulo ecc., quod filia femina et una et plures « sucedant eorum patri et matri tamquam filii legittimi ». Basta appena ricordare che questa disposizione è accettata da moltissimi Statuti Comunali.

(2) Ibid., *Diurni*, filza cit., fasc. 1298, II, c. 27 t., 21 febbraio 1298(99).

(3) Ibid., *Diurni*, filza cit., fasc. 1295, passim.

stituzione di alcuni beni « *per dolum et machinationem* » tolti da un tale facinoroso ai pupilli di cui era tutore (1); come pure dal '96 in poi partecipano costantemente alla elezione degli Otto, del Gonfaloniere e del Capitano (2); e, quel che più importa, non potevasi radiare dallo Statuto del Popolo, o aggiungervi, alcuna rubrica di qualsiasi entità, senza il loro consenso, esplicitamente manifestato in seno ad uno speciale Consiglio composto degli Otto, dei Dodici, dei Quaranta e di quanti furono degli Otto in alcun tempo (3).

Era naturale che questo governo dovesse apparire agli occhi dei contemporanei il migliore dei governi possibili. Di che cosa aveva ormai più il Popolo a temere? I Ghibellini avevano amaramente composto nel sepolcro tutte le loro aspirazioni ad una vita giuridica e politica piena, e tutti i loro sogni di rivendicazione. I più irrequieti e molesti erano di tanto in tanto mandati al confine. Il Capitano, quando gli pareva opportuno, diventava il loro inquisitore, ossia l'inquisitore degli ufficiali pubblici e dei Consoli delle Arti, per accertarsi che nessuno di essi fosse ghibellino o dovesse, comunque, la sua elezione ad un ghibellino. Numerosissime testimonianze si raccoglievano con scrupolosa diligenza, e le condanne e le confische di beni non si lasciavano troppo aspettare (4). I Magnati precipitavano rapidamente, o almeno, si mantenevano in dispettoso silenzio per non veder distrutte le loro case e la vita stessa. Si adoperavano talvolta abilmente nella elezione del Podestà, sempre con l'antico scopo di ricostituire lo Stato su le basi costituzionali d'un tempo, per ridar vita e vigore al vecchio Comune, da essi creato e rappresentato e affidato alle

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza cit., fasc. 1295, cc. 16-17 t., 30 agosto 1295. Abbiamo detto che la loro presenza era richiesta, perchè effettivamente nella seduta del Consiglio del Capitano del giorno innanzi si richiese il loro intervento per definire la questione.

(2) Ibid., *Diurni*, filza cit., fasc. 1296, c. 26 t., 22 febbraio 1296.

(3) Ibid., *Diurni*, filza cit., fasc. 1299, I, cc. 23-24, 28 ottobre 1299.

(4) Ibid., *Diurni*, filza cit., fasc. 1299, II, c. 38, 27 gennaio 1299, Inquisizione fatta dal Capitano « contra omnes et singulos rectores seu Consules, consiliarios et alios « officiales cuilibet (sic) artis terre Prati et quemlibet eorum qui fuerunt electi de mense « decembris prox. preteriti,.... qui vel aliquis eorum esset gibellinus seu non esset publicus « et notorius guelfus.... ». Segue a cc. 39 e segg. la lista dei testimoni, dalla quale per altro risulta che tutti gli ufficiali sono guelfi.

cure del Podestà quando il Consolato si fu reso impossibile. Era l'anima del passato, l'anima di tutti i vecchi partiti conservatori che scoppiettava di tratto in tratto di sotto la valanga delle macerie accumulatesi in tanti anni di rinunzie e di sconfitte. Ma intervenivano il Capitano e il collegio degli Otto, dal fiuto sottile, e contestavano, diremmo oggi, la elezione del Podestà, sottoponendola a minuziosa inchiesta, come avvenne ai primi di marzo del 1300 (1). D'altra parte, si creava un nuovo corpo di 300 uomini d'armi, sotto il comando di quattro Capitani, indipendentemente dalle quattro Società istituite con gli Ordinamenti sacrati e sacratissimi – paragonabili ai 1000 pedoni della Giustizia, di Firenze – perchè accorressero subito al Comune in tempo di agitazioni (2); si creava un Capitano con dei berrovieri a custodia degli abitanti della Val di Bisenzio (3); si rendevano sempre più severi gli Ordinamenti contro il porto d'armi, fino al punto di multare inesorabilmente uno dei militi del Comune che faceva parte dell'esercito generale della Lega, sotto il capitano conte Taddeo da Monreale, e che come soldato doveva bene esser provvisto di armi (4); mentre, intanto, si poneva ogni studio che la tela sapientemente ordita della organizzazione del Popolo non si smagliasse per le pressioni degl'infimi elementi sociali, e si nominava a questo fine una Commissione di Popolani, affinchè componesse le discordie « *precipue inter populares guelfos terre pre-* « *dicte* » (5).

E si mandavano ambasciatori a Fucecchio per trattare con gli altri delegati delle città guelfe una tregua di 4 anni con Pisa (6); si accettava l'invito di Firenze di accettare nella Lega anche Città

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza 274, fasc. 1299, II, c. 56, 3 marzo 1300. Inquisizione « adversus omnes et singulos illos qui dicuntur magnates terre Prati sive de « terra Prati et iudices dicte terre, et contra omnes illas personas.... qui non sunt et qui « non sint de populo dicte terre et contra omnes et singulas illas personas contra quas « debet inquiri secundum formam alicuius capituli constituti ecc. ». Per sapere se mai si siano intromessi nella elezione del Podestà, a cc. 56 t. e segg. seguono le deposizioni dei testimoni i quali dicono: « *se nichil scire in predictis* ».

(2) Ibid., *Diurni*, filza cit., fasc. 1300, II, cc. 1 t.-2, exeunte agosto 1300.

(3) Ibid., *Diurni*, filza cit., fasc. 1296, c. 13, 25-30 gennaio 1296.

(4) Ibid., *Diurni*, filza cit., fasc. 1298, III, c. 18, 7 febbraio 1299.

(5) Ibid., *Diurni*, filza 275, fasc. 1, c. 12 t. 9 giugno 1301.

(6) Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Volterra*, 1293.

di Castello, data la sua costante fede guelfa (1); si subivano le continue intimazioni da parte di Firenze e i rimproveri per il poco zelo e la poca premurosa cura, con cui si eleggevano gli ambasciatori da destinarsi agli eterni parlamenti guelfi (2); ci si acconciava alla volontà di Bonifazio VIII, deliberando un contributo di 20 militi a favore della Chiesa Romana, che aveva in animo di metter su un esercito di 1000 uomini « *ad felicem statum sancte* « *matris ecclesie* » (3), mentre altri se ne mandavano nell'esercito della Lega con propria uniforme ed armi speciali, decretate dai Consigli (4).

Se non che, il 16 luglio del 1301, mentre si stava preparando nella Curia Romana il triste scempio dei Guelfi bianchi, e Carlo di Valois si apprestava a scendere in Italia per far da paciere, notizie segrete assai gravi giungono da Firenze all'orecchio vigile degli Otto. Firenze avrebbe domandato al più presto che le si consegnasse la fortezza, poichè ciò era utile per tutta la Toscana e per la Lega! Questa informazione ufficiosa sconvolge il governo e il Popolo. Si raduna frettolosamente il Consiglio del Capitano, e gli Otto annunziano quanto è a loro conoscenza. Ma nessuno sa che debba farsi e si nomina una balìa di alcuni sapienti con pieni poteri di trattare, di resistere o di cedere. La balìa era riunita a consiglio la mattina del 17 luglio, quando giunse ufficialmente la richiesta dei Fiorentini. Opporre un rifiuto sarebbe significato sfidare Firenze e stendere l'atto di morte del Comune; cedere subito sarebbe apparso grande viltà e insipienza politica. Si cercò di salvare la posizione con l'invio di un'ambasceria, la quale avrebbe dovuto pregare la Signoria fiorentina che, « *gratia et amore Comunis Prati* », desistesse dal proposito manifestato di occupare la fortezza (5). Parole più riguardose e più umili non v'erano nel vocabolario dei diplomatici d'allora! Ma Firenze amava più la sua sicurezza e la sua gloria che la indipendenza pettegola e piagnucolosa dei suoi vicini. E però, pochi giorni dopo, l'ambasceria ritornò in pa-

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza 274, fasc. 1297, cc. 3 t.-4, 3 maggio 1297.

(2) Ibid., *Diurni*, filza cit., fasc. 1299, I, c. 16 t. 15 ottobre 1299. Firenze aveva scritto già fin dal 30 settembre; ved. c. 10 t.

(3) Ibid., *Diurni*, filza cit., fasc. 1300, c. 3 t. 5 luglio 1300, cc. 5 t.-6.

(4) Ibid., *Diurni*, filza cit., fasc. 1300, c. 11 t., 7 ottobre 1300.

(5) Ibid., *Diurni*, filza 275, fasc. II, cc. 9 t.-11, 16 luglio 1301.

tria, umiliata dell'insuccesso toccatole, e il 24 luglio gli Otto ed il Gonfaloniere di Giustizia consegnarono nelle mani del castellano eletto dal Comune di Firenze la fortezza dell'Imperatore (1). Dopo sei mesi il presidio fiorentino avrebbe dovuto sloggiare; ma era assai facile prevedere che, dopo i sei mesi, si sarebbe chiesta una proroga, e poi un'altra ancora, fino a che di restituzione non si fosse più parlato; come, infatti, non se ne parlò più. D'allora in poi il vigile occhio del castellano fu sempre aperto, come un astro instancabile, su tutte le manifestazioni della vita comunale; e il gran polipo, che aveva affondato il suo viscido corpo su le rive dell' Arno, ravvolse per sempre nei suoi tentacoli il povero ramarro che si scaldava ai raggi del sole meridiano.

Gli Otto, proprio essi, cantarono le esequie alla libertà del Comune; proprio essi sanzionarono con una deliberazione la presa di possesso, da parte di Firenze, di quella fortezza, a cui tante gloriose tradizioni di libertà comunali erano congiunte, e il cui riacquisto fu, come vedemmo, uno dei primi atti del governo popolare.

Così il nostro compito è finito. La vita stessa del Comune si è esaurita, come lucido e tranquillo fiume si perde nella immensità del mare. Dalla Lega di S. Genesio alla elezione di Bonifazio VIII, un secolo di attività febbrile aveva consumate tutte le energie locali, trasformando con assidua vicenda la costituzione dello Stato, creando e decomponendo nuovi e vecchi organi di governo, compiendo mirabilmente un lungo lavorìo di organizzazione di uomini e d'interessi, sviluppando tutte le forme dell'economia e del diritto. E intanto si eran preparate le condizioni d'ambiente necessarie all'avvento di una civiltà nuova, regolata da nuovi principî etici e giuridici, sostenuta da una ben diversa costituzione economica. Alle esigenze della politica interna bastarono le forze indigene, come bastarono ai Comuni curtensi e alle ville aperte, come bastano a qualunque rudimentale Società. Poichè gli organismi fisiologici e sociali si sviluppano per virtù propria, qualunque sia la loro potenzialità. Ma il moto associativo, che aveva creato il Comune italiano, tendeva inevitabilmente ad estendere sempre più il suo perimetro, come i circoli concentrici

---

(1) Arch. Comunale di Prato, *Diurni*, filza cit., fasc. II, c. 12, 24 luglio 1301.

di una superficie liquida in cui sia caduto un grave. Lo Stato esciva definitivamente dal suo carattere medievale, poichè le classi si eran formate, poichè il nuovo e ricco contenuto dell'economia capitalistica non poteva trovar posto nelle vecchie forme statali. Firenze aveva bisogno di conquistare tutta la Toscana: era dunque necessario che i piccoli focolari, ricettacolo – in due secoli di storia italiana – d'ogni fiamma di libertà, si spegnessero ad uno ad uno, per alimentare con la loro morte la combustione del gran corpo luminoso elevatosi alto tra l'Appennino e il mare. Male per gli uomini d'allora; ma che importa, per la storia del mondo e della civiltà, se così fu possibile che l'anima medievale si evolvesse verso forme più ampie e più luminose, e la coscienza comunale confluisse per mille vie diverse nella coscienza nazionale? La missione dei piccoli Comuni era finita, e nessuna forza avrebbe potuto arrestarne la caduta.

FINE.

INDICE

Introduzione . . . . . Pag. 1

CAPITOLO PRIMO. — Dalla Lega di S. Genesio alla Riforma Guelfo-Angioina . . . . . » 7

CAPITOLO SECONDO. — La riforma del 1267 e il dominio guelfo fino alla pace del Cardinal Latino . . . . . » 94

CAPITOLO TERZO. — Il Comune popolare. — Statuti e riforme. » 147

CAPITOLO QUARTO. — Un decennio di governo popolare. — Gli Ordinamenti sacrati e sacratissimi. . . . . » 192

ERRATA-CORRIGE.

A p. 137, n. 1 si legga: MAZZAROSA, *Storia di Lucca*, Lucca, 1833, invece di: MASSAGROSSA, ecc. 1883.

University of California
SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY
405 Hilgard Avenue, Los Angeles, CA 90024-1388
Return this material to the library
from which it was borrowed.

QL OCT 07 1991

JAN 21 1992

NON-RENEWABLE

FEB 0 5 1992

DUE 2 WKS FROM DATE RECEIVED

UC SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY
A 000 102 147 6

Univ
S